

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ADAMOLI: Inadempienze contrattuali nella S. A. N. A. C. di Genova Bolzaneto. (9306)	4279	AUDISIO: Provvidenze nell'alessandrino per straripamento del torrente Orba. (9000)	4287
ALLIATA DI MONTEREALE: Mercato siderurgico nazionale ed esportazione. (9971)	4280	AUDISIO: Risarcimento danni di guerra a Dalmasso Giacomo. (9240)	4288
ALMIRANTE: Sul corpo forestale dello Stato. (6887)	4280	BADINI CONFALONIERI: Prezzo del metano praticato dall'« Agip ». (5080)	4288
ALMIRANTE: Ricezione radiofonica del terzo programma in Alto Adige. (9697)	4281	BARBIERI: Esenzione dalle imposte di consumo del materiale impiegato per costruzione autostrade. (3864)	4289
ALPINO: Sull'acquisto di pezzi meccanici da parte del Ministero della difesa. (8743)	4281	BARBIERI: Stabilità del mercato durante le feste natalizie. (9706)	4290
AMENDOLA PIETRO: Denegata manifestazione comunista in una piazza di Salerno. (1866, già orale)	4281	BARDANZELLU: Prosecuzione lavori nel porto di Bosa (Nuoro). (10202)	4290
AMENDOLA PIETRO: Appalto per l'illuminazione in Giffoni Valle Piana (Salerno). (10055)	4282	BARTOLE: Sull'impiego da parte dell'« Inam » degli esteri poliossietilenici. (9693)	4291
ANDERLINI: Assegnazione alloggi al personale forestale di Leonessa (Chieti). (9746)	4282	BARTOLE: Sull'impiego da parte delle industrie farmaceutiche degli esteri poliossietilenici. (9895)	4291
ANFUSO: Sulla commessa per una stele a Leonardo da Vinci in Fiumicino (Roma). (9077)	4283	BERLINGUER: Commesse alle tipografie sarde da parte di enti locali e statali con sede in Sardegna. (9677)	4291
ANGELINI GIUSEPPE: Provvidenze nella provincia di Pesaro per maltempo. (8879)	4283	BIGNARDI: Completamento strada Villa di Sassonero-Casoni di Romagna. (8264)	4292
ANGELINI GIUSEPPE: Impianti idroelettrici delle Marche. (9794)	4283	BIGNARDI: Sulle vendite « abbinata » e « a premio » (9124)	4292
ANGELINI LUDOVICO: Licenziamenti nei cantieri navali di Taranto. (8685)	4284	BIGNARDI: Ripristino cimitero di Verzano di Camugnano (Bologna). (10117)	4294
ANGELINO: Variazione pensione dei dipendenti da aziende elettriche private. (9785)	4284	BISANTIS: Provvidenze in Calabria per maltempo. (9814, 9815)	4294, 4295
ARENELLA: Rete fognante e viabile in Cavaiano (Napoli). (9848)	4285	BISANTIS: Ripristino opere pubbliche danneggiate dal maltempo in Calabria. (9819)	4296
ARENELLA: Pensione di guerra ad Ebraico Anna. (9991)	4285	BISANTIS: Agevolazioni economiche alle aziende industriali e commerciali calabre. (9821)	4297
ARENELLA: Contro il licenziamento di dattilografi amanuensi negli uffici giudiziari. (10056)	4285	BISANTIS: Provvidenze ai pescatori calabri danneggiati dal maltempo. (9825)	4297
ARMATO: Contro la proiezione all'estero del film <i>I Magliari</i> . (9986)	4286	BISANTIS: Ripristino opere igieniche danneggiate dal maltempo in Calabria. (9826)	4298
AUDISIO: Vitalizio alla cieca civile Osella Domenica. (8983)	4287	BISANTIS: Agevolazioni creditizie per ripresa attività produttive in Lucania e Calabria. (9828)	4298

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

	PAG.		PAG.
BISANTIS: Sistemazione insegnanti elementari idonei nei concorsi del 1955 e 1958. (9883)	4299	COLITTO: Contributo statale alle ricerche nucleari. (9016)	4314
BISANTIS: Sistemazione insegnanti elementari reduci di guerra. (9884)	4299	COLITTO: Pensione a D'Onofrio Domenico. (9357)	4314
BISANTIS: Sull'insegnamento religioso. (9885)	4299	COLITTO: Portata acque del Biferno. (9581)	4314
BONTADE MARGHERITA: Sistemazione delle carceri dell'Ucciardone di Palermo e San Vito di Agrigento. (1757, <i>già orale</i>)	4300	COLITTO: Per la costruzione di un ponte in Mucciaferi di Agnone (Campobasso). (9773)	4314
BOZZI: Teletrasmissione storia del Parlamento italiano. (9678)	4301	COLITTO: Completamento edificio scolastico in San Polo Matese (Campobasso). (9798)	4315
BUFFONE: Completamento porto di Crotona (Catanzaro). (9873)	4301	COLITTO: Ammissione ad un concorso per direttore didattico dei maestri con 11 anni di servizio. (9940)	4315
BUFFONE: Opere pubbliche in Cropani (Catanzaro). (9920)	4302	COLITTO: Casello ferroviario sulla Carpinone-Castel di Sangro (Campobasso). (10290)	4315
BUSETTO: Agitazioni in alcune aziende metalmeccaniche del padovano. (1707, <i>già orale</i>)	4302	COLITTO: Sulla dotazione di copertoni ferroviari e di catene alle ferrovie dello Stato. (10345)	4316
CALASSO: Contratti agli assegnatari dell'ente Apulo-Lucano. (9271)	4304	COMPAGNONI: Sistemazione fiume Mignone nel viterbese. (9809)	4316
CALASSO: Riserve a zone di ripopolamento in Frigole e Alimini (Lecce). (9874)	4305	CRUCIANI: Chiusura stabilimento Colussi di Perugia. (8794)	4317
CAMANGI: Demanialità marittima del lago di Padova. (9467)	4305	CRUCIANI: Insegnamento educazione fisica nelle accademie militari. (9682)	4317
CAMANGI: Programma di finanziamenti per opere igieniche nella provincia di Latina. (10040)	4306	CRUCIANI: Sfruttamento pozzi ligniferi in Gualdo Cattaneo (Perugia). (9945)	4317
CANESTRARI: Facilitazioni burocratiche per l'esenzione della tassa di circolazione e per vidimazione delle patenti. (9389)	4306	DANTE: Retrodatazione anzianità al colonnello fuori riserva Martinelli Clemente. (7576)	4317
CAPONI: Chiusura stabilimento Colussi di Perugia. (8287)	4307	DE CAPUA: Ventilata chiusura di alcune ferrovie nel foggiano. (5470)	4318
CAPONI: Sulla priorità nel reimpiego di licenziati dalla Terni. (8535)	4307	DE CAPUA: Provvidenze in Polignano a Mare (Bari) per maltempo. (7946)	4318
CAPRARA: Ammodernamento attrezzature dei panifici. (5622)	4308	DE CARO: Sull'approvvigionamento idrico di Napoli. (7884)	4318
CAPRARA: Presunte irregolarità nel settore dei lavori pubblici in Afragola (Napoli). (10033)	4308	DE' COCCI: Insegnamento della musica nelle scuole medie inferiori. (10039)	4319
CARRASSI: Partecipazione statale agli oneri pensionistici degli enti locali. (9651)	4309	DE GRADA: Sui salari ad operai delle officine Galileo di Milano. (1755, <i>già orale</i>)	4319
CASSIANI: Teletrasmissione storia del Parlamento italiano. (9910)	4310	DE LAURO MATERA ANNA: Forniture di prodotti siderurgici nel foggiano. (9041)	4320
CAVALIERE: Situazione economica delle farmacie convenzionate con enti mutualistici. (7467)	4310	DE LAURO MATERA ANNA: Richiesta dell'assegnatario Costantino Giorgio all'ente riforma Puglia, Lucania e Molise. (9315)	4320
CAVAZZINI: Smaltimento igienico delle immondizie in Finale Ligure (Savona). (8108)	4312	DE LAURO MATERA ANNA: Erogazioni per soccorso invernale nel foggiano. (9978)	4321
COLASANTO: Provvedimenti in Vico Equense (Napoli). per frane. (3506)	4313	DE LAURO MATERA ANNA: Potenziamento porto Manfredonia (Foggia). (10167)	4321
COLITTO: Assistenza « Inam » al minatore Pomilio Nicola infortunatosi in Francia. (5605)	4313	DE LEONARDIS: Proroga operazioni di credito agrario in alcuni comuni del foggiano danneggiati dal maltempo. (8022)	4322
COLITTO: Disegno di legge sul settore nucleare. (9015)	4314	DE MARZIO: Adesione carovana facchini di Verona alla cassa assegni familiari. (10077)	4322
		DE MICHELI VITTURI: Arretrati ad ex dipendenti delle camere di commercio giuliane e dalmate. (9005)	4323

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

PAG.	PAG.		
DE PASCALIS: Incidente mortale alla stazione di Milano e istituzione del pronto soccorso permanente. (8932)	4323	GUIDI: Sul bacino lignifero del Bastardo (Perugia). (9054)	4339
DE PASQUALE: Minacciato intervento della polizia contro l'apertura del casinò di Taormina. (1630, già orale)	4324	INVERNIZZI: Notizie di stampa sulla casa di riposo di Galbiate (Como). (9911)	4340
DIAZ LAURA: Pensione di reversibilità a Cecchi Piera. (9141)	4325	INVERNIZZI: Sulla fissazione della zona demaniale dei laghi di Como e Mezzola. (10021)	4340
DOSI: Potenziamento ricerche petrolifere in Italia. (9665)	4325	ISGRÒ: Provvidenze in Sardegna per maltempo. (9109)	4341
FAILLA: Sul risarcimento danni per confluisca motovelieri in periodo bellico. (6063)	4325	ISGRÒ: Riduzioni prezzo di riscatto e fitti delle case popolari in Sardegna. (9653)	4342
FALETRA: Metodo C. I. P. per determinazione prezzo medicinali. (9510)	4326	LENOCI: Captazione e adduzione acque delle sorgenti in destra Sele (Puglia). (8540)	4344
FASANO: Commessa ai cantieri metallurgici stabiesi da parte dell'A. V. I. S. di Castellammare di Stabia (Napoli). (9037)	4326	LIBERATORE: Crisi nelle cave marmifere della Versilia (Lucca). (4428)	4344
FASANO: Stabilimento Driam in Acerra (Napoli). (9658)	4326	LIBERATORE: Provvidenze per straripamenti dei torrenti Versilia e Seravezza (Lucca). (9415)	4345
FASANO: Diffusione in Italia di un farmaco giapponese contro la piorea gengivale. (9663)	4327	LIMONI: Tassabilità negozi ed uffici compresi in fabbricati di abitazione. (9789)	4346
FERIOLI: Sull'esenzione dall'imposta di consumo in Langhirano (Parma). (8826)	4327	LOMBARDI RICCARDO: Sui limiti all'importazione di penicillina. (8384)	4346
FERRI: Costituzione consorzio di bonifica di Alberese (Grosseto). (9483)	4328	LUPIS: Assistenza « Inadel » a dipendenti comunali nel siracusano. (9947)	4347
FIUMANÒ: Sulle tariffe elettriche in Calabria. (8864)	4328	MAGLIETTA: Consiglio di amministrazione nell'ente Volturmo di Napoli. (5252)	4347
FIUMANÒ: Sull'amministrazione comunale di Staiti (Reggio Calabria). (9988)	4329	MAGLIETTA: Attività degli stabilimenti Fiat e Viberti a Napoli. (8430)	4347
FODERARO: Provvidenze nel catanzarese per maltempo. (9183)	4329	MAGLIETTA: Sull'autorizzazione per servizi turistici Sorrento-Capri (Napoli). (9221)	4348
FODERARO: Sgravi fiscali per alluvioni in Calabria. (9514)	4331	MAGLIETTA: Assistenza sanitaria per i marittimi dell'isola d'Ischia (Napoli). (9285)	4348
FOGLIAZZA: Assegnazione alloggi I. N. A.-Casa in Vescovato (Cremona). (9464)	4331	MAGLIETTA: Libero transito sulla strada per la spiaggia Tonnarella in Sorrento (Napoli). (9881)	4349
GATTO VINCENZO: Situazione ospedaliera di Messina. (8544)	4331	MAGLIETTA: Completamento funivia Porto d'Ischia-Monte Epomeo (Napoli). (10182)	4349
GATTO VINCENZO: Assistenza « Inadel » a dipendenti comunali nel siracusano. (9643)	4333	MAGNO: Ferie straordinarie agli invalidi per servizio nel Politecnico dello Stato. (1688, già orale)	4350
GATTO VINCENZO: Ammodernamento strada Giardini-Francavilla- Novara (Messina). (10086)	4333	MAGNO: Sul disboscamento di terreni da parte di assegnatari del chietino. (9145)	4350
GAUDIOSO: Crisi agrumaria nel catanese e nel siracusano. (5841)	4333	MAGNO: Sistemazione canale Peluso in agro Manfredonia (Foggia). (9795)	4350
GAUDIOSO: Ventilata importazione di arance dal sud Africa. (8782)	4334	MALAGODI: Punto franco industriale nel porto di Trieste. (7719)	4350
GITTI: Apertura della caccia nel 1960. (1783, già orale)	4334	MALFATTI: Elettrificazione centri del reatino. (10227)	4350
GRANATI: Sull'avviamento al lavoro in Agropoli (Salerno). (10001)	4335	MARCONI: Segnaletica orizzontale antinebbia nelle strade della Val Padana. (10067)	4351
GRAZIOSI: Sulla pensione al clero. (9631)	4335	MARCONDA: Pericolo di crollo dell'ospedale provinciale di Avellino. (8818)	4351
GUADALUPI: Evasione alle norme urbanistiche-edilizie in Taranto. (9297)	4336	MAZZONI: Assegnazioni alloggi I. N. A.-Casa di Sesto Fiorentino (Firenze). (8924)	4352
GUADALUPI: Consegna alloggi I. N. A.-Casa in Brindisi. (9370)	4337	MICELI: Carezza di aule nell'istituto industriale di Catanzaro. (9423)	4352
GUIDI: Prezzo delle pagelle. (8692)	4338		

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

	PAG.		PAG.
MICHELINI: Erezione in ente morale dell'ospedale civile di Cassino (Frosinone). (10092)	4353	PELEGRINO: Giacimenti metaniferi nella zona di Castelvetro e Mazara (Trapani). (9107)	4366
MINASI: Comportamento del presidente della camera di commercio di Catanzaro. (7676)	4353	PELEGRINO: Insufficiente erogazione di energia elettrica in Marsala (Trapani). (9255)	4367
MINASI: Provvidenze per alluvioni in provincia di Reggio Calabria. (9264)	4354	PEZZINO: Disponibilità di vagoni ferroviari per trasporto agrumi catanesi. (10183)	4367
MINASI: Alloggi I. N. A.-Casa in Antonimina (Reggio Calabria). (9960)	4355	PINNA: Edificio scolastico in Zerfaliu (Cagliari). (9292)	4367
MINASI: Costruzione strada stazione termale di Antonimina-piano dei Corvi (Reggio Calabria). (9961)	4355	PINNA: Interpretazione circolare sulle indennità di trasferimento e di prima sistemazione dei maestri. (9334)	4368
MISEFARI: Criteri d'assegnazione degli alloggi popolari in Casignana (Reggio Calabria). (1741, già orale)	4356	POLANO: Provvidenze per alluvionati in Sardegna e particolarmente in Colarussa (Cagliari). (9167, 9168)	4369
MISEFARI: Coordinamento orario degli autoservizi fra Nicastro (Catanzaro) ed i paesi del retroterra. (6122)	4356	POLANO: Automotrici sulla ferrovia Tempio-Palau (Sassari). (10235)	4370
MISEFARI: Sulla concessione dell'autoservizio pubblico Palmi-rione Rovaglioso (Reggio Calabria). (7672)	4357	POLANO: Cavalcavia sul tronco ferroviario Olbia- Golfo Aranci (Sassari). (10238)	4370
MOGLIACCI: Operato del vicedirettore delle imposte di Trapani. (9866)	4358	PRETI: Sulle promozioni a direttore di divisione e di sezione nella Ragioneria generale dello Stato. (1725, già orale)	4371
MOGLIACCI: Operato dell'ufficio imposte dirette di Trapani. (9867)	4358	PRETI: Nomina presidente e consiglio d'amministrazione nell'I. N. A.. (9758)	4371
MONTANARI OTELO: Metanodotto per i comuni di Scandiano, Castellarano, Casalgrande (Reggio Emilia). (8869)	4359	PRETI: Riliquidazione pensione ad ex agenti ferroviari. (10159)	4371
NANNUZZI: Sull'attentato del 5 luglio a Roma contro algerini. (1705, già orale)	4360	PREZIOSI COSTANTINO: Pericolo di crollo dell'ospedale civile di Avellino. (8812)	4372
NAPOLITANO GIORGIO: Sulla decadenza di Ulderico Petrillo dalla carica di consigliere provinciale in Caserta. (10010)	4360	PRINCIPE: Provvidenze in Calabria per alluvioni. (9456)	4373
NATOLI: Statistiche sulle vaccinazioni antipoliomielitiche in Italia. (5845)	4361	PRINCIPE: Provvidenze in Acquaro (Catanzaro) per alluvioni. (9714)	4374
NICOLETTO: Indennità di esproprio al cantiere della ditta Salvi in San Polo (Brescia). (9324)	4363	PRINCIPE: Incarichi nelle scuole secondarie ad aspiranti non abilitati. (9954)	4374
NICOLETTO: Documentazione sull'allarme aereo del 30 settembre in Brescia. (9485)	4363	PUGLIESE: Provvidenze nel catanzarese per maltempo. (9185)	4374
NICOLETTO: Operato del collocatore intercomunale di Mairano (Brescia). (9915)	4363	ROMANO BRUNO: Sull'approvvigionamento idrico di Napoli. (7905)	4375
NICOSIA: Sull'attentato del 5 luglio a Roma contro algerini. (1703, già orale)	4364	ROMEO: Vertenze nei cantieri navali di Taranto. (8359)	4375
NUCCI: Provvidenze per aziende calabresi danneggiate dalle alluvioni. (9635)	4364	ROMEO: Ammodernamento rete elettrica nella zona orientale del tarantino. (9349)	4377
ORLANDI: Promozione del personale ex M.A.I. del Ministero dell'interno. (10034)	4364	ROMUALDI: Sull'ammissione di tre film alla mostra cinematografica di Venezia. (1799, già orale)	4377
ORLANDI: Pagamento lavori di pronto intervento per alluvioni nelle Marche. (10041)	4365	RUSSO SALVATORE: Situazione finanziaria del Commissariato della gioventù italiana. (8243)	4378
PAOLICCHI: Vertenze sindacali in aziende del settore laterizi di Pisa. (1781, già orale)	4365	RUSSO SALVATORE: Liquidazione danni bellici in provincia di Enna. (10068)	4379
PASSONI: Sistemazione stazione ferroviaria di Brescia. (8550)	4365	RUSSO SALVATORE: Riparazione ferrovia Valguarnera-Dittaino (Enna). (10160)	4379
PELEGRINO: Per l'incremento produttivo dello stagnone di Marsala (Trapani). (9105)	4366	SAMMARTINO: Ricerche minerarie in provincia di Campobasso. (10076)	4379
		SANNICOLÒ: Sulla costruzione e gestione di un acquedotto industriale in Marghera (Venezia). (8300)	4380

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

	PAG.		PAG.
SANTI: Sviluppo di carriera del personale ex M. A. I. nel Ministero del tesoro. (8880)	4381	TROISI: Tutela mercato vinicolo italiano dal <i>dumping</i> francese. (10143)	4396
SANTI: Applicazione norme sulle documentazioni amministrative e legalizzazione delle firme. (10030)	4381	TROISI: Darsena dei petroli nel porto di Bari. (10426)	4397
SCALIA: Provvidenze in provincia di Enna per alluvioni. (9617)	4383	VIDALI: Situazione lavorativa nell'arsenale triestino. (7597)	4397
SCALIA: Inadempienze contrattuali della ditta Cassina di Lentini (Siracusa). (10019)	4384	VIDALI: Trattamento economico del personale ex G. M. A.. (8013)	4398
SCARASCIA: Sul « divieto di carico » per auto-linee dell'Abruzzo, Campania e Puglie. (10254)	4384		
SCIORILLI BORRELLI: Proroga versamento libretti I. N. P. S. pensionabili. (2177)	4384		
SERVELLO: Corsi di specializzazione per chimici conciatori e tintori negli istituti sperimentali di Genova, Napoli e Torino. (9993)	4385		
SERVELLO: Proporzionalità tra apprendisti e lavoratori in aziende artigiane. (10002)	4385		
SFORZA: Pensione di guerra di Renato Di Stolfo. (1684, <i>già orale</i>)	4386		
SINESIO: Condizioni degli alloggi dei ferrovieri di Porto Empedocle (Agrigento). (9002)	4387		
SINESIO: Agevolazioni creditizie alle aziende commerciali siciliane. (9006)	4387		
SINESIO: Completamento strada di circosollazione a Porto Empedocle (Agrigento). (9574)	4388		
SINESIO: Commesse di lavoro al cantiere navale di Palermo. (9962)	4389		
SOLIANO: Situazione lavorativa negli uffici finanziari particolarmente del varesotto. (9965)	4389		
SPADAZZI: Sui giacimenti metaniferi di Fer-randina (Matera). (6840)	4390		
SPADAZZI: Inclusione del Salento tra i beneficiari dei proventi del prestito nazionale. (7833)	4390		
SPADAZZI: Sull'indennità di buonuscita agli insegnanti di educazione fisica. (10085)	4391		
SPONZIELLO: Procedimento penale a carico del sindaco di Cursi (Lecce). (8200)	4391		
TOGNONI: Partecipazione statale agli utili delle concessioni minerarie. (7214)	4392		
TOZZI CONDIVI: Agevolazioni fiscali per industrializzazione del Mezzogiorno. (8787)	4392		
TREBBI: Sui contratti di fornitura elettrica per pubblica illuminazione. (7632)	4393		
TREMELLONI: Costo del denaro e della gestione bancaria. (1737, <i>già orale</i>)	4395		
TREMELLONI: Forma e pubblicazione dei bilanci della società per azioni. (1738, <i>già orale</i>)	4396		
TRIPODI: Aumento organico del corpo forestale (6018)	4396		

ADAMOLI E MINELLA MOLINARI ANGIOLA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quale azione intendano svolgere in relazione alla situazione esistente presso gli stabilimenti della società S.A. N.A.C. di Genova-Bolzaneto.

In detti stabilimenti, nel mentre non trova regolare applicazione l'aumento del 2 per cento stabilito nel corso dell'ultimo rinnovo contrattuale, viene avanzata da parte della direzione la richiesta di una riduzione dei cottimi del 25 per cento, corrispondente ad una decurtazione del salario dell'8 per cento, giustificando tale richiesta con l'esigenza di livellare i costi a quelli di aziende similari.

Riversare sui lavoratori, la cui condizione salariale è già lontana dal minimo indispensabile per la soddisfazione dei più elementari bisogni della vita, le conseguenze di una errata gestione dell'azienda non solo è moralmente e socialmente inaccettabile, ma non elimina le vere cause che sono al fondo della crisi della S.A.N.A.C.

In particolare gli interroganti chiedono al ministro delle partecipazioni statali se non ritenga di dover nominare una commissione tecnica che esamini l'attuale organizzazione produttiva e le condizioni del lavoro operaio nell'azienda in questione che, per quanto dotata di modernissimi impianti e di esperte maestranze, non è stata portata alla piena efficienza tecnica ed economica. (9306).

RISPOSTA. — Contrariamente a quanto affermato gli aumenti dei salari del 2 per cento, stabiliti con l'ultimo contratto di lavoro, sono stati regolarmente applicati.

Soggiungo che la direzione della S.A. N.A.C. ha dovuto adottare, nel tempo, vari provvedimenti di carattere tecnico-professionale per superare le difficoltà connesse alla scarsa qualificazione del personale assorbito totalmente dal vecchio stabilimento ed ha dovuto procedere a ritocchi del trattamento economico delle proprie maestranze per ade-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

guarlo ai livelli retributivi predominanti nel settore dei « refrattari ».

Per quanto concerne i cottimi, soggiungo che le proposte tendenti a ridurre la misura hanno formato di volta in volta oggetto di attento e approfondito esame da parte della direzione e della commissione interna aziendale.

Anche l'ultima proposta formulata in tal senso, benché abbia incontrato la resistenza delle maestranze interessate, dopo essere stata esaminata e quindi attenuata opportunamente, è stata accettata dalle maestranze stesse.

La direzione aziendale ha ripetutamente ribadito di essersi vista costretta a prendere il provvedimento in oggetto per far fronte alle gravi ripercussioni della crisi in atto nel settore dei « refrattari ». D'altra parte, la stessa direzione ha sempre sostenuto che i lavoratori avrebbero potuto, attraverso un migliore rendimento, ridurre considerevolmente l'incidenza della diminuzione del cottimo.

La vertenza, comunque, oggetto di varie riunioni tra le parti interessate, e in sede sindacale e presso l'ufficio regionale del lavoro di Genova, si è conclusa in data 18 dicembre 1959 con un accordo aziendale sottoscritto dai rappresentanti della direzione e da quelli della commissione interna.

Il Ministro delle partecipazioni statali: FERRARI AGGRADI.

ALLIATA DI MONTEREALE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria e commercio e del commercio con l'estero.* — Per conoscere se — tenuto conto che il problema dell'occupazione e l'esigenza della priorità nel soddisfacimento del fabbisogno interno dei prodotti siderurgici si sodisfa esportando a preferenza prodotti finiti, anziché semilavorati, specie per la natura contingente dell'attuale richiesta dall'estero di prodotti siderurgici, conseguente al prolungato sciopero americano — non ritengano di tener conto dei notevoli impegni di esportazione, assunti dalle nostre ferriere, nell'attuale fase di mercato, adottando opportune direttive che assicurino primariamente il soddisfacimento del fabbisogno interno, che maggiormente risente delle difficoltà di approvvigionamento di prodotti siderurgici.

Ciò, in analogia a quanto si pratica in altri paesi europei e principalmente in Francia, ove la congiuntura è stata affrontata appunto con preferenza all'esportazione dei pro-

dotti finiti, limitando quella dei prodotti siderurgici alle disponibilità eccedenti il soddisfacimento del mercato interno, evitando, così, le dannose ripercussioni nei settori che impiegano più numerosa maestranza. (9971).

RISPOSTA. — Il mercato siderurgico nazionale, che nel primo semestre del 1959 risentiva ancora i riflessi negativi della recessione economica americana, ha denotato nel secondo semestre un sensibile risveglio; tale fenomeno ha assunto maggiori proporzioni in questi ultimi mesi, sia per lo sciopero degli operai siderurgici negli Stati Uniti d'America, sia per la ripresa dell'industria meccanica e cantieristica.

Conseguentemente la produzione di acciaio e ghisa che nel primo semestre si era mantenuta a livelli molto più bassi del 1958, nel secondo semestre è andata notevolmente aumentando.

Dai dati disponibili (gennaio-novembre) risulta che nel 1959 si è avuto un incremento per l'acciaio grezzo, rispetto all'anno precedente di circa il 6 per cento (6.128.000 tonnellate nel 1959 contro tonnellate 5.765.000 nel 1958) e dell'1,1 per cento (1.913.000 contro 1.893.000) per la ghisa.

In particolare si fa presente che gli ordini attualmente acquisiti dalle acciaierie coprono la capacità produttiva dai 3 ai 4 mesi e pertanto non possono essere considerati eccessivi; anche gli impegni verso clienti esteri non sembra superino l'ordine di qualche centinaio di migliaia di tonnellate e, quindi, è da ritenere che essi non possono arrecare turbamenti al nostro mercato; detti ordinativi, comunque, sono destinati ad assottigliarsi a seguito dell'avvenuta cessazione dello sciopero americano.

Da quanto precede non sembra che la situazione sia tale da consigliare una modifica del regime in vigore all'esportazione dei prodotti siderurgici.

Il Ministro dell'industria e commercio: COLOMBO.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere in ordine all'organico (sottufficiali e guardie) del corpo forestale dello Stato, ora ridotto a poche migliaia di elementi (4.200 nel 1959 contro 7 mila circa nel 1941) che appare inadeguato ai compiti affidati e non attrezzato per il duro servizio da svolgere.

L'interrogante desidera inoltre richiamare l'attenzione sul fatto che, a distanza di 15

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

anni, i forestali sono ancora privi di un regolamento del corpo essendo stato annullato quello in vigore prima della guerra. (6887).

RISPOSTA. — La situazione prospettata è ben nota a questo Ministero, che cercherà di dare ad essa, al più presto possibile, adeguata soluzione.

Per altro, per quanto concerne la consistenza dei sottufficiali e delle guardie forestali al 1941, occorre precisare che la cifra di 7 mila unità non fu mai raggiunta in passato. In quell'anno, infatti, l'organico dei sottufficiali e delle guardie era di 4.544 unità, nelle quali erano comprese anche 311 unità fuori ruolo per le esigenze dell'Africa orientale italiana e dell'Albania. Con successivo provvedimento, tale organico fu portato a 5.144 unità, sempre comprese le cennate 311 unità.

Ad avviso di questo Ministero, infine, più che un regolamento del corpo, si rende necessaria l'emanazione di un provvedimento legislativo che ben definisca lo stato giuridico dei sottufficiali e delle guardie, al che questo Ministero medesimo sta già provvedendo.

Il Ministro: RUMOR.

ALMIRANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere le ragioni per cui in Alto Adige sono state soppresse da più di un anno le rubriche del terzo programma radiofonico e precisamente il concerto di ogni sera, il giornale del terzo programma e rubriche di divulgazione scientifica, che andavano in onda dalle ore 19 alle 21,20 privando in tal modo gli ascoltatori italiani di rubriche di alto valore culturale e sostituendole con trasmissioni in lingua tedesca di discutibile valore culturale e di nessun carattere informativo. (9697).

RISPOSTA. — Gli ascoltatori italiani, fino al 31 dicembre 1958, dalle ore 18,30 alle 20, e cioè durante le trasmissioni di carattere locale, non potevano ricevere le trasmissioni del secondo programma e pertanto veniva loro a mancare la possibilità di ascolto di *Classe Unica* e di altre trasmissioni particolari di musica leggera.

Per ovviare a tale inconveniente, che era oggetto di frequenti richieste e lamentele da parte degli ascoltatori, la R.A.I. dal 1° gennaio 1959, ha provveduto a spostare le trasmissioni locali dal raggruppamento regionale del secondo programma al raggruppamento regionale del terzo programma, ampliato con la installazione di numerosi altri

trasmettitori e ripetitori, sia a modulazione di ampiezza che a modulazione di frequenza.

In tal modo, sono state soddisfatte le aspettative della massa degli ascoltatori italiani in Alto Adige ai quali è stata data la possibilità di seguire integralmente le trasmissioni del secondo programma.

Per quanto concerne comunque le trasmissioni del terzo programma, quali *il concertino di ogni sera* e *il giornale del terzo*, esse sono ora ascoltabili con apparecchi a modulazione di frequenza, sintonizzati sul trasmettitore collegato alla rete nazionale del terzo programma.

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.

ALPINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga di ricordare a tutti i dipendenti organi centrali e periferici di approvvigionamento il normale obbligo di ricorso (secondo la legge e con le eccezioni motivate da imprescindibili necessità tecniche) alla procedura dell'asta pubblica, anche e proprio ad evitare ingiuste discriminazioni a danno della produzione italiana.

Si cita ad esempio il settore dei particolari meccanici e dei ricambi per automezzi, nel quale si verificano ampi acquisti di prodotti esteri mentre l'industria nazionale, come confermano i dati di una esportazione realizzata in condizioni difficili a causa della gravosità degli oneri interni, è in grado di fornire prodotti di alta qualità tecnica e di assoluta convenienza. (8743).

RISPOSTA. — Il Ministero, di regola, per le forniture chiama in gara le ditte idonee, ma esistono casi — come quello dei pezzi di ricambio di macchine straniere non prodotti in Italia — in cui l'amministrazione non può non rifornirsi all'estero. Tali casi sono limitatissimi e per cifre esigue.

Il Ministro: ANDREOTTI.

AMENDOLA PIETRO E GRANATI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che la giunta comunale di Salerno ha negato al partito comunista italiano la disponibilità della piazza ex prefettura per lo svolgimento della festa provinciale de *l'Unità*; e premesso, altresì, che tale decisione palesemente discriminatoria, poiché la piazza in questione è stata concessa per manifestazioni politiche, sindacali, religiose, sportive e ricreative, costituisce una indegna rappresaglia da parte degli amministratori comunali nei confronti del partito comunista italiano a seguito delle gravi accuse che il partito ha pub-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

blicamente mosso al loro operato — quale intervento intenda compiere per richiamare l'amministrazione comunale di Salerno a dismettere una linea di condotta improntata a criteri tanto evidenti di vergognosa faziosità. (1866, già orale).

RISPOSTA. — La giunta municipale di Salerno, per motivi di viabilità e di traffico, non ritenne opportuno concedere, per lo svolgimento della festa provinciale de *l'Unità*, la piazza di cui all'interrogazione.

La stessa giunta consentì, per tale manifestazione, l'uso di altra piazza centrale del luogo, che è pure sede consueta di comizi e di altre pubbliche manifestazioni.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dell'Interno.* — Per conoscere se non ritenga doveroso, o quanto meno opportuno, intervenire presso il prefetto di Salerno affinché non venga apposto il visto di esecutorietà al contratto di pubblica illuminazione perfezionato dal commissario prefettizio di Giffoni Vallepiana.

E ciò in quanto, trattandosi di un atto di straordinario interesse per la vita del comune e sul merito del quale i partiti politici hanno assunto posizioni generalmente non concordanti con l'operato del commissario prefettizio, ragioni elementari di democrazia e di saggia prudenza imporrebbero che la questione fosse risolta quando, con la prossima ricostituzione di un'amministrazione ordinaria, un consiglio comunale liberamente eletto dalla cittadinanza di Giffoni Vallepiana e nel quale saranno rappresentate tutte le parti politiche, potrà più responsabilmente discutere e deliberare sull'argomento. (10055).

RISPOSTA. — La fornitura dell'energia elettrica per la pubblica illuminazione nel comune di Giffoni Valle Piana è attualmente effettuata dalla locale ditta Carpinelli, giusta contratto del 18 giugno 1931, scaduto il 16 settembre 1949, previa disdetta di quella amministrazione comunale.

Le tre amministrazioni ordinarie, che si sono succedute alla scadenza del contratto di cui innanzi, hanno sempre trattato l'argomento, senza mai, tuttavia, definire i nuovi rapporti contrattuali, sicché della questione ha dovuto occuparsene ora l'attuale gestione commissariale, che vi ha provveduto con atto in data 16 settembre 1959, n. 261.

La deliberazione in questione, che prevede la durata del contratto in anni 15, previo

esame da parte dell'ufficio del genio civile ed il prescritto parere favorevole del comitato provinciale prezzi, è stata approvata in data 28 dicembre 1959, con alcune modifiche riflettenti la durata delle ore di accensione, e, conseguentemente, l'entità del canone annuo relativo.

A seguito dell'approvazione dell'atto sopra indicato, il comune non ha ancora provveduto alla stipulazione del nuovo contratto di fornitura.

Per altro, la prefettura di Salerno non dovrebbe avere motivo di negare il visto di esecutorietà al contratto di cui innanzi, allorché sarà stato stipulato, in conformità dello schema approvato dalla giunta provinciale amministrativa, nella considerazione che, dalla scadenza del precedente contratto, avvenuta sin dal 16 settembre 1949, si sono succedute ben tre amministrazioni ordinarie, senza che la questione sia stata definita e, soprattutto, in quanto trattandosi di servizio di preminente interesse pubblico non può ulteriormente procrastinarsi l'attuale stato di incertezza dei rapporti intercorrenti fra il comune e la ditta fornitrice.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

ANDERLINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se corrisponde a verità la notizia diffusa dalla stampa e relativa al fatto che la caserma costruita nel comune di Leonessa (Rieti) per il corpo delle guardie forestali dello Stato non è stata ancora occupata dagli uffici per i quali è stata costruita e dalle guardie che avrebbero dovuto abitarvi, benché la sua costruzione sia terminata da alcuni mesi;

quali le eventuali cause di detta situazione, che praticamente renderebbe inutili le spese sopportate dall'erario per la costruzione e l'arredamento dell'edificio;

e quali provvedimenti intenda adottare in merito. (9746).

RISPOSTA. — Le operazioni di collaudo dei lavori di costruzione della caserma forestale nel comune di Leonessa sono state perfezionate soltanto il 20 novembre 1959, dopo di che il dipendente ispettorato ripartimentale delle foreste di Rieti, competente per territorio, ha potuto dare comunicazione ufficiale al personale del comando stazione di Leonessa della avvenuta assegnazione degli appartamenti, con l'invito a chiedere l'installazione dei contatori di energia elettrica per illuminazione.

Si ha motivo di ritenere che detta installazione, da parte della società U.N.E.S. av-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

verrà entro il corrente mese e, pertanto, subito dopo il personale potrà prendere possesso degli appartamenti.

L'ufficio forestale già è stato sistemato nei locali del nuovo edificio.

Il Ministro: RUMOR.

ANFUSO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se risulti esatto che una statua di grandissime dimensioni dedicata alla civiltà italiana, rappresentante Leonardo da Vinci, da elevarsi nel costruendo aeroporto internazionale di Fiumicino, sia stata commissionata allo scultore bulgaro Peikoff.

L'interrogante, pur apprezzando il criterio di offrire ad artisti di nazionalità straniera la possibilità di contribuire all'abbellimento artistico delle opere di interesse pubblico, desidera specialmente conoscere dal ministro se l'assegnazione del lavoro in questione sia stata commessa allo scultore bulgaro Peikoff in base allo stesso regolare bando di concorso cui vengono normalmente sottoposti gli artisti di nazionalità italiana.

Qualora tale concorso sia stato regolarmente effettuato, l'interrogante gradirebbe conoscere i termini ed il risultato. (9077).

RISPOSTA. — A seguito delle comunicazioni inviate in via interlocutoria con foglio di trasmissione del 20 gennaio 1960, n. 1456, e avuto riguardo agli elementi trasmessi dal Ministero dei lavori pubblici, nella cui esclusiva competenza rientra la trattazione della questione, si comunica quanto appresso.

L'aeroporto intercontinentale di Roma (Fiumicino) come è noto, dovrà essere inaugurato ed aperto all'esercizio entro la fine della prossima primavera, in occasione delle Olimpiadi.

Nel piazzale interno del detto aeroporto è stata prevista la erezione di una statua in bronzo, dell'altezza di 9 metri, con relativo piedistallo, raffigurante Leonardo da Vinci, al quale l'aeroporto è intestato, con funzione di spartitraffico viario e punto di riferimento aereo.

Considerato che la esecuzione di tale scultura richiedeva un periodo di tempo non inferiore ad un anno, mentre era di somma urgenza la necessità di inaugurare l'aeroporto entro e non oltre il tempo come sopra detto, fu ritenuto opportuno affidare, senza un preventivo concorso, l'incarico della esecuzione della statua in parola allo scultore professor Assen Peikov che si era, appunto, impegnato

di condurre a termine l'opera entro i limiti di tempo come sopra fissati.

Ad ogni modo, il Ministero dei lavori pubblici ha tenuto a far rilevare che per l'esecuzione della scultura in parola non era applicabile la legge 21 luglio 1949, n. 717, che riguarda esclusivamente le opere di abbellimento di edifici pubblici.

Il Ministro: MEDICI.

ANGELINI GIUSEPPE. — *Al Ministri del tesoro, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritengano che debbano essere estese anche ai territori della provincia di Pesaro le provvidenze che sono in corso di emanazione per le zone delle province di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata, danneggiate dalle alluvioni.

È noto che anche nella provincia di Pesaro i danni provocati dal maltempo durante la scorsa estate ed anche recentemente sono rilevanti, soprattutto per ciò che riguarda la viabilità e le aziende agricole.

È parere dell'interrogante che gli organi competenti debbano intervenire con urgenza e larghezza di mezzi, anche in considerazione dello stato di depressione dell'economia provinciale, particolarmente accentuato nel settore agricolo. (8879).

RISPOSTA. — Ad iniziativa del Governo è stato presentato al Parlamento un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati e ora all'esame del Senato della Repubblica (atto Senato n. 876), che estende alle zone danneggiate da alluvioni o mareggiate verificatesi dal giugno 1958 a tutto il 10 dicembre 1959, le provvidenze di cui alla legge 10 gennaio 1952, n. 9, disposte in occasione delle alluvioni del Polesine e agli articoli 2 e 3 della legge 13 luglio 1957, n. 554.

Nell'ambito di tale provvedimento e sempreché la gravità dei danni giustifichi gli interventi dal medesimo previsti, potranno essere soddisfatte le esigenze prospettate.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
SCHIRATTI.

ANGELINI GIUSEPPE, SANTARELLI EZIO, CALVARESI, SANTARELLI ENZO E BEI CIUFOLI ADELE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

1°) quali sono gli impianti per la produzione di energia elettrica e la rispettiva potenza nominale per i seguenti bacini imbrikeri delle Marche: bacino di Metauro (Pesaro); dell'Esino (Ancona); del Potenza (Ma-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

cerata); del Chienti (Macerata); dell'Aso (Ascoli Piceno); del Tronto (Ascoli Piceno);

2° se vi siano concessioni per lo sfruttamento delle risorse idriche delle Marche a scopo elettrico non ancora utilizzate e domande di concessione in corso di istruttoria. (9794).

RISPOSTA. — La richiesta in questione richiede accurati accertamenti presso gli uffici del genio civile delle Marche per l'aggiornamento dell'elenco degli impianti idroelettrici superiori a 220 chilowatt attualmente in esercizio nei bacini imbriferi del Metauro, dell'Esino, del Potenza, del Chienti, dell'Aso e del Tronto.

Sono stati a tal fine impartite disposizioni al predetti uffici perché procedano a detto aggiornamento, nonché agli accertamenti necessari per la individuazione delle grandi derivazioni per produzione di forza motrice concesse e non ancora attuate e delle domande di concessione in corso di istruttoria concernenti gli stessi bacini imbriferi innanzi indicati.

Il Ministro: TOGNI.

ANGELINI LUDOVICO, ROMEO, CALLASSO E MONASTERIO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Al fine di conoscere quali provvedimenti essi intendono attuare per ristabilire la legalità e la tranquillità nei cantieri navali di Taranto ex Tosi.

In questo stabilimento, come è stato già segnalato in precedenti interrogazioni, il comitato di liquidazione procede da una parte al licenziamento di 131 operai, senza alcuna plausibile motivazione (si tratta di operai tutti con una media di 20 anni di servizio ed in piena attività, dimostrata dalle rispettive bolle di cottimo) e dall'altra si serve di prestazioni di opera ottenute da fittizie ditte appaltatrici, le quali forniscono personale giornaliero col tipico sistema del « caporalaro » in aperta violazione quindi della legge sul collocamento. (8685).

RISPOSTA. — Dall'esame degli argomenti dedotti nell'interrogazione alla luce degli accertamenti al riguardo eseguiti, si rileva che — a parte alcune inesattezze circa il numero degli operai licenziati — i quesiti posti dagli interroganti riguardano decisioni che rientrano nei poteri degli organi direttivi delle società interessate.

Nel rispetto dell'autonomia dell'azienda, fra l'altro impegnata in una difficile opera di salvataggio del centro cantieristico di Ta-

ranto, questo Ministero non ritiene di avere motivi per intervenire in merito alle questioni prospettate.

Tuttavia, a chiarimento di alcuni punti specifici dell'interrogazione, si allega un promemoria redatto in base alle informazioni ricevute.

Il Ministro delle partecipazioni statali:
FERRARI AGGRADI.

PROMEMORIA

I dipendenti di età superiore ai 60 anni licenziati dai Cantieri navali di Taranto, sono a tutt'oggi 124 e non 131.

Si fa inoltre presente che a seguito della visita medica, alla quale l'azienda ha ritenuto di sottoporre i lavoratori che dimostravano una palese ridotta capacità lavorativa, sono risultati inidonei al lavoro 23 operai, i quali sono stati conseguentemente licenziati.

In merito, poi, alla lamentata fornitura di manodopera, si precisa che l'azienda ha commesso a quattro imprese i lavori di pittura, di messa in opera di arredamenti plastici, di tubisteria e di impianti elettrici a bordo di navi in costruzione. Mentre nei confronti della cooperativa che effettua i lavori di pittura e della ditta che esegue gli impianti di arredamenti plastici il competente ispettorato del lavoro di Taranto ha ritenuto regolari i contratti di appalto, nel caso delle altre due ditte (Gentilini, Franco A.), invece che avevano iniziato il lavoro nel settembre 1959, lo stesso ispettorato non ha ravvisato l'esistenza delle condizioni obiettive che giustificavano la possibilità di ricorrere a tale tipo di contratto.

Pertanto, le ditte in questione sono state invitate a far cessare le irregolari prestazioni di lavoro.

È risultato altresì che la società dei Cantieri navali di Taranto ha anche rinunciato ad analoghe prestazioni per la esecuzione di lavori di saldatura elettrica che dovevano avere inizio nel mese di novembre 1959.

ANGELINO E CASTAGNO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se è stato approntato il decreto relativo alle variazioni da apportare, ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 marzo 1956, n. 293, alle pensioni liquidate a carico del fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private. (9785).

RISPOSTA. — La predisposizione del provvedimento concernente le variazioni da ap-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

portare alle pensioni liquidate a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private, di cui all'articolo 26 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è tuttora in corso presso questo Ministero d'intesa con l'I.N.P.S.

Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.

ARENELLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza della gravissima situazione nella quale versa il comune di Caivano (Napoli), per quanto riguarda la viabilità e la quasi totale mancanza delle fognature.

L'interrogante fa presente che da parte dei cittadini ripetutamente è stato chiesto l'intervento delle autorità centrali ed ultimamente da parte dei sindacati di Caivano è stata presentata una petizione firmata da migliaia di cittadini.

L'interrogante fa presente che ripetutamente anche da parte degli amministratori locali è stata sollecitata la soluzione di così annoso problema, ma a tutt'oggi, salvo blandi impegni, la situazione resta imm modificata.

L'interrogante chiede di conoscere in che maniera intenda intervenire il ministro competente e se risponde a verità che da parte della Cassa per il Mezzogiorno sono stati stabiliti finanziamenti e progettate opere al fine di sanare tale situazione che nei periodi estivi e più drammaticamente nei periodi invernali, comporta non lievi danni agli immobili e alle persone della laboriosa cittadina. (9848).

RISPOSTA. — Al comune di Caivano è stato sino ad ora concesso il contributo statale previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, per i seguenti lavori di costruzione di fognature:

miglioramento fognatura di via Diaz, lire 7 milioni;

ampliamento fognatura rione San Giovanni, lire 20 milioni;

costruzione fognature nelle vie Campiglione, Marino Sant'Angelo e Garibaldi, lire 25 milioni.

Le domande presentate dal predetto ente, per ottenere il contributo di cui sopra nella spesa di 500 milioni di lire occorrente per la definitiva e completa sistemazione della rete fognante urbana sarà tenuta presente in sede di formulazione dei venturi programmi esecutivi di opere del genere.

Per quanto si riferisce alla sistemazione delle strade interne del centro abitato di che trattasi, si premette, anzitutto, che a cura del

competente ufficio del genio civile sono stati già eseguiti lavori di riparazione di tali strade interne, danneggiate da eventi bellici, mentre sono in via di ultimazione i lavori della strada Santa Barbara, finanziati per l'importo di lire 20 milioni, ai sensi della precitata legge n. 589.

Risulta, comunque, che le strade interne di Caivano sono in condizioni alquanto soddisfacenti, avendo quell'amministrazione comunale provveduto alla sistemazione di varie strade mediante cantieri di lavoro.

Ad ogni modo, si può assicurare che le domande inoltrate dal ripetuto comune per ottenere il contributo statale nella spesa occorrente per la sistemazione di alcune strade interne saranno tenute presenti in sede di formulazione dei venturi programmi.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

ARENELLA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica prodotta dalla signora Ebraico Anna, domiciliata a Napoli Vico Guardia n. 21, tendente ad ottenere la pensione del figlio caduto in guerra (ultima guerra) Torre Vincenzo, iscritta presso la Corte dei conti alla posizione n. 496378. (9991).

RISPOSTA. — Il procuratore generale della Corte dei conti ha depositato in data 7 gennaio 1960 le proprie conclusioni sul ricorso prodotto dalla signora Ebraico Anna.

Dette conclusioni saranno quanto prima notificate alla interessata unitamente al decreto di fissazione dell'udienza per la discussione della causa.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: RUSSO.

ARENELLA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare, a carattere di urgenza, al fine di impedire con l'entrata in vigore dell'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 58, il licenziamento di un numero notevole di amanuensi.

L'interrogante fa presente che l'attuale stato delle cancellerie, già disagevole, verrebbe inevitabilmente ad aggravarsi con notevole danno al buon andamento degli uffici ed al prestigio dell'istituto della giustizia.

L'interrogante chiede che gli amanuensi di cui trattasi potrebbero essere conservati in servizio senza alcun onere per l'amministrazione, in quanto la retribuzione ad essi dovuta

potrebbe essere reperita attraverso il fondo destinato ai bisogni straordinari degli uffici giudiziari di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1958, n. 59. (10056).

RISPOSTA. — A norma del vigente articolo 5 — primo comma — della legge 20 febbraio 1958, n. 58, non appena saranno stati emanati i decreti di nomina e destinazione dei vincitori dei concorsi per 900 e 120 posti di dattilografo, i capi delle cancellerie e segreterie giudiziarie non potranno più avvalersi dell'opera degli amanuensi precedentemente assunti a norma dell'articolo 99 del regio decreto-legge dell'8 maggio 1924, n. 745.

Ma poiché l'attuale ruolo organico del personale di dattilografia, il quale consta di 1700 unità, non è sufficiente ad assicurare il regolare espletamento dei servizi nei vari uffici giudiziari, questo Ministero non ha mancato di valutare le conseguenze dell'abrogazione del citato articolo 99 dell'ordinamento delle cancellerie. Ed in particolare è stata presa in esame la situazione di quegli uffici in cui non è stato assegnato alcun dattilografo, o ne sono stati assegnati in numero insufficiente.

Attualmente, poiché il problema dell' ampliamento dell'organico richiede un accurato esame e presenta anche notevoli difficoltà di ordine finanziario, si è predisposto un disegno di legge con il quale verrebbe intanto prorogata, entro limiti ben determinati, l'applicazione dell'articolo 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie del 1924.

Se il citato disegno di legge, che ha già ottenuto l'adesione del Ministero del tesoro, sarà tradotto in legge prima della nomina dei vincitori dei concorsi per 900 e 120 posti di dattilografo giudiziario, potrà essere risolto, almeno momentaneamente, col mantenimento in servizio di alcuni degli attuali amanuensi, il problema del lavoro di dattilografia negli uffici giudiziari, salvo ad esaminare, in seguito, la questione relativa all'adeguamento della pianta organica.

Maggiori difficoltà presenta il problema della definitiva sistemazione di quegli amanuensi che, nell'applicazione della legge 20 febbraio 1958, n. 58, non hanno potuto partecipare al concorso per 900 posti di dattilografo, ovvero non hanno superato il concorso stesso, riservato al personale che dalla data del 1° gennaio 1955 prestava servizio d'ordine negli uffici giudiziari sulla base di un rapporto di natura privatistica contratto con i capi delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Comunque questo Ministero non mancherà di esaminare, allorché sarà posto allo studio il problema dell'aumento dell'organico dei dattilografi, se vi sia la possibilità di una adeguata soluzione del problema anzidetto, quanto meno a favore di quelli fra gli amanuensi che, per i servizi resi, siano meritevoli di particolare considerazione.

Il Sottosegretario di Stato per la giustizia: SPALLINO.

ARMATO e CANESTRARI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se è stata valutata l'opportunità di intervenire al fine di proibire la proiezione del film *I Magliari* all'estero e, in particolare, nella Germania occidentale.

Gli interroganti fanno presente che, a prescindere dal valore artistico del film in questione, la versione data ai fatti narrati, che forse nell'intenzione del regista volevano essere circoscritti e limitati ad un determinato raggruppamento di connazionali, arreca grave pregiudizio alla reputazione dell'intera comunità dei lavoratori italiani che, con gravi sacrifici ed onestà, offrono la loro prestazione lontano dalla madrepatria e dagli affetti familiari. (9986).

RISPOSTA. — I criteri che regolano il rilascio del nulla osta per la pellicola destinata all'esportazione sono stabiliti dall'articolo 4 del regolamento annesso al regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287, secondo il quale tale nulla osta non può essere rilasciato quando si tratti di scene, fatti e soggetti, che possono compromettere gli interessi economici e politici, il decoro ed il prestigio della nazione, delle istituzioni ed autorità pubbliche, dei funzionari ed agenti della forza pubblica, delle forze armate, od in generale, all'estero, errati e dannosi apprezzamenti sul nostro Paese, oppure turbare i buoni rapporti internazionali.

Poiché i fatti rappresentati nel film *I Magliari* si riferiscono ad un settore limitato di italiani che esplicano attività più o meno apprezzabili all'estero, la commissione di revisione ha ritenuto non potesse tale attività ingenerare equivoci, neppure in Germania (dove essa si svolge e ne sono ben noti i limiti), sulla capacità e sulla correttezza dei nostri lavoratori: e l'apprezzamento in tali sensi non ha potuto non essere condiviso, per il trasparente significato del film, in sede di rilascio del nulla osta all'esportazione di esso,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

nella previsione che non abbia ad esserne danneggiata la comunità dei lavoratori italiani.

Il Ministro: TUPINI.

AUDISIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere se intendono intervenire presso l'Opera nazionale ciechi civili, con sede in Roma via Guidubaldo del Monte n. 24, al fine di accelerare i motivi che hanno determinato la concessione dell'assegno a vita, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 632, a far tempo dal 1° gennaio 1958, anziché al 1° marzo 1957 come era stato comunicato alla interessata signora Osella Domenica abitante in via Serra 5, Bra (Cuneo). La stessa è in possesso di cartolina datata 23 febbraio 1957 che le annunciava tale comunicazione.

E per sapere se hanno disposto in conformità per regolarizzare la pendenza. (8983).

RISPOSTA. — L'istanza della signora Osella Domenica, relativa alla concessione dell'assegno a vita quale cieca civile, è stata accolta dal competente comitato di liquidazione in data 20 gennaio 1958 con decorrenza dal 1° marzo 1957. Gli uffici amministrativi dell'Opera hanno provveduto a porre in regolare pagamento gli assegni a partire da quello decorrente dal 1° gennaio 1958.

Tutte le spettanze anteriori a tale data vengono imputate tra le somme arretrate che verranno corrisposte non appena sarà perfezionato il provvedimento legislativo relativo all'assegnazione di un contributo straordinario dell'Opera cennata, destinato al pagamento delle competenze arretrate agli aventi diritto.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
SCALFARO.

AUDISIO E VILLA GIOVANNI ORESTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvidenze abbia disposto in favore dei contadini danneggiati dall'alluvione del 20-21 ottobre 1959, provocata dal torrente Orba nei territori dei comuni di Silvano d'Orba, Capriata d'Orba e Predosa in provincia di Alessandria.

Gravissimi danni vengono lamentati perché i terreni — orti, prati, campi seminati — sono stati coperti da uno spesso strato di fango, lungo un tratto di circa dieci chilometri, fango portato dalle acque limacciose che, in certi punti, sono giunte fino a due

chilometri dalla sponda del fiume come in località Passalacqua, Gora e Ospedale. (9000).

RISPOSTA. — I contadini dei comuni di Silvano d'Orba, Capriata d'Orba e Predosa, danneggiati dallo straripamento del torrente Orba sono stati ammessi a beneficiare della distribuzione gratuita di grano sul contingente di 10 mila quintali assegnato da questo Ministero alla provincia di Alessandria in applicazione della legge 26 dicembre 1958, n. 1121.

Per la ripresa dell'efficienza produttiva delle proprie aziende, gli agricoltori danneggiati possono fruire dei mutui trentennali di miglioramento fondiario, col concorso statale del 2,50 per cento nel pagamento degli interessi, previsto dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e, in particolare, per il ripristino della coltivabilità dei terreni, dei contributi nella spesa per la manodopera occorrente, a termini del decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31, per la concessione dei quali sono stati anche recentemente assegnati fondi all'Ispettorato agrario di Alessandria.

Gli agricoltori interessati hanno pure la possibilità di avvalersi delle agevolazioni creditizie previste dagli articoli 2 e 8 della già citata legge 5 luglio 1928, n. 1760, che, come è noto, prevedono, rispettivamente, il ricorso a prestiti agrari di esercizio, a tasso non elevato, per le necessità di conduzione e dotazione aziendali, e il rinvio fino a 12 mesi della scadenza dei prestiti di esercizio, in caso di mancato o insufficiente raccolto.

Aggiungesi che ai coltivatori danneggiati sarà accordata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate.

Si comunica, infine, che, secondo quanto ha riferito il dipendente ispettorato agrario, le esondazioni del torrente Orba, che sono causa di frequenti danni in alcune località site sulla riva sinistra del corso d'acqua, hanno origine dalla rottura del bacino di Molare avvenuta nel 1935.

L'impeto delle acque dell'alto Orba, raccolte nell'anzidetto bacino, provocò allora la apertura di un varco ed una depressione, che tuttora non risultano eliminate, in quanto il sistema di arginatura di difesa, all'uopo predisposto dal locale genio civile, non fu ultimato per contrasti sorti fra i proprietari interessati.

Per altro, alle necessarie opere di difesa potrà ora provvedere il consorzio idraulico di terza categoria costituito nella zona.

Il Ministro: RUMOR.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

AUDISIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se intende intervenire per la definizione di due pratiche risarcimento danni di guerra intestate al signor Dalmasso Giacomo fu Antonio, residente a Limone Piemonte (Cuneo) in via Marro n. 43.

Il signor Dalmasso, che è profugo dai territori ceduti alla Francia in conseguenza dell'applicazione del trattato di pace, aveva presentato le istanze fin da 15 anni fa, ma solo il 9 settembre 1954 l'intendenza di finanza di Cuneo, assegnando i nn. 834/1159 e 835/1160 inoltrava le due domande alla direzione generale danni di guerra (n. 8327 di protocollo, elenco n. 4, ordine progressivo n. 16 del 9 settembre 1954).

Da allora nessuna comunicazione è mai pervenuta al Dalmasso, al quale tuttavia non erano mancati incoraggiamenti e promesse da parte di coloro che gli avevano decantato la premurosa sollecitudine delle autorità italiane per il giusto riconoscimento dei diritti, soprattutto verso quei cittadini che spesso, con rinuncia dei propri interessi, hanno dimostrato il loro effettivo spirito di italianità. (9240).

RISPOSTA. — Il signor Dalmasso Giacomo ha prodotto tre domande per danni di guerra subiti in Tenda ai beni dell'azienda agricola.

La denuncia del 28 luglio 1945, n. 3427, corredata della prescritta documentazione, risulta definitivamente liquidata con decreto dell'11 aprile 1959.

Le altre due denunce (nn. 834 e 835) trasmesse dall'intendenza di finanza di Cuneo, risultano liquidate con ordinativo di pagamento del novembre 1952 per la somma di lire 19 mila, emesso dalla predetta intendenza di finanza.

Al fine pertanto di evitare un duplice pagamento per gli stessi beni, si è reso necessario chiedere alla predetta intendenza notizie in ordine alla eventuale riscossione del mandato di pagamento da parte del signor Dalmasso, nonché l'invio di tutti i documenti ancora giacenti presso quell'ufficio per un completo esame della questione.

Il Sottosegretario di Stato: TESAURO.

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere:

1°) in base a quali disposizioni l'« Agip » richiede agli attuali utenti aumenti fino al 35 per cento sul prezzo attuale, dopo di avere all'incirca raddoppiato i prezzi negli anni dal

1953 al 1958 (da lire 5,70 a lire 10 se per uso chimico e da lire 9 a lire 14,50 se per uso tecnico) mentre i piccoli consumatori pagano prezzi fra le 18 e 20 lire al metro cubo; e se per il metano non esistono prezzi stabiliti in sede C.I.P.;

2°) in base a quali disposizioni l'« Agip » rifiuta di fare contratti di fornitura a media o lunga scadenza adducendo che il metano deve servire alle aziende del gruppo E.N.I., mentre la fonte di energia deve essere a eguale disponibilità di tutti gli utenti;

3°) per quali ragioni il numero dei pozzi perforati ogni anno nella valle padana, anziché essere incrementato rimane costante con tendenza alla diminuzione. (5080).

RISPOSTA. — Le variazioni del prezzo del metano, nel periodo considerato nella interrogazione, devono attribuirsi alle oscillazioni del prezzo dell'olio combustibile: il prezzo del metano, infatti, viene determinato in base ad una formula che lo commisura a quello dell'olio combustibile « franco costiero », in modo che i prezzi dei due prodotti risultino uguali per unità di caloria. Al riguardo si precisa che il C.I.P. ha regolato i prezzi del metano fino al 1948, anteriormente cioè all'intervento delle massicce produzioni di gas secco dei pozzi profondi della pianura padana che hanno radicalmente modificato la struttura economica di questo settore.

Per quanto, in particolare, concerne il primo punto della interrogazione, giova osservare che l'anno 1953, preso a riferimento, è stato particolarissimo, in quanto il prezzo dell'olio combustibile ha raggiunto minimi assoluti, dovuti al fatto che le notevoli scorte — accumulate dalle industrie in vista dello stato di tensione internazionale a seguito della crisi coreana — hanno gravato sul mercato, deprimendo, in modo notevole, la domanda. Ciò ha comportato, nello stesso periodo, un abbassamento del prezzo del metano. Nell'anno 1953, infatti, il prezzo base del metano, per gli usi industriali termici, fu di lire 10,68 al metro cubo (e non di lire 9) e per gli usi chimici di lire 6,29 al metro cubo (e non di lire 5,70).

I corrispondenti prezzi del metano del 1958, furono rispettivamente di lire 13,02 al metro cubo (e non di lire 14,50), per quello adibito ad usi industriali termici, e di lire 7,53 (e non di lire 10), per quello usato a scopi chimici.

Nel primo trimestre 1959, poi, il prezzo del metano per uso industriale termico è stato

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

di lire 12,90 al metro cubo e quello per uso chimico di lire 7,46 al metro cubo.

Si soggiunge che tanto il piccolo quanto il grande consumatore hanno pagato e pagano il prezzo base per uso industriale nella misura sopra indicata; per quanto riguarda i piccoli consumatori di metano per usi civili, si fa presente che l'« Agip » non vende direttamente a tale categoria di utenti, bensì alle aziende-gas, alle quali pratica lo stesso prezzo industriale termico sopra indicato.

Circa il secondo punto dell'interrogazione, si comunica che l'« Agip », nella stipulazione dei contratti di fornitura di metano, non si rifiuta aprioristicamente di assumere nuovi impegni contrattuali a medio o a lungo termine, ma segue il criterio prudenziale di graduare gli impegni in relazione alla situazione generale della disponibilità esistente o prevista del metano. Tale criterio prudenziale è determinato anche dal fatto che, sulla base delle conclusioni di massima a suo tempo raggiunte dalla cessata « Commissione per lo studio dei problemi relativi al coordinamento delle utilizzazioni industriali e della distribuzione del metano » concrete misure in materia saranno proposte dalla nuova « Commissione consultiva per l'applicazione del coordinamento delle utilizzazioni e per la distribuzione del metano », costituita con decreto ministeriale 5 dicembre 1958 e già in funzione. Poiché per il conseguimento di tali obiettivi è stata prevista l'adozione, in materia di distribuzione, di speciali criteri e indirizzi (scala prioritaria nelle forniture; temporanea interrompibilità per alcune consegne non prioritarie; determinati criteri tariffari, ecc.), nella presente fase l'« Agip » si è orientata a contrarre nuovi impegni entro limiti prudenziali, tali cioè che la loro esecuzione non debba trovarsi in contrasto con il nuovo prevedibile assetto cui sarà assoggettata l'intera politica distributiva del gas naturale.

Per quanto riguarda l'affermazione, secondo la quale l'« Agip » rifiuterebbe di assumere determinati impegni di fornitura adducendo il motivo che il metano deve servire per le aziende del gruppo E.N.I., si osserva che, a giudicare dalle statistiche a disposizione, si deve escludere che il volume globale dei consumi (sia interni che industriali) di dette aziende incida in misura sostanziale sull'entità del metano a disposizione dell'utenza. Risulta infatti che nel 1958 tra i consumi interni di metano dell'« Agip » mineraria, A.M.P. e S.Na.M. (metri cubi 9.701.803) e i consumi industriali (stabilimento A.N.I.C. in

Ravenna: metri cubi 204.408.939), il volume di metano assorbito dalle aziende in questione risulta in totale di metri cubi 214.110.742.

Tale cifra, rispetto alla erogazione complessiva effettuata nel 1958 dalle aziende S.Na.M. e A.M.P. — ammontante a metri cubi 4.952.452.503 — rappresenta evidentemente una percentuale piuttosto modesta. In tale constatazione è lecito presumere che se anche detta percentuale di assorbimento del metano da parte delle aziende del gruppo E.N.I. dovesse registrare un eventuale incremento nel futuro, il fenomeno non potrebbe mai assumere proporzioni tali da pregiudicare la distribuzione del gas naturale ai diversi settori di utilizzazione.

Relativamente al terzo punto della interrogazione, si comunica che, nel periodo 1955-1958, l'attività di perforazione esplicita dal gruppo E.N.I. nella valle padana è in aumento per quanto riguarda i pozzi di esplorazione per la ricerca di nuovi giacimenti; mentre è pressoché costante il numero dei pozzi di coltivazione. Questi ultimi, comunque, vengono eseguiti nella misura necessaria ad assicurare, con ritmo economico, la produzione dei giacimenti: ed infatti, per quanto il loro numero dal 1957 al 1958 sia diminuito da 68 a 57, la produzione globale di metano ha registrato, nel medesimo periodo, un ulteriore aumento nei confronti di quella ottenuta negli anni precedenti.

Il Ministro COLOMBO.

BARBIERI. — *Ai Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici.* — Per sapere quali ragioni li hanno indotti a presentare alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 590, il quale prevede all'articolo 6 l'esenzione dal pagamento delle imposte di consumo del materiale impiegato dalle società imprenditrici per tutte le opere inerenti la costruzione di autostrade, contrariamente a quanto disposto dalle leggi vigenti, dalla giurisprudenza, fra cui le sentenze della Corte suprema di cassazione 1° febbraio 1945 e 2 aprile 1947, e dal Ministero delle finanze (ivi compreso il periodo in cui ne fu ministro l'onorevole Andreotti).

L'interrogante chiede di sapere se i ministri proponenti si rendono conto delle gravi conseguenze sui già deficitari bilanci — qualora il disegno di legge venisse approvato con effetto retroattivo — di quei comuni attraversati dalla costruenda strada del sole, i quali, conformemente alle norme stabilite dall'articolo 39 del testo unico per la finanza lo-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

cale 14 settembre 1931, n. 1175, e articolo 34 e seguenti del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, fidando sugli espliciti impegni del ministro delle finanze Andreotti di far pagare l'imposta di consumo per il materiale impiegato dalla società imprenditrice per la costruzione della autostrada, hanno iscritto in bilancio il legittimamente prevedibile gettito delle imposte stesse o addirittura hanno già riscosso il terzo presunto. (3864).

RISPOSTA. — Il disegno di legge n. 590, concernente sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali di primaria importanza ed integrazione di fondi per l'esecuzione del programma autostradale, è diventato legge 13 agosto 1959, n. 904.

Ciò premesso si fa presente che la norma riguardante l'esenzione dal pagamento delle imposte di consumo del materiale impiegato per la costruzione delle autostrade, quale risultava dal sopraindicato documento parlamentare n. 590, è stata radicalmente modificata, in senso favorevole ai comuni interessati, in sede di discussione parlamentare (articolo 7 della citata legge del 1959, n. 904).

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
SCHIRATTI.

BARBIERI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se il Ministero ha adottato o intenda adottare iniziative, da attuarsi attraverso le prefetture e le camere di commercio, per assicurare il mantenimento della stabilità del mercato e dei prezzi delle merci durante il periodo delle feste natalizie.

In particolare, data la maggiore estensione del diritto alla tredicesima mensilità o di altri premi di fine d'anno attesi dagli operai e dagli impiegati per provvedere all'acquisto di generi di abbigliamento, elettrodomestici, articoli vari per regali e generi alimentari, provocando sul mercato un sensibile aumento e concentrazione della domanda, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti e controlli il Ministero ritiene poter adottare, specialmente nei passaggi delle merci dal grossista al dettagliante, per impedire che artificiosi e speculativi rialzi di prezzi assorbano larga parte della tredicesima mensilità, come in parte è accaduto nei periodi natalizi negli anni scorsi. (9706).

RISPOSTA. — Questo Ministero, in considerazione del fatto che nel periodo delle feste natalizie e di fine anno si verifica un sensibile incremento degli scambi commerciali a causa della domanda di generi vari da parte

dei consumatori ha, innanzi tutto, richiamato con apposita circolare la particolare attenzione dei prefetti sulla necessità di svolgere ogni possibile azione al fine di ottenere che anche in tale particolare periodo il commercio si svolga nel modo migliore e senza ingiustificati aumenti dei prezzi al consumo.

Con tale circolare è stata fatta presente ai prefetti anche la opportunità di agevolare quanto più possibile l'afflusso nei grandi centri di consumo dei prodotti oggetto di più larga richiesta e di prendere contatti con i rappresentanti delle varie categorie commerciali per invitarli a dare la loro collaborazione.

Per quanto riguarda in particolare i prodotti alimentari oggetto di contrattazioni nei mercati all'ingrosso, si è pure precisato che gli enti che tali mercati gestiscono debbono, attraverso anche permessi provvisori a favore di venditori occasionali, fare in modo che lo sviluppo dell'offerta non subisca alcun ostacolo.

Risulta che a seguito delle istruzioni anzidette i prefetti sono ovunque intervenuti svolgendo azione sia presso le autorità comunali, sia presso le categorie economiche.

In tutte le province, inoltre, sono stati intensificati i controlli e non risultano segnalati inconvenienti.

I prefetti hanno comunque assicurato la immediata repressione degli eventuali abusi.

Il Ministro: COLOMBO.

BARDANZELLU. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per cui sono stati improvvisamente bloccati i lavori in corso del porto marittimo e del porto fluviale di Bosa (Nuoro) per il rinnovo delle banchine.

L'interrogante chiede che il ministro vada incontro alle giuste aspirazioni di quella popolazione, la quale attende che i lavori vengano ripresi e condotti a termine senza ulteriori indugi. (10202).

RISPOSTA. — I lavori per la ricostruzione della banchina del porto fluviale di Bosa si sono dovuti sospendere l'11 dicembre 1959 per l'impossibilità di proseguirli, a causa delle condizioni meteorologiche nettamente avverse e delle piene eccezionali del fiume Temo che hanno sommerso il piano di posa già predisposto per il successivo getto della sovrastruttura.

Essendo migliorate le condizioni meteorologiche generali e locali, i lavori di che trat-

tasi sono stati ripresi il 10 del corrente gennaio 1960, dopo circa un mese di sospensione, e procedono ora nuovamente a pieno ritmo.

Il Ministro: TOGNI.

BARTOLE. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere come mai l'« Inam » abbia potuto iscrivere nel proprio formulario terapeutico delle preparazioni a base di esteri poliossietilenici, il cui impiego nell'industria alimentare è stato rigorosamente vietato dalla circolare dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità del 26 marzo 1958, n. 23, perché « pericolosi per la salute pubblica ».

Quanto sopra trova, ad esempio, riferimento nelle formule nn. 199 e 200 riportate alla pagina 24 del formulario predetto (polietilenglicole) e nella formula n. 235 alla pagina 27 (poliossietilensorbitanmonosterato). (9693).

RISPOSTA. — Gli esteri poliossietilenici vengono adoperati, al bisogno, dall'industria farmaceutica nella preparazione di specialità medicinali, per le loro proprietà emulsionanti o come eccipienti idrosolubili.

Questo Ministero, che non ha preso parte alla compilazione del formulario terapeutico adottato dall'« Inam », non ha ritenuto di vietarne l'impiego, così come si è fatto nel campo degli alimenti, per l'esiguità delle dosi in cui tali esteri vengono adoperati nei farmaci, oltre che per la brevità e saltuarietà di somministrazione di questi.

Allo stato attuale, non essendo stati individuati casi concreti di danno per la salute pubblica, non sono stati adottati particolari provvedimenti, salvo il vaglio delle documentazioni farmacologiche e cliniche che di volta in volta vengono fornite dalla industria farmaceutica all'atto della domanda di registrazione delle singole specialità medicinali, intese a dimostrare l'assoluta innocuità dei preparati in questione.

Per quanto concerne invece l'impiego degli esteri poliossietilenici nel settore alimentare, questo Ministero, considerato che tali sostanze, allo stato attuale, debbono essere ritenute pericolose per la salute pubblica, con circolare del 26 marzo 1958, n. 23, ne ha vietato l'impiego nella preparazione della pasticceria e degli altri alimenti.

Con successiva circolare del 7 ottobre 1958, n. 74, è stato suggerito il metodo da adottarsi per una più precisa ricerca degli esteri poliossietilenici negli alimenti.

Il Ministro della sanità: GIARDINA.

BARTOLE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se risulta che l'industria farmaceutica adoperi frequentemente, per le loro proprietà emulsionanti o come eccipienti idrosolubili, nella preparazione di specialità medicinali gli esteri poliossietilenici, il cui impiego è stato viceversa rigorosamente vietato perché ufficialmente riconosciuti pericolosi per la salute pubblica (circolare A.C.I.S. del 26 marzo 1958, n. 23).

L'interrogante intende conoscere se sono stati individuati casi concreti, nonché la natura dei provvedimenti in ipotesi adottati o da adottarsi. (9895).

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione precedente).

BERLINGUER e PINNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se si proponga di intervenire presso gli uffici statali e degli enti pubblici con sede in Sardegna, affinché, attenendosi alla legge 6 ottobre 1950, n. 835, ed alla circolare della Presidenza del Consiglio 3 agosto 1952, n. 14533, oltre che ad un evidente dovere verso le industrie sarde, affidino la stampa degli atti, opuscoli, libri, ecc., alle tipografie della Sardegna, mentre attualmente tutto il lavoro viene invece affidato a tipografie continentali. (9677).

RISPOSTA. — In base alle vigenti disposizioni (regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, che approva il regolamento del Provveditorato generale dello Stato) i lavori tipografici per le amministrazioni statali devono essere effettuati dall'Istituto poligrafico dello Stato.

Soltanto nei casi in cui l'Istituto poligrafico non sia in grado di provvedervi direttamente il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1105, dà facoltà all'Istituto poligrafico dello Stato stesso di fare ricorso all'industria tipografica privata.

Nell'esercizio della menzionata facoltà l'istituto in parola non ha mancato di riservare alle industrie tipografiche delle regioni di cui alla legge 6 ottobre 1950, n. 835, il quinto delle forniture complessive commesse per le esigenze degli uffici statali.

Per andare incontro alle richieste formulate con l'interrogazione in oggetto sono state impartite disposizioni all'Istituto poligrafico affinché, ove già non lo faccia, inviti alle gare le ditte della Sardegna che siano idonee ad eseguire i lavori tipografici per cui le gare stesse vengono indette.

Altra eccezione al principio stabilito dalle vigenti disposizioni, per il quale i suddetti lavori tipografici devono essere eseguiti dall'Istituto poligrafico dello Stato, è quella prevista dall'articolo 7 del regolamento approvato con il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, per cui il Provveditorato generale dello Stato può autorizzare, caso per caso, taluni uffici provinciali a fornirsi direttamente di stampati di uso locale qualora assolute esigenze di servizio rendessero ciò necessario oppure conveniente.

Di siffatta facoltà il Provveditorato generale si è largamente avvalso nei casi in cui ne è stato richiesto ed ora, con apposita circolare, sono stati interessati gli uffici statali della Sardegna, affinché per i lavori tipografici occorrenti alle loro particolari esigenze, aventi il carattere di quelle previste al cenato articolo 7, non trascurino di far pervenire proposte intese ad avvalersi degli stabilimenti esistenti in quell'isola.

I prefetti delle province della Sardegna hanno, da parte loro, richiamato gli enti pubblici e le amministrazioni locali all'osservanza della legge 6 ottobre 1950, n. 835.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
SCHIRATTI.

BIGNARDI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se intendano promuovere il completamento della strada Villa di Sassonero-Casoni di Romagna (Modena) strada già costruita per oltre 2 chilometri e già tracciata per il residuo tratto di circa chilometri 1,5 di cui si richiede la completa sistemazione. (8264).

RISPOSTA. — Nel 1931 il consorzio di trasformazione fondiaria del bacino del Sillaro iniziò la costruzione di una strada per congiungere la località Casoni di Romagna con Villa Sassonero in Val di Sillaro.

I lavori, sospesi dopo che era stato costruito poco più di un chilometro di strada, furono successivamente proseguiti, nel 1938, dal corpo forestale e nel 1948, dal consorzio della grande bonificazione renana, al quale il consorzio del Sillaro era stato nel frattempo aggregato.

Il consorzio della Renana operò finché possibile con cantieri di rimboschimento, in mancanza di finanziamenti diretti per la bonifica; poi sospese i lavori, lasciando la strada completa per circa 2 chilometri.

Nel frattempo, il consorzio stesso ha costruito la strada di servizio dell'alto Rio Vernolo, tra le valli dell'Idice e del Sillaro, a

un chilometro e mezzo dalla località Casoni di Romagna, la quale è stata agevolmente congiunta alla nuova strada, mediante un braccio avente caratteristiche tecniche nettamente migliori di quella originariamente progettata.

Attualmente, quindi, il completamento della strada Villa di Sassonero-Casoni di Romagna ha perso molto della sua già modesta importanza.

Il consorzio della grande bonificazione renana ha fatto presente che tale completamento, anche se opportuno, non è indispensabile né particolarmente urgente.

Esso, per altro, comporterebbe una spesa di 18 milioni di lire per la quale occorrerebbe un'ulteriore, specifica assegnazione sui fondi della legge 29 luglio 1957, n. 635 (aree depresse), per non sacrificare la normale e più pressante attività in corso nel bacino del Sillaro, per la quale il consorzio ha avuto la disponibilità annuale di 28 milioni di lire sul piano di finanziamento predisposto in base alla legge medesima.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere quale azione abbia svolto o intenda svolgere al fine di assicurare il rispetto delle norme sulla disciplina del commercio, infrenando esorbitanze ed abusi particolarmente riferibili alle cosiddette « vendite abbinate », vendite di più merci in unica confezione e « vendita a premio » (vendite di merci che comportano l'offerta di un premio a tutti gli acquirenti).

L'interrogante rileva che tali forme di vendita sono suscettibili di arrecare danno evidente ai commercianti di vari settori merceologici, vanificando in pratica la disciplina delle licenze e degli orari di vendita; richiama pertanto su tali fenomeni, la cui diffusione risulta in notevole aumento, l'attenzione del competente ministro affinché sia attuata, col migliore e più ordinato sviluppo dell'attività commerciale, una sana economia della produzione e dei consumi. (9124).

RISPOSTA. 1°) Vendite abbinate: la questione delle cosiddette « vendite abbinate » ossia delle vendite di prodotti vari in confezioni speciali (per esempio vendite di prodotti dolciari in confezioni ottenute con oggetti di vetro, di ceramica, ecc.) ha formato più volte oggetto di esame da parte di questo Ministero a seguito anche delle contrastanti ri-

chieste delle varie categorie economiche interessate.

Infatti, mentre i commercianti di articoli di vetro, ceramica e di altri oggetti usati per tali confezioni vorrebbero che fosse inibita la vendita delle confezioni stesse nei negozi di dolciumi non autorizzati anche alla vendita degli articoli formanti il contenente della confezione, gli esercenti di pasticcerie e di altri negozi per la vendita di dolciumi sostengono di poter legittimamente porre in vendita dolciumi in confezioni speciali senza doversi per questo munire di altre licenze di commercio.

Questi ultimi hanno anche ripetutamente fatto presente che ostacolare la vendita di tali confezioni, prescrivendo il possesso, da parte dei commercianti di dolciumi, di ulteriori licenze di commercio per la vendita degli articoli vari che formano le confezioni e che in molti casi potrebbero poi essere negate, significherebbe solo pregiudicare la produzione ed impedire l'evolversi del commercio verso nuove forme di vendita particolarmente gradite ai consumatori.

Le categorie industriali che producono gli oggetti in genere usati come contenente nelle confezioni di cui trattasi affermano, poi, che tali oggetti difficilmente sarebbero acquistati separatamente dai consumatori e che, quindi, ostacolare la vendita di dolciumi od altro in confezioni speciali, oltre a danneggiare seriamente la produzione, toglierebbe al consumatore la possibilità di acquisto di prodotti confezionati per essere regalati, senza recare alcun vantaggio ai commercianti di altri settori.

Per una equa soluzione della questione questo Ministero, in data 12 febbraio 1958, ha impartito, con apposita circolare, istruzioni alle autorità periferiche precisando che le vendite di prodotti confezionati in oggetti vari potevano essere legittimamente effettuate solo dagli esercenti muniti di licenze di commercio comprendenti tutte le voci relative ai generi costituenti le confezioni stesse, ma che eccezioni potevano essere consentite per tutte quelle confezioni nelle quali il contenente risultasse di valore esiguo o, comunque, in rapporto di accessorietà rispetto al contenuto, consistente in prodotto oggetto della normale attività di vendita del commerciante.

Tali istruzioni hanno trovato ovunque applicazione ed in realtà non sono stati segnalati ulteriori inconvenienti al riguardo. Del resto una ancora più rigida disciplina non farebbe che creare intralci allo svolgimento dell'attività commerciale di un rilevante numero di esercenti e porre in difficoltà le indu-

strie interessate senza certo giovare ai consumatori.

È, infatti, da tener presente che, particolarmente nel campo dei prodotti dolciari, è ormai invalso l'uso di porli in vendita in confezioni speciali che trovano il favore dei consumatori e che vengono preparate in serie direttamente dalla produzione.

2°) Operazioni a premio: le vendite di merci con cessione di premi agli acquirenti sono disciplinate dalla legge 15 maggio 1937, n. 540, inserita nella legge sul lotto 19 ottobre 1938, n. 1933, modificata dalla legge 15 luglio 1950, n. 585.

In base alle norme anzidette i commercianti possono effettuare vendite di merci con concessione di regali agli acquirenti soltanto se in possesso di apposita autorizzazione che viene rilasciata dall'intendenza di finanza o dal Ministero delle finanze a seconda che l'operazione a premio si effettui in una sola provincia o in più province.

La legge precisa che i premi offerti debbono consistere in oggetti mobili, escluso il denaro ed i titoli dei prestiti pubblici e privati.

Trattasi in sostanza di particolari forme pubblicitarie disciplinate dalla legge principalmente al fine di tutelare la buona fede dei consumatori, che risultano particolarmente gradite a questi ultimi e perciò preferite dai commercianti ad altre forme di pubblicità ugualmente e forse più costose, ma meno efficaci.

È da rilevare, poi, che attraverso tali forme pubblicitarie non solo si ottiene un sensibile incremento delle vendite delle merci oggetto della normale attività dei commercianti, ma si aumenta anche il commercio di prodotti vari che difficilmente verrebbero acquistati separati e che, quindi (qualora fosse vietata la concessione di regali), dovrebbero essere prodotti in misura molto inferiore. Ciò costituirebbe un danno per molte imprese industriali, da parte delle quali è stata, invece, più volte segnalata l'opportunità di non ostacolare le operazioni a premio.

Considerato, inoltre, il fatto che i premi costituiscono in sostanza uno sconto a favore degli acquirenti, che, invece di essere concesso in denaro, viene dato con la consegna di altre merci, non si comprende perché si dovrebbe vietare ai commercianti di usare un sistema di pubblicità, che è in uso in tutti i paesi del mondo, e che non è certo dannoso per i consumatori.

È da tenere presente, d'altra parte, che un divieto del genere, oltre ad essere di almeno

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

dubbia legittimità — dati i principi generali di libertà sanciti dalla Costituzione in tema di iniziativa economica privata — potrebbe indurre i commercianti a ricorrere ad altre forme pubblicitarie più costose o che potrebbero non offrire alcun vantaggio concreto ai consumatori.

È da considerare, infine, che le autorizzazioni vengono concesse solo quando il valore dei premi offerti agli acquirenti non supera il 12 per cento del prezzo di vendita dei prodotti che il consumatore deve acquistare per ottenere il regalo e ciò per evitare che le operazioni a premio possano trasformarsi in vendite abbinate di due prodotti di cui uno finirebbe per rappresentare solo apparentemente il regalo.

Su tale criterio il Ministero delle finanze, d'intesa con questa amministrazione ha, in data 5 novembre 1959, richiamato l'attenzione delle intendenze di finanza raccomandando anche che siano evitate autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni a premi consistenti nella concessione di regali per ogni singola unità di prodotto (per esempio per l'acquisto di un solo sacchetto di caffè da 50 oppure da 100 grammi un bicchiere o altro oggetto in regalo).

Su tali istruzioni questo Ministero ha, da parte sua, richiamato l'attenzione delle camere di commercio, industria e agricoltura con circolare in data 16 novembre 1959 avvertendo che in sostanza si tratta di contemperare, nell'interesse generale, il legittimo interesse degli industriali e dei commercianti ad incrementare attraverso particolari forme pubblicitarie la vendita dei prodotti oggetto della loro attività, con la necessità di evitare che le operazioni a premio non mantenute nei limiti di cui sopra si trasformino in vendite abbinate di prodotti diversi — non formanti neppure unica confezione — che potrebbero turbare il normale andamento del commercio dei prodotti che gli industriali e i commercianti offrono in dono agli acquirenti di determinate merci.

Il Ministro: COLOMBO.

BIGNARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intenda provvedere, con l'urgenza del caso, ad assicurare il finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti per le opere di ripristino del cimitero di Verzano, frazione di Camugnano (Bologna) tuttora gravemente danneggiato in conseguenza di eventi bellici. (10117).

RISPOSTA. — Si fa anzitutto presente che questa amministrazione ha già provveduto,

fin dal 1954, alla esecuzione dei lavori di ripristino del cimitero di Verzano di Camugnano, per la parte che risultò effettivamente danneggiata da eventi bellici.

Successivamente, il comune di Camugnano ha chiesto ed ottenuto il contributo statale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di lire 4.200.000, ritenuta necessaria per provvedere all'ampliamento del cimitero medesimo.

I relativi lavori non sono ancora iniziati perché, come è noto, il precitato comune non ha ancora ottenuto dalla Cassa depositi e prestiti il mutuo richiesto.

Sollecitazioni, in tal senso, dovrebbero essere rivolte al Ministero del tesoro.

Comunque, questo Ministero, in conseguenza di ciò, ha concesso all'ente in parola due proroghe, la seconda delle quali scadrà il 30 luglio 1960.

Il Ministro: TOGNI.

BISANTIS. — *Al Governo.* — Per conoscere quali provvedimenti ha adottato ed attuato, quali interventi di carattere immediato è riuscito a praticare finora, e quali provvedimenti intende proporre ed adottare nel futuro in ordine agli eventi disastrosi verificatisi in Calabria in queste ultime settimane; provvedimenti che rivestono carattere di assoluta necessità e di improrogabile urgenza, date le gravi conseguenze calamitose sofferte da quella regione per effetto dei nubifragi e delle mareggiate.

L'interrogante vuol chiedere in particolare se il Governo non ritiene, in applicazione ed a tutti i sensi e gli effetti di cui alla legge 15 maggio 1954, n. 234, di riconoscere e dichiarare il carattere di pubblica calamità che innegabilmente i fatti verificatisi concretano. Se non ritiene inoltre opportuno che vengano quanto prima emanate ed approvate nuove norme per la protezione civile, sia per il caso di eventi bellici (che ognuno augura non abbiano mai più a verificarsi), sia per il caso, purtroppo frequente, di calamità naturali, le quali richiedono anche complessi servizi di soccorso, che non ammettono improvvisazioni e sottopongono a dura prova lo slancio encomiabile ed il sacrificio degli uomini preposti ai servizi medesimi.

Se non ritiene ancora opportuno la istituzione di un fondo di solidarietà contro le calamità in agricoltura, con speciali provvidenze a favore dei produttori agricoli danneggiati dalle avversità atmosferiche. Segnala infine la necessità che una legge generale, a carattere permanente, regoli, al di là di quelli

che possono essere gli interventi di pronto soccorso previsti dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, l'intera materia degli interventi governativi nelle zone colpite da calamità naturali. (9814).

BISANTIS. — *Al Governo.* — Per conoscere, in relazione alla particolare situazione di disagio della regione calabrese tanto colpita ancora una volta da disastrose calamità atmosferiche se, valutati i mezzi a disposizione e ritenuto che la materia di cui si deve occupare formò oggetto di compiuta e rispondente regolamentazione con la legge 27 dicembre 1953, n. 938, che conteneva le provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni verificatesi nell'autunno del 1953, non ritiene di esaminare l'opportunità di presentare con urgenza un disegno di legge, che tali provvidenze, relative al settore delle opere pubbliche e degli abitati, al settore delle aziende agricole per quanto concerne opere di bonifica valliva e montana, al settore delle assistenze ai sinistrati, al settore tributario, estenda anche alle zone colpite da calamità atmosferiche successive e recenti.

Con l'occasione si augura che possa trovarsi modo di integrare con contributi dello Stato i bilanci comunali e provinciali deficiari dei comuni e delle province così gravemente danneggiate, ed obbligate naturalmente a maggiori spese. (9815).

RISPOSTA. — Il nubifragio abbattutosi sulla Calabria nello scorso mese di novembre 1959 ha recato notevoli danni in tutte e tre le province di tale regione.

Il provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro è, dovunque, tempestivamente intervenuto, con opere di pronto soccorso, dirette al ripristino del transito sulle strade comunali e provinciali, alla riattivazione degli acquedotti e delle fognature, alla demolizione, sgombero e puntellamenti di stabili e di muri pericolanti a tutela della pubblica incolumità, e per quanto altro poteva essere consentito dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Per la costruzione di alloggi a favore della popolazione della Calabria questo Ministero ha disposto in base alla legge 9 agosto 1954, n. 640, il finanziamento eccezionale di complessive lire 2.150 milioni, così suddivisi: 950 milioni per la provincia di Catanzaro, 850 milioni per quella di Cosenza e 350 milioni per quella di Reggio Calabria, dando precise istruzioni per il rapido inizio dei relativi lavori.

Tra i primi interventi, di carattere assistenziale da parte delle competenti prefetture, vanno ricordate anzitutto le concessioni di contributi straordinari ai comuni maggiormente colpiti, e la erogazione di congrue somme per l'assistenza delle famiglie più bisognose.

Le prefetture medesime hanno preso tempestivamente ogni possibile iniziativa per soccorrere le famiglie rimaste senza tetto, ricevendo in tale opera, il valido contributo della P.O.A., della C.R.I. e del comando territoriale di Napoli, che hanno messo a disposizione notevoli quantitativi di viveri, di vestiario, di coperte e di letti.

Le intendenze di finanza della Calabria sono state invitate dal competente Ministero a riferire sollecitamente sulla entità dei danni verificatisi, a seguito degli eventi calamitosi di che trattasi, nelle rispettive province, al fine di esaminare se si renda possibile, nel caso particolare, l'adozione delle disposizioni agevolative previste dall'articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

Le intendenze stesse, nel frattempo, sono state autorizzate a sospendere, nei confronti dei possessori dei fondi rustici maggiormente danneggiati, la riscossione delle imposte sui redditi dominicale ed agrario, per la rata di dicembre 1959.

Analogha autorizzazione, previo accordo con le competenti prefetture, è stata concessa per le relative sovrimposte comunali e provinciali.

Inoltre, l'intendenza di finanza di Cosenza, d'intesa con quella prefettura, è stata autorizzata ad estendere su richiesta dei contribuenti maggiormente danneggiati dagli eventi calamitosi di che trattasi, la sospensione della riscossione della rata di dicembre 1959 dell'imposta di ricchezza mobile.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste, da parte sua, tramite i dipendenti ispettorati agrari, l'Opera per la valorizzazione della Sila ed i consorzi di bonifica in Calabria, sta procedendo all'accertamento dei danni causati alle aziende agricole ed alle opere pubbliche di bonifica. I predetti enti si sono prodigati e si prodigano tuttora, con tutti i mezzi a propria disposizione, per ogni possibile assistenza alle popolazioni agricole danneggiate.

Inoltre, d'intesa con l'Opera Sila, il medesimo dicastero sta predisponendo un piano di interventi, inteso, nei limiti del possibile, a porre in grado gli agricoltori e gli assegnatari di poter provvedere alla risemina sui terreni danneggiati.

Infine, per quanto riguarda le opere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, il competente Comitato dei ministri informa che tale ente ha tempestivamente preso tutte le misure per i più urgenti lavori di ripristino delle opere che sono state danneggiate dalle alluvioni stesse, autorizzando telegraficamente gli enti ed uffici concessionari alla diretta esecuzione dei lavori occorrenti.

La Cassa si riserva, inoltre, di finanziare in un secondo tempo, e comunque al più presto, quegli interventi a carattere definitivo che risulteranno occorrenti per le indicate opere, in base ai risultati degli accertamenti in corso e della valutazione degli inconvenienti che si sono verificati.

Si fa, inoltre, presente come non si possa sostenere che l'applicazione della legge speciale per la Calabria 26 novembre 1955, n. 1177, sia viziata da distorsioni rispetto agli obiettivi fondamentali determinati dalla legge medesima, riguardanti essenzialmente la conservazione e la tutela del suolo e degli insediamenti.

L'attività della Cassa si è infatti sviluppata in perfetta aderenza alle direttive formulate dalla citata legge n. 1177 e dal relativo piano regolatore; si può precisare in questo senso che il complesso delle opere di conservazione del suolo e di consolidamento di abitati rappresenta il 73,5 per cento (rispettivamente il 61,7 per cento e l'11,8 per cento) degli interventi complessivamente programmati fino al 1960, ed il 74,3 per cento (rispettivamente il 61,6 per cento ed il 12,6 per cento) delle opere pubbliche di cui sono stati già approvati i progetti esecutivi.

È da considerare infine che i danni provocati dalle recenti alluvioni non possono essere imputati alla mancata esecuzione di interventi sistematori previsti in attuazione della legge speciale per la Calabria, bensì al fatto che dette alluvioni si sono verificate in forma particolarmente violenta ed eccezionale, in un periodo in cui non può ancora manifestarsi pienamente l'effetto regimatorio degli interventi intrapresi.

Il Ministero dell'industria e commercio ha, per quanto di sua competenza, chiesto alla prefettura di Catanzaro una dettagliata relazione sui danni subiti dalle imprese industriali, commerciali ed artigiane operanti nelle zone colpite dalle alluvioni in parola, allo scopo di disporre dei necessari elementi di giudizio per esaminare la concessione di eventuali provvidenze.

Il Ministero dell'interno, riferendosi ad una particolare richiesta dell'interrogante, co-

munica che allo stato attuale della legislazione non riesce possibile integrare con contributi in capitale i bilanci dei comuni e delle province deficitari delle zone colpite dalle recenti avversità atmosferiche.

Per altro, gli enti locali interessati potranno beneficiare delle provvidenze previste nella legge 30 luglio 1959, n. 558, concernente il ripiano dei disavanzi economici dei bilanci mediante l'assunzione di mutui a condizioni di favore.

Per quanto riguarda la prospettata esigenza di una disciplina legislativa in materia di protezione civile, il citato Ministero concorda pienamente sulla urgente necessità che sia attuata anche in Italia una moderna ed efficiente organizzazione di protezione civile.

A tal fine, infatti, un disegno di legge in materia è stato presentato al Parlamento fin dal 1950. Esso fu approvato dalla Camera, ma decadde per l'anticipato scioglimento del Senato. Successivamente fu rielaborato e ripresentato al Parlamento nel 1956, ma anche questa volta non andò in porto per fine legislatura.

Attualmente il provvedimento, che reca la stessa formulazione del suo precedente immediato, è in corso di ripresentazione al Consiglio dei ministri.

Infine, si informa, che trovasi attualmente allo studio da parte di questo Ministero, un provvedimento di carattere organico avente lo scopo di disciplinare gli interventi da adottarsi in caso di pubblica calamità.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

BISANTIS. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se, per la Calabria alluvionata, superato l'attuale delicato periodo dei primi interventi, non ritenga di predisporre un piano di lavori di ripristino delle opere pubbliche distrutte o danneggiate, di riparazione delle case private, di costruzione di alloggi popolari per i senza tetto, di costruzione di alloggi per la eliminazione dei bassi, delle case malsane, delle baracche ancora esistenti nelle località terremotate, dove, specie a seguito delle ultime piogge, le famiglie non possono più rimanere.

I recenti nubifragi hanno reso ancora più critica la situazione delle case e degli abitati di un gran numero di paesi di cui è urgente il consolidamento.

Al riguardo l'interrogante chiede di conoscere quali abitati risultano ammessi al consolidamento a totale carico dello Stato in ap-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

plicazione dell'articolo 8 della legge speciale per la Calabria 26 novembre 1955, n. 1177, e di quali è in corso la pratica relativa presso gli uffici del genio civile e presso il provveditorato alle opere pubbliche. (9819).

RISPOSTA. — Gli eccezionali nubifragi abbattutisi sulla Calabria nel novembre 1959 hanno recato danni più o meno notevoli in tutte e tre le province di tale regione.

Tali danni sono consistiti, soprattutto, in rotture di argini, con conseguenti vasti allagamenti, in interruzione di acquedotti, di reti di fognature, di strade ed in lesioni più o meno gravi a case di abitazione.

I competenti uffici del genio civile della Calabria sono immediatamente intervenuti, disponendo l'inizio dei lavori di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, che hanno importato una spesa complessiva di oltre mezzo miliardo di lire.

Il ripristino definitivo dei lavori è subordinato alla emanazione di apposite provvidenze legislative.

E, frattanto, da tenere presente che questo Ministero ha, con recente provvedimento, disposto il finanziamento eccezionale, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, per un ammontare di lire 2.150 milioni, per la costruzione di alloggi a favore delle popolazioni calabresi colpite dagli eventi calamitosi in questione.

Sono state impartite precise istruzioni ai dipendenti uffici perché si proceda con la massima rapidità possibile alla realizzazione di tali costruzioni.

Per quanto concerne la seconda parte della interrogazione cui si risponde ed in particolare gli abitati ammessi ai benefici di cui all'articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, si fa presente che sino ad ora sono stati inclusi tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato i centri di Arena, Amato, Brognaturo, Sorbo San Basile e Castagna del comune di Carlopoli, in provincia di Catanzaro, di San Sosti, Villapiana, Torano Castello, Cittadella del Capo del comune di Bonifati, Castroregio, Parenti, Cavallerizzi e San Giacomo del comune di Cerzeto, Mongrassano, Plataci in provincia di Cosenza, nonché Santa Cristina d'Aspromonte e Monasterace in provincia di Reggio Calabria.

Sono stati, inoltre, inclusi tra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato l'abitato della frazione Papaglianti del comune di Zungri in provincia di Catanzaro e quello di San Donato di Ninea in quella di Cosenza.

Per numerosissimi altri abitati, sono in corso le relative istruttorie per le conseguenti proposte.

Il Ministro: TOGNI.

BISANTIS. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere come ritiene intervenire in Calabria a favore delle aziende industriali, commerciali, artigiane, specie dei paesi e delle città più colpite dalle recenti calamità atmosferiche, quali Cosenza, Corigliano, Rossano, Cariati, Cirò, Strongoli, Isola Capo Rizzuto, Crotone, Cutro, Botricello, Catanzaro e Catanzaro Lido, Soverato, Soriano, Dinami, Gerocarne, Acquaro, Pizzoni, Vazzano, Filogaso, Maierato, Palmi, Vibo Valentia, Gioia Tauro, Rosarno, Nicotera, Tropea, Santa Eufemia, Sambiasi, Nicastro, Amantea, Rocigliano, Cassano e così via; e come procurare necessarie agevolazioni che possano presto consentire ripresa di attività ed impiego di manodopera. (9821).

RISPOSTA. — In relazione alle recenti alluvioni verificatesi nel territorio delle province di Catanzaro e di Cosenza, il solo intervento di competenza di questo Ministero consiste nell'adottare, di concerto con il Ministero del tesoro, le provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese industriali, commerciali e artigiane danneggiate dalle alluvioni medesime.

Poiché, però, l'efficacia della legge predetta è condizionata all'esistenza della dichiarazione di pubblica calamità in ordine all'evento, per il quale la legge stessa deve essere applicata, questo Ministero ha chiesto alle prefetture interessate una relazione sulla portata dell'evento e sui danni da esso provocati, al fine di avere gli elementi di giudizio necessari per determinare l'opportunità di promuovere la dichiarazione di pubblica calamità, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234.

Il Ministro: COLOMBO.

BISANTIS. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se non ritiene di dover rivolgere ogni sua premura in favore dei pescatori della regione calabrese, danneggiati, nei loro modesti attrezzi, dalle mareggiate, ed obbligati da molte settimane a restare inoperosi, specie a Schiavonea di Corigliano Calabro, a Cariati Marina, a Cirò Marina, a Catanzaro Marina, a Crotone, a Soverato, a Nicotera, a Tropea, a Vibo Valentia, a Santa Eufemia Marina, ad Amantea, a Paola, a Cetraro e così via. (9825).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

RISPOSTA. — Sono tuttora in corso, da parte delle autorità marittime, accertamenti per stabilire l'entità dei danni provocati dalle recenti mareggiate agli attrezzi da pesca dei pescatori delle zone citate. Non appena tali accertamenti saranno ultimati, non si mancherà di interessare il Ministero dell'interno perché esamini la possibilità di intervenire, con i fondi a propria disposizione, a favore dei pescatori colpiti.

Ciò in quanto il mio Ministero non ha, in bilancio, stanziamenti che consentano di far fronte ad interventi del genere di quelli richiesti.

Si informa pure che il Ministero dell'interno ha già disposto per la provincia di Reggio Calabria, l'assegnazione all'E.C.A. di un contributo straordinario, da destinarsi alle famiglie dei pescatori in questione.

I medesimi pescatori ove intendano ricostruire le loro attrezzature da pesca perdute a seguito del fortunale, potranno pure avvalersi delle disposizioni in atto a favore della pesca, sia sotto forma di contributi a fondo perduto (Cassa per il Mezzogiorno, legge 29 luglio 1957, n. 634) e sia di finanziamenti (fondo di rotazione, legge 26 dicembre 1956, n. 1457).

Le richieste di risarcimento dei danni di minore entità saranno inviate alla F.A.R.P. per tutte le possibili provvidenze da parte di quella fondazione.

Il Ministro: JERVOLINO.

BISANTIS. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — a seguito dei recenti fatti calamitosi verificatisi in Calabria — se non ritiene, dato l'aggravarsi delle condizioni igienico-sanitarie in conseguenza dei danni agli acquedotti, alle fognature, alle altre opere igieniche, agli ospedali, d'intensificare il servizio di vigilanza specie nei centri di raccolta dei sinistrati, di procurare la più larga assistenza possibile da parte delle federazioni dell'Opera nazionale maternità ed infanzia e dei consorzi provinciali antitubercolari, consentendo loro di spiegare, attraverso finanziamenti e contributi particolari, un'attività di più intensa efficacia, soprattutto nelle zone più colpite. (9826).

RISPOSTA. — L'amministrazione sanitaria, a richiesta degli enti interessati, è sempre intervenuta nei casi di cui trattasi, con contributi di natura straordinaria e con particolari finanziamenti atti a sollevare le popolazioni colpite da eventi calamitosi. Ciò naturalmente a complemento e ad integrazione

dell'opera demandata dalla vigente legislazione ad altri organi cui incombe in atto e direttamente l'assistenza pubblica.

Nel caso dei recenti fatti di Calabria, mentre è stata interessata l'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia per i possibili interventi in relazione alle proprie attribuzioni, si rimane in attesa che i consorzi provinciali antitubercolari dei comuni colpiti dall'alluvione chiedano eventuali aiuti atti a sollevarli da maggiori spese che avessero sostenuto per i fatti di cui trattasi.

Le domande che dovessero essere presentate dai consorzi nel senso anzidetto verrebbero esaminate con ogni possibile benevolenza.

Il Ministro: GIARDINA.

BISANTIS. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritiene di esaminare la necessità di agevolazioni creditizie particolari, che consentano la ripresa delle attività produttive, ed incoraggino ogni iniziativa pubblica e privata nelle province di Calabria e Lucania colpite dalle recenti avversità atmosferiche. (9828).

RISPOSTA. — Per quanto riguarda i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le agevolazioni attualmente in vigore sono contenute nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive integrazioni e concernono:

a) la concessione della garanzia sussidiaria dello Stato, fino al limite dell'80 per cento delle perdite accertate, per finanziamenti accordati alle aziende industriali, commerciali ed artigiane da istituti di credito di diritto pubblico e da enti esercenti il credito mobiliare con fondi anticipati dallo Stato ed il concorso statale nel pagamento degli interessi sui finanziamenti medesimi, nella misura massima del 3 per cento;

b) la concessione di contributi statali fino ad un massimo del 20 per cento, in favore delle imprese che intendano provvedere con propri mezzi alla riattivazione degli impianti e alla ricostituzione delle normali scorte di esercizio;

c) la concessione di un contributo a fondo perduto fino all'importo massimo di lire 180 mila a favore delle piccole imprese i cui danni accertati non superino le lire 900 mila.

Allo scopo di rendere operanti le cennate agevolazioni, le quali possono ritenersi sufficienti a consentire la ripresa delle sopra ricordate attività produttive, attesa l'entità dell'intervento creditizio statale da esse pre-

visto, è necessario che l'esistenza dei caratteri di pubblica calamità venga dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'industria e del commercio di concerto con il Ministero del tesoro, a norma dell'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234.

Per il caso in esame, si è già provveduto ad interessare il Ministero dell'industria e del commercio allo scopo di conoscere il suo orientamento circa un possibile riconoscimento dei caratteri di pubblica calamità alle alluvioni recentemente verificatesi in Calabria e Lucania.

Ovviamente, l'anzidetto riconoscimento è da considerarsi anche subordinato alla possibilità di reperire i fondi occorrenti per rendere operanti le provvidenze di legge nelle zone in questione.

Per quanto riguarda infine il settore dell'agricoltura si fa presente che per alleviare il disagio delle categorie agricole, con recente decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, in corso di perfezionamento, gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario vengono autorizzati a prorogare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, per una sola volta e per non più di 24 mesi, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate, tra l'altro, con le aziende agricole, ricadenti nelle province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Matera, che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi durante la scorsa stagione autunnale.

Il Ministro: TAMBRONI.

BISANTIS. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti il Ministero ha adottato od intende adottare in ordine alla sistemazione degli insegnanti elementari dichiarati idonei nel concorso magistrale soprannumerario del 1955, ed in quello normale del 1959. (9883).

RISPOSTA. — Si informa l'interrogante che il Ministero ha già assunto l'iniziativa di predisporre un apposito disegno di legge, attualmente all'esame del Senato della Repubblica — atto parlamentare del Senato n. 605 — con il quale si stabilisce che i posti del ruolo in soprannumero vacanti alla data del 1° ottobre 1959, nonché il terzo dei posti del ruolo normale vacanti, alla stessa data, nei comuni capoluoghi di provincia, siano attri-

buiti agli insegnanti risultati idonei nei concorsi magistrali per l'anno scolastico 1958-59, autorizzati con ordinanza ministeriale del 27 settembre 1958, n. 3580/69.

Ciò posto, si fa presente che il Ministero non ritiene di dover promuovere altri provvedimenti in materia.

Il Ministro: MEDICI.

BISANTIS. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti sono in corso di adozione o quali il Ministero intende adottare in favore degli insegnanti elementari provvisori, reduci di guerra, i quali aspirano ad una loro sistemazione mediante concorso magistrale per titoli. (9884).

RISPOSTA. — Il Ministero ha già disposto, dopo la fine della guerra, con appositi provvedimenti legislativi, notevoli benefici a favore degli insegnanti reduci aspiranti all'immissione nei ruoli magistrali.

In particolare, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, furono previsti concorsi speciali (per soli titoli, ovvero con prove d'esame speciali) riservati ai reduci e categorie assimilate; più di recente con legge 27 novembre 1954, n. 1170, fu consentita agli insegnanti elementari reduci, che non avevano potuto partecipare ai concorsi indetti ai sensi del citato decreto n. 373, la partecipazione a un concorso speciale indetto per la copertura del 40 per cento dei posti del ruolo in soprannumero istituito con la stessa legge.

Allo stato attuale manca il presupposto giuridico per promuovere provvedimenti di carattere eccezionale in favore della categoria di insegnanti cui l'interrogante si riferisce, e, d'altra parte, una eventuale deroga alla normale procedura del concorso per l'assunzione del personale insegnante sarebbe contraria all'interesse dell'amministrazione alla migliore selezione degli aspiranti all'insegnamento.

Nessun provvedimento al riguardo è stato, quindi, promosso per iniziativa del Ministero né, per altro, se ne ravvisa l'opportunità.

Il Ministro: MEDICI.

BISANTIS. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritiene necessari la modifica e l'aggiornamento della legge 5 giugno 1930, n. 824, relativa all'insegnamento religioso, perché gli incaricati dell'insegnamento religioso, mentre han-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

no gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, fanno parte del corpo insegnante, intervengono ad ogni adunanza collegiale di esso (articolo 7), si trovano ancora in una situazione di disparità sia per quanto riguarda il trattamento economico, sia per quanto riguarda il riconoscimento, a tutti i fini, del servizio prestato.

In particolare, l'interrogante chiede di sapere il preciso trattamento che attualmente viene usato a questi benemeriti educatori, anche per quel che concerne il settore della previdenza e dell'assistenza di cui godono gli altri insegnanti; chiede di sapere se il servizio prestato da essi può essere riconosciuto ai fini di altro insegnamento per cui l'insegnante di religione consegue titolo.

L'interrogante chiede infine che, almeno per gli incaricati dell'insegnamento religioso, forniti anche di laurea in lettere od in altre materie che formano oggetto di insegnamento negli istituti di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, il servizio prestato venga riconosciuto ai fini di altro insegnamento, per come il Ministero ha ritenuto nei confronti ed a beneficio degli istitutori laureati dei convitti nazionali, con apposita circolare. (9885).

RISPOSTA. — Il trattamento economico dei professori non di ruolo è regolato dalle norme contenute nel regio decreto-legge 1° giugno 1946, n. 539, successivamente modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1687, e con la legge 11 giugno 1950, n. 521.

Ciò premesso, si fa presente che tali norme non differenziano in alcun modo il trattamento economico, dovuto agli incaricati dell'insegnamento religioso, rispetto a quello degli altri docenti incaricati; e non può dirsi, pertanto, a questo riguardo, che i primi si trovino in situazione di svantaggio rispetto agli altri professori non di ruolo che abbiano lo stesso orario di insegnamento.

Per quanto riguarda poi il trattamento di previdenza ed assistenza usato agli insegnanti di religione, si avverte che questi beneficiano di tutti i tipi di assicurazione, previsti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni. Unica eccezione, l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria dalla quale, a norma della legge 3 maggio 1956, n. 392, restano esclusi i docenti religiosi.

Relativamente al riconoscimento del servizio prestato in qualità di incaricato di religione, ai fini di altro insegnamento per il

quale il professore di religione consegue titolo, si fa rilevare che presupposto essenziale del riconoscimento del servizio di professore non di ruolo è che l'interessato lo abbia prestato in possesso del titolo legalmente richiesto per l'ammissione all'esame di abilitazione relativo all'insegnamento stesso.

Né al principio sopra esposto contraddice il riconoscimento, ai fini delle graduatorie degli incaricati, del servizio prestato nei convitti nazionali, in qualità di vice-rettore aggiunto o di istitutore assistente, in quanto, come è esplicitamente precisato nella ordinanza ministeriale per il conferimento degli incarichi e supplenze del 28 aprile 1959, tale riconoscimento è possibile solo se il concorrente abbia prestato il detto servizio posteriormente al conseguimento della laurea.

Inoltre si ammettono a valutazione quegli insegnamenti per i quali si dà la possibilità a tutti gli insegnanti di concorrere e che si assegnano mediante graduatoria.

È noto che a norma dell'articolo 5 della legge 5 giugno 1930, n. 824, l'insegnamento religioso è conferito al di fuori di qualsiasi concorrenza e subordinatamente al gradimento dell'ordinario diocesano.

Per quanto sopra esposto il Ministero non può apportare modifiche alla legge 5 giugno 1930, n. 824, nel senso desiderato.

Il Ministro: MEDICI.

BONTADE MARGHERITA, DI LEO E GIGLIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare al fine di dotare la città di Palermo e di Agrigento di nuove carceri giudiziarie, risolvendo il complesso degli attuali due istituti di pena, in funzione da molti decenni e denominati rispettivamente Ucciardone e San Vito.

Le condizioni di tali edifici assai logorati da tempo, antigienici, più volte causa di notevoli incidenti anche recenti, sono conosciute dagli organi competenti, che da tempo hanno esaminato la possibilità di intervenire efficacemente al fine di rimuovere tale stato di cose, non più consono ad una moderna visione sociale, che conferisce alla pena da espiare ed alle condizioni dell'espiazione funzione riparatrice e non manifestazione punitiva.

Gli interroganti ravvisano a tal proposito l'opportunità che vengano adottate le necessarie misure atte a creare, in uno sforzo di collaborazione tra il Ministero di grazia e giustizia e le amministrazioni comunali di Palermo ed Agrigento, le condizioni basilari

risolutive di tali problemi, utilizzando le aree, che i due attuali edifici lascerebbero libere, in zone centralissime nelle rispettive città, da poter destinare per nuovi fabbricati ed a prezzi economicamente notevoli.

Gli interroganti, pertanto, chiedono al ministro se non ritenga opportuno, nel piano di utilizzo dei 12 miliardi previsti nella legge per lo sviluppo dell'economia nazionale (somme provenienti dal prestito nazionale), disporre i necessari finanziamenti al fine di costruire due nuovi carceri giudiziari in zone decentrate delle città di Palermo ed Agrigento, secondo le moderne esigenze e con criteri improntati alle più vaste considerazioni sociali. (1757, già orale).

RISPOSTA. — I problemi prospettati dagli interroganti in ordine agli istituti carcerari di Palermo ed Agrigento formano oggetto di attento esame da parte di questo Ministero che non ha mancato e non mancherà di svolgere tutto il possibile interessamento per giungere ad una soddisfacente soluzione.

In particolare, è stata esaminata la possibilità di permutare, ai sensi della legge 6 luglio 1956, gli attuali stabilimenti penitenziari con le aree su cui dovrebbero sorgere i nuovi edifici. Senonché, per quanto riguarda il carcere di Palermo, come è risultato nella riunione tenutasi in detta città il 7 novembre 1959 alla presenza delle massime autorità giudiziarie cittadine e presieduta dal sindaco, mentre dalla vendita del vecchio fabbricato potrebbe ricavarsi la somma di un miliardo di lire, per la costruzione del nuovo stabilimento occorrerebbe una spesa di circa 4 miliardi.

La difficoltà di reperire la residua somma di 3 miliardi è l'unico ostacolo che si oppone, per ora, alla costruzione del nuovo carcere di Palermo.

Per quanto concerne poi il carcere di Agrigento, la direzione di quell'istituto ha da tempo proposto al comune ed alla provincia la permuta dell'edificio in uso con altro di proprietà comunale o provinciale. Al riguardo, mentre il comune non ha ancora fatto conoscere le proprie decisioni, l'amministrazione provinciale, con nota 18 giugno 1958, ha comunicato di non poter raccogliere tale proposta per l'assoluta indisponibilità di edifici o aree fabbricabili da permutare.

Relativamente poi all'utilizzo dei 12 miliardi di lire del prestito nazionale previsto dall'articolo 60 della legge 24 luglio 1959, n. 622, va osservato che con tale stanziamento potrà essere sanata solo in parte la crisi edilizia degli stabilimenti carcerari italiani, per

la cui risoluzione integrale sarebbe occorso invece uno stanziamento non inferiore ai 60 miliardi.

Pertanto, nel piano di utilizzo della somma di cui sopra, già approvato con decreto interministeriale del 27 novembre 1959, sono state incluse soltanto quelle opere ritenute più urgenti in relazione a situazioni particolarmente critiche dal punto di vista edilizio.

Non è stato possibile comprendervi la costruzione dei nuovi istituti penitenziari di Palermo ed Agrigento, in quanto gli edifici in cui sono attualmente ubicati, pur presentando talune deficienze edilizie, si trovano in discrete condizioni di manutenzione, in relazione soprattutto a quelle di altri fabbricati adibiti ad istituti carcerari.

In conclusione, la costruzione dei nuovi carceri giudiziari di Palermo ed Agrigento potrà essere inclusa in un successivo piano edilizio allorché, come si ha fondata ragione di sperare, sarà concesso un altro finanziamento in favore dell'edilizia carceraria italiana.

Il Sottosegretario di Stato: SPALLINO.

BOZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se non ritenga opportuno, dopo il generale consenso riscosso dalla recente rubrica televisiva sui *Presidenti del Consiglio dell'Unità d'Italia*, impostata e presentata con gesto e con misura, proporre alla direzione della TV una storia del Parlamento, dato che siffatte trasmissioni giovano grandemente a tonificare la coscienza nazionale e ad educare i cittadini alla probità, alla libertà e all'amor di patria. (9678).

RISPOSTA. — Come è noto, dal 5 dicembre 1959, ha avuto inizio la trasmissione di una rubrica televisiva dal titolo *Sette giorni in Parlamento* che, effettuata ogni sabato sera dalle ore 20,08 alle 20,20 a cura di Jader Jacobelli, tratta argomenti relativi al Parlamento italiano, compresa la rievocazione di episodi storici.

Nonostante ciò, posso assicurare che, anche da parte della R.A.I.-TV., la proposta è oggetto di particolare attenzione specie nel caso che la predetta rubrica non dovesse, nel suo complesso, risultare adeguata agli scopi segnalati nell'interrogazione medesima.

Il Ministro: SPATARO.

BUFFONE. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quali provvedimenti sono stati o verranno emanati in or-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

dine al completamento del porto di Crotone (Catanzaro). (9873).

RISPOSTA. — Per il completamento del porto di Crotone è stata stanziata nel corrente esercizio la somma di lire 500 milioni con la quale si provvederà al prolungamento del molo foraneo, in attuazione del piano regolatore del porto stesso.

Il relativo progetto trovasi in corso d'istruttoria e si confida che i lavori possano avere inizio quanto prima.

Si assicura comunque l'interrogante che sarà cura di questo Ministero provvedere al completamento del porto in parola gradualmente, in relazione alle disponibilità di bilancio.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

BUFFONE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, del lavoro e previdenza sociale ed al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere se, in considerazione di quanto rappresentato nello studio di ambiente su Cropani (Catanzaro) elaborato dalla Pontificia opera assistenza, ritengano possibile un immediato intervento statale per la soluzione dei più importanti problemi illustrati (acquedotto, fognature, abitazioni malsane, viabilità interna, ecc.) ovvero, qualora l'amministrazione comunale interessata non abbia ancora avviato le pratiche relative, può essere data assicurazione di favorevole sollecito esame delle medesime. (9920).

RISPOSTA. — Si fa, anzitutto, presente che il problema dell'approvvigionamento idrico del comune di Cropani sarà risolto nell'ambito del piano di normalizzazione della zona Tacina-Corace. In particolare il precitato comune insieme a quelli di Sersale, di Andali, di Cerva e di Zagarese, sarà approvvigionato dall'acquedotto che utilizzerà le sorgenti del Crocchio.

Al comune medesimo è stato, frattanto, concesso il contributo statale, di cui alle leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 29 luglio 1957, n. 634, nella complessiva spesa di lire 85 milioni, prevista per la costruzione della rete idrica interna.

Il precitato ente ha recentemente inoltrato al competente ufficio del genio civile il progetto relativo ad un primo lotto di tali lavori; progetto che trovasi in corso di istruttoria.

Non risulta che l'ente in parola abbia sino ad ora chiesto il contributo statale per la costruzione della fognatura e per la sistemazione di strade interne nell'abitato.

Si può assicurare che tali domande, se presentate nei modi e nei termini previsti dalle leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 15 febbraio 1953, n. 184, saranno oggetto di esame in sede di formulazione dei programmi esecutivi di opere del genere.

Risulta comunque, che per la sistemazione di strade interne è in corso, nel comune di che trattasi, un cantiere di lavoro finanziato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Detto Dicastero informa, altresì, che nel comune in parola sono in corso di costruzione sei alloggi, in attuazione del piano predisposto per la provincia di Catanzaro della gestione I.N.A.-Casa.

Il ripetuto comune di Cropani è, poi, compreso nel secondo programma di interventi della Cassa per il Mezzogiorno per la costruzione di due asili, ai sensi dell'articolo 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105. Di essi, uno sarà costruito nel capoluogo e l'altro nella frazione Cropani Marina.

Per quanto si riferisce, infine, alla costruzione in Cropani di case con i benefici della legge 9 agosto 1954, n. 640, si assicura che la prospettata necessità sarà tenuta presente allorché saranno possibili nuovi interventi nel settore della edilizia popolare.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

BUSETTO E CERAVOLO DOMENICO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono attuare per ripristinare all'interno di una serie di aziende metalmeccaniche della città e della provincia di Padova i diritti costituzionali e le libertà dei lavoratori, prima fra tutte la libertà e il diritto dello sciopero.

Quanto è accaduto in molte fabbriche padovane in occasione degli scioperi e delle lotte ingaggiate dagli operai metalmeccanici per conquistare un nuovo e migliore contratto di lavoro, non può non suscitare la più aperta disapprovazione e lo sdegno più giustificato in quanti credono fermamente nei valori della resistenza al fascismo e della democrazia. Le intimidazioni, le minacce, le rappresaglie che sono state messe in atto dai padroni e dai loro tecnici, trasformati in veri e propri aguzzini, hanno teso a trasformare una serie di fabbriche padovane quali la Romaro, la Sordina, le officine Cittadella, la S.A.I.M.P., l'azienda Casarotti, l'U.T.I.T.A. di Este, la fonderia Tormene, le fonderie Griggio, l'I.N.D.E.L.V.E. di Monselice, la fabbrica Carraro di Campodarsego, le aziende Golfetto

e Rinaldi, gli impianti idrotermici, in veri e propri campi di concentramento, e ciò al fine di spezzare la lotta unitaria dei lavoratori metalmeccanici. Alcuni esempi serviranno a confermare questa denuncia.

Il titolare della fabbrica Golfetto, dopo gli scioperi effettuati nelle giornate del 4 e del 5 maggio 1959, ha proceduto al licenziamento di tre operai, riassumendone poi uno, e senza rispettare nemmeno la procedura prevista dagli accordi interconfederali. Il signor Doni, direttore della S.A.I.M.P., ha condotto una azione personale tesa a intimidire i singoli operai negli stessi reparti; ha licenziato in tronco un operaio dopo gli scioperi del mese di aprile 1959, ha vietato ad un operaio infortunatosi ad un braccio di uscire dalla fabbrica; ha inflitto sospensioni ingiustificate; d'accordo con le forze di polizia ha ottenuto un trattamento di particolare favore nella dislocazione dei poliziotti nel territorio ove sorge la fabbrica. In questa fabbrica si è tutti nella pratica vergognosa del « reparto confino », ove vengono inviati i combattenti più eroici per il lavoro e per la democrazia.

Nell'azienda dell'ingegner Romaro è stato impedito agli operai che hanno effettuato, il 2 luglio 1959, lo sciopero, di lavorare nel pomeriggio del giorno successivo. Per impedire che gli operai effettuassero l'astensione di due ore dal lavoro, il portinaio della fabbrica ha ricevuto l'ordine di chiudere i cancelli, trasformando l'azienda in una prigione.

Il titolare dell'azienda Rinaldi ha condotto un'azione di intimidazione sui singoli operai, casa per casa: non soddisfatto di questo ha minacciato di licenziare i dirigenti delle organizzazioni sindacali.

Il padrone della fabbrica Sordina nella giornata del 4 luglio 1959 ha chiuso la fabbrica in risposta alle due ore di sciopero effettuate dai lavoratori.

Anche l'atteggiamento delle forze di polizia ha concorso a determinare una siffatta situazione. Nella giornata del 16 aprile 1959, dinanzi all'azienda Rizzato venivano fermati due dirigenti sindacali. Nella stessa giornata e, precedentemente il 17 marzo, la questura non ha permesso alla camera del lavoro di tenere un comizio nel centro cittadino, confinandolo in altra zona della città. Analogamente ha vietato l'effettuazione di un comizio dinanzi alla fabbrica U.T.I.T.A. di Este.

Di fronte a tali atteggiamenti e alle citate rappresaglie che investono un complesso di oltre duemilacinquecento lavoratori, gli interroganti chiedono che i ministri su citati in-

tervengano con tutta l'urgenza necessaria, se non vogliono avallare un operato che colloca i loro autori fuori dalla Costituzione e dalle norme del vivere civile. (1707, *già orale*).

RISPOSTA. — A seguito degli accertamenti disposti dal Ministero del lavoro in ordine ai fatti lamentati nella interrogazione, è risultato quanto segue:

Ditta Golfetto: Dalle informazioni assunte è risultato che il licenziamento dei tre operai non è avvenuto a seguito degli scioperi, ma era stato compreso in un gruppo di trenta licenziamenti che la ditta riteneva di dover attuare per mancanza di lavoro e in tal caso avrebbe fatto ricorso alla procedura prevista dai contratti collettivi. Senonché il sopraggiungere di nuove ordinazioni ha reso possibile la revoca del licenziamento collettivo ed anche la successiva riassunzione di uno degli operai già licenziati.

Ditta S.A.I.M.P.: Per quanto riguarda l'operaio licenziato dalla ditta S.A.I.M.P. è risultato che il provvedimento è stato adottato con la motivazione della grave insubordinazione, tanto più che lo stesso lavoratore era stato punito anche in passato per mancanze del genere.

Per quanto riguarda l'operaio cui è stato rifiutato il permesso di recarsi all'I.N.A.I.L. durante il lavoro è stato precisato che si è trattato di un operaio punto da un insetto. La richiesta del lavoratore venne presentata però il giorno successivo ma non fu accolta in quanto non ne venne riscontrata l'urgenza, tanto più che in quello stesso giorno l'operaio avrebbe potuto essere visitato dal medico di fabbrica.

La sospensione di cui si accenna nella interrogazione è stata inflitta dalla ditta S.A.I.M.P. ad un operaio che si sarebbe rifiutato di lavorare dalle ore 20 del 26 giugno alle ore 4 del giorno successivo, adducendo come motivo che il giorno 27 sarebbe stato proclamato lo sciopero generale, sciopero che avrebbe avuto inizio quattro ore dopo l'inizio del suo servizio.

Ditta Romaro: Nello stabilimento Romaro, di Mandriola-Padova, il 2 luglio, la direzione, fatti presenti i danni che sarebbero derivati all'azienda dalla particolare forma di sciopero adottata, essendo le lavorazioni organizzate a squadre, aveva invitato quanti avevano intenzione di aderirvi ad abbandonare i reparti fin dall'inizio del lavoro del pomeriggio. Difatti il giorno 3 luglio alle ore 16 tutti gli operai sospendevano il lavoro, senza eccezione alcuna.

Ditta Rima: Per quanto riguarda l'azienda Rima è risultato che il titolare, urgendo la spedizione di determinate attrezzature, avrebbe invitato a riprendere il lavoro quattro dipendenti che abitano nei pressi dello stabilimento e che hanno aderito all'invito.

Ditta Sordina: Per quanto riguarda la ditta Sordina di Padova è risultato che, nella giornata di sabato 4 luglio, alle maestranze ripresentatesi al lavoro dopo due ore di sciopero, la direzione notificava la decisione di non riprendere l'attività della fabbrica per le residue tre ore, dato che nel sabato il lavoro si limita a cinque ore. La richiesta degli operai, intesa ad ottenere il pagamento delle tre ore suddette, ha dato luogo ad una vertenza, trattata presso l'U.P.L.M.O. di Padova, nella quale però non si è potuto raggiungere un accordo. A tale vertenza non è stato dato dalle parti interessate alcun seguito in sede giudiziale.

Ditta Rizzato: Circa l'affermazione secondo cui sarebbero stati fermati due dirigenti sindacali davanti alla fabbrica di cicli Rizzato, nella giornata del 16 aprile, è stato accertato che essi erano stati soltanto allontanati dall'ingresso della fabbrica per evitare che avessero ad impedire l'accesso ai lavoratori.

Per quanto riguarda il divieto dei comizi, cui si fa cenno nella interrogazione di che trattasi, le autorità competenti hanno fatto presente che esso è stato motivato da ragioni di ordine pubblico dato l'orario che era stato prescelto e la località in cui avrebbero dovuto svolgersi, tanto è vero che l'autorizzazione era stata data per altra località più decentrata. Per quanto riguarda il comizio indetto davanti alle officine U.T.I.T.A. di Este nella giornata del 20 maggio, esso non è stato autorizzato in quanto doveva avere luogo davanti all'ingresso dello stabilimento in orario coincidente con quello di entrata degli operai.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: STORCHI.

CALASSO, MONASTERIO, MAGNO, ROMEO, MUSTO, FRANCAVILLA e ANGELINI LUDOVICO. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se è a conoscenza che, a distanza di otto anni dalla emanazione della legge stralcio di riforma fondiaria del 21 ottobre 1950, n. 841, molti assegnatari di terreni dell'ente Appulo-Lucano non sono stati messi in grado di stipulare il contratto definitivo; per sapere se nella determinazione della quota parte dell'indennizzo per l'esproprio delle terre, a carico degli assegnatari, sono

state applicate le disposizioni della legge numero 600, concernenti la riduzione del prezzo nella misura di un terzo, e se nel calcolo dell'importo dell'indennizzo stesso si è tenuto conto di quanto dispone l'articolo 21 della legge n. 841, circa le diminuzioni da computare in rapporto alle migliorie, eventualmente eseguite dagli assegnatari già titolari di contratti miglioratori a lunga scadenza;

per sapere infine se è a conoscenza che in dipendenza di simili inadempienze gli assegnatari dei terreni espropriati alle ditte Daniele Antonio e Marati Nicolò, con i decreti del 19 dicembre 1952, n. 2003 e del 31 dicembre 1952, n. 2438, facenti parte del centro di colonizzazione di Lecce, già titolari di contratti miglioratori, sarebbero stati privati dei loro particolari diritti, e se non intende eventualmente invitare l'ente Appulo-Lucano per la riforma fondiaria, oltretutto a stipulare i contratti definitivi con tutti gli assegnatari, ad osservare le menzionate leggi per i contratti stipulati e per quelli da stipulare. (9271).

RISPOSTA. — La sezione speciale di riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise ha stipulato contratti di assegnazione provvisoria, che vengono trasformati in definitivi dopo l'esito positivo del periodo triennale di prova, previsto dall'articolo 18 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed a mano a mano che vengono approntati i necessari elementi tecnici ed amministrativi, alcuni dei quali, come i dati catastali particolarmente laboriosi.

A tali adempimenti è dovuto il ritardo nella stipulazione dei contratti definitivi; ritardo che, per altro, non pregiudica, in alcun modo, i diritti degli assegnatari.

Al 31 dicembre 1959 erano stati stipulati circa 20 mila contratti per una superficie di oltre 100 mila ettari.

Per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge 9 luglio 1957, n. 600, il prezzo del terreno è stato ridotto di un terzo. Per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della citata legge, la sezione ha provveduto, d'ufficio, alla predetta riduzione e, quindi, a modificare l'originario piano di ammortamento e ad effettuare gli opportuni conguagli. Gli assegnatari già corrispondono, su questa nuova base, le quote annuali dovute; sicché la norma di legge ha ricevuto generale applicazione.

L'ulteriore riduzione, prevista dall'articolo 21 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è inserita, con apposita clausola, nei contratti stipulati con gli assegnatari, già titolari di

contratti miglioratori, ma diviene operativa, non appena la sezione viene in possesso di tutti i dati tecnici necessari per determinare l'entità delle migliorie eseguite.

Per quanto, in particolare, riguarda gli assegnatari dei terreni espropriati alle ditte Daniele Antonio e Marati Nicolò, si fa presente che la sezione medesima ha provveduto, nell'ottobre 1959 a stipulare, con gli interessati, numerosi contratti definitivi.

Il Ministro: RUMOR.

CALASSO. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se è a conoscenza del malcontento e dello stato di agitazione esistente fra i cittadini di Frigole e di Alimini, in provincia di Lecce, i cui fondi e poderi sono compresi nelle zone di riserva e specialmente tra quelli delle zone di ripopolamento, per i danni che riceverebbero continuamente alle colture e per le multe che sono chiamati continuamente a pagare;

per sapere se non è d'accordo il ministro, nello stabilire che in tutti i comprensori di bonifica e di riforma, realizzate le opere di trasformazione e messi a coltura i terreni, con l'insediamento dei coltivatori, come si è fatto anche in quelle di Frigole e di Alimini, mal si conciliano gli interessi delle centinaia di famiglie contadine con quelle dei cacciatori, di puro svago;

per sapere se è a conoscenza che il malcontento e le rimostranze furono accolte anche dal ministro Pastore e dalle autorità provinciali che erano al suo seguito il marzo 1959, quando in provincia di Lecce si recò sulla zona di Alimini per visitare le opere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, impegnando l'amministrazione provinciale ed il prefetto a far recingere la zona di ripopolamento nella località Pagliaruli;

per sapere, infine, se non crede di dover intervenire per assicurare, ad ogni modo, che gli interessi dei contadini siano fatti salvi, abolendo riserve e zone di ripopolamento sui terreni coltivati, e provvisoriamente provvedere alle necessarie recinzioni e ad indennizzare, nella misura corrispondente ai danni effettivi, i contadini e gli agricoltori che li hanno subiti. (9874).

RISPOSTA. — Premesso che la costituzione delle zone di ripopolamento e cattura, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, rientra nella competenza delle giunte provinciali.

Si osserva, che sia tali zone che le riserve di caccia sono istituti di interesse pubblico,

in quanto, come è noto, tendono alla conservazione e all'incremento del patrimonio faunistico nazionale. Non è possibile, pertanto, assumere a priori l'impegno di non disporre la costituzione in determinati comprensori, specie se si considera che molti assegnatari di terreni, siti in località diverse da quelle segnalate, invocano la costituzione di riserve di caccia o di istituti similari, in quanto — nel divieto di caccia che ne deriva — essi ravvisano una salvaguardia delle colture agricole dalle invasioni che i liberi cacciatori effettuerrebbero nei loro terreni per esercitare lo sport venatorio.

Per altro, è altresì noto che le zone di ripopolamento e cattura e le riserve di caccia vengono costituite previo consenso esplicito dei proprietari dei terreni e su parere di organi tecnici collegiali, dove gli interessi degli agricoltori sono ampiamente tutelati da rappresentanti delle associazioni delle categorie interessate e dei dipendenti ispettorati agrari provinciali.

Mentre non si comprende per quale motivo i contadini di Frigole ed Alimini sarebbero « chiamati continuamente a pagare multe » — a meno che essi non commettano infrazioni alle norme contenute nel testo unico delle disposizioni sulla caccia — si fa presente che, sia tale testo unico sia il già citato decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 987, considerano il risarcimento dei danni provocati dalla selvaggina alle colture agricole a favore dei proprietari dei terreni inclusi in zone di ripopolamento e cattura o in riserve di caccia. Detto risarcimento va chiesto, nel primo caso, alle competenti amministrazioni provinciali e, nel secondo, ai concessionari delle riserve.

Si precisa, infine, che le vigenti disposizioni in materia non prevedono l'obbligo della recinzione delle zone di ripopolamento.

Il Ministro: RUMOR.

CAMANGI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere — con riferimento alla precedente interrogazione n. 6688 — a qual punto sia la procedura per l'accertamento della demanialità marittima del lago di Paola e quali siano le prospettive circa la sua conclusione. (9467).

RISPOSTA. — In data 11 dicembre 1959, la capitaneria di porto di Roma ha trasmesso all'ufficio tecnico erariale di Latina, all'ufficio del genio civile per le opere marittime di Roma e all'avvocatura generale dello Stato la bozza del verbale relativo all'accertamento

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

della demanialità ed alla delimitazione del bacino salmastro del lago di Paola.

Non appena in possesso delle osservazioni o delle proposte di modifica che i predetti uffici riterranno eventualmente di formulare, la capitaneria provvederà a tradurre la suddetta bozza nel prescritto processo verbale della riunione che sarà indetta al più presto possibile con l'intervento di tutti i proprietari frontisti interessati.

Si fa riserva di ulteriori notizie appena possibile.

Il Ministro: JERVOLINO.

CAMANGI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere: su quali dati ed elementi è stato compilato il programma di finanziamenti per opere igieniche per la provincia di Latina, ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 29 luglio 1957, n. 634; chi ha fornito gli stessi dati, elementi e segnalazioni; per quali ragioni il comune di Terracina — il più importante della provincia — è stato escluso da quelle assegnazioni, malgrado che le sue necessità in fatto di acquedotto interno, fognatura ed altre opere igieniche siano notoriamente gravi ed urgenti. (10040).

RISPOSTA. — Il finanziamento delle opere di interesse di enti locali, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, viene disposto da questo Ministero sulla base della graduatoria delle domande a tal fine presentate ai competenti uffici del genio civile, così come dispone l'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Non risulta che il comune di Terracina abbia, sino ad ora, presentato alcuna domanda diretta ad ottenere i benefici di legge per la costruzione di opere igienico-sanitarie.

Né può sostituire la regolare domanda del comune in parola, il progetto inoltrato all'ufficio del genio civile di Latina dal consorzio degli Aurunci, relativo alla costruzione in Terracina della fognatura e della rete idrica interna poichè, come è noto, delle provvidenze previste dalla precitata legge n. 589 possono beneficiare soltanto gli enti locali.

Il Ministro: TOGNI.

CANESTRARI, ARMATO, ARMANI, PICCOLI, FRUNZIO, LIMONI, PERDONA, DAL FALCO E PREARO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga necessario ed urgente esaminare il problema inerente all'esazione delle tasse di circolazione autoveicoli e delle vidimazioni delle patenti che si svolge in condizioni di particolare disagio per gli utenti.

Gli interroganti chiedono che venga esaminata la possibilità di affidare la riscossione delle suddette tasse all'amministrazione postale, a mezzo versamenti in conto corrente postale, ritenendo che tale innovazione apporterebbe vantaggi all'utenza e snellimento del servizio.

Inoltre, con i proventi ricavati dal servizio in questione ammontanti a circa lire 2 miliardi 798 milioni (vedi i dati del bilancio consuntivo relativo all'anno 1957, pubblicato dalla rivista *Quattro Ruote*) l'erario verrebbe a disporre di una forte somma che potrà essere destinata ad altre attività. (9389).

RISPOSTA. — L'accertamento e la riscossione delle tasse di circolazione presentano una particolare complessità, sia per la diversità dei criteri di commisurazione (articolo 2 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39), che per le numerose disposizioni agevolative riguardanti taluni tipi di autoveicoli, destinati a speciali trasporti ed aventi particolari caratteristiche tecniche (articoli 21 e seguenti del citato testo unico n. 39).

Il pagamento del tributo richiede, pertanto, calcoli, esami di documenti ed altre operazioni che il contribuente, molto spesso, non è in grado di compiere da sé, e che gli uffici postali, non tecnicamente preparati, non potrebbero assolutamente svolgere.

Inoltre, per gli stessi motivi sopracitati, ove fosse consentito il pagamento delle tasse di circolazione presso gli uffici postali, serie difficoltà presenterebbe anche il rilascio del disco contrassegno.

Pertanto, attesi i buoni risultati sinora conseguiti nel gettito del tributo, per l'efficiente organizzazione dell'ente cui è affidato il servizio, non si ritiene opportuno modificare il vigente sistema di riscossione.

Per quanto concerne la vidimazione delle patenti di guida, devesi fare presente che gli utenti possono assolvere, agevolmente, tale obbligo tributario, in quanto, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'annullamento delle prescritte marche di concessione governativa viene effettuato, oltre che presso tutti gli uffici del registro, anche presso tutti gli uffici postali ed i numerosissimi uffici esattori dell'Automobile Club d'Italia.

Per quanto riguarda, infine, i proventi ricavati dal servizio di esazione delle tasse di circolazione, devesi osservare che il dato assunto dagli interroganti, si riferisce al bilancio consuntivo dell'Automobile Club

d'Italia, e comprende, oltre le entrate derivanti dalle riscossioni delle tasse automobilistiche per lire 1.238.681.022, anche quelle relative alla tenuta del pubblico registro automobilistico per lire 1.437.479.281 ed alla vidimazione delle patenti di guida per lire 51.806.054.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

CAPONI E ANGELUCCI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quali misure ritengono di adottare nei confronti dell'industria Colussi Giacomo.

Con i finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno l'industriale Colussi Giacomo ha costruito uno stabilimento per la produzione di biscotti e pasticceria a Casalnuovo (Napoli).

L'iniziativa di contribuire all'industrializzazione del sud è da tutti condivisa, ma non a scapito di altre attività del centro Italia, che vengono, come il caso in oggetto, smobilitate. Infatti l'industriale Colussi Giacomo è in procinto di smobilitare lo stabilimento di Perugia e di licenziare larga parte dei 330 lavoratori occupati. La giustificazione addotta si riferisce al fatto che sarebbe più conveniente sviluppare la produzione dello stabilimento di Casalnuovo, ove sono utilizzabili le agevolazioni e i finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno.

L'atteggiamento speculativo dell'industriale Colussi Giacomo non deve essere incoraggiato. La nuova attività del sud non deve pregiudicare lo stabilimento di Perugia, altrimenti a che servono i sacrifici del contribuente italiano per favorire l'industrializzazione del sud, se gli industriali approfittano per smobilitare aziende in regioni, come quella umbra, le quali presentano condizioni di sottosviluppo e sottoccupazione simili al meridione? (8287).

RISPOSTA. — Non appena a conoscenza dell'intendimento manifestato dalla ditta Giacomo Colussi di chiudere il proprio biscottificio di Perugia per l'elevatezza dei costi di produzione e la conseguente necessità di un ammodernamento del macchinario, specie dei forni, con una spesa notevole e, comunque, tale che la ditta in parola dichiarava di non essere in grado di sostenere, questo Ministero ha subito svolto ogni possibile intervento nell'intento di scongiurare tale evento.

A seguito anche dell'interessamento svolto dalla prefettura di Perugia, dopo laboriose

trattative svoltesi fra il titolare della ditta in questione e le associazioni di categoria, è stato raggiunto un accordo fondato sui seguenti punti:

1°) riduzione dei licenziamenti da 190 a 90 unità;

2°) ammissione dei licenziati ad un corso di riqualificazione, della durata di 6 mesi, con integrazione, da parte del datore di lavoro, della retribuzione di legge;

3) apertura dell'esodo volontario delle maestranze, verso corresponsione dell'importo di 600 ore lavorative, oltre le indennità di legge;

4°) impegno, da parte del datore di lavoro, di procedere, al termine del corso di riqualificazione, alla riassunzione, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, delle maestranze licenziate, concedendo, a coloro che non potranno essere riassunti, una indennità speciale, pari a quella prevista per i dimissionari volontari.

Il Ministro dell'industria e commercio:
COLOMBO.

CAPONI E ANGELUCCI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se ritengono opportuno intervenire, affinché le disposizioni della società Terni relative al trasferimento volontario di operai delle miniere di Morgnano (Spoleto) ai lavori di costruzione della centrale idroelettrica di Corbara-Baschi, siano estese con diritto di precedenza ai minatori licenziati nel dicembre 1958 che attualmente frequentano i corsi di riqualificazione.

In proposito gli interroganti rammentano che nel comunicato conclusivo del Ministero del lavoro per l'attuazione dei licenziamenti alle miniere di Morgnano, era previsto l'impegno per il loro reimpiego al termine dei corsi di riqualificazione. La società Terni, oggi, è in grado di adempiere a tale impegno e pertanto non le si deve permettere, come sta tentando, di sottrarsi al proprio dovere. (8535).

RISPOSTA. — La società idroelettrica Tevere (S.I.T.), alla quale partecipa la società Terni, ha iniziato nel mese di ottobre 1959 i lavori per la costruzione della centrale idroelettrica di Corbara-Baschi.

I lavori in questione sono stati dati in appalto alle ditte Sogene, Astaldi, e Chitarini, le quali, al momento attuale, occupano oltre 320 lavoratori.

Con l'inizio dei lavori di Corbara-Baschi la società Terni ha segnalato ai lavoratori

occupati nella miniera di Morgnano la possibilità di trasferimento alle dipendenze delle imprese appaltatrici dei lavori di costruzione della diga in questione, concedendo a quanti avessero accettato il passaggio una indennità extra contrattuale aggirantesi sulle 600.000 lire a titolo di premio per fine lavoro.

Per quanto riguarda invece i 430 lavoratori licenziati dalle miniere di Morgnano nel dicembre 1958, attualmente sono ancora in atto i corsi iniziati il 21 settembre 1959, per n. 310 operai.

Gli interroganti chiedono che per questi operai sia concessa la possibilità di essere occupati nei lavori per la costruzione della centrale elettrica e posso, pertanto, assicurare che sia il Ministero del lavoro che quello delle partecipazioni statali hanno svolto il proprio interessamento presso la società Terni appunto per ottenere l'impiego di dette maestranze nelle opere di Corbara-Baschi.

La citata società ha preso immediati contatti con le imprese appaltatrici della esecuzione dei lavori e con la società consociata S.I.T. che presiede alla costruzione della centrale idroelettrica, nonché con i competenti uffici del lavoro di Perugia e Terni.

A seguito di ciò, è stato stabilito che le richieste di manodopera da parte delle predette imprese siano soddisfatte proporzionalmente, con l'assunzione di: a) disoccupati della zona; b) lavoratori in servizio alla miniera di Morgnano; c) ex dipendenti della miniera di Morgnano, licenziati nel novembre 1958 e che sono prenotati per il nuovo lavoro di Corbara-Baschi.

Faccio presente per altro che di tutto il personale già iscritto ai corsi, solo 157 elementi hanno chiesto di essere avviati ai lavori di costruzione della centrale in questione e che la adesione degli interessati alle offerte di lavoro si appalesa veramente scarsa ove si consideri che dal 20 ottobre 1959 sono state inviate all'ufficio di collocamento di Spoleto richieste per 40 unità lavorative, alle quali hanno fatto riscontro solo 17 adesioni.

Dei predetti 17 elementi, 13 hanno successivamente rinunciato al lavoro e per le modeste possibilità di risparmio consentite e per i disagi che il lavoro comporta.

È da augurarsi che con lo sviluppo dei lavori e la stagione favorevole sia possibile porre in atto un maggior incremento dell'occupazione e quindi anche una ulteriore possibilità di occupazione per i lavoratori già dipendenti dalle miniere di Morgnano.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: STORCHI.

CAPRARA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se — in relazione al disagio provocato nelle categorie interessate — non ritenga di dover adottare adeguati provvedimenti, eventualmente unificando i termini per tutti i comuni, in sede di applicazione dell'articolo 15 della legge 31 luglio 1956, n. 1002. In particolare l'interrogante, informato delle difficoltà in cui versano, per varie cause, i titolari dei forni di cottura a sistema di riscaldamento diretto soprattutto nelle zone periferiche di Barra, San Giovanni a Teduccio, Penticelli, ecc., del comune di Napoli, i quali appunto dovrebbero entro il settembre 1959 trasformare i loro impianti in forni a riscaldamento indiretto, chiede se non si ritenga opportuno promuovere la concessione di adeguati contributi sulla spesa di trasformazione anche in base alla legge 29 luglio 1957, n. 634, (provvedimenti per il Mezzogiorno), considerato che le agevolazioni creditizie previste dalle altre leggi in vigore sono state, a Napoli, rifiutate agli interessati e sono comunque, anche se concesse, insufficienti ed onerose. (5622).

RISPOSTA. — Con legge 18 novembre 1959, n. 1005, il termine di tre anni fissato dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002, all'articolo 15, primo comma, per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti dall'articolo 3 della stessa legge, è stato prorogato al 31 dicembre 1961.

Il Ministro: COLOMBO.

CAPRARA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se siano stati eseguiti gli accertamenti ispettivi del caso in ordine a fatti recentemente resi noti e riguardanti l'attività della giunta comunale di Afragola (Napoli). È risultato, infatti, che in quel comune la giunta in carica ha affidato a terzi la redazione di progetti di lavori pubblici, liquidando successivamente l'onorario per una somma che pare si aggiri sul milione e quattrocentomila lire e su ben sedici milioni di lire complessive per altre opere di cui a deliberate dei primi mesi del 1959. Tali incarichi sono stati affidati senza tenere conto dell'esistenza dell'ingegnere comunale.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere i motivi per i quali la giunta in carica adotta con troppa frequenza provvedimenti di concessione di lavori senza le procedure opportune, come è avvenuto per i lavori in via Tripoli, via Roma, via Galliano.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI. — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

nei confronti di questi allegri amministratori - sindaco e giunta - in merito ai fatti sopra riferiti e ad altri ancora, i quali, da una parte, confermano le accuse di scorrettezza o peggio formulate dalla stampa e dalla pubblica opinione, e, dall'altra, documentano il danno che una gestione illegale arreca alle finanze comunali con spese eseguite senza il controllo democratico del consiglio. (10033).

RISPOSTA. — Non risulta che sia stata commessa alcuna irregolarità nel settore dei lavori pubblici da parte della giunta municipale di Afragola.

Gli appalti dei lavori, nei casi in cui sono stati conferiti a trattativa privata, hanno, infatti, sempre formato oggetto di regolare deliberazione preventivamente sottoposta al vaglio dei competenti organi tecnici e di tutela.

Per quanto riguarda l'affidamento della progettazione di opere di una certa importanza a privati professionisti, si fa presente che ciò rientra nella facoltà discrezionale, riconosciuta dalle norme vigenti, delle amministrazioni di quei comuni, che, come quello di Afragola, siano privi di un proprio tecnico.

Infatti il predetto comune ha istituito nel febbraio del 1958 il posto di ingegnere dirigente l'ufficio tecnico, posto che, messo a pubblico concorso, non è stato coperto per la non conseguita idoneità di alcuno degli aspiranti, per cui è stato indetto nuovo concorso che sarà espletato quanto prima.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

CARRASSI E GUIDI. — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza delle incongruenze e svantaggi cui dà luogo l'applicazione della legge 22 giugno 1954, n. 523, ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, in materia di ripartizione e liquidazione di oneri, tra amministrazione statale ed enti locali, ai fini del trattamento di quiescenza agli ex dipendenti di enti locali.

L'applicazione delle norme sopracitate provoca infatti notevolissimi aggravii per i bilanci degli enti locali, che, dovendo sopportare la liquidazione, per lo più in dodici annualità, della quota parte degli oneri ad essi spettante, si vedono obbligati a sopportare il pagamento di cospicui interessi sulla quota capitale, e ad immobilizzare parte delle delegazioni disponibili su cespiti comunali, già notevolmente ridotte.

Ne deriva, tanto per fare un esempio, che un comune come quello di Rieti deve assumere l'onere di lire 62.025.240 comprensivo

di ben lire 14.212.185 di interessi, il che comporta un ammortamento annuale di lire 5.168.770 ben rilevante per un bilancio di 600 milioni. In proporzione tale situazione si verifica per tutti gli altri comuni.

Il pagamento della propria quota parte, man mano che gli ex dipendenti ne maturavano annualmente il diritto, senza aggravio di interessi e più dilazionata nel tempo e senza impegno di delegazioni, costituiva, in precedenza, una forma più vantaggiosa per gli enti locali.

Gli interroganti chiedono perciò di sapere:

a) se è nota la situazione di fatto che viene a determinarsi per gli enti locali e se il Governo non intenda procedere ad un riesame della materia e delle norme attuali in modo da evitare gli svantaggi per gli enti locali sopra indicati;

b) se - nelle more di tale più approfondito e sollecito riesame ad iniziativa governativa o parlamentare - il Governo non ritenga di dare disposizioni agli uffici periferici del tesoro di soprassedere agli atti di regolarizzazione delle pendenze, e comunque, in assenza di tali atti da parte dei comuni, di disporre che non si addivenga temporaneamente al forzoso incameramento delle quote dell'imposta generale sull'entrata di spetanza dei comuni. (9651).

RISPOSTA. — La legge 22 giugno 1954, n. 523, concernente la ricongiunzione, agli effetti del trattamento di quiescenza e della buonuscita, dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli enti locali, venne emanata, fra l'altro, per eliminare i gravi inconvenienti e le complicazioni cui dava luogo il sistema delle pensioni ad onere ripartito. Ciò sia per la diversità di criteri cui sono informati gli ordinamenti sulle pensioni del personale statale e degli enti locali e sia per il continuo susseguirsi di variazioni ora dell'uno ora dell'altro trattamento pensionistico, variazioni che comportavano notevoli difficoltà di carattere pratico, in quanto ad ogni riliquidazione delle pensioni stesse occorreva, fra l'altro, procedere ad una nuova ripartizione del relativo onere proporzionalmente ai servizi utili prestati presso lo Stato e presso gli enti locali e, conseguentemente, all'aggiornamento della quota di pensione da recuperare a carico degli enti medesimi, il che dava luogo a notevoli ritardi nell'applicazione degli aumenti agli interessati.

Con la citata legge n. 523 è stato stabilito che la rivalsa delle quote di pensione liqui-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

data a carico degli enti locali, che in base alle disposizioni precedentemente in vigore avveniva annualmente fino ad estinzione della pensione, venga effettuata, viceversa, in valore capitale, calcolato in base a coefficienti fissati da apposite tabelle allegate alla legge stessa. Tale criterio è stato poi esteso alle pensioni ad onere ripartito soggette alla riliquidazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

Nei casi in cui il pagamento di tale valore capitale non venga effettuato in unica soluzione, il pagamento stesso può essere ripartito in rate annuali posticipate costanti, non superiori a dodici, comprensive degli interessi al saggio del 4,25 per cento.

Trattasi di un interesse corrispondente a quello tecnico adottato dagli istituti di previdenza: esso è inferiore al tasso legale e, quindi, non può considerarsi gravoso per gli enti locali.

D'altra parte la ratizzazione di tale pagamento viene effettuata nell'interesse dei predetti enti e nei soli casi in cui venga richiesto. Detti enti, oltre a poter effettuare il pagamento stesso in unica soluzione e, quindi, senza interessi, possono chiedere anche una ratizzazione inferiore a 12 annualità, risparmiando una parte degli interessi. Una ratizzazione più lunga di 12 anni non sarebbe possibile in quanto supererebbe il periodo medio di godimento delle pensioni.

Per tutte le suesposte considerazioni non si ravvisa la possibilità di modificare il cenato criterio stabilito dalla ripetuta legge n. 523 di rivalsa in valore capitale delle predette quote di pensioni che fanno carico agli enti locali.

Il Ministro del tesoro: TAMBRONI.

CASSIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se non ritenga utile, ai fini di civile educazione, proporre alla direzione della TV., che se ne era già resa benemerita promotrice con una indovinata rubrica, la periodica rievocazione di tutti gli episodi più salienti della nostra storia parlamentare. (9910).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 9678, del deputato Bozzi, pubblicata a pagina 4301).

CAVALIERE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

1°) se sono a conoscenza del grave stato di disagio finanziario nel quale sono venute

a trovarsi quasi tutte le industrie farmaceutiche, la cui produzione è ammessa alla prescrizione mutualistica, in seguito agli addebiti ad esse fatti dagli enti mutualistici su tutte le prescrizioni dei loro prodotti ai propri assistiti, fin dall'epoca dell'entrata in vigore dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692;

2°) se è a loro conoscenza che le modalità di applicazione di tale norma di legge furono regolate, anziché dal successivo decreto del ministro della sanità, rimasto inoperante, da un accordo provvisorio fra i rappresentanti di una parte dell'industria farmaceutica, dei farmacisti e degli enti e che tali modalità hanno provocato la creazione di uffici pletorici e burocratici, la cui funzione oltre a non offrire alcuna garanzia agli industriali farmaceutici, i più colpiti dalla norma di legge, impongono, sia a carico di questi, per il più approssimativo controllo, che a carico dei farmacisti, per la gestione degli uffici, altri oneri, oltre quelli fissati dalla norma di legge, che gravano di un ulteriore 3 per cento sui farmacisti, i quali già concedono agli enti uno sconto del 5 per cento e di un ulteriore 3 per cento sugli industriali i quali debbono concedere lo sconto del 12 per cento sul prezzo di etichetta della loro produzione, pari a circa il 18 per cento sul reale prezzo di incasso, che è il solo valido e sul quale deve essere conteggiato lo sconto concesso.

L'interrogante, ritenendo che la somma degli oneri finanziari sopra specificati, sia da considerarsi eccessiva e tale da mettere in crisi definitiva ogni iniziativa industriale (tranne che non si debba ammettere che il Ministero della sanità ed il C.I.P. siano eccessivamente generosi nel concedere l'autorizzazione del prezzo delle specialità), chiede di conoscere se non si ritenga opportuno disporre con provvedimento immediato:

1°) che lo sconto cumulativo del 17 per cento che gli enti debbono percepire venga corrisposto dal farmacista e detratto dalle note di fine mese all'atto del pagamento;

2°) che venga fissato nella misura del 40 per cento lo sconto che l'industria deve praticare ai grossisti e nel 30 per cento lo sconto che i grossisti debbono praticare ai farmacisti nella vendita di tutte le specialità farmaceutiche;

3°) che gli enti mutualistici concedano la libera prescrizione ai medici di tutte le specialità farmaceutiche regolarmente registrate, riservandosi il diritto di applicare eventualmente norme restrittive solamente nel nu-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

mero delle prescrizioni, in rapporto alle possibilità dei rispettivi bilanci, per offrire una legittima contropartita alla estensione a tutte le ditte del gravame del maggiore sconto e per rendere finalmente omaggio doveroso al principio della libera scelta della terapia, che rappresenta il cardine di una efficiente assistenza.

L'interrogante ritiene opportuno far presente che con tali provvedimenti si realizzerebbe:

1°) il più agevole incasso da parte degli enti delle somme derivanti dagli sconti ad essi concessi dalla legge in argomento con la trattenuta diretta all'atto del pagamento delle note ai farmacisti;

2°) la possibilità di eliminare le caotiche ed ingiustificate limitazioni imposte ai medici nella prescrizione, con le quali, annullando il principio fondamentale dell'assistenza farmaceutica consistente nella libera scelta della terapia più adeguata per ogni caso, si determinano discriminazioni ingiuste tra le ditte e limitazioni drastiche al diritto stesso dell'assistito;

3°) di snellire la mastodontica conformazione che stanno assumendo gli uffici fiduciari per lo smistamento delle ricette e gli addebiti degli sconti ai farmacisti ed ai produttori, la cui funzionalità richiede una spesa che, tendendo sempre più ad aumentare, grava sproporzionatamente sulla entità delle somme controllate e sul beneficio stesso che agli enti deve derivare dallo sconto ad essi accordato dalla disposizione di legge. (7467).

RISPOSTA. — Non appare ragione plausibile che lo stato di disagio in cui sarebbero venute a trovarsi le industrie farmaceutiche derivi dalla applicazione dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692.

Infatti, se si ammette che tali industrie abbiano dovuto subire un onere eccessivo per la riduzione del 12 per cento sul prezzo dei medicinali forniti ad alcuni istituti ed enti di previdenza, si deve tenere in debito conto che esse si sono avvantaggiate di un aumento delle vendite, per il fatto stesso dell'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia, introdotta dalla legge medesima.

È da rilevare inoltre che allo sconto del 12 per cento ha fatto riscontro da parte dell'« Inam » — l'ente il cui campo d'applicazione supera i venti milioni di assistiti — una pressoché totale liberazione delle prescrizioni con evidente beneficio, oltre che della salute

pubblica, anche della produzione farmaceutica.

Le modalità pratiche di applicazione della legge cennata si sono discostate apparentemente da quelle previste dal decreto A.C.I.S. 18 novembre 1955, a seguito di accordi fra gli interessati alla attribuzione e alla riscossione dello sconto di legge, in quanto la osservanza letterale del contenuto del predetto decreto avrebbe comportato per i produttori ed i farmacisti, tenuti alla corresponsione dello sconto del 17 per cento — rispettivamente nella misura del 12 per cento e del 5 per cento — oneri connessi di eccessivo rilievo. Infatti, ai sensi del citato decreto, il farmacista avrebbe dovuto corrispondere agli enti l'intero ammontare dello sconto del 17 per cento per poi rivalersi nei confronti dei produttori della quota del 12 per cento di loro pertinenza.

Sta di fatto che la convenzione stipulata il 23 marzo 1956 prevede un sistema di contabilizzazione degli sconti, effettuato in maniera concordata tra gli enti e gli ordini, che permette un abbattimento dei costi di notevole entità a favore dei farmacisti.

Gli enti mutualistici, poi, sono interessati alla organizzazione ed alla amministrazione degli uffici fiduciari in relazione agli ulteriori compiti ad essi affidati, i quali compiti non si esauriscono nella semplice evidenziazione delle quote di sconto dovute ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, ma prevedono l'esplicazione di tutto un complesso di operazioni connesse alla esazione degli sconti stessi, alla liquidazione di quanto dovuto dagli enti alle farmacie per il servizio prestato in assistenza diretta, alla sollecitazione amministrativa ed all'eventuale contenzioso, nonché tutta una serie di rilevazioni di carattere contabile, statistico e di controllo per la qualificazione dell'assistenza farmaceutica tendenti a realizzare il migliore equilibrio di interessi in un settore di notevole importanza nella vita economica nazionale.

Il costo dell'intero servizio così come attualmente è esplicito si aggira sul 2,75 per cento dell'ammontare delle prestazioni farmaceutiche erogate dagli enti e somministrate dalle farmacie. Esso è a carico degli ordini dei farmacisti nella misura dell'1,50 per cento circa, ivi compreso il quoziente che gli stessi ordini attribuiscono ad obblazioni di carattere assistenziale ai propri iscritti, mentre il rimanente 1,25 per cento è a carico degli enti mutualistici. Come si è detto, dall'opera degli uffici fiduciari sia gli enti sia gli ordini

traggono servizi che comunque dovrebbero espletare in proprio e singolarmente e che hanno invece ritenuto far svolgere da un loro organo comune, collegialmente controllato, sia per ragioni di economia sia di reciproca collaborazione allo scopo di realizzare nella maniera più efficiente le proprie finalità istituzionali.

Nessun onere incide sui produttori, i quali invece attraverso la documentazione ad essi fornita dall'ufficio fiduciario hanno acquisito più perfezionati mezzi di indagine e di controllo per quel che riguarda la produzione e la distribuzione dei loro prodotti nel campo della mutualità, e ciò sulla base di una documentazione di scarico non di parte ma ad essi fornita da una organizzazione estranea ai rapporti economici considerati.

A proposito poi di « snellire la mastodontica conformazione che stanno assumendo gli uffici fiduciari », è da considerare che l'organizzazione degli uffici fiduciari tende di contro a conformarsi vieppiù a criteri amministrativi di particolare snellezza e che i costi relativi — così come risulta dal rendiconto di gestione 1956-57 e dal rendiconto di gestione 1958 — si stanno lentamente contraendo, una volta esaurita la fase di costituzione e di prima organizzazione nonché quella di messa a punto dell'intero meccanismo.

Infatti, mentre nel 1956-57 la incidenza delle spese controllate dall'ufficio fiduciario per conto degli enti mutualistici ammontava all'1,37 per cento del complesso delle prestazioni, nell'anno 1958 questa incidenza si è contratta all'1,25 per cento.

Sull'ammontare degli sconti di legge evidenziati (17 per cento sulle specialità e sconti prefettizi sui galenici) la spesa è scesa dal 9,31 per cento al 7,16 per cento, mentre sull'ammontare della sola quota di sconto del 12 per cento è passata dal 5,67 per cento al 4,35 per cento.

La proposta di adottare un provvedimento immediato per fissare nella misura del 40 per cento lo sconto che l'industria dovrebbe praticare ai grossisti e nel 30 per cento lo sconto che i grossisti dovrebbero praticare ai farmacisti, lasciando a questi in definitiva l'obbligo di ridurre del 17 per cento il prezzo di vendita dei medicinali forniti agli assistibili, pur non essendo in contrasto con le leggi sanitarie, le quali fissano soltanto lo sconto minimo, il 25 per cento, che è dovuto al farmacista, presenta non pochi inconvenienti.

Aumentando, infatti, gli sconti a carico del fornitore su tutti i medicinali venduti, senza alcuna distinzione, e ponendo a carico

del farmacista il 17 per cento del prezzo a favore degli assistiti, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti, si verrebbe a determinare una sperequazione fra gli industriali ed i farmacisti che fanno grosse forniture agli assistiti e quelli che vendono prevalentemente ai non assistibili.

Se nei riguardi dei farmacisti sarebbe da prevedere un vantaggio (per quelli delle zone meno industrializzate), il che potrebbe anche riguardarsi sotto un profilo favorevole, nei confronti degli industriali la sperequazione sarebbe assai grave, poiché parte di essi forniscono prevalentemente gli enti mutualistici e gli assistibili, altri non forniscono medicinali di prescrizione mutualistica o li forniscono in misure assai limitate.

La libera prescrizione dei medicinali agli assistiti è problema assai arduo, che anche in altre nazioni ha presentato difficoltà non sormontabili.

Considerato inoltre che attualmente gli sconti applicati in genere su tutti i medicinali gravano sui produttori per il 32 per cento (oltre il 4 per cento di I.G.E.), di cui il 7,20 per cento a favore dei grossisti ed il 24,80 per cento a favore dei farmacisti, si può ritenere certo, pur mancando di dati e di calcoli non facilmente raccogliibili, che il provvedimento auspicato si risolverebbe in un maggiore peso, anziché in un vantaggio per l'industria farmaceutica, contrariamente agli scopi che si desidera di raggiungere.

Il Ministro della sanità: GIARDINA.

CAVAZZINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere quali misure, concrete e tempestive, intende adottare per rendere operante la legge a tutela della salute pubblica facendo cessare lo scandalo dello scarico delle immondizie e altro materiale pestifero nel centro abitato del comune di Finale Ligure (Savona) che minaccia la salute della popolazione in modo particolare nel periodo estivo per cui la popolazione chiede insistentemente, specie quella di Finale Borgo, intervento delle autorità preposte, sanitarie, comunali e provinciali, ma sinora senza alcun esito positivo. (8108).

RISPOSTA. — Per quanto riguarda gli inconvenienti igienici determinati dallo scarico dei rifiuti liquidi della conceria Maffei e del conseguente difettoso funzionamento della fognatura di Finalborgo con scarico di liquami nel torrente Aquila, si assicura che gli stessi sono stati eliminati in maniera che non abbiano più a ripetersi, come è stato accertato

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

anche dall'ufficio tecnico del comune di Finale Ligure.

Per quanto attiene allo smaltimento dei rifiuti solidi, si comunica che la cennata amministrazione comunale, al fine di risolvere il problema contingente di evitare un prolungato deposito delle immondizie in località poco adatte, ha fatto conoscere di avere stipulato uno speciale appalto con una ditta privata, la quale si è obbligata a mantenere sgombra l'area della località Caprazoppa asportandone i rifiuti ivi depositati entro il tempo massimo di tre giorni.

Onde giungere ad una definitiva soluzione della questione si sta esaminando la possibilità di creare un consorzio intercomunale proposto per la creazione di uno stabilimento idoneo per lo smaltimento igienico delle immondizie.

I sindaci dei comuni interessati prenderanno quanto prima gli opportuni contatti onde esaminare, sulla scorta degli elementi di costo del servizio e sulla capacità di bilancio degli enti, le concrete possibilità di attuazione del consorzio di cui innanzi e, in mancanza, gli eventuali altri provvedimenti necessari per la sistemazione igienica dei servizi comunali di smaltimento delle immondizie cittadine.

Il Ministro: GIARDINA.

COLASANTO. — *Ai Ministri delle finanze e della marina mercantile.* — Per sapere se sono a conoscenza dei danni che il demanio marittimo teme per la marina del comune di Vico Equense (Napoli) dove beni di privata proprietà confinanti con lo stesso minacciano di franare per la friabilità del terreno, secondo accertamenti praticati dall'ufficio del genio civile opere marittime di Napoli; e quali provvedimenti intendono adottare per la tutela della vita umana, trattandosi di arenile aperto all'uso pubblico che accoglie durante la stagione estiva due affollatissimi stabilimenti balneari oltre ad essere naturale sede dei pescatori locali, dei loro attrezzi, di baracche ed imbarcazioni, nonché delle case che in favore degli stessi dovrebbe costruire l'istituto « Edilmare » per le quali venne apposta anche la prima pietra. (3506).

RISPOSTA. — L'area demaniale di cui trattasi è stata già sclassificata.

Quanto al pericolo di franamenti di materiale proveniente dalla scarpata sovrastante l'area in questione, il competente ufficio del genio civile, nuovamente interessato alla que-

stione, ha fatto presente che non sono possibili « interventi radicali atti ad eliminare l'inconveniente, che del resto non pare assumere carattere di particolare gravità ».

Naturalmente qualora gli acquirenti dell'area sclassificata dovessero ritenerla sottoposta al pericolo di grave danno potranno ben ricorrere alle normali azioni cautelari previste dalle leggi civili.

Il Ministro della marina mercantile: JERVOLINO.

COLITTO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri.* — Per conoscere le ragioni, per le quali all'operaio minatore Pomilio Nicola di Antonio, da Mafalda, invalido per causa di lavoro, per cui percepisce una pensione, che gli viene corrisposta dalla *Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines*, di Parigi, avendo contratta la invalidità in Francia, viene negata da tutti gli istituti di assistenza italiani l'assistenza malattia che dovrebbe essere concessa in base alla nota convenzione italo-francese. (5605).

RISPOSTA. — Come è noto, il regolamento n. 3 concernente la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, adottato dalla C.E.E., stabilisce che il titolare di una pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di uno o più stati membri ha diritto alle prestazioni di malattia da parte dell'istituzione del luogo di residenza.

Per fruire delle prestazioni, il pensionato è tenuto a farsi iscrivere presso l'istituzione del luogo di residenza, presentando un attestato con il quale l'istituzione debitrice della pensione o rendita fa conoscere se gli spetta o meno il diritto alle prestazioni di malattia in base alla legislazione secondo cui la pensione o rendita è dovuta, nonché una dichiarazione da cui emerga che il titolare beneficia, alla data del rilascio della dichiarazione medesima, della pensione o rendita. Tale attestazione può essere sostituita dalla ricevuta dell'ultimo versamento della pensione.

Per quanto riguarda il signor Nicola Pomilio è risultato, dagli accertamenti esperiti, che egli non ha mai richiesto alla sede provinciale dell'« Inam » di Campobasso la concessione delle prestazioni sanitarie di malattia per sé e per i familiari aventi diritto.

Si assicura, comunque, che l'« Inam » ha impartito le opportune disposizioni affinché si provveda ad immettere nell'assistenza il signor Pomilio, sempreché lo stesso sia in

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

grado di fornire la documentazione necessaria ad attestare la sussistenza del suo diritto all'assistenza medica.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale:
GOTELLI ANGELA.

COLITTO. — *Al Governo.* — Per conoscere se non creda necessario ed urgente presentare al Parlamento un disegno di legge, che dia un assetto organico al settore nucleare. (9015).

RISPOSTA. — Il Governo, in armonia con l'impegno assunto all'atto della sua costituzione di fronte al Parlamento, si è preoccupato di dare una organica sistemazione, sia sotto il profilo giuridico sia sotto l'aspetto economico, al settore della attività nucleare.

È stato, infatti, predisposto un apposito disegno di legge (già esaminato dal Consiglio dei ministri e sul quale, quindi, il Parlamento sarà prossimamente invitato a pronunciarsi) per la disciplina giuridica della attività di ricerca e di produzione nel settore dell'energia nucleare.

Il Ministro dell'industria e commercio: COLOMBO.

COLITTO. — *Al Governo.* — Per conoscere in qual modo intenda intervenire per ché i vari centri di ricerca, dipendenti dal Comitato nazionale per le ricerche nucleari, possano adempiere alle loro funzioni, superando le attuali drammatiche difficoltà, in cui si dibattono, per mancanza dei necessari congrui finanziamenti. (9016).

RISPOSTA. — Il Governo ha approvato già da tempo un disegno di legge che autorizza, per l'esercizio finanziario in corso, un contributo di 5 miliardi di lire in favore del Comitato nazionale ricerche nucleari, quale prima quota del finanziamento complessivo per l'attuazione del programma quinquennale 1959-1964.

Il suddetto provvedimento è stato già approvato dal Senato ed è in corso di esame presso la Camera dei deputati. Il contributo in esso previsto consentirà la prosecuzione dell'attività in corso nei vari centri di ricerca dipendenti dal comitato in parola.

Il Ministro dell'industria e commercio: COLOMBO.

COLITTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione privilegiata riguardante il signor

D'Onofrio Domenico, da Bagnoli del Trigno (Campobasso), il quale per la verità non vorrebbe morire prima di conoscere l'esito della domanda ormai da anni presentata. (9357).

RISPOSTA. — Presso le competenti direzioni generali di questa amministrazione militare non risultano precedenti di pensione privilegiata ordinaria relativa al signor D'Onofrio Domenico.

Il Ministro: ANDREOTTI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — non essendo riuscito ad ottenere risposta dal ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno — quale portata delle acque del Biferno la Cassa per il mezzogiorno ha tenuto presente nello studio ad essa affidato dal Ministero dei lavori pubblici di utilizzo integrale delle acque di detto fiume. (9581).

RISPOSTA. — La Cassa per il Mezzogiorno ha, in effetti, predisposto uno studio di massima per la utilizzazione integrale delle acque del Biferno.

Tale studio è ora in corso di esame da parte dei competenti organi consultivi di questo Ministero e tale esame si estende anche alle caratteristiche idrologiche del Biferno, onde accertare se le portate indicate in detto studio di massima corrispondono alla reale situazione idrologica di quelle sorgenti.

In attesa delle ricerche in corso, che comportano uno studio complesso e profondo dei dati a disposizione, sembra che non rivesta alcuna utilità pratica la conoscenza del dato richiesto.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere in qual modo intendano intervenire in favore della popolazione della contrada Mucciafera del comune di Agnone (Campobasso) che da tempo, inascoltata, invoca la sostituzione ad una traballante passerella di un più solido ponticello, indispensabile, specie nei mesi invernali, per le necessità agricole della zona. (9773).

RISPOSTA. — Per la costruzione dei ponticelli per l'accesso alla contrada Mucciafera, nel comune di Agnone, gli interessati potranno beneficiare del contributo dello Stato nella spesa che sarà riconosciuta tecnicamente ammissibile, a termini dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sempreché da parte del sindaco del comune stesso, all'uopo dele-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

gato dai proprietari, venga presentata al dipendente ispettorato ripartimentale delle foreste di Campobasso, competente per territorio, specifica domanda con la prescritta documentazione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

COLITTO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa al completamento dell'edificio scolastico in San Polo Matese (Campobasso), per cui è prevista la spesa di lire 5.100.000. (9798).

RISPOSTA. — La domanda presentata dal comune di San Polo Matese, intesa ad ottenere la concessione di un contributo integrativo per il completamento dell'edificio scolastico, non ha trovato, purtroppo, ancora possibilità di accoglimento, essendosi dovuto provvedere a soddisfare, con i fondi a disposizione, esigenze più urgenti, rappresentate da altri comuni anche della stessa provincia di Campobasso.

Si assicura, ad ogni modo, che la richiesta sarà esaminata con la migliore considerazione, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, in sede di elaborazione dei programmi delle opere di edilizia scolastica, che saranno predisposti quanto prima.

Il Ministro della pubblica istruzione: MEDICI.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritiene opportuno ammettere al concorso per 300 posti di direttore didattico, indetto con decreto ministeriale 4 aprile 1959 (*Gazzetta Ufficiale* dell'8 settembre 1959), il cui termine di scadenza è stato prorogato con decreto pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1959, n. 263, tutti gli insegnanti elementari di ruolo che abbiano 11 anni di servizio e che per 10 anni abbiano meritato la qualifica di « ottimo ».

Ciò, oltre a rendere giustizia ad una benemerita schiera di bravi insegnanti, si inquadra anche nello spirito delle nuove norme che sono state sollecitate da organi sindacali di categoria nella elaborazione dello stato giuridico degli insegnanti elementari, che fissano appunto in 11 anni il servizio di ruolo utile per essere ammessi al concorso direttivo. (9940).

RISPOSTA. — I titoli richiesti per la partecipazione al concorso a posti di direttore di-

dattico sono previsti nell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, il quale dispone:

« L'articolo 2 della legge 31 maggio 1943, n. 570, è modificato nel senso che al concorso a posti di direttore didattico possono partecipare:

a) i maestri di ruolo che si trovino da almeno 3 anni nel grado di ordinario e che siano provvisti del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero della laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla facoltà di magistero;

b) i maestri che, essendo sforniti di uno dei titoli indicati nella precedente lettera a), abbiano prestato non meno di 12 anni di servizio di ruolo ».

Il Ministero non può, in sede di bando di concorso, discostarsi dalla norma su riferita e, pertanto, non può consentire l'ammissione al concorso in parola di insegnanti che abbiano soltanto 11 anni di servizio.

Il Ministro: MEDICI.

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non crede disporre per quando sarà ripristinato il tratto ferroviario Carpinone-Castel di Sangro una fermata al casello 93, dando così la possibilità di godere dei vantaggi della ferrovia anche alla numerosa popolazione della frazione Pagliarone di Vastogirardi (Campobasso), che si trova a soli 300 metri di distanza e nella quale sono numerosi studenti. (10290).

RISPOSTA. — Gli enti locali interessati non hanno finora presentato, né alla direzione generale, né alla direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato alcuna richiesta intesa ad ottenere che, in sede di ricostruzione della tratta ferroviaria Carovilli-Castel di Sangro, della linea Sulmona-Carpinone, sia istituita una fermata in corrispondenza del casello 93 (progressiva chilometro 93 + 171).

Comunque devo far presente che per l'istituzione di nuove fermate è prescritto di effettuare preventive indagini atte ad accertare la possibilità e la opportunità del provvedimento, sia sotto l'aspetto economico che sotto l'aspetto tecnico.

Attualmente l'amministrazione ferroviaria non è in grado di accertare la convenienza economica della istituzione della richiesta fermata, soprattutto perché non è ancora stabilito il programma di circolazione dei treni sulla tratta da ricostruire e non è quindi possibile calcolare gli oneri di gestione del richiesto impianto.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

Il problema della eventuale istituzione della fermata in parola potrà pertanto essere esaminato soltanto allorché sarà stato ripristinato l'esercizio sulla tratta ancora interrotta.

Il Ministro: ANGELINI.

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non creda dare opportune disposizioni perché sia eliminata la deficienza di copertoni ferroviari e di catene per assicurare i carichi sui vagoni, che viene lamentata soprattutto dagli operatori del porto di Genova, e se è fondata la notizia che, mentre in Italia esiste detta deficienza, sarebbero stati venduti dall'amministrazione ferroviaria 8 mila copertoni ferroviari ad altro Stato. (10345).

RISPOSTA. — La notizia relativa alla vendita di copertoni da parte dell'amministrazione ferroviaria ad altro Stato è destituita di qualsiasi fondamento.

L'amministrazione ferroviaria, per fronteggiare le aumentate richieste di carico, ha, invece, provveduto di recente all'acquisto di altri 5.040 nuovi copertoni in corso di consegna da parte delle varie ditte appaltatrici.

Con i 5.040 copertoni, di recente acquistati, ed i 15.432 già in dotazione, la disponibilità totale di copertoni sarà entro il prossimo mese di giugno 1960 di circa 20.000, tenuto conto degli incerati che nel frattempo vengono messi fuori uso.

La dotazione delle catene di ferro è di n. 798, quasi tutte assegnate al deposito fisso del porto di Genova e sono già in corso pratiche per l'acquisto di altro congruo quantitativo. Né d'altra parte sarebbe stato conveniente provvedere ai detti acquisti nel passato, in quanto i quantitativi esistenti risultavano sufficienti alle occorrenze e solo di recente si è verificata una sensibile richiesta di carri scoperti per i quali occorrono i detti attrezzi.

In particolare, per quanto riguarda il porto di Genova, l'amministrazione ferroviaria, tenuto conto dell'importanza del traffico che si svolge nel detto porto, ha fatto ogni sforzo per fronteggiare le richieste riuscendo, in questi ultimi tempi, a normalizzare la situazione.

Il Ministro: ANGELINI.

COMPAGNONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se è informato che le recenti piogge hanno provocato la rottura dei già deboli argini del fiume Mignone in provincia di Viterbo, causando l'allagamento di circa 1.500 ettari di terra nel comune

di Tarquinia, appartenenti agli assegnatari dell'Ente Maremma e ad altri piccoli e medi proprietari della zona;

che i danni ammontano ad oltre 200 milioni perché sono andate distrutte le colture esistenti e perché non è più possibile seminare il grano nelle zone danneggiate;

per sapere inoltre se non ritenga necessario provvedere con l'assegnazione di fondi da erogare a favore dei danneggiati, per disporre il finanziamento delle opere necessarie alla arginatura del fiume suddetto come già da tempo richiesto dal consorzio di bonifica della zona, per far sospendere dall'Ente Maremma le quote di riscatto terra e le spese di aratura che gli assegnatari debbono versare per l'annata agraria 1959-60. (9809).

RISPOSTA. — La sistemazione del torrente Mignone, dalla confluenza del fosso del Nasso alla foce, era stata già studiata, con apposito progetto, dal consorzio di bonifica della maremma etrusca, e questo Ministero aveva approvato l'esecuzione dei lavori relativi all'ultimo tratto, dal ponte sull'Aurelia alla foce, rinviando le altre sistemazioni al completamento di ulteriori accertamenti e studi suggeriti dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

A seguito del recente straripamento del torrente, per altro già rientrato in massima parte nel suo alveo, è stata tenuta, l'11 dicembre 1959, apposita riunione a Viterbo, alla quale hanno partecipato funzionari tecnici di questo Ministero e di quello dei lavori pubblici, nonché dell'Ente maremma e del consorzio di bonifica.

In tale riunione è emersa la preliminare necessità di completare, con tutta urgenza, gli studi ed accertamenti in corso per aggiornare le progettazioni già eseguite o per elaborare nuovi progetti.

Pertanto, dopo che saranno pervenuti i nuovi elaborati, questo Ministero esaminerà la possibilità di finanziare, per lotti successivi, i lavori necessari, compatibilmente con le future disponibilità di bilancio.

Comunque l'Ente maremma presterà ogni possibile forma di assistenza tecnica ed economica agli assegnatari di Tarquinia, danneggiati dalla esondazione del torrente, concedendo loro facilitazioni per il pagamento di quanto da essi dovuto.

Aggiungesi che ai coltivatori danneggiati sarà accordata la priorità nella concessione dei contributi dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate.

Il Ministro: RUMOR.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per sapere:

se è a conoscenza dell'annuncio di licenziamento e minaccia di smobilitazione del biscottificio Colussi, che si aggiunge alla già grave crisi dell'economia regionale;

se non intende esaminare la possibilità di intervenire affinché siano sospesi i licenziamenti in attesa che siano preparati i piani di sviluppo annunciati dal Ministero dell'industria. (8794).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 8287, del deputato Caponi, pubblicata a pagina 4307).

CRUCIANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non intenda esaminare la possibilità di rimettere nelle accademie militari l'insegnamento della educazione fisica, affidandone il compito ad insegnanti qualificati diplomati dagli istituti superiori di Stato. (9682).

RISPOSTA. — L'insegnamento dell'educazione fisica nelle accademie dell'esercito, della marina e dell'aeronautica non è stato mai sospeso.

Tale insegnamento viene di norma impartito da istruttori militari, che alla preparazione ginnico-sportiva assommano quella militare. Per determinate branche dello sport si fa ricorso a istruttori federali.

Il sistema di insegnamento dell'educazione fisica, ormai collaudato nel tempo, ha dato e dà ottimi risultati dimostrandosi pienamente rispondente alle esigenze addestrative degli allievi ufficiali e, pertanto, non si ravvisa l'opportunità di modificarlo.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per conoscere i motivi che ostano a che le domande per lo sfruttamento dei pozzi di lignite di Gualdo Cattaneo (Perugia), nonostante siano in istruttoria da anni, non siano state prese ancora in considerazione;

per conoscere, infine, le risultanze degli accertamenti e degli studi effettuati in Umbria nel campo delle ligniti, onde conoscere un giudizio definitivo sul piano tecnico sia per lo sfruttamento delle ligniti ad uso industriale, sia per le costruzioni di centrali elettriche. (9945).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha ritenuto di adottare una determinazione in ordine alle istanze presentate in concorrenza

da varie ditte per la concessione della miniera di lignite denominata Gualdo Cattaneo in provincia di Perugia, in considerazione del fatto che la società Gemina, titolare del permesso di ricerca « Bastardo » per un'area di circa 14 mila ettari, intorno alla zona della predetta miniera Gualdo Cattaneo, sta procedendo, tra l'altro, a particolareggiati studi di laboratorio in merito alle caratteristiche tecnologiche delle ligniti reperite con i sondaggi effettuati, al fine di accertare la possibilità tecnica ed economica di utilizzazione delle ligniti umbre.

I lavori effettuati dalla società Gemina nella zona del permesso di ricerca di lignite « Bastardo » sono consistiti in un preliminare studio geologico di particolare accuratezza ed in una organica e piuttosto fitta rete di complessivi 119 sondaggi nelle zone più interessanti.

Lo studio geologico è stato indirizzato sia a meglio conoscere i terreni del campo minerario, sia a reperire ulteriori affioramenti e la giacitura dei banchi lignitiferi.

I sondaggi misurano, nell'insieme, quasi 12.000 metri lineari di lunghezza, di cui oltre la metà con carotaggio elettrico e radioattivo lungo il foro di sonda ed anche con sistematica estrazione di nucleo.

I nuclei (« carote ») di terreni e di lignite estratti sono stati sottoposti ad un insieme di studi litologici, palinologici (esame dei pollini) paleontologici, chimici e tecnologici, al fine di porre in correlazione fra loro tutti gli elementi acquisiti, e accertare, quindi, allo scopo suddetto, le principali caratteristiche della mineralizzazione lignitifera della zona (giacitura, continuità, consistenza, rapporto sterile-lignite, contenuto energetico).

Poiché, come si è accennato dianzi, sono ancora in corso di esame da parte della predetta società gli accertamenti e gli studi finora effettuati, non è ancora possibile esprimere al riguardo un giudizio definitivo.

Il Ministro: COLOMBO.

DANTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se, in conformità a recente deliberato del Consiglio di Stato (sentenza 30 gennaio 1959), non voglia accogliere l'istanza del colonnello fuori riserva Martinelli Clemente, tendente ad avere riesaminata la sua posizione di avanzamento.

Il predetto ufficiale, già promosso nei ruoli mobilitazione, senza vedere applicato il beneficio previsto dall'articolo 109, legge 9 maggio 1940, n. 370, ritiene di avere diritto a

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

vedere retrodatata la sua promozione a mente dell'articolo 95 della legge 7 maggio 1934, n. 899. (7576).

RISPOSTA. — Questo Ministero, pur non avendone l'obbligo giuridico, è venuto nella determinazione di estendere al colonnello Martinelli il principio affermato nella decisione cui ci si riferisce, ed è stata, pertanto, accolta l'istanza dell'ufficiale intesa ad ottenere la retrodatazione dell'anzianità già attribuita nel grado di colonnello del soppresso ruolo di mobilitazione.

Il Ministro: ANDREOTTI.

DE CAPUA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se risultano fondate le notizie secondo le quali sarebbe prevista la eliminazione di cinque linee ferroviarie, ai sensi della legge 29 novembre 1957, comprese nel compartimento ferroviario di Bari; e precisamente delle seguenti, interessanti la provincia di Foggia:

- 1°) Rocchetta Sant'Antonio-Gioia del Colle;
- 2°) Foggia-Potenza;
- 3°) Margherita di Savoia-Ofantino;
- 4°) Foggia-Manfredonia;
- 5°) Foggia-Lucera.

L'interrogante chiede di conoscere se è stata accertata l'esistenza del rapporto limite di 3 a 1 nel supero del *deficit* in ciascuna delle suddette linee ferroviarie e fa presente che esigenze sociali, oltre che economiche, giustificerebbero il mantenimento degli stessi tronchi ferroviari. (5470).

RISPOSTA. — Le linee Foggia-Lucera, Foggia-Manfredonia; Margherita di Savoia-Ofantino; Foggia-Potenza e Rocchetta Sant'Antonio-Gioia del Colle sono tra quelle a scarso traffico per le quali si stanno chiedendo notizie ai fini di ottenere il rimborso del passivo di gestione a norma dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1155. Per tali linee non è presentemente allo studio nessun provvedimento di chiusura.

Il Ministro: ANGELINI.

DE CAPUA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze, dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere le provvidenze che intendono adottare, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, a favore degli abitanti di Polignano a Mare (Bari) infortunati dalla grandine e dalla trom-

ba d'aria abbattutasi sulle campagne di quel comune nella notte dal 20 al 21 agosto 1959. (7946).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti diretti effettuati da funzionari del dipendente ispettorato agrario di Bari, competente per territorio, è risultato che il nubifragio verificatosi nell'agro del comune di Polignano a Mare, nella notte tra il 20 e il 21 agosto 1959, ha causato alla produzione agricola della zona danni di entità del tutto trascurabili, di guisa che, in quella occasione, non si è reso necessario alcun intervento particolare.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste: RUMOR.

DE CARO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei lavori pubblici ed al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere — con riferimento alla tragica, contingente situazione relativa all'approvvigionamento idrico della città di Napoli — se e quando si realizzerà l'acquedotto campano, per il quale già vi è stata una spesa di circa 50 miliardi sinora improduttiva ed aggravantesi giornalmente per manutenzione di opere compiute.

L'interrogante spera che il triste attuale episodio sarà di sprone per una sollecita definizione al di sopra di particolari esasperati interessi regionalistici. (7884).

RISPOSTA. — Nel 1949, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, venne approvato il progetto redatto dall'ufficio del genio civile di Napoli, per la costruzione dell'acquedotto campano.

Di tale progetto, che prevedeva la utilizzazione delle acque delle sorgenti Torano e Maretto e di quella del Biferno nella misura, queste ultime, di metri cubi 3 al secondo, la Cassa per il Mezzogiorno ha, sino ad ora, eseguito opere per un complessivo ammontare di circa trenta miliardi di lire.

Per il completamento dell'acquedotto in parola manca un tratto di circa sette chilometri del canale principale dell'acquedotto stesso, la cui costruzione è, per altro, subordinata alla quantità d'acqua che potrà essere utilizzata.

A tal fine ed anche per stabilire una razionale utilizzazione delle precitate acque, di quelle superficiali del Biferno, e di riflesso, di quelle del Volturno, questo Ministero, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, demandò, nell'anno 1952, alla Cassa per il Mezzogiorno il compito di redigere un

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

piano organico di massimo sfruttamento delle menzionate acque, nel quale fossero contemplate, sia le esigenze del Molise, sia quelle dell'approvvigionamento idrico di molti comuni della Campania.

Infatti, tale piano venne redatto nel senso di distogliere nel versante tirrenico le acque del Biferno nella misura di metri cubi 6 al secondo e di regolare, mediante un serbatoio, le acque residue lasciate defluire nel versante adriatico per gli usi irrigui del Molise.

In particolare, detto piano prevede:

1°) il completo soddisfacimento dei fabbisogni potabili presenti e futuri del Molise e della zona servita dall'acquedotto campano, con acque sorgive;

2°) l'irrigazione del Molise di circa 20 mila ettari;

3°) la conservazione lungo il corso del Biferno delle più importanti centrali idroelettriche esistenti e la costruzione di una nuova centrale a valle dell'invaso irriguo di Ponte Liscione, con una produzione annua complessiva di 50 milioni di chilowattora effettivi.

Senonché, l'amministrazione provinciale di Campobasso presentò, in concorrenza, un proprio piano generale di utilizzazione integrale delle acque del Biferno, ad uso idroelettrico ed irriguo, nell'ambito esclusivo della provincia e senza alcuna diversione nel versante tirrenico.

Recentemente l'amministrazione provinciale suddetta, a rafforzamento della sua tesi, ha presentato a questo Ministero una relazione la quale suggerisce di attingere le acque occorrenti per l'acquedotto campano anche dalle sorgenti del Torano e del Marretto oltre che la costruzione di un apposito serbatoio sempre sul versante tirrenico.

Le proposte della Cassa per il Mezzogiorno e dell'amministrazione provinciale di Campobasso, che rappresentano punti di vista diametralmente opposti sulla complessa e delicata questione della utilizzazione delle acque del Biferno, si trovano attualmente all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici al quale sono state date apposite disposizioni affinché, pur con il necessario rigore di metodo, l'esame venga condotto con la maggiore sollecitudine.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

DE' COCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponde a verità che nel disegno di legge predisposto per il prolungamento dell'obbligo dell'istruzione fino al quattordicesimo anno di età è stato

abolito l'insegnamento della musica obbligatorio nelle scuole di avviamento professionale e facoltativo nelle medie.

In caso affermativo l'interrogante chiede di tenere nel debito conto le gravi reazioni che sicuramente si avranno e le più gravi conseguenze che causerebbe detta abolizione, dato l'insostituibile apporto che la musica ha dato e dà alla cultura ed alla educazione stessa, come è dimostrato nei pareri di studiosi di pedagogia e di psicologia. (10039).

RISPOSTA. — Il disegno di legge concernente l'istituzione della scuola media trovata attualmente all'esame del Senato della Repubblica (atto parlamentare del Senato numero 904).

Ciò premesso, si comunica che tra le materie di insegnamento, previste dall'articolo 2 del detto disegno di legge, è compreso il canto corale, il cui insegnamento è però facoltativo.

Nell'adottare siffatta soluzione il Ministero ha ritenuto di dover considerare, oltre « all'insostituibile apporto che la musica ha dato e dà alla cultura e alla educazione », sottolineato dall'interrogante, anche la particolare, delicata fase di sviluppo psicofisico in cui si trova il preadolescente, da una parte e, dall'altra, l'economia complessiva del piano degli studi previsti per l'istituzione scuola per il completamento dell'obbligo.

Il Ministro: MEDICI.

DE GRADA. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se è stato fatto accertamento, tramite il locale ispettorato, circa l'illegale utilizzazione, da parte della fabbrica officine Galileo di Milano, di 38 lavoratori appaltati dalle ditte Remon (corso Monforte n. 34 Milano), impresa edile Marzoli, Istituto di vigilanza per la città di Milano.

Questi lavoratori appaltati dalle suaccennate ditte azionano macchine utensili come gli stessi operai in organico alla Galileo, ma non percepiscono il minimo contrattuale, e i lavoratori della Marzoli sono pagati con il salario degli edili, mentre gli assegni familiari e le feste infrasettimanali non vengono loro corrisposte regolarmente né viene loro concesso alcun premio percepito dai lavoratori della Galileo. (1755, già orale).

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro ha incaricato l'ispettorato del lavoro e l'ufficio del lavoro di Milano di svolgere un pronto e ap-

profondito accertamento in ordine a quanto denunciato nella interrogazione.

Gli accertamenti svolti dai predetti uffici del Ministero hanno portato alle seguenti conclusioni.

Società Remon di Milano: questa ditta forniva alla società officine Galileo, n. 30 lavoratori, dei quali 15 adibiti a lavori di pulizia giornaliera e a lavori interni di facchinaggio e 15 particolarmente addetti a lavori pesanti, in qualità di vera e propria manovalanza.

I salari che la ditta Remon pagava a questi dipendenti erano superiori a quelli previsti dal contratto collettivo per i metalmeccanici, ma la Remon non corrispondeva ai lavoratori occupati presso la Galileo premi e incentivi che la Galileo stessa corrisponde invece ai propri dipendenti con carattere sistematico.

L'ispettorato del lavoro di Milano ha ravvisato nella condotta delle ditte citate gli estremi dei reati, rispettivamente, di mediazione e di illecita assunzione a norma della legge 29 aprile 1949, n. 264, e, quindi, ha elevato a loro carico verbale di denuncia. A carico del legale responsabile della Galileo è stato altresì elevato verbale di contravvenzione per l'omessa assicurazione presso l'I.N.P.S., l'« Inam » e l'« Inail » dei lavoratori di cui si tratta.

In seguito all'intervento dell'ispettorato del lavoro la società Galileo ha cessato di impiegare i lavoratori della Remon per i servizi interni di azienda, stipulando con la predetta impresa un nuovo regolare contratto di appalto limitato ai soli lavori di pulizia.

Ditta Marzoli-Panighetti: la ditta Marzoli-Panighetti e compagni, che svolge attività di impresa di costruzioni, fornisce alle officine Galileo, per la manutenzione dei relativi stabili, un muratore e due manovali edili. L'ispettorato ha ritenuto di non poter intervenire trattandosi di appalto delle opere murarie all'interno dello stabilimento delle officine Galileo.

Dagli accertamenti eseguiti in merito è inoltre risultato che la predetta ditta versa alla cassa edile di mutualità ed assistenza di Milano quanto spettante al personale dipendente per ferie, festività e gratifica natalizia, a mezzo di un contributo pari al 21,90 per cento del totale lordo delle retribuzioni erogate allo stesso.

Detta cassa, entro la prima decade di agosto e di dicembre di ogni anno, provvede a rimettere a ciascun lavoratore l'ammontare spettantegli per i predetti titoli.

I lavoratori dipendenti da tale ditta, svolgendo lavori di manutenzione propri della categoria, sono retribuiti in rapporto al loro inquadramento contrattuale; gli assegni familiari vengono loro corrisposti regolarmente.

Istituto di vigilanza per la città di Milano: la società Galileo ha affidato la vigilanza notturna esterna dello stabilimento al predetto istituto che la effettua a mezzo di proprie guardie giurate; non è quindi ravvisabile, nella fattispecie, alcuna violazione delle norme vigenti, trattandosi non già di appalto di manodopera, ma di servizi di vigilanza notturna esterni allo stabilimento.

L'istituto ha sempre corrisposto al proprio personale la retribuzione stabilita dall'accordo provinciale normativo e salariale per i dipendenti degli istituti di vigilanza di Milano e provincia.

Pertanto, esistendo rapporto di lavoro unicamente tra l'istituto di vigilanza città di Milano e il suo personale, e risultando il contratto collettivo di lavoro integralmente rispettato anche la posizione retributiva non sembra far luogo a rilievi.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

DE LAURO MATERA ANNA. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per conoscere se egli è informato della situazione difficile venutasi a creare nella regione pugliese e in particolare nella provincia di Foggia, per quanto riguarda le forniture di ferro alle ditte (officine meccaniche, edilizia, in cemento armato, ecc.) che ne hanno bisogno per le loro lavorazioni.

La interrogante chiede di conoscere se risponde a verità il fatto che da più mesi l'I.L.V.A. di Napoli abbia sospeso le forniture a tutti i clienti.

La interrogante segnala il pericolo che si delinea per tali ditte di dover sospendere la loro attività per mancanza di materia prima. (9041).

RISPOSTA. — L'approssimarsi della scadenza delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia previste dalla legge 10 dicembre 1957, n. 1218, ha determinato una notevole accentuazione dell'attività dei cantieri edili negli ultimi mesi del 1959. Ciò ha portato ad un sensibile aumento della richiesta dei prodotti siderurgici utilizzati nelle costruzioni e specialmente del tondo per cemento armato.

E da considerare, inoltre, che un notevole incremento di attività anche in altri settori produttivi ha determinato un improv-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

viso aumento di richieste di ferro alle aziende siderurgiche, le quali, infatti, hanno portato la propria produzione quasi al limite della capacità produttiva degli impianti.

In un periodo — come l'attuale — di alta richiesta del mercato è comprensibile che da parte di qualche consumatore si incontrino eventualmente difficoltà nell'approvvigionamento dell'acciaio, specialmente se le ordinazioni non sono state effettuate in tempo utile.

Per quanto riguarda, in particolare, le forniture della società I.L.V.A., si fa presente che nei primi dieci mesi del 1959 le spedizioni di tondo per cemento armato nella Puglia, da parte della predetta azienda, hanno subito un incremento del 56 per cento rispetto al corrispondente periodo del 1958.

Il Ministro: COLOMBO.

DE LAURO MATERA ANNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere le ragioni per le quali l'Ente di riforma Puglia-Molise-Lucania si rifiuta di accogliere le giuste richieste dell'assegnatario Costantino Giorgio (podere n. 1706, Fantina Terzo, Termoli, Campobasso) in merito alla costruzione della casa e alla trasformazione di una parte del terreno; l'assegnatario di cui sopra ha inoltre inutilmente richiesto un mulo per i lavori di aratura, un motore a pompa per attingere acqua da un canale esistente nel podere, e infine un aiuto per completare l'impianto di un vigneto. (9315).

RISPOSTA. — La sezione speciale di riforma fondiaria in Puglia e Lucania provvederà nella prossima primavera alla costruzione della casa colonica chiesta dall'assegnatario Costantino Giorgio.

La sezione ha già provveduto, direttamente, nell'annata agraria 1956-57, ad impiantare, sul podere del predetto assegnatario, un vigneto di mezzo ettaro, offrendo all'interessato lo scasso del terreno e le barbatelle per l'impianto di altro vigneto per uguale estensione: il signor Costantino ha però rifiutato.

Non risulta pervenuta al competente centro alcuna richiesta, da parte dell'assegnatario di cui trattasi, per l'acquisto di un equino e di una pompa a motore.

Occorre infine avvertire che il podere assegnato al signor Costantino è produttivo e, pertanto, l'interessato potrebbe ottenere migliori risultati se dimostrasse più spiccato

senso di responsabilità, maggiore attaccamento alla terra e seguisse i suggerimenti dei funzionari tecnici.

Il Ministro: RUMOR.

DE LAURO MATERA ANNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere l'entità della somma attribuita alla provincia di Foggia per l'assistenza invernale e la ripartizione della locale prefettura effettuata tra i vari comuni della provincia stessa. (9978).

RISPOSTA. — Pur presentando il Fondo nazionale soccorso invernale una progressiva flessione nelle entrate, sono state confermate per la corrente campagna, in favore della prefettura di Foggia, le stesse assegnazioni disposte nel 1958, allo scopo di assicurare nella stagione invernale, una efficiente assistenza ai bisognosi di quella provincia.

Il prefetto ha pertanto potuto disporre della somma di lire 68 milioni per l'attuazione di provvidenze varie e lire 8.100.000 per la distribuzione, d'intesa con la capitaneria di porto, di sussidi straordinari ai lavoratori della piccola pesca in condizioni di bisogno.

Per quanto riguarda la ripartizione della succitata somma di lire 68 milioni, è stata effettuata una prima assegnazione ai comuni per complessive lire 18.620.000 e le rimanenti lire 49.380.000 sono state impegnate in base ad un piano di riparto che prevede una sovvenzione mensile a favore dei comuni fino a tutto il mese di aprile 1960.

Utilizzando fondi residui, è stato disposto, altresì, il pagamento di un contributo di lire 27 milioni, per assistenza straordinaria durante il periodo invernale.

Alle somme sopra indicate deve aggiungersi il contributo di lire 75 milioni assegnato da questo Ministero a seguito della mancata applicazione della legge sull'imponibile di manodopera.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

DE LAURO MATERA ANNA. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se essi non ritengano di dover prendere in serio esame la situazione del porto di Manfredonia (Foggia), in rapporto alla sua reale attività che le attuali condizioni permettono di svolgere e alle innegabili possibilità di sviluppo. Premesso che il porto di Manfredonia è l'unico sbocco commerciale sul mare di una provincia che conta quasi 700 mila abitanti, in continuo e crescente sviluppo; che, nel piano regio-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

nale di sviluppo economico, la provincia di Foggia dovrà trovare la sua collocazione ai fini del potenziamento delle industrie esistenti e del nascere di nuove; che un porto attrezzato è un ausilio prezioso per una vivace vita economica, la interrogante segnala la necessità di adeguare il porto in oggetto alle presenti e ancor più alle future necessità; in particolare, urgente è la creazione di fondali che permettano l'attracco di navi di stazza superiore a quella attualmente consentita. (10167).

RISPOSTA. — Si premette che per il completamento delle opere portuali di Manfredonia occorre una spesa complessiva di circa lire 225 milioni.

In relazione, però, alla disponibilità di fondi ed alle innumerevoli esigenze degli altri porti nazionali, nel corrente esercizio è stato possibile destinare al suddetto scalo solo la spesa di lire 50 milioni, per il ripristino dell'impianto ferroviario, per la sistemazione delle opere di difesa sul secondo braccio del molo di ponente nonché per la sistemazione del praticabile del molo stesso.

Detti lavori sono stati già appaltati ed iniziati.

Al finanziamento delle restanti opere si cercherà di provvedere in prosieguo, non appena la disponibilità di fondi, che per ora manca del tutto, lo consentirà.

Per quanto riguarda, infine, l'approfondimento dei fondali, si fa presente che nel corrente esercizio è stata assegnata al suddetto porto la spesa di lire 27 milioni circa, per il ripristino dei fondali a quota 8 e 7,50, nelle zone adiacenti alla banchina di ponente, per metri cubi 62 mila.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

DE LEONARDIS. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non ritenga opportuno disporre la proroga delle operazioni di credito agrario di esercizio a favore delle aziende agrarie che trovansi nei comuni di Bovino, Panni, Deliceto, Castelluccio dei Sauri, Accadia e Biccari (Foggia) che a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche, hanno subito un danno non inferiore al 40 per cento del prodotto lordo vendibile. (8022).

RISPOSTA. — Come è certamente noto, ha legge 5 luglio 1928, n. 760, all'articolo 8, comma secondo, già prevede la possibilità per gli agricoltori di ottenere, in caso di mancato o insufficiente raccolto, la proroga fino a un anno della scadenza dei prestiti agrari di

esercizio contratti con gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario.

S'informa, comunque, che, indipendentemente da ciò, questo Ministero ha in corso apposito decreto con il quale vengono estese anche alle aziende agricole ricadenti nel territorio dei comuni colpiti dalle recenti avversità atmosferiche — tra i quali sono compresi anche quelli segnalati — che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile totale, le agevolazioni creditizie previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 838.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste: RUMOR.

DE MARZIO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni che hanno determinato l'ispettorato provinciale del lavoro di Verona a non dare corso alla richiesta avanzata dalla cooperativa San Zeno di Verona per la concessione del nulla-osta alla cassa assegni familiari dei soci e degli avventizi della cooperativa stessa, e per conoscere se la mancata evasione della suddetta pratica sia comunque da mettersi in relazione alla campagna di stampa effettuata dal periodico *Il lavoratore* contro la cooperativa San Zeno. (10077).

RISPOSTA. — La Carovana facchini San Zeno non è stata ammessa alla cassa unica assegni familiari per i propri soci in quanto è risultato che quella ditta, composta di tre soci, assumeva avventizi (in numero di 80-90) per farli lavorare alle dipendenze di altre imprese in attività diverse da quella di facchinaggio.

Quanto sopra è risultato da ispezioni effettuate dall'ispettorato del lavoro di Verona su richiesta degli istituti previdenziali (I.N.P.S.-« Inail »-« Inam »).

Il predetto ispettorato, infatti, avendo rilevato che la carovana non praticava l'attività di facchinaggio per cui era stata costituita, ma si limitava a fornire la manodopera alla ditta A. Mondadori, ha diffidato la carovana dal proseguire nella mediazione abusiva richiamando la ditta interessata all'obbligo di assumere il personale attraverso il competente ufficio di collocamento (articolo 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264).

Inoltre, la carovana è stata diffidata a versare i contributi dovuti agli istituti assicuratori con le norme comuni in vigore per le aziende del settore industriale, a far tempo dalla data di inizio dell'attività (20 marzo

1959) in base alle paghe di fatto corrisposte, non possedendo i requisiti per essere considerata una regolare carovana di facchini.

Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.

DE MICHIELI VITTURI. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per conoscere quali difficoltà ancora si oppongano al pagamento degli arretrati in favore dei dipendenti delle camere di commercio profughi e già dipendenti da enti pubblici delle zone di confine cedute per effetto del trattato di pace e comunque sottratte all'amministrazione italiana.

Detti arretrati sono previsti dall'articolo 5 della legge 12 febbraio 1955, n. 44, e già in data 8 settembre 1958, in risposta alla interrogazione n. 630 dell'interrogante, erano state date assicurazioni precise. (9005).

RISPOSTA. — I fondi a suo tempo stanziati per il pagamento agli ex dipendenti delle cessate camere di commercio giuliane degli assegni arretrati di cui all'articolo 5 della legge 12 febbraio 1955, n. 44, sono stati utilizzati per la liquidazione del trattamento di quiescenza ad alcuni di detti dipendenti collocati a riposo; si è reso, pertanto, necessario chiedere al Ministero del tesoro una integrazione dello stanziamento dell'apposito capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1959-60.

L'ulteriore stanziamento è stato approvato con decreto interministeriale del 7 settembre 1959 e, a partire da tale data, è stato possibile riprendere in esame le richieste liquidazioni del personale di cui trattasi.

Per talune di esse sono stati già predisposti gli appositi provvedimenti, mentre per le altre sono in corso i lavori di preparazione, che rivestono carattere di particolare complessità in relazione alla ricostruzione economica della carriera da effettuarsi per ciascuno degli interessati.

Il Ministro: COLOMBO.

DE PASCALIS. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza dell'episodio accaduto la sera del 24 ottobre alla stazione centrale di Milano, dove la signora Nicoletta Giangualiano in Uccelli, colta da male su un affollato marciapiede, è deceduta per mancanza di un intervento sanitario immediato, e della inchiesta apertasi al riguardo; e se sia immediatamente intervenuto presso l'amministrazione delle ferrovie dello Stato per sollecitare la istituzione in tutte le sta-

zioni ferroviarie di ambulatori e per assicurarsi che quelli già esistenti non cessino la loro attività, come quello di Milano, alle prime ore della sera, ma siano permanentemente in funzione. L'interrogante chiede inoltre di sapere perché mai i medici e gli infermieri del pronto soccorso della Croce rossa italiana di via Ferrante Aporti, situato all'esterno della stazione delle ferrovie dello Stato di Milano, ai quali ci si era rivolti perché prestassero il loro soccorso alla signora Giangualiano, non hanno ritenuto di prestare la loro opera fuori dell'ambulatorio. (8932).

RISPOSTA. — Alle ore 22,30 di sabato 24 ottobre ~~per~~ una telefonata, proveniente dall'interno della stazione centrale, informava il posto di pronto soccorso della Croce rossa italiana, situato all'esterno della predetta stazione ferroviaria, con ingresso in via Ferrante Aporti, che una signora che sostava presso il quinto marciapiede della stazione accusava malori.

Il medico di guardia presso il pronto soccorso predetto stava in quel momento prestando la propria opera ad un paziente che la polizia ferroviaria aveva accompagnato al pronto soccorso e che poi venne trasportato con autoambulanza all'ospedale maggiore di Niguarda.

Al fine di non perdere tempo prezioso, detto medico invitava il sottufficiale di pubblica sicurezza a disporre per l'immediato trasporto presso il pronto soccorso della signora Giangualiano e nel contempo chiedeva l'invio di autoambulanza che giungeva sul posto nel giro di pochi minuti.

Alle ore 22,45 e cioè 15 minuti circa dopo la prima chiamata, la signora Giangualiano era trasportata all'interno del pronto soccorso della Croce rossa italiana e le venivano praticate immediatamente l'ossigenoterapia ed iniezioni cardiocinetiche, nonostante fosse palese e riscontrato l'avvenuto decesso.

Ne deriva che la signora Giangualiano non fu abbandonata a se stessa dal momento della chiamata a quello dell'intervento medico, ma i 15 minuti trascorsi rappresentano in pratica il tempo necessario per trasportarla dal piano ferroviario al posto di pronto soccorso della Croce rossa italiana dove fu tentata ogni possibile assistenza.

Tale periodo di tempo è tanto più da considerarsi breve se si tiene conto che la guardia medica della Croce rossa italiana ha il suo ingresso sul piano stradale e dispone di un malagevole collegamento con i marciapiedi dei treni. D'altra parte, trattandosi di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

una guardia medica che funziona ininterrottamente di giorno e di notte e non solo per i viaggiatori della stazione di Milano ma anche per essi, il medico di guardia non poteva abbandonare il suo posto.

In particolare, poi, nel momento in cui fu chiamato, egli stava già prestando le sue cure ad altro paziente che non poteva assolutamente abbandonare per soccorrerne un altro.

Si ritiene opportuno aggiungere che il compartimento delle ferrovie di Milano ha, nei giorni scorsi, disposto la cessione in uso al comitato C.R.I. di un locale al piano della ferrovia nella stazione di Milano centrale per consentire l'attrezzatura di un posto di soccorso sussidiario notturno.

I lavori di sistemazione per tale posto di soccorso sono già iniziati, sì che è possibile prevedere che tra breve entri in funzione.

Per quanto si riferisce in particolare agli ambulatori medico-chirurgici delle ferrovie dello Stato, si fa presente che gli stessi esistono nelle sole stazioni ferroviarie delle città nelle quali dimora un gran numero di ferrovieri. In ogni ambulatorio sono presenti medici di reparto e un agente-infermiere.

Le mansioni di detto personale sanitario consistono, essenzialmente, negli accertamenti medici per gli agenti che si dichiarano ammalati e nelle cure ambulatorie degli agenti infortunati sul lavoro. L'orario degli ambulatori varia a seconda del numero dei medici e delle diverse necessità locali. Naturalmente, durante l'orario di funzionamento dell'ambulatorio, i medici di reparto e gli agenti-infermieri devono effettuare anche il primo soccorso sanitario d'urgenza in caso di ferimento o di improvviso malore dei viaggiatori. di agenti o di persone venute a trovarsi casualmente nell'ambito delle stazioni.

Oltre questi ambulatori, destinati essenzialmente al soddisfacimento delle esigenze dell'amministrazione e del personale, le ferrovie dello Stato non hanno la possibilità di tenere in funzione posti di guardia medica permanenti.

Per quanto in particolare concerne la stazione di Milano centrale, nella stessa funzione, oltre all'ambulatorio ferroviario, un posto di soccorso permanente della C.R.I. Allo scopo di rendere più pronto e sollecito l'intervento dei suoi medici di guardia sul piazzale interno della stazione nelle ore in cui l'ambulatorio delle ferrovie è chiuso, è stato messo a disposizione della C.R.I., come dianzi cennato, un altro locale, ove la stessa ha istituito un posto di soccorso sussidiario. Questo è situato al piano dei binari, sul pri-

mo marciapiede e quindi di più immediato accesso dall'interno della stazione ed in diretta comunicazione con il posto di soccorso principale, cui si accede dalla via Ferrante Aporti.

Il Ministro: GIARDINA.

DE PASQUALE, LI CAUSI, PEZZINO, FALETRA, FAILLA, SPECIALE, PELLEGRINO, BUFARDECI, DI BENEDETTO E GRASSO NICOLOSI ANNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno.* — In merito al minacciato intervento delle forze di polizia contro la esecuzione del recente decreto del presidente della regione siciliana che autorizza l'apertura di una casa da gioco a Taormina.

In particolare, gli interroganti ritengono che la realizzazione di un tale proposito costituirebbe violazione dell'articolo 31 dello statuto siciliano (parte integrante della Costituzione) che affida la tutela dell'ordine pubblico in Sicilia al presidente della regione. (1630, già orale).

RISPOSTA. — Come è noto il gioco d'azzardo è espressamente vietato dal codice penale, il quale agli articoli 718 e seguenti ne sanziona come reato sia l'esercizio che la partecipazione.

Non esistendo alcuna norma di carattere generale che facoltizzi la pubblica amministrazione a derogare a tale divieto, qualsiasi dispensa al riguardo non può essere disposta se non per atto del legislatore, così come in effetti è avvenuto per le case da gioco di San Remo, Venezia e Campione, le cui autorizzazioni, infatti, trovano ciascuna legittimazione in speciale legge.

La Carta costituzionale, per altro, pronunciandosi in merito al decreto in data 28 maggio 1959, n. 203, del presidente della regione siciliana che autorizzava l'apertura del casinò di Taormina, ha, con sentenza del 26 novembre 1959, n. 58, dichiarato, tra l'altro, « che non spetta alla regione siciliana emanare provvedimenti in materia di giuoco d'azzardo, in deroga alle norme penali » annullando, in conseguenza, il decreto stesso.

Ne consegue che l'eventuale apertura della casa di giuoco di Taormina, in quanto fondata su un provvedimento illegittimo, costituirebbe un illecito penale, perseguibile, perciò, ai sensi delle citate norme.

Tanto premesso, appare evidente che un intervento delle forze di polizia, diretto ad impedire il realizzarsi della predetta eventualità, troverebbe base e ragione nel dovere,

che, fondamentale tra gli altri, ad esse forze incombe istituzionalmente, di vegliare alla prevenzione dei reati impedendo che vengano portati a compimento.

Come è ovvio, nell'esercizio di tale compito, in quanto espressione di un loro preciso dovere, le forze di polizia agiscono di iniziativa ed i loro interventi sono, per ciò, attuati indipendentemente da qualsiasi disposizione delle autorità di governo che ad esse sono preposte.

Tutto ciò considerato è palese che nella questione di cui trattasi non ha quindi motivo di venire in considerazione l'articolo 31 dello statuto siciliano, il quale, infatti, nel deferire al presidente regionale le note attribuzioni in materia di mantenimento dell'ordine pubblico, non ha, però, sicuramente intaccato le vigenti disposizioni che determinano compiti, doveri e responsabilità delle forze di polizia.

Comunque, a puntualizzare la effettiva portata della cennata norma statutaria, anche sulla scorta della dottrina e della giurisprudenza sinora intervenuta nell'argomento, giova precisare:

1°) che il mantenimento dell'ordine pubblico rimane pur sempre, anche in Sicilia, funzione statale;

2°) che, ai sensi dell'articolo 20 dello statuto, le attribuzioni demandate nella predetta materia al presidente della regione debbono essere da questi svolte « secondo le direttive del Governo dello Stato »;

3°) che una sicura delimitazione tra le sfere di competenza degli organi statali e di quelli regionali in materia di polizia non può essere individuata se non attraverso apposite norme di attuazione del precetto statutario.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: SCALFARO.

DIAZ LAURA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali sono i motivi che hanno finora impedito la discussione, presso la Corte dei conti, del ricorso di pensione di reversibilità (nuova guerra, ex appartenenti alla repubblica sociale italiana) intestato alla signora Cecchi Piera vedova di Cardenti Angiolo, nato a Capoliveri (Isola d'Elba) il 24 marzo 1906 e deceduto a Siena nel sanatorio Selavo il 9 marzo 1945.

La pratica porta il numero di posizione 510103. (9141).

RISPOSTA. — Il gravame prodotto dalla signora Cecchi Piera trovasi in istruttoria presso la procura generale della Corte stessa,

la quale, per poter procedere agli ulteriori adempimenti processuali, è in attesa di ricevere dal collega medico legale il motivato parere, richiesto il 22 dicembre 1959.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: RUSSO.

DOSI. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per sapere se, considerato l'enorme e fortunato sviluppo assunto dalla ricerca petrolifera nel nord Africa ed i vasti programmi di ricerca in corso di attuazione nella penisola iberica, non ritiene di promuovere un sostanziale aggiornamento della nostra legislazione, che tenga doveroso conto della esperienza ormai acquisita e solleciti l'interessamento tecnico e finanziario delle società petrolifere al territorio italiano rimasto sino ad ora praticamente escluso da una grande e coraggiosa ricerca. (9665).

RISPOSTA. — Questo Ministero segue da tempo e valuta attentamente i risultati che si vanno conseguendo attraverso l'applicazione della recente legislazione in materia di ricerche petrolifere.

Le esperienze acquisite e quelle che si acquisiranno nel prossimo futuro formeranno oggetto di attento esame ai fini di un giudizio conclusivo sulla efficacia della nostra legislazione.

Il Ministro: COLOMBO.

FAILLA. — *Al Governo.* — Per conoscere se non intenda predisporre immediate misure per riparare alla grave ingiustizia che viene perpretata a danno di numerosi piccoli armatori, i cui motovelieri, nel periodo della guerra, vennero requisiti dal Governo italiano e successivamente ceduti a reparti tedeschi senza che di ciò i proprietari avessero la benché minima responsabilità.

Ai modestissimi armatori che in tali circostanze hanno perduto il loro naviglio si nega ora il risarcimento del danno perché le imbarcazioni prestavano servizio per le forze armate tedesche. (6063).

RISPOSTA. — Questo Ministero non è a conoscenza di alcun caso del genere di quelli denunciati.

Per quel che riguarda infatti la situazione degli armatori che hanno perduto il loro naviglio mentre esso prestava servizio per le forze armate tedesche, due sono le ipotesi possibili.

La prima che si tratti di unità già requisite in uso dall'amministrazione italiana, an-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

teriormente all'8 settembre 1943, e successivamente messe a disposizione dei reparti germanici: nel qual caso responsabile nei confronti del proprietario resta sempre lo Stato italiano, che aveva proceduto alla requisizione in base alla legge 13 luglio 1939, n. 1154.

La seconda ipotesi è che si tratti invece di requisizioni e noleggi obbligatori, disposti dal comando germanico per conto della direzione generale della marina mercantile, costituitasi a Verona, dopo l'8 settembre 1943: in tal caso nessuna efficacia è stata riconosciuta dal legittimo Governo italiano ai relativi provvedimenti di requisizione e di noleggio, ma i proprietari danneggiati possono pur sempre ottenere l'indennità di perdita ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 938 (disciplinante la materia dei risarcimenti dei danni di guerra), sempreché abbiano avanzato la necessaria domanda non oltre i 90 giorni dall'entrata in vigore di tale legge.

Il Ministro della marina mercantile:
JERVOLINO.

FALETRA E FAILLA. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e della sanità.* — Per sapere se hanno esaminato il metodo per la determinazione dei prezzi dei medicinali elaborato dal C.I.P. con la partecipazione delle categorie interessate.

Poiché il problema del prezzo dei medicinali continua a permanere gravissimo e a completo arbitrio della grande industria farmaceutica, come è dimostrato dal fatto che i recenti ribassi di certe medicine corrispondono a sconti già da anni praticati anche in misura più grande e poiché i riflessi sociali dei prezzi dei medicinali si fanno sempre più ampi, specie a seguito della riforma adottata dall'« Inam », gli interroganti chiedono di conoscere se i ministri non intendano adottare provvedimenti legislativi per l'adozione del metodo di determinazione dei prezzi elaborato dal C.I.P. (9510).

RISPOSTA. — Al Comitato interministeriale prezzi finora non è stato sottoposto il metodo per la determinazione prezzi delle specialità medicinali che si ritiene sia già stato elaborato con la partecipazione delle categorie interessate.

In effetti lo studio non ha superato la fase preparatoria, perché alcune delle suddette categorie hanno opposto delle obiezioni di carattere generale e non ne hanno consentito la conclusione.

Poiché le stesse categorie interessate hanno fatto riserva di presentare una partico-

lareggiata relazione aggiornata, finora non pervenuta, il Comitato interministeriale dei prezzi ha già provveduto a sollecitarne la trasmissione.

Si assicura, comunque, che il problema è ben presente all'attenzione delle competenti amministrazioni, le quali non mancheranno di adottare tutti i provvedimenti che potranno risultare utili e necessari per la migliore sistemazione della complessa e delicata materia.

Il Ministro dell'industria e commercio: COLOMBO.

FASANO, CAPRARA E MAGLIETTA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se intendono ancora intervenire presso la direzione dello stabilimento A.V.I.S. di Castellammare di Stabia (Napoli) per la concessione dei lavori alla cooperativa costituita dagli ex dipendenti dai Cantieri metallurgici stabiesi.

La suddetta cooperativa fu costituita, infatti, a seguito di contatti e accordi presi con i suddetti ministri con lo scopo di avere assegnato del lavoro dalle aziende a partecipazione statale contribuendo al tempo stesso ad eliminare la mediazione di manodopera, fra i disoccupati stabiesi da parte delle ditte appaltatrici di cui si servono le aziende a partecipazione statale. (9037).

RISPOSTA. — Per quanto la situazione della società A.V.I.S. risulti notevolmente migliorata rispetto al passato, grazie al trasferimento ad essa di commesse di altra azienda della Finmeccanica, la stessa non si trova nella possibilità di poter assegnare lavori a terzi.

Il Ministro delle partecipazioni statali: FERRARI AGGRADI.

FASANO. — *Al Ministro dell'industria e commercio e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stata più costruita nella città di Acerra (Napoli), la fabbrica Driam, che avrebbe dovuto essere costruita dall'imprenditore ingegnere Bencini Vieri domiciliato in Firenze, via Bolognesi 39.

L'interrogante fa presente che la costruzione di una fabbrica nella zona di Acerra contribuirebbe allo sviluppo economico della zona, gravemente depressa, e alla formazione di nuclei operai nonché ad una certa attività artigianale. (9658).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

RISPOSTA. — La società Driam ha ottenuto in data 18 settembre 1958 dall'Isveimer un mutuo di lire 165 milioni a fronte di una spesa accertata di lire 250 milioni da destinare alla costruzione, in Acerra (Napoli) di uno stabilimento per la produzione di tubi e lamiera metallica saldata secondo il procedimento Driam-Echhardt. La predetta deliberazione fu comunicata dall'Istituto alla Driam, la quale, però, chiese che la pratica relativa al mutuo concessore fosse tenuta sospesa fino a tutto il mese di luglio 1959.

Il giorno 6 novembre 1959 l'Isveimer ha parentoriamente invitato la Driam a comunicare le definitive decisioni, pena la revoca della concessione del mutuo.

La Driam, con lettera del 16 dicembre 1959, ha fatto presente all'Isveimer di avere in corso la definizione di importanti accordi con un gruppo di aziende metallurgiche (accordi che prevedono, fra l'altro, alcune modificazioni al diagramma di produzione progettato) ed ha chiesto una ulteriore proroga a tutto il febbraio 1960.

La Driam stessa ha reso noto al predetto Istituto che intende realizzare la cennata iniziativa nella primavera del 1960.

Il Ministro dell'industria e commercio: COLOMBO.

FASANO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se è vero che in Giappone è di largo uso un particolare farmaco (parotina) contro la piorrea gengivale.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere se si intendono prendere iniziative allo scopo di introdurre nel paese l'uso di tale farmaco, considerata la gravità e l'estensione del suddetto male. (9663).

RISPOSTA. — Come è noto, sia in Italia che all'estero, vi sono numerosi farmaci in uso per il trattamento della piorrea gengivale.

Nessun farmaco per altro può singolarmente vantare efficacia particolare.

Ciò, verosimilmente, in rapporto alla complessa patogenesi di detta paradenziopatia riferibile sia a cause locali che generali, e alla necessità di una terapia che tenga conto non soltanto del reperto specialistico locale, ma anche dello stato generale dell'individuo, del suo terreno eredo-costituzionale, e del suo quadro biochimico e vascolare.

Circa il farmaco particolarmente citato, ricerche bibliografiche intese a chiarire il giudizio della scienza medica su detto farmaco hanno dato esito negativo.

Comunque, qualora la ditta interessata dovesse chiedere la registrazione del prodotto in Italia, saranno disposti accurati accertamenti sulla reale efficacia terapeutica del prodotto stesso.

Il Ministro: GIARDINA.

FERIOLI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere se non ritengano opportuno intervenire al fine di far mutare il sistema di esazione dell'imposta di consumo attuato nel comune di Langhirano (Parma) nei riguardi delle ditte industriali esercenti la lavorazione delle carni suine.

Infatti nel comune suddetto, l'ufficio delle imposte di consumo non pratica l'orario stabilito dalla legge all'articolo 116 del decreto ministeriale 30 aprile 1936, n. 1138, ma un orario ridotto, e non ritiene neppure di svolgere a domicilio, dietro richiesta delle ditte interessate, le operazioni relative all'accertamento ed esazione dell'imposta di consumo alle condizioni di cui al comma secondo dell'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261. Le bollette di entrata ed uscita vengono così sottoposte al visto presso l'ufficio il quale non può, in conseguenza dell'orario limitato, esplicitare tempestivamente la verifica, spesso sottoponendo le merci a soste illimitate con pericolo di deterioramento.

In effetti il suddetto comune, sia indirettamente, per quanto sopra esposto, sia direttamente, esercitando pressioni sulle ditte interessate, cerca di ripristinare con il loro consenso, anche se meramente formale, quel sistema di riscossione forfezzata già antecedentemente applicato contro la volontà delle ditte stesse. Tale sistema, sebbene ammesso dalla prassi, può rivestire carattere di legalità solo quando le condizioni siano concordate periodicamente con gli interessati e non quando, come nel caso presente, le condizioni siano predisposte unilateralmente dagli uffici delle imposte di consumo e gli obblighi finanziari, cui le ditte sono assoggettate, per il loro carattere ed onerosità, acquistino natura di veri e propri tributi illegalmente stabiliti. (8826).

RISPOSTA. — La questione prospettata dall'interrogante ha formato oggetto di un apposito intervento da parte della prefettura di Parma, che ha provveduto, ai sensi dell'articolo 92 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, alla nomina di un sorvegliante alla

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

gestione delle imposte di consumo del comune di Langhirano.

Tale nomina è stata, successivamente, revocata per l'avvenuta normalizzazione del servizio.

L'ufficio delle imposte di consumo del comune anzitutto osserva, ora, il seguente orario: dalle ore 7 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19 nei giorni feriali, e dalle ore 9 alle ore 12 nei giorni festivi. Inoltre, l'amministrazione comunale ha stabilito che durante le ore notturne i contribuenti possono rivolgersi all'abitazione del ricevitore, il quale è obbligato a compiere le operazioni richieste.

Lo stesso ufficio si attiene, infine, nella liquidazione dei diritti di assistenza, alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze:
VALSECCHI.

FERRI. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quando intenda provvedere alla costituzione del consorzio di bonifica di Albarese (frazione del comune di Grosseto).

La richiesta per la costituzione del consorzio risulta inoltrata dalla prefettura di Grosseto fino dal 1956, e l'accoglimento della stessa è atteso dai coltivatori diretti interessati che nel passato erano amministrati dall'Opera nazionale combattenti. (9483).

RISPOSTA. — Nel comprensorio di bonifica dell'Albarese sono state eseguite opere di bonifica in concessione dall'Opera nazionale combattenti. Tali opere, secondo la relazione svolta dall'ufficio del genio civile di Grosseto, richiedono ancora vari interventi di completamento, per poter essere dichiarate compiute ed eventualmente consegnate.

Un consorzio di bonifica nella zona, quando le opere fossero consegnabili, non potrebbe che avere funzioni manutentorie.

Allo stato attuale, non risultano acquisite tutte le condizioni perché possa farsi luogo alla eventuale costituzione di un consorzio di manutenzione, anche perché dovranno prima essere perfezionate le procedure relative alle dichiarazioni di compimento dei vari lotti e, per quanto riguarda le strade, anche alle relative classifiche di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro: RUMOR.

FIUMANÒ. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire allo scopo:

a) di portare l'attuale alto prezzo dell'energia elettrica nella regione calabrese al livello medio di quello più basso praticato nelle regioni del nord d'Italia;

b) di eliminare le differenze, talvolta sensibili, esistenti nel prezzo dell'energia elettrica per chilowattore praticato dalla S.E.C. nei diversi comuni della Calabria;

c) di provvedere sollecitamente affinché sia evitata la pratica di prezzi differenti per il centro cittadino e rioni e frazioni di uno stesso comune. È il caso delle frazioni Pellegrina e Ceramida nel comune di Bagnara Calabria, dove il prezzo dell'energia è di lire 42 per chilowattore, nel mentre, nel centro cittadino, il prezzo è di lire 30 il chilowattore, con una differenza enorme di lire 12, differenza che le popolazioni interessate non intendono più oltre subire e chiedono sia con urgenza eliminata. (8864).

RISPOSTA. — Si premette che nel 1942, per effetto del regio decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, furono bloccati i prezzi e i contratti di fornitura di energia elettrica, come risultavano in quel momento praticati, con una situazione tariffaria diversa da azienda ad azienda, anche perché i costi di produzione dell'energia elettrica erano differenti a seconda delle zone di distribuzione. Nei primi anni successivi al blocco, il Comitato interministeriale prezzi ha sempre autorizzato aumenti percentuali uniformi sui prezzi bloccati nel 1942. Al fine di evitare le differenze di prezzi nelle varie regioni e per la stessa utilizzazione dell'energia nei vari settori di impiego, nel 1953, si è proceduto, con il provvedimento C.I.P. del 20 gennaio 1953, n. 348, ad un primo passo verso la unificazione delle tariffe elettriche. Successivamente, con il provvedimento C.I.P. del 28 dicembre 1956, n. 620, è stato effettuato un ulteriore passo nel processo di unificazione: processo che sarà completato in armonia anche con gli orientamenti del Parlamento in materia.

La cennata situazione induce ovviamente ad escludere la possibilità e la opportunità di adottare provvedimenti parziali, sia perché provvedimenti dello stesso genere potrebbero essere chiesti anche da altre zone, sia perché ciò porterebbe inevitabilmente ad un ritardo nel cennato processo di unificazione delle tariffe, che si trova già in fase avanzata e che è diretto a tutelare interessi di carattere generale, ivi compresi quella della Calabria.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

Altrettanto dicasi per l'altra richiesta di perequazione dei prezzi della illuminazione privata nei centri calabresi, nei quali le segnalate differenze dei prezzi del chilowattora fra centri cittadini e frazioni sono anch'esse dovute, come già precisato, ai differenti prezzi bloccati del 1942 e giustificati dal fatto che mentre la distribuzione è più economica nei centri urbani, ha costi più elevati nelle frazioni.

Si fa presente, tuttavia, che qualora le differenze segnalate siano determinate da eventuali abusi — nel senso che la ditta erogatrice dell'energia elettrica non abbia applicato correttamente le vigenti norme ai propri prezzi bloccati dal 1942 nelle zone da essa servite — il Comitato interministeriale dei prezzi potrà intervenire, su richiesta e in base a concrete segnalazioni, per il ripristino della legalità tariffaria e denunciando, se del caso, la ditta all'autorità giudiziaria per violazione al blocco dei prezzi, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896.

Il Ministro: COLOMBO.

FIUMANÒ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali misure intenda prendere allo scopo:

a) di ottenere la convocazione del consiglio comunale di Staiti (Reggio Calabria), che quel sindaco e quella amministrazione non convocano dal maggio 1959;

b) di accertare se siano fondate le accuse rivolte al sindaco e all'amministrazione comunale in merito ad irregolari ed inopportune concessioni d'uso d'immobili di proprietà comunale ad ente religioso, nel mentre le aule scolastiche del comune sono del tutto indecorose; a irregolarità finanziarie, alle modalità per l'acquisto e le riparazioni dell'ex fabbricato Romeo; alla mancata assistenza nei confronti dei cittadini poveri e bisognosi del comune. (9988).

RISPOSTA. — Dopo la seduta del 5 maggio 1959, nella quale furono esaminati tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il consiglio comunale di Staiti non è stato più convocato perché sono mancate, finora, questioni di qualche rilievo da sottoporre all'esame del civico consesso, mentre per quanto concerne il bilancio di previsione per 1960 — solo adempimento obbligatorio rimasto in sospenso — la giunta municipale ha ritenuto indispensabile, prima di investirne il consiglio, di poter di-

porre del verbale di chiusura dell'esercizio precedente.

Va rilevato, d'altra parte, che fino ad oggi nessuno dei consiglieri, neppure della minoranza, ha mai sollecitato la convocazione del consiglio o ha suggerito argomenti che potessero formare oggetto di una seduta del consiglio stesso.

La concessione in uso, a titolo provvisorio, di alcuni locali comunali alle suore oblate del Sacro Cuore ha consentito di mantenere in vita, con viva e generale soddisfazione della cittadinanza, l'asilo infantile gestito da quelle religiose, del quale, per l'assoluta inidoneità della primitiva sede, era già stata disposta la chiusura suscitando pubbliche manifestazioni di protesta.

Sempre in via provvisoria (essendo prossima la costruzione di una propria sede, che ha già ottenuto il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno) tale asilo è stato, di recente, trasferito in un più idoneo immobile il cui acquisto, a tale scopo effettuato dal comune, è stato preceduto da regolari deliberazioni consiliari — debitamente approvate dall'autorità tutoria — e deve ritenersi, anche considerando le riparazioni occorse al fabbricato, di sicura convenienza per il civico ente.

È da escludere, poi, che la concessione di detti locali per l'asilo infantile abbia pregiudicato la sistemazione delle scuole elementari, le quali dispongono di aule del tutto soddisfacenti e fra non molto, inoltre, saranno allocate nel nuovo edificio scolastico, in corso di costruzione.

Anche nel settore dell'assistenza, sia ospedaliera, sia sanitaria e farmaceutica, nessuna carenza o irregolarità è risultata che possa in qualche modo avvalorare le accuse, d'altronde affatto generiche, mosse a carico di quella civica amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
SCALFARO.

FODERARO. — *Al Governo.* — Per conoscere quali provvedimenti di primo soccorso siano stati disposti in favore delle popolazioni della provincia di Catanzaro, duramente colpite dai nubifragi di questi ultimi giorni, particolarmente per gli abitanti di Dasà, Acquaro e Melicocco.

Per conoscere, altresì, se in considerazione dei danni gravissimi prodotti sull'intera provincia dai nubifragi, che hanno scoperchiato tetti, allagato campagne, distrutto intere colture, non si possano predisporre eccezionali provvedimenti di sgravi fiscali per le popolazioni così duramente colpite.

Per conoscere, infine se — constatato il ripetersi ad ogni stagione invernale di così gravi perturbazioni atmosferiche — il Governo non intenda, con opportuno provvedimento legislativo, estendere le provvidenze di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 938, prorogate con la legge 12 febbraio 1955, n. 43, alle zone della Calabria, colpite dalle alluvioni e nubifragi verificatisi anche negli anni successivi ai periodi previsti dalle citate leggi; secondo quanto postulato dalla proposta di legge dell'interrogante n. 246 presentata alla Camera dei deputati il 4 settembre 1958. (9183).

RISPOSTA. — Il nubifragio abbattutosi sulla Calabria nel novembre 1959 ha recato notevoli danni anche in provincia di Catanzaro e, particolarmente, nella zona del Vibonese.

I comuni maggiormente danneggiati sono stati quelli di Cerocarne, di Dinami, di Soriano, di Basà, di Arena e di Acquaro. Quest'ultimo abitato, in considerazione delle numerose frane verificatesi, è stato già oggetto di accurate indagini da parte di un esperto del servizio geologico d'Italia, allo scopo di stabilire se occorre procedere alla esecuzione di idonee opere di consolidamento, oppure è necessario ricorrere ad un parziale trasferimento dell'abitato stesso, per evitare che, in avvenire, abbiano a ripetersi le frane stesse.

Il provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro è, dovunque, tempestivamente intervenuto, con opere di pronto soccorso, dirette al ripristino del transito sulle strade comunali e provinciali, alla riattivazione degli acquedotti e delle fognature, alla demolizione, sgombero e puntellamenti di stabili e di muri pericolanti a tutela della pubblica incolumità e per quanto altro poteva essere consentito dal decreto legislativo 12 febbraio 1948, numero 1010.

Per la costruzione di alloggi a favore della popolazione della provincia di Catanzaro questo Ministero ha disposto il finanziamento di lire 950 milioni ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, dando precise istruzioni per il rapido inizio dei relativi lavori.

Tra i primi interventi, di carattere assistenziale da parte della prefettura di Catanzaro, vanno ricordate anzitutto le concessioni di contributi straordinari ai comuni della provincia maggiormente colpiti, e la erogazione di congrue somme per l'assistenza delle famiglie più bisognose.

La prefettura medesima ha preso tempestivamente ogni possibile iniziativa per soccorrere le famiglie rimaste senza tetto, ricevendo in tale opera, il valido contributo della

P.O.A., della C.R.I. e del comando territoriale di Napoli, che hanno messo a disposizione notevoli quantitativi di viveri, vestiario, di coperte e di letti.

Le intendenze di finanza della Calabria sono state invitate dal competente Ministero a riferire sollecitamente sulla entità dei danni verificatisi, a seguito degli eventi calamitosi di che trattasi, nelle rispettive province, al fine di esaminare se si renda possibile, nel caso particolare, l'adozione delle disposizioni agevolative previste dall'articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

Le intendenze stesse sono state, nel frattempo, autorizzate a sospendere, nei confronti dei possessori dei fondi rustici maggiormente danneggiati, la riscossione delle imposte sui redditi dominicale ed agrario, per la rata di dicembre 1959.

Analoga autorizzazione, previo accordo con le competenti prefetture, è stata anche concessa per le relative sovrimposte comunali e provinciali.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste, da parte sua, tramite i dipendenti ispettorati agrari, l'Opera per la valorizzazione della Sila ed i consorzi di bonifica operanti in Calabria, sta procedendo all'accertamento dei danni causati alle aziende agricole ed alle opere pubbliche di bonifica. I predetti enti si sono prodigati e si prodigano tuttora, con tutti i mezzi a propria disposizione, per ogni possibile assistenza alle popolazioni agricole danneggiate.

Inoltre, d'intesa con l'Opera Sila, il medesimo dicastero sta predisponendo un piano di interventi inteso, nei limiti del possibile, a porre in grado gli agricoltori e gli assegnatari di poter provvedere alle risemine sui terreni danneggiati.

La Cassa per il Mezzogiorno ha tempestivamente preso tutte le misure per i più urgenti lavori di ripristino, autorizzandone la diretta esecuzione da parte degli enti ed uffici concessionari, e provvederà al più presto a tutti gli interventi di carattere definitivo che si riterranno necessari.

Infine, il Ministero dell'industria e commercio ha chiesto alla prefettura di Catanzaro una dettagliata relazione sulla entità dei danni causati alle imprese industriali, commerciali ed artigiane delle zone colpite. Ciò al fine di avere i necessari elementi di giudizio per esaminare la opportunità e la possibilità di conferire piena efficacia alle disposizioni contenute nella legge 13 febbraio 1952, n. 50.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

FODERARO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga opportuno predisporre un provvedimento di urgenza che sospenda il pagamento dei contributi unificati e di tutte le altre imposte dirette e indirette nelle tre province calabresi duramente colpite dall'alluvione che tuttora imperversa sulla regione.

L'interrogante fa presente che il provvedimento riveste carattere di particolare urgenza specie per i contributi unificati, il cui pagamento dovrebbe avvenire entro il 5 dicembre 1959. (9514).

RISPOSTA. — In attesa dei risultati dei disposti accertamenti, le intendenze di finanza delle province della Calabria danneggiate dalle recenti alluvioni, sono state autorizzate a sospendere, nei confronti dei possessori dei fondi rustici maggiormente danneggiati, la riscossione delle imposte sui redditi dominicale ed agrario per la rata scadente nel dicembre 1959.

Analoga autorizzazione, previo accordo con le competenti prefetture, è stata, anche, concessa per le relative sovrimposte comunali e provinciali.

L'intendenza di finanza di Cosenza, d'intesa con la prefettura, è stata, inoltre, autorizzata ad estendere, su richiesta dei contribuenti maggiormente danneggiati, la sospensione della riscossione, sempre per la rata di dicembre 1959, anche all'imposta di ricchezza mobile.

Per quanto riguarda i contributi agricoli unificati, il Ministero del lavoro e previdenza sociale ha comunicato di avere già impartito alle competenti prefetture opportune istruzioni, perché vengano estesi al pagamento dei contributi stessi i provvedimenti agevolativi adottati da questo Ministero per i tributi erariali.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

FOGLIAZZA. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se non intende intervenire presso la direzione dell'I.N.A.-Casa allo scopo di sollecitare la consegna degli alloggi agli assegnatari del lotto di case costruite in Vescovato (Cremona).

L'interrogante rende noto che le famiglie interessate non intendono trascorrere un'altra stagione invernale in abitazioni malsane, in considerazione anche del fatto che le nuove case sono già regolarmente assegnate e collegate con i vari servizi pubblici. (9464).

RISPOSTA. — I 6 alloggi I.N.A.-Casa realizzati nel comune di Vescovato a cura del-

l'I.A.C.P. di Cremona, nella sua qualità di stazione appaltante, sono stati consegnati ai rispettivi assegnatari in data 7 dicembre 1959.

A seguito dell'intervento della gestione I.N.A.-Casa nonché della prefettura e dell'Istituto case popolari di Cremona fu possibile ottenere dalla società Elettrica bresciana l'allacciamento provvisorio alla rete di illuminazione.

L'impianto definitivo, che comprenderà anche la forza motrice sarà effettuato nei prossimi mesi, essendo risultata necessaria, a tale scopo, la costruzione di una nuova cabina.

Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.

GATTO VINCENZO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti, d'intesa con i dicasteri interessati e la Regione siciliana, intende prendere per ovviare alla grave e drammatica situazione ospedaliera di Messina.

Come è certamente noto al ministro, Messina dispone di due ospedali, con un numero limitato di posti-letto, che debbono far fronte oltre alle esigenze della città (circa 250 mila abitanti), a quelle di gran parte dei comuni della provincia e della stessa vicina Calabria.

Mentre tale carenza permane, non si completano le cliniche universitarie e, in attesa di completamento, non si attrezzano e consegnano all'università i due grandi padiglioni da tempo ultimati.

Le deficienze dei due ospedali Piemonte e Regina Margherita sono assai grandi per la carenza nelle attrezzature, nelle forniture dei medicinali, negli indumenti, coperte, lenzuola, ecc. Insufficiente è inoltre la prestazione infermieristica malgrado la migliore volontà del personale, sia per il numero limitato degli infermieri che per la mancata specializzazione che solo può dare una apposita scuola, che allo stato ancora manca.

Lo stesso personale gode di un trattamento inadeguato che arriva per gran parte di esso fino alla esclusione di ogni forma di assistenza mutualistica.

La situazione di bilancio, con circa 700 milioni di debiti e con crediti inesigibili, è assai preoccupante, ed è frutto di una lunga gestione commissariale i cui atti assai censurabili, più volte sono stati denunciati alla pubblica opinione e alle autorità tutorie, particolarmente in sede di consiglio comunale della città di Messina. Ad esempio della assurda politica amministrativa e della incuria, basta citare il caso del notevole lascito a fa-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

vore degli ospedali, della eredità del compianto messinese avvocato M. Gugliotta, che si chiude con una partita passiva.

E mentre la popolazione si attende ordine, chiarezza amministrativa, potenziamento delle attrezzature, in una parola migliore assistenza, l'amministrazione ospedaliera altro non sa fare che aumentare la retta giornaliera di degenza a 3.000 lire, che in una zona economicamente depressa come quella di Messina e provincia, colpisce ingiustamente quei ceti meno abbienti che ricorrono alle prestazioni ospedaliere. (8544).

RISPOSTA. — Circa la costruzione di nuove cliniche universitarie in Messina, con la legge 1° agosto 1957, n. 743, è stato disposto un finanziamento di lire 700 milioni per la costruzione del policlinico universitario di Messina con l'obbligo di reperire presso enti diversi dallo Stato un finanziamento di pari importo, e con la legge della Regione siciliana 18 aprile 1958, n. 12, è stato disposto un finanziamento di lire 1 miliardo, destinato all'attuazione o al completamento, anche in concorso con altri enti interessati, di opere, impianti ed attrezzature per il funzionamento degli istituti universitari, la cui attività sia connessa con lo sviluppo economico e sociale della regione.

Attualmente è all'esame della Regione siciliana, per la sua approvazione, una convenzione la quale prevede fra l'altro:

1°) la costruzione del terzo lotto — fabbricato *C* — comprendente gli istituti di patologia medica, clinica medica, patologia chirurgica e clinica chirurgica per un totale di lire 700 milioni, a carico del fondo regionale;

2°) la definizione completa dei costruendi fabbricati *A* e *B* dei primi due lotti delle cliniche e precisamente:

a) completamento primo lotto — fabbricato *B* — che comprende gli istituti clinici di neurologia, odontoiatria, otorinolaringoiatria ed oculistica, nonché i servizi di cucina e lavanderia;

b) completamento secondo lotto — fabbricato *A* — che comprende le cliniche pediatrica ed ostetrico-ginecologica;

c) sistemazione esterna, compresa la zona a monte e le fognature, fino allo sbocco al mare.

Le predette opere importano una spesa di lire 700 milioni, da affrontare con il finanziamento dello Stato.

Dall'esame di tale situazione si rileva che, per quanto riguarda i due padiglioni, occorre attuare il programma edilizio per la loro de-

finizione completa, la costruzione delle opere accessorie per i servizi di cucina e lavanderia, la sistemazione esterna e le fognature, nonché l'attrezzatura necessaria per il loro funzionamento.

Per quanto, poi, concerne la questione degli ospedali Piemonte e Regina Margherita, premesso che i due ospedali hanno la capacità ricettiva: il primo di 540 posti ed il secondo di 356, si fa presente quanto segue. Per quanto riguarda la deficienza di attrezzatura l'amministrazione degli ospedali riuniti di Messina ha adottato una serie di provvedimenti dei quali, alcuni sono già all'esame del competente organo regionale per la concessione dei chiesti contributi, ed altri si trovano presso gli organi tutori per i provvedimenti di competenza e il successivo inoltrato all'assessorato regionale per l'igiene e la sanità, per la concessione dei contributi necessari.

L'amministrazione ospedaliera, inoltre, espletterà quanto prima le gare di appalto per le forniture di medicinali, di viveri e di quanto altro occorra per il funzionamento degli ospedali.

Una scuola-convitto per infermiere professionali sarà approntata non appena sarà ultimato il nuovo padiglione dell'ospedale Margherita a tale scopo destinato.

Tutto il personale in servizio è iscritto all'« Inadel » e gode di regolare assistenza mutualistica.

Circa la situazione di bilancio si comunica quanto segue:

a) situazione debitoria:	
Scopertura di cassa con il	
Banco di Sicilia	L. 340.000.000
Debiti verso fornitori	» 398.909.575
	<hr/>
Totale	L. 738.909.575
	<hr/>
b) situazione creditoria:	
Ospedale Piemonte	L. 547.059.562
Ospedale Regina Margherita	» 175.038.168
	<hr/>
Totale	L. 722.097.730
	<hr/>

L'amministrazione ospedaliera ha rimesso fino ad oggi alla prefettura di Messina per il rimborso ruoli di ospedalità per un totale complessivo di lire 200 milioni, riguardanti i comuni della provincia di Messina ed altre province.

Sono state inviate ai comuni della Repubblica contabilità per lire 116.378.460, di cui la Regione siciliana ha liquidato lire 30 milioni.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

Al comune di Messina sono stati inviati ruoli per un totale di lire 100.739.800, sono state rimesse ai vari enti mutualistici le contabilità per lire 221.273.229.

Per quanto, poi, concerne la maggiorazione della retta giornaliera, essa è dovuta ad elementi di forza maggiore quali il crescente costo della vita, gli aumenti concessi al personale, il costo dei farmaci.

Il Ministro: GIARDINA.

GATTO VINCENZO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti intende prendere ai fini del sollecito componimento dell'agitazione dei dipendenti degli enti locali dei comuni di Rosolini, Pachino, Florida, Solarino, Sortino, Carlentini, Francoforte, Augusta, Canicattì Bagni e Melilli (Siracusa), costretti allo sciopero dal rifiuto opposto dall'« Inadel » alla loro giusta rivendicazione tendente ad ottenere l'assistenza diretta, già in godimento da parte dei dipendenti degli altri comuni della provincia. (9643).

RISPOSTA. — L'« Inadel » ha già stipulato con i rappresentanti dell'ordine dei medici della provincia di Siracusa — convocati a Roma dalla competente federazione nazionale — un accordo in base al quale nei comuni della suddetta provincia, nei prossimi giorni, verrà istituita l'assistenza diretta per le prestazioni farmaceutiche e quella indiretta (a rimborso) per le prestazioni mediche.

In conseguenza di tale accordo, lo sciopero indetto dalle categorie interessate è cessato fin dal 28 dicembre 1959.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
SCALFARO.

GATTO VINCENZO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non intenda disporre la definitiva riparazione della strada « Anas » Giardini-Francavilla-Navara, che in corrispondenza dell'abitato del comune di Mazzarà Sant'Andrea (Messina) subì, in seguito ad alluvione di due anni or sono, una interruzione riparata provvisoriamente con un ponticello. (10086).

RISPOSTA. — La strada statale n. 185 di Sella Mandrazzi non è compresa tra le strade statali da ammodernare con i fondi messi a disposizione dell'« Anas » dalla legge 13 agosto 1959, n. 904.

Comunque, è allo studio un progetto di lavori da eseguire su detta statale, che potranno essere finanziati con i fondi previsti

dalla legge 24 luglio 1959, n. 622, la quale, come è noto, ha stanziato la somma di due miliardi di lire per provvedere in Sicilia al ripristino ed al consolidamento di opere poste a presidio della sede viabile

Il Ministro: TOGNI.

GAUDIOSO E ANDÒ. — *Ai Ministri dell'Industria e commercio e del commercio con l'estero.* — Per conoscere quali provvedimenti il Governo intende adottare per venire incontro al grave disagio economico che in questo momento travaglia le popolazioni della zona agrumicola del triangolo Lentini, Francofonte e Scordia, nelle province di Siracusa e di Catania, per il completo arresto del commercio degli agrumi, unico cespite di vita in quella ferace zona, e che investe tutti gli strati sociali con possibili gravi ripercussioni per l'ordine pubblico.

Fanno presente che arance delle migliori qualità, dalle sanguinelle alle ovali, rimangono ancora sugli alberi in quantità enorme con tutti i rischi di deperibilità relativi.

Gli interroganti sollecitano per l'avvenire il Governo ad adottare e fare adottare provvedimenti atti a impedire a commercianti poco scrupolosi l'uso di mezzi fraudolenti nella pratica commerciale agrumicola, quale l'uso di marchi e di nomi di zone agrumicole più rinomate per contrabbandare merce scadente e avariata e tale da creare il discredito commerciale per i prodotti di zone notoriamente rinomate, con prevedibili ripercussioni nel commercio. (5841).

RISPOSTA. — La situazione relativa al mercato degli agrumi per la zona di Lentini, Francofonte e Scordia, nelle province di Siracusa e Catania, è stata comune non solo a tutta la zona etnea, ma anche ad altre zone agrumicole sia della Sicilia che del continente.

Tale situazione è stata determinata essenzialmente dalle difficoltà incontrate nella scorsa campagna agrumicola nella esportazione dei prodotti a seguito della forte concorrenza estera.

Nella zona indicata, in particolare, si è verificato all'inizio della campagna agrumicola 1958-59 uno squilibrio tra i prezzi dei produttori — i quali basavano le proprie richieste su prezzi eccezionalmente elevati ricavati nella campagna precedente in dipendenza della scarsa produzione di agrumi nella detta zona e della contemporanea deficiente produzione di mele nei paesi importatori — e i prezzi offerti dai commercianti esportatori.

Verso la fine della campagna, tuttavia, i produttori hanno ribassato i prezzi e, pertanto, attenuatosi lo squilibrio iniziale, le vendite, sia all'estero sia all'interno, si sono susseguite fino all'esaurimento delle giacenze.

Per quanto concerne la richiesta di adottare o di fare adottare provvedimenti atti ad impedire l'uso di mezzi fraudolenti nella pratica commerciale agrumicola — uso abusivo di marchi e di nomi di zone agrumicole rinomate — si deve far rilevare che, trattandosi di questione di natura esclusivamente privatistica, spetta direttamente agli interessati la tutela dei propri diritti, da farsi valere mediante azione giudiziaria.

Il Ministro dell'industria e commercio:
COLOMBO.

GAUDIOSO E ANDÒ. — *Ai Ministri dell'industria e commercio, del commercio con l'estero e delle finanze.* — Per sapere se sono a conoscenza che in atto nella città di Milano sono in vendita, tanto al mercato centrale ortofrutticolo quanto nei negozi del centro, arance del sud Africa di nuova produzione e con colorito artificiale;

per conoscere se di tali prodotti sia vietata l'importazione; e, in caso affermativo, quali misure siano state adottate per impedirne l'ingresso nel territorio nazionale, stante l'affermazione che il punto di ingresso in Italia sia Ventimiglia.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere se il Governo si renda conto del grave pregiudizio che tale abusivo commercio reca alla vendita delle nostre arance ovali tipiche del periodo primaverile-estivo, che per le loro peculiari caratteristiche di resistenza hanno sempre tenuto i mercati nazionali ed esteri, e che ora, per la suddetta ragione, rimangono in giacenza negli impianti frigoriferi dei mercati centrali di Torino, Milano, Roma e Verona, con la grave minaccia di rimanere definitivamente invendute per la imminente immissione sui mercati del nuovo prodotto nazionale. (8782).

RISPOSTA. — L'importazione degli agrumi — liberalizzata, come è noto, dai paesi aderenti all'O.E.C.E. — è attualmente sospesa, ai sensi dell'articolo 4, lettera b), del decreto ministeriale 30 ottobre 1957, per motivi di carattere fitosanitario, in vista del pericolo di introdurre in Italia piante e germi patogeni di vario tipo.

L'articolo 5 del suddetto provvedimento fa eccezione soltanto per gli agrumi prodotti in

Tripolitania, consentendone l'importazione in Italia nel periodo 1° ottobre-31 marzo.

Per quanto concerne, in particolare, le arance di produzione sudafricana, si fa presente che di esse è consentito semplicemente il transito per il territorio nazionale, transito che deve avvenire attraverso i porti di Genova, Venezia e Trieste, con l'osservanza delle consuete cautele doganali, al fine di impedire che la merce possa essere immessa nel mercato interno.

Per quanto riguarda il caso segnalato, il Ministero delle finanze ha fatto presente che, da specifiche indagini esperite dalla dogana di Milano di concerto con il comando nucleo della polizia tributaria investigativa, è risultato che in alcuni negozi, siti al centro della città, sono state effettivamente poste in vendita arance del sud Africa.

Si è trattato, però, di modestissimi quantitativi acquistati, per concorde dichiarazione dei titolari dei negozi interessati, da rivenditori occasionali e sconosciuti.

Deve, invece, tassativamente escludersi che presso le dogane di Milano e di Ventimiglia si siano verificate operazioni d'importazione del prodotto in questione.

È stato, comunque, disposto il proseguimento delle indagini dirette ad accertare la provenienza della merce, per reprimere l'illecita attività.

Il Ministro dell'industria e commercio:
COLOMBO.

GITTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se non ritiene di tener conto, nel fissare la data d'apertura della caccia, del fatto che un numero rilevante di cacciatori, essendo lavoratori dipendenti ed usufruendo quindi del periodo feriale al ferragosto, sarebbe fortemente danneggiato se la data d'apertura della caccia non fosse, come per il passato, fissata per quella data.

L'interrogante chiede quindi l'intervento del ministro per le ragioni suesposte, allo scopo di far trovare accoglimento alla legittima richiesta d'apertura della caccia alla data tradizionale del ferragosto. (1783, già orale).

RISPOSTA. — Come è noto, il calendario venatorio per l'annata 1959-60 è stato già disposto con decreto ministeriale 30 luglio 1959.

Dal testo del provvedimento, si rileva che l'esercizio venatorio alla selvaggina non protetta poteva essere autorizzato dai presidenti

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

delle giunte provinciali sin dal 15 agosto; di tale facoltà i presidenti stessi si sono avvalsi in quasi tutte le province.

Il Ministro: RUMOR.

GRANATI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se intende disporre il suo intervento nei confronti dell'ufficio provinciale del lavoro di Salerno e dei competenti organi di vigilanza dell'ispettorato del lavoro per la grave situazione creata nel comune di Agropoli, dove, per quanto risulta, gran parte dell'avviamento al lavoro avviene illegalmente, cioè non attraverso l'ufficio di collocamento. Tale situazione riguarda in particolare i cantieri edili e le fabbriche per la lavorazione dei fichi. Non è superfluo, infine, render noto al ministro che, ogni qualvolta funzionari dell'ispettorato si rechino su questi lavori per rilevare eventuali irregolarità, le imprese risultano comunque preavvertite in quanto fanno allontanare dal lavoro gli operai che si trovano in posizione irregolare. (10001).

RISPOSTA. — Da un approfondito esame delle pratiche relative alle ditte ispezionate durante l'anno 1959, operanti nel comune di Agropoli (Salerno) si è rilevato che la vigilanza per l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di lavoro e, in particolare, per l'osservanza della disciplina del collocamento, è stata eseguita con continuità ed intensità.

Si riportano i dati relativi al lavoro ispettivo eseguito, oltre che nei confronti delle ditte edili e delle imprese esercenti la lavorazione dei fichi, anche nei riguardi delle restanti aziende che operano nel comune di Agropoli, appartenenti ad altri settori.

Le ditte, che svolgono attività nel predetto comune con lavoratori alle dipendenze, ammontano a 92 così suddivise:

- settore edile n. 33;
- lavorazione fichi n. 5;
- altri settori n. 54.

Per quanto riguarda il settore edile si fa presente che le imprese sono state sottoposte a visita ispettiva più di una volta durante l'anno 1959.

Nei confronti delle 33 ditte censite dall'ufficio di collocamento di Agropoli ed aventi alle dipendenze 183 lavoratori, sono state eseguite 38 visite ispettive.

A carico di 7 titolari sono state elevate contravvenzioni per inosservanza alla disciplina del collocamento per avere assunto illegalmente 25 dipendenti.

Inoltre, sono stati adottati 52 provvedimenti contravvenzionali per infrazione a disposizioni varie di legge in materia di lavoro.

Infine sono state rilasciate 157 prescrizioni, alle quali è stata data ottemperanza.

Per quanto concerne le ditte esercenti la lavorazione dei fichi, si fa rilevare che la vigilanza è stata svolta principalmente nei mesi di settembre ed ottobre, durante i quali detta attività ha raggiunto il suo pieno sviluppo, con conseguente massima occupazione di manodopera.

Sono state eseguite 5 visite ispettive a 5 aziende aventi alle dipendenze 197 lavoratori ed a carico di 2 titolari sono state elevate contravvenzioni per avere assunto arbitrariamente al lavoro 16 dipendenti.

Inoltre sono stati adottati anche provvedimenti contravvenzionali per infrazioni a disposizioni varie in materia di lavoro.

Sono state, altresì, rilasciate 14 prescrizioni.

Per quanto riguarda le ditte esercenti attività diverse dall'edilizia e dalla lavorazione dei fichi, si fa presente che nei riguardi delle 54 aziende censite, sono state eseguite 79 visite ispettive.

Le ditte ispezionate avevano alle dipendenze 275 lavoratori.

A carico delle stesse sono state elevate 2 contravvenzioni per assunzione arbitraria di 2 lavoratori, ed inoltre 29 contravvenzioni per infrazioni varie.

Sono state altresì rilasciate 175 prescrizioni, alle quali è stata data ottemperanza.

Da quanto sopra esposto si rileva che, da parte degli organi competenti, non si è trascurato di vigilare le ditte operanti nel comune di cui trattasi.

Si deve, invece, far presente che gli ispettori hanno svolto con assiduità e scrupolosità il servizio di vigilanza stroncando energicamente gli abusi perpetrati, con il deferimento all'autorità giudiziaria dei relativi responsabili.

Né risulta che si siano verificati casi di allontanamento di operai dal cantiere di lavoro, in occasione di visite ispettive.

Assicuro comunque che, in avvenire, si continuerà con uguale intensità a vigilare per l'osservanza delle leggi in materia di lavoro nel comune di Agropoli.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

GRAZIOSI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se non intenda egli stesso apportare o comunque ac-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

cogliere opportuni emendamenti al disegno di legge n. 1674 che prevede la « Istituzione di un fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero ».

L'interrogante ritiene infatti che debba rivedersi il limite di età pensionabile, portandolo da settanta ad almeno sessantacinque anni, giacché nessuna statistica sulla durata media della vita autorizza a ritenere che il clero abbia una media di vita più lunga di altri cittadini.

In secondo luogo ritiene che, onde evitare interpretazioni ambigue, debba stabilirsi se ai fini dell'invalidità debbano i sacerdoti essere considerati lavoratori o impiegati, giacché tale discriminazione si rende indispensabile allo scopo di definire se occorrono i due terzi di invalidità oppure il 50 per cento per poter usufruire delle competenze di legge.

In terzo luogo l'interrogante ritiene debbasi pure rivedere il contributo annuo previsto a carico del sacerdote di lire 30.320, che ragguagliato a settimana equivale ad una marca di lire 583, superiore del 23 per cento a quelle degli altri prestatori d'opera che maturano la loro pensione a 65 e a 60 anni.

L'interrogante infine chiede di conoscere il pensiero del ministro sul fatto che il progetto governativo ignora completamente l'assistenza mutualistica in caso di malattia, quando è noto che proprio tale assistenza è stata concessa a tutte le categorie prima della pensione di invalidità e vecchiaia. (9631).

RISPOSTA. — L'interrogante anticipa alcune osservazioni sul testo del disegno di legge che il Governo ha presentato al Parlamento per la costituzione del fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia al clero.

In merito deve essere presente che si è ritenuto di fissare l'età di pensionamento al settantesimo anno, principalmente per due ordini di motivi già accennati nella relazione e cioè che, normalmente, il sacerdote esplica il suo ministero anche in età avanzata, ed in particolare, per evitare un contributo troppo elevato per gli iscritti.

Per altro è da tenere presente che lo schema in oggetto prevede una pensione di invalidità di importo elevato che garantisce un trattamento di pensione a quei sacerdoti che a qualunque età dovessero trovarsi, per malattia, nell'impossibilità di esercitare il proprio ministero prima del raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.

Per quanto si riferisce poi alla definizione di invalidità che lo schema di provvedimento indica per ottenere la relativa pensione, è da

precisare che la norma relativa (articolo 10) non fa alcun riferimento alla invalidità considerata per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, in quanto, nel caso — non esistendo un rapporto di lavoro ed una retribuzione — si è fatto riferimento alla sola condizione di sacerdote e si è pertanto previsto di ritenere invalidità pensionabile quella che non consente al sacerdote di esercitare materialmente il proprio ministero.

Un raffronto, poi, fra l'onere contributivo che dovranno sostenere gli assicurati al presente fondo e gli iscritti al sistema generale obbligatorio non è possibile in quanto ci si trova di fronte a due forme assicurative regolate da differente sistema tecnico e disciplinate da norme che non coincidono (vedi grado di invalidità, periodo di assicurazione necessario per il diritto a pensione, diversa entità di prestazioni).

Per quanto si riferisce, infine, alla richiesta di estendere l'assistenza di malattia ai sacerdoti, si fa presente che il provvedimento ha come scopo quello di assicurare un trattamento di pensione a tale categoria e, pertanto, all'articolo 5 dello schema di provvedimento si è soltanto prevista l'assistenza di malattia per i titolari di pensione, rimandando ad altro momento l'esame sulla opportunità o meno della estensione — auspicata dall'interrogante — dell'assistenza di malattia anche ai sacerdoti.

Il Sottosegretario di Stato GOTELLI
ANGELA.

GUADALUPI E BOGONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza che nella città di Taranto sono continuamente violati il piano regolatore ed il regolamento edilizio, determinandosi situazioni abusive ed illegittime tanto più gravi perché interessano ambienti tra i più caratteristici della città e provocano proteste giustificate e senso di sfiducia nell'autorità degli organi statali e amministrativi e possono causare seri danni economici e finanziari all'amministrazione comunale.

Come intende far rispettare la propria circolare sulla repressione degli abusi nel settore edilizio ed urbanistico (circolare del Ministero dei lavori pubblici 21 febbraio 1958, n. 1169), al fine di disporre che il provveditore alle opere pubbliche di Bari ed il capo del genio civile intervengano direttamente e con ogni urgenza per ottenere da parte del comune di Taranto la revoca dei provvedimenti illegittimi e segnalino al prefetto le

violazioni accertate per gli eventuali interventi nell'esercizio dei poteri sostitutivi, di cui alla legge comunale e provinciale ed agli articoli 26 e 27 della legge urbanistica del 18 agosto 1942, n. 1150. (9297).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha svolto opportune indagini intese ad accertare se ed in quale misura si verificano, nella città di Taranto, violazioni delle prescrizioni del piano regolatore generale e delle norme del regolamento edilizio vigente, così come denunciato.

A seguito di tali indagini è, purtroppo, risultato, che in quella città l'inosservanza o la errata interpretazione, anche da parte degli uffici comunali, delle norme di disciplina urbanistico-edilizia è piuttosto frequente, a causa anche di una imperfetta formulazione di alcune norme del regolamento edilizio.

Al riguardo va rilevato che la vigilanza sulle costruzioni effettuate nell'ambito comunale, viene esercitata, in base all'articolo 32 della legge urbanistica, dal comune, al quale la legge stessa attribuisce poteri per sospendere e demolire le opere abusive.

Il Ministero dei lavori pubblici ha, in materia, un'altra vigilanza e può intervenire (articolo 25 della citata legge urbanistica), soltanto nel caso di inerzia comunale. Per quanto riguarda poi, le costruzioni illegittimamente autorizzate dal comune, l'articolo 27 della legge urbanistica attribuisce al Ministero un potere di annullamento, che è limitato soltanto alle violazioni di piano regolatore ed incontra, comunque, una forte limitazione nel principio — ormai accolto pacificamente e in giurisprudenza e in dottrina — in base al quale non è sufficiente la illegittimità per giustificare l'annullamento di atti già emessi e che hanno già prodotto i loro effetti giuridici, ma è necessario invece che tale annullamento risponda ad un pubblico interesse, che non può identificarsi con il puro e semplice rispetto della legalità.

In ogni modo, pure nei limiti suaccennati, questo Ministero non manca di esercitare una assidua vigilanza sull'attività costruttiva, intervenendo energicamente ove occorra.

Anche nel caso di Taranto, questo Ministero, non appena venuto a conoscenza della esistente situazione di disordine edilizio è intervenuto, a mezzo della prefettura e del provveditorato alle opere pubbliche, per richiamare il comune alla più rigorosa osservanza delle norme del piano regolatore e del regolamento edilizio e per invitarlo ad adottare, entro un breve termine, le modifiche

al regolamento stesso necessarie per perfezionarlo ed uniformarlo alle disposizioni della legge urbanistica; in mancanza di che è stato già invitato il prefetto ad esaminare l'opportunità di avvalersi dell'articolo 35 della legge stessa, provvedendo d'ufficio a detto perfezionamento.

Inoltre, verrà esaminata l'opportunità di provvedere, ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge urbanistica, nei confronti delle costruzioni eseguite sulla base di licenza non conforme alle norme urbanistico-edilizie vigenti, o, addirittura, realizzate senza la licenza edilizia o in contrasto con questa.

Il Ministro: TOGNI.

GUADALUPI, BOGONI, BRODOLINI, LENOCI E SCARONGELLA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per conoscere le cause che impediscono la consegna di ben 98 appartamenti costruiti dalla gestione I.N.A.-Casa al rione Commenda in Brindisi, per quanto assegnati con graduatoria definitiva di alcuni mesi addietro.

Fanno presente che l'eccessivo ritardo nella consegna di detti alloggi ai rispettivi assegnatari, è motivo di grave, esteso e comprensibile malcontento e per gli interessati, i quali continuano ad abitare in case malsane, antigiugine e sovraffollate, e per tutta la pubblica opinione che non sa spiegarsi le ragioni di tanto ritardo, mentre, d'altra parte, notevole è il danno economico per la stessa gestione I.N.A.-Casa, in conseguenza della mancata riscossione dei canoni di affitto, per le locazioni non iniziate.

Fanno presente che l'I.A.C.P. ad una delegazione di assegnatari, interessati a quegli alloggi (per cui vi fu bando misto n. 13.893 dell'I.N.A.-Casa, apertosi il 10 maggio 1958, a Brindisi per l'assegnazione di complessivi n. 520 alloggi) relativamente alla sospensione dei lavori di completamento e di ultimazione dei corpi di fabbrica comprendenti i detti alloggi, avrebbe giustificato il ritardo con il decesso del titolare della ditta appaltatrice, signor Alberto Antonucci e con il fallimento del signor Molinari, titolare della ditta appaltatrice supplente. Mentre nessuna assicurazione è stata data agli interessati circa l'epoca della ultimazione dei lavori e della stipula dei contratti di locazione.

Gli interroganti chiedono, infine, un sollecito intervento da parte dei Ministeri competenti affinché la pratica sia definita al più

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

presto anche per evitare nuove e giustificate proteste dei cittadini assegnatari degli alloggi. (9370).

RISPOSTA. — Nell'aprile 1958 l'I.A.C.P. di Brindisi, quale stazione appaltante della gestione I.N.A.-Casa, conferiva all'impresa Alberto Antonucci, mediante regolare gara di appalto, l'incarico di realizzare la costruzione di 98 alloggi di Brindisi, rione Commenda.

La regolarità dell'andamento dei lavori, registratasi a tutto il 31 gennaio 1959, lasciava prevedere che l'ultimazione dei fabbricati sarebbe avvenuta entro i termini contrattuali previsti e, cioè, entro il mese di aprile 1959. Senonché, nel febbraio 1959 il citato istituto comunicava alla gestione I.N.A.-Casa che il titolare dell'impresa appaltatrice si era suicidato e che l'impresa supplente, che a norma del capitolato sarebbe dovuta subentrare nella continuazione dei lavori, era fallita. Pertanto, lo stesso istituto chiedeva di poter interpellare altre ditte che fossero disposte a riprendere i lavori in parola.

La gestione provvedeva immediatamente ad autorizzare l'I.A.C.P. ad affidare tali lavori ad una ditta di propria fiducia, previa redazione di un verbale di consistenza per accertare lo stato delle opere eseguite dall'impresa Antonucci nei cui confronti, nel frattempo, era stato dichiarato anche il fallimento.

Purtroppo, per la particolare situazione creatasi a seguito del fallimento dell'appaltatore Antonucci, le questioni procedurali e legali per ottenere la libera disponibilità dei cantieri hanno richiesto un notevole periodo di tempo.

Si sono inoltre incontrate difficoltà nel trovare altra impresa disposta ad accollarsi l'appalto dei lavori di completamento, che sono i meno vantaggiosi trattandosi di opere di rifinitura.

Tuttavia, l'I.A.C.P. di Brindisi, in data 29 dicembre 1959, ha comunicato di aver raggiunto con il curatore dell'impresa fallita tutti gli accordi necessari e, pertanto, la libera disponibilità del cantiere potrà avvenire, presumibilmente, entro il corrente mese di gennaio 1960, salvo le decisioni in contrario da parte dell'autorità giudiziaria.

Il citato istituto ha reso noto, nel contempo, di avere già iniziato trattative con varie ditte di fiducia per la scelta dell'impresa alla quale affidare la prosecuzione delle opere.

Posso assicurare che la gestione I.N.A.-Casa sta seguendo la pratica con il massimo

interessamento affinché le costruzioni di cui trattasi possano, nel più breve tempo possibile, essere portate a compimento.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: GOTELLI ANGELA.

GUIDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga eccessivo il costo della pagella, su cui grava un contributo globale di gran lunga superiore al costo economico della spesa e per sapere come ritenga conciliabile con il divieto di richiedere contributi, riaffermato anche in una recente circolare, la prassi costante di deroga all'indirizzo suespresso, seguita da questo Ministero di invitare, attraverso istruzioni e circolari, presidi e docenti ad adoperarsi per la raccolta di fondi nelle scuole a favore di vari enti ed iniziative. (8692).

RISPOSTA. — Il prezzo di vendita delle pagelle è fissato, ai sensi delle disposizioni di cui al regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1308, e al successivo decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946 n. 232, con decreto del ministro della pubblica istruzione.

Il servizio di fornitura delle pagelle alle scuole e agli istituti dei vari ordini e gradi è affidato, in base alle disposizioni sopracitate, all'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche.

Sempre per effetto delle suaccennate disposizioni, gli utili di gestione derivanti dalla vendita delle pagelle, detratte le spese di spedizione e stampa (ed eventualmente di bollo) sono devoluti a favore delle casse scolastiche, dell'Ente nazionale per biblioteche popolari e scolastiche, dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, dei patronati scolastici e delle istituzioni assistenziali educative.

Il regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1308, sopra menzionate fissò in lire 5 il prezzo di vendita di ciascuna pagella sia per le scuole elementari, sia per le scuole secondarie. Dal 1947 in poi il prezzo di vendita della pagella per le scuole elementari è stato fissato in lire 25 e non ha subito ulteriori aumenti; il prezzo delle pagelle per le scuole secondarie è passato invece da lire 100 a lire 150, nell'anno scolastico 1954-55, a lire 200 nell'anno scolastico 1955-56, a lire 300 nell'anno scolastico 1957-58; infine, con circolare del 16 settembre 1959, n. 369, protocollo numero 13786/55/ME, è stato portato, per l'anno scolastico in corso 1959-60, a lire 500.

In base agli indici forniti dall'Istituto centrale di statistica, il prezzo di lire 500 attuale

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

corrisponde a lire 6 del 1933, mentre il prezzo della pagella per le scuole elementari (lire 25) corrisponde a lire 0,30 del 1933.

I motivi per cui il Ministero ha ritenuto di dover aumentare il prezzo di vendita delle pagelle della scuola secondaria, mantenendo inalterato quello delle pagelle della scuola elementare, sono da ricercarsi nella considerazione che la distribuzione degli utili di gestione tra gli enti interessati, data la scarsa rilevanza dei profitti derivanti dalla vendita delle pagelle nella scuola elementare, assicurava a tali enti contributi di gran lunga inferiori alle loro necessità. L'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche fruisce, infatti, per il servizio di fornitura delle pagelle alla scuola elementare, di lire 1,70 a pagella.

Ora, poiché l'ente suddetto è tenuto a svolgere una notevole attività proprio nel campo della scuola primaria e nel settore della educazione popolare, tenuta presente la graduale diminuzione del valore globale dei contributi dal 1947 in poi, in rapporto agli aumenti del costo medio di materiale librario, si è ritenuto di dover garantire allo stesso gli introiti necessari, non procedendo a semplici aumenti di costo, ma assumendo il principio di non toccare il prezzo delle pagelle della scuola primaria, di estendere la fornitura gratuita delle pagelle agli alunni bisognosi, aumentando, invece, il prezzo di vendita per la restante popolazione scolastica secondaria.

A tale riguardo, non può farsi a meno di sottolineare come nell'anno scolastico in corso siano state, a tuttoggi, distribuite gratuitamente dall'ente in parola agli alunni bisognosi pagelle per l'importo complessivo di 45 milioni.

Il maggior profitto che ne deriverà, consentirà alle casse scolastiche delle scuole medie inferiori, le quali, come si è detto, sono destinatarie di una parte degli utili di gestione, di ottenere l'aumento del contributo loro spettante, in misura pari all'80 per cento rispetto all'anno scolastico precedente, mentre un aumento lievemente inferiore è assicurato per i consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

La quota spettante all'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche, per il raggiungimento delle finalità statutarie dell'ente stesso, sottoposto alla vigilanza del Ministero, è stata fissata quasi esclusivamente in base agli introiti della vendita delle pagelle negli istituti di istruzione secondaria.

Il piano di attività del predetto ente, al quale il Ministero è tenuto a dare la sua ap-

provazione, ai sensi del decreto presidenziale 29 aprile 1949, n. 708, prevede la costituzione e lo sviluppo delle biblioteche popolari e scolastiche, la fornitura di libri, schedari, registri ed altro materiale bibliografico, la diffusione delle iniziative atte a diffondere la cultura, la collaborazione con gli enti aventi analoghe finalità e la promozione di ogni altra iniziativa utile allo sviluppo delle biblioteche e al miglioramento della cultura professionale degli insegnanti e dei bibliotecari.

In relazione a tale piano, il Ministero, nel disporre la suddivisione delle somme di spettanza, ha voluto assicurare all'ente in parola una disponibilità globale che gli consenta di svolgere tutte le attività concordate, non perdendo di vista anche l'importanza che tali attività verranno ad assumere in questo e nei prossimi anni, essendo in corso numerose iniziative di carattere e d'interesse nazionale, promosse ed attuate a cura di quell'ente.

Per quanto concerne l'accenno contenuto nella interrogazione soprariportata, circa le sottoscrizioni di fondi nelle scuole, a favore di vari enti ed iniziative, che continuerebbero ad effettuarsi con il consenso del Ministero, nonostante le disposizioni in contrario emanate con una recente circolare, si fa presente che, nei pochi casi sinora autorizzati si è trattato di sottoscrizioni ormai tradizionali, aventi carattere assolutamente volontario, disposte a favore di enti che per la benemerita attività svolta nel campo assistenziale e culturale, non potevano essere ignorati dalla scuola.

Si assicura, ad ogni modo, che il Ministero porrà ogni cura nel vigilare affinché il divieto, recentemente riaffermato, di richiedere contributi alle scolaresche, sia rigidamente osservato; anzi, ai fini della completa eliminazione di ogni spesa non attinente alla frequenza scolastica, il Ministero sta studiando la possibilità di estendere il divieto in parola anche a quelle sottoscrizioni tradizionali di cui sopra si è detto.

Il Ministro: MEDICI.

GUIDI, ANGELUCCI E CAPONI. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per conoscere quale sia l'esito delle ricerche minerarie, condotta nella zona del Bastardo (Perugia), quali programmi di coltivazione del bacino lignitifero siano previsti, anche in relazione alle notizie diffuse circa l'avvenuto rinvenimento di consistenti giacimenti lignitiferi e se non ritenga opportuno promuovere la creazione di una centrale ter-

moelettrica che utilizzi le risorse minerarie accertate. (9054).

RISPOSTA. — Nella zona del Bastardo, in provincia di Perugia, è stato accordato, con decreto ministeriale 17 marzo 1958, un permesso di ricerca di lignite alla società Gemina (Finelettrica, S.M.E., S.I.P.) per la durata di tre anni. Il permesso, che ha una superficie di ettari 13.714, si estende perifericamente alla ex concessione Gualdo Cattaneo, già attribuita alla Società termoelettrica umbra, ma scaduta fin dal 1954 e non più rinnovata per disinteresse della stessa società.

I lavori effettuati dalla società Gemina nella zona del permesso di ricerca di lignite, Bastardo, sono consistiti in un preliminare studio geologico di particolare ed in una organica e piuttosto fitta rete di complessivi 119 sondaggi nelle zone più interessanti.

Lo studio geologico è stato indirizzato sia a meglio conoscere i terreni del campo minerario, sia a reperire ulteriori affioramenti e la giacitura dei banchi lignitiferi.

I sondaggi misurano, nell'insieme, quasi 12.000 metri di lunghezza, di cui oltre la metà con carotaggio elettrico e radioattivo lungo il foro di sonda ed anche con sistematica estrazione di nucleo.

I nuclei (carote) di terreni e di lignite estratti sono stati sottoposti ad un insieme di studi litologici, palinologici (esame dei pollini), paleontologici, chimici e tecnologici, al fine di porre in correlazione fra loro tutti gli elementi acquisiti e accertare, quindi, allo scopo suddetto, le principali caratteristiche della mineralizzazione lignitifera della zona (giacitura, continuità, consistenza, rapporto sterile lignite, contenuto energetico).

Le risultanze degli accertamenti e degli studi effettuati sono tuttora in corso di esame da parte della predetta società, per cui non è ancora possibile esprimere un giudizio definitivo al riguardo.

Il Ministro: COLOMBO.

INVERNIZZI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza delle denunce che i pensionati ospiti della casa di riposo di Galbiate (Como), hanno fatto tramite un giornale locale e la camera del lavoro di Oggiono. Se è a conoscenza che per il solo fatto di avere inviato una copia di tale giornale ad altro pensionato l'autore di questo normalissimo atto è stato dimesso d'autorità dalla casa, senza preoccupazione alcuna da parte dei poco umani dirigenti nazionali dell'O.N.P.I.

Dato che tale denuncia ha provocato lettere da parte di ospiti di altre case di riposo, nelle quali viene confermato che le angherie e le discriminazioni denunciate avvengono non solo nella citata casa di Galbiate, l'interrogante chiede se il ministro crede di dover aprire una inchiesta al fine di porre termine a tale situazione per dare tranquillità ai vecchi pensionati. (9911).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati è risultato che le denunce contenute in un giornale locale avverso l'amministrazione della casa di riposo di Galbiate sono del tutto infondate.

Il provvedimento di espulsione adottato dall'amministrazione dell'opera il 25 novembre 1959 nei confronti del pensionato di cui è cenno nell'interrogazione, fu determinato dal fatto che il pensionato stesso avrebbe inviato numerose copie del suddetto giornale ad ospiti di altre case con l'intento di favorire l'azione denigratoria intrapresa dal giornale stesso.

Il pensionato di cui si tratta, nella casa di Monticello prima, e in quella di Galbiate poi, più volte aveva dato luogo a rilievi per il suo comportamento scorretto nei confronti di altri ospiti, ed anche per espressioni sconvenienti nei confronti del personale della casa.

Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.

INVERNIZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se era assolutamente necessario emettere il decreto ministeriale comparso sulla *Gazzetta ufficiale* del 26 ottobre 1959, n. 258, a proposito della quota demaniale in riferimento ai laghi di Como e di Novale Mezzola;

se è informato il ministro delle diverse interrogazioni e denunce che sono state presentate sia alla Camera dei deputati che presso le autorità locali in merito ai danni provocati all'agricoltura del Pian di Spagna, alto lago di Como, e alle terre rivierasche del lago di Novate Mezzola; danni che sono stati provocati dalle precedenti concessioni governative in favore del consorzio dell'Adda, che hanno portato ad un invaso di oltre centimetri 120 del lago di Como con le inevitabili conseguenze a danno dell'agricoltura rivierasca;

se è a conoscenza il ministro del panico che il citato decreto ha creato fra gli interessati, dato che la quota di 199,19 corrisponde all'incirca alla risultanza del livello del lago dopo il secondo invaso già preannunciato; il genio civile di Como ha confermato all'inter-

rogante che tale quota tiene appunto conto delle concessioni ministeriali fatte al consorzio dell'Adda;

se il ministro è a conoscenza che molti terreni della zona citata, che con il summenzionato decreto diventano demaniali, sono terreni del demanio a suo tempo ceduti, con atto di compravendita, agli attuali proprietari ed ora vengono ripresi dal demanio con atto parecchio discutibile;

se non crede il ministro che un tale modo di procedere significhi tenere in poco conto quanto in diverse istanze hanno espresso la gente del posto e le amministrazioni locali del Pian di Spagna, di Samolaco, di Novate, Verces, ecc., e se ciò non significhi non rispetto della pur minima norma democratica, che avrebbe voluto una consultazione preventiva degli interessati e che, al contrario, tale atto si trasforma in una strenna natalizia per la Italcementi e la Edison, che sono di fatto i reali padroni del consorzio dell'Adda. (10021).

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno rispondere direttamente per ogni singolo argomento trattato nella surriportata interrogazione.

1°) Circa la necessità di emettere il decreto ministeriale 17 settembre 1959, n. 1377 (pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 26 ottobre 1959), col quale è stato fissato il limite della zona demaniale dei laghi di Como e di Mezzola, debesi premettere che spetta esclusivamente all'autorità amministrativa (articolo 2 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523) provvedere alla salvaguardia del buon regime idraulico delle acque pubbliche ed è pertanto indispensabile stabilire — come appunto si è fatto con detto decreto — quali sono le proprietà private da assoggettare alle vigenti norme di polizia idraulica, e quali le pertinenze demaniali da assoggettare alle norme del regio decreto 1° dicembre 1895, n. 726.

2°) In ordine ai danni che sarebbero apportati all'agricoltura del Pian di Spagna e ai terreni rivieraschi del lago di Mezzola dalla concessione per la costruzione dell'opera regolatrice del lago di Como, si fa presente che essa fu chiesta dal consorzio dell'Adda con domanda 12 luglio 1939 e dopo attenta istruttoria, con le prescritte forme di pubblicità, la concessione fu assentita con decreto reale 19 aprile 1942, n. 1444; essa è vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare 12 gennaio 1942, nel quale furono inserite tutte le clausole per il buon esercizio della regolazione e per la tutela dei diritti dei terzi.

Con una di tali clausole è previsto che il consorzio dell'Adda indennizzi gli eventuali danni: il consorzio ha dato assicurazioni in merito e questo Ministero ha autorizzato gli uffici del genio civile di Como a partecipare ai lavori di una commissione da costituire presso la prefettura di Como, con rappresentanza degli agricoltori e del consorzio dell'Adda, per esaminare le questioni relative.

In ordine, poi, al punto dell'interrogazione ove si parla di aumento di invaso del lago di Como oltre il limite già concesso con il regio decreto 19 aprile 1942, n. 1444, si fa presente che la relativa concessione fu chiesta dal consorzio dell'Adda con istanza 19 novembre 1949, ancora in corso. Nell'esame di tale domanda vengono, come è ovvio, tenuti presenti gli interessi dei terzi.

3°) Circa i timori che sarebbero sorti negli interessati in rapporto alla quota stabilita in metri 199,19, si fa presente che essa, dopo lunghi ed approfonditi studi, è stata così determinata, in quanto da tempo immemorabile è stata adottata come base delle concessioni, essendo considerato il limite naturale delle piene ordinarie, tenuto conto delle modifiche annualmente provocate dall'apporto solido del fiume e dal moto ondoso; tale quota è perciò risultata più atta a garantire il pubblico interesse e, comunque, dopo averne eseguito il tracciato sul terreno, sarà sempre possibile, in casi particolari, addivenire ad eventuali, eque rettifiche che fossero giustificate da speciali circostanze o da dimostrati diritti acquisiti.

E da notare che tutti gli uffici tecnici tenuti ad esprimere parere in merito alla quota in questione sono stati unanimi nel riconoscerla come la più idonea allo scopo; in definitiva essa è basata su un dato fisico qual è quello del regime idraulico delle acque lacuali in questione, e pertanto non appare affatto giustificata, nemmeno sotto un profilo di mera opportunità, la preventiva consultazione degli interessati.

4°) Quanto ai terreni dei privati che furono ad essi ceduti dal demanio e che ora dovranno tornare al demanio a seguito del suddetto decreto, si tratta di questioni di stretta competenza del Ministero delle finanze e non v'è motivo di dubitare che i diritti acquisiti dai privati saranno degnamente valutati.

Il Ministro: TOGNI.

ISGRÒ. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti urgenti inten-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

dano adottare a favore di quelle zone della Sardegna recentemente colpite dal maltempo che ha provocato notevoli danni alle coltivazioni, alle strade di penetrazione agraria ed alle case di abitazione (in particolare nelle zone di Iglesias, di Guspini, Solarussa ed in altre dell'isola). (9109).

RISPOSTA. — Le abbondanti piogge cadute nel territorio della Sardegna a partire dalla fine dello scorso mese di ottobre hanno causato danni di una certa entità, principalmente alle campagne della provincia di Cagliari, dove le precipitazioni sono state più abbondanti e di più lunga durata che nelle province settentrionali dell'isola, provocando ritardi nelle semine di cereali e delle leguminose da granella, allagamenti di terreni e danni alle risaie e alle carciofaie.

Nella provincia di Sassari si sono avuti danni di poco rilievo alle strade vicinali e a quelle poderali e di penetrazione agraria.

Nessun danno di rilievo si è verificato, invece, nel territorio della provincia di Nuoro, ad eccezione di quelli, per altro di modesta entità, conseguenti allo straripamento del Temo, in agro di Bosa, che ha allagato piccoli tratti di terreno lungo il fiume.

Quanto ai provvedimenti per venire incontro agli agricoltori danneggiati, si comunica che questi per il ripristino dell'efficienza produttiva delle proprie aziende possono avvalersi dei mutui trentennali di miglioramento fondiario, col concorso statale del 2,50 per cento nel pagamento degli interessi di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, oppure dei mutui ventennali, al tasso d'interesse del 4,50 per cento previsti dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1208, a favore delle aziende agricole del Mezzogiorno e delle isole.

Per l'eventuale ripristino degli impianti irrigui e degli edifici rurali, gli agricoltori medesimi possono far ricorso ai finanziamenti al tasso del 3 per cento considerati nelle disposizioni contenute nel capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Per il ripristino della coltivabilità dei terreni, i suddetti agricoltori potranno giovare dei contributi nella spesa per la manodopera occorrente, a termini del decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31, per la cui concessione questo Ministero ha messo a disposizione della Regione sarda la somma complessiva di 200 milioni di lire sull'apposita autorizzazione di spesa recata dalla legge 24 luglio 1959, n. 622.

Si aggiunge che questo Ministero medesimo, avvalendosi di altra autorizzazione di spesa, disposta pure dalla menzionata legge, ha assegnato alla regione la somma complessiva di 50 milioni di lire per la concessione dei prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento contemplati dalle disposizioni del titolo III della legge 25 luglio 1957, n. 595, di cui gli agricoltori danneggiati potranno fruire per far fronte alle necessità di conduzione e dotazione aziendali.

Si rende inoltre noto che, indipendentemente dalla possibilità già offerta dall'articolo 8 - comma secondo - della sopracitata legge 5 luglio 1928, n. 1760, di ottenere la proroga fino ad un anno della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio in caso di mancato o insufficiente raccolto, questo Ministero ha in corso un nuovo decreto con il quale le agevolazioni creditizie previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 838, verranno estese anche alle aziende agricole che, a seguito delle recenti avversità atmosferiche, abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile totale.

Ai coltivatori danneggiati sarà poi accordata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate.

I prefetti delle province sono intervenuti adottando i provvedimenti immediati per la soluzione delle situazioni più urgenti.

A Solarussa sono state sgombrate le case allagate e le persone che le abitavano sono state adeguatamente sistemate. La prefettura ha inoltre inviato un milione di lire per l'assistenza ai più indigenti.

Ai comuni di Guspini, Gonnosfanadiga e Villacidro la prefettura ha erogato, rispettivamente, le somme di un milione, 500 mila e un milione di lire per l'assistenza alle famiglie più bisognose. A Guspini, il comune ha già provveduto a riparare i lievi danni causati alla fognatura e all'acquedotto.

Infine, il provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari è sollecitamente intervenuto, ai sensi della legge 12 aprile 1948, n. 1010, finanziando i necessari lavori per una spesa complessiva di 10 milioni di lire.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

ISGRÒ. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non intenda intervenire per una riduzione dei valori di riscatto delle case popolari in Sardegna, non

trascurando quali coefficienti di riduzione il costo di costruzione, i livelli del mercato e il bassissimo potere di acquisto degli inquilini; se non ritenga inoltre necessaria una riduzione del tasso di interesse ed una equa rateizzazione nel pagamento dei canoni di fitto insoluti. (9653)

RISPOSTA. — Per quanto riguarda la prima parte della interrogazione si informa che questo Ministero, in più occasioni, con precise istruzioni, ha richiamato l'attenzione dei provveditori alle opere pubbliche, quali presidenti delle commissioni provinciali di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla necessità di tenere particolarmente conto di tutti i fattori (grado di vetustà, stato di manutenzione, regime vincolistico degli immobili) che tendono a ridurre il prezzo di cessione e che permettono quindi di pervenire ad una valutazione quanto più rispondente alle finalità delle nuove provvidenze legislative che — come è noto — sono rivolte a consentire l'accesso alla proprietà della casa anche alle famiglie economicamente meno provvedute.

Tutti gli alloggi soggetti alla disciplina del decreto presidenziale n. 2 sono stati pertanto valutati dalle commissioni provinciali tenendo conto dei predetti criteri per cui nella quasi totalità dei casi sono state operate ai valori indicati dagli enti notevoli riduzioni.

Anche la commissione provinciale di Cagliari si è attenuta rigorosamente alle istruzioni ministeriali.

Dai relativi atti risulta che gli alloggi in cessione nelle province di Cagliari, Nuoro e Sassari in gestione dell'I.A.C.P. sono n. 3278 per complessivi 14885 vani, servizi compresi, per un importo presunto di lire 6.880.913.000.

Il prezzo di cessione risulta al netto della riduzione del 30 per cento di lire 339.460 a vano contabile; detto valore va ridotto ancora dello 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione del richiedente fino ad un massimo di 20 anni.

Si intende che si tratta di un prezzo medio in quanto:

in Sassari per un alloggio di via Leonardo da Vinci si è raggiunto il prezzo massimo a vano contabile di lire 338.330, mentre per un alloggio di via Pietro Micca si è raggiunta la punta minima di lire 210 mila a vano contabile;

in Nuoro per un alloggio di via Piemonte si è raggiunto il prezzo massimo a vano contabile lire 499.100, mentre per un

alloggio di via Campania si è raggiunta la punta minima di lire 192 mila a vano contabile;

in Cagliari per un alloggio di via Doberdò si è raggiunto il prezzo massimo a vano contabile di lire 315 mila, mentre per un alloggio di via Piemonte si è raggiunta la punta minima di lire 192 mila a vano contabile.

Il prezzo di vendita appare congruo; tuttavia gli assegnatari, ove ritengano sussistere motivi tali da giustificare un nuovo esame del valore degli immobili ai fini di una riduzione del prezzo di cessione, potranno presentare ricorso alle commissioni di secondo grado di cui all'articolo 7 del citato decreto, esercitando il diritto loro concesso dalla stessa legge che offre ogni garanzia di rispetto degli interessi generali e dei singoli nell'attuazione del piano di riscatto.

Per quanto attiene la richiesta di riduzione del tasso di interesse del 5,80 per cento, stabilito dalla legge, è da osservare che tale tasso ha carattere generale ed è pagato in rapporto al valore venale degli alloggi, ridotto del 30 per cento, che risulta in linea di massima inferiore nelle zone meridionali in confronto a quello determinato per gli alloggi costruiti nel centro e nel settentrione.

È da considerare, dall'altro canto, che il tasso di interesse, per i pagamenti dilazionati stabilito nella misura del 5,80 per cento, è quello che normalmente gli enti (« Incis, I.A.C.P., comuni, ecc.) pagano quando mutano con la Cassa depositi e prestiti i capitali per le nuove costruzioni.

Tale interesse è certo nella misura minima perché gli altri istituti finanziari, a carattere nazionale, praticano dei tassi intorno al 7,50 per cento.

Ove si dovesse ridurre l'interesse, le somme da introitarsi che dovrebbero servire per le nuove costruzioni sarebbero inferiori, e ciò a danno di quella parte di cittadini che ancora non hanno potuto godere delle agevolazioni statali per occupare una casa a prezzo confacente alle loro possibilità economiche.

Per quanto attiene alla rateizzazione nel pagamento dei canoni di fitto insoluti, l'articolo 9 del decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2, stabilisce che nel caso di pagamento rateale la mancata corresponsione di sei mensilità fa decadere dal diritto di acquistare la proprietà. Entro i tre mesi successivi l'assegnatario può sanare la morosità, ed in tal caso è reintegrato nel suo originario diritto.

Non si ritiene opportuno modificare tale disposizione, presa nell'interesse dell'assegnatario.

Il Ministro: TOGNI.

LENOCI, GUADALUPI, SCARONGELLA, BOGONI E DE LAURA MATERA ANNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici, al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e ai Ministri del bilancio e del tesoro.* — Per conoscere sia le decisioni prese o da prendere per la sollecita approvazione del progetto per la captazione e l'adduzione delle acque a destra del Sele redatto e presentato il 25 maggio 1959, dall'ente autonomo dell'acquedotto pugliese dietro autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, a seguito dell'azione svolta dai consigli provinciali di Puglia e dall'unione regionale delle province pugliesi, e sia i criteri di massima che si intendono seguire per provvedere al finanziamento dei lavori che porteranno al raddoppio del canale principale. Questo raddoppio si rende indispensabile e indifferibile non solo per la maggiore quantità di acque da immettere nell'incile di Caposele per soddisfare le sempre pressanti esigenze di vita di nove province d'Italia, ma anche e specialmente perché la condotta principale dell'acquedotto, lunga 244 chilometri ha ben 45 anni di vita. Non si può assolutamente andare avanti con i ripieghi e gli accorgimenti cui si deve ricorrere oggi per provvedere alla manutenzione ordinaria, e straordinaria, del canale con i conseguenti gravi sacrifici cui periodicamente è sottoposta la popolazione, mentre i gravi incidenti verificatisi a Napoli nell'estate 1959 per la rottura del canale principale dell'acquedotto del Serino sono e devono essere un grave monito per tutti. (8540).

RISPOSTA. — L'ente autonomo per l'acquedotto pugliese ha fino ad ora ottenuto soltanto l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori di captazione delle nuove sorgenti in destra del Sele, lavori che attualmente sta eseguendo a suo rischio e pericolo, giusta il disposto dell'articolo 13 del testo unico sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Allo stato delle cose, pertanto — a prescindere dalla considerazione che la realizzazione del progetto di quaranta miliardi di lire redatto e presentato dal suddetto ente è subordinata al reperimento dei necessari mezzi di finanziamento e, quindi, alla emanazione di apposita legge — il progetto in parola non può avere ulteriore corso, fino a quando non sarà

terminata l'istruttoria sulla domanda presentata dal precitato ente per ottenere la concessione definitiva di derivazione delle acque di che trattasi.

È stato, frattanto, sollecitato l'espletamento di tale istruttoria.

Si fa, comunque, presente che la Cassa per il Mezzogiorno ha finanziato ed ha in corso di finanziamento opere per un importo di 10 miliardi sulla base dei programmi già predisposti in correlazione con le richieste dell'ente in parola.

Fra tali opere rientrano i lavori per la captazione e l'adduzione delle sorgenti di Cassano Irpino che forniranno circa 2 mila litri al secondo di acqua alla regione pugliese.

Con i fondi della Cassa stessa, poi, sono stati costruiti e saranno costruiti, sulla base delle direttive date da questo Ministero, acquedotti ausiliari che integreranno l'attuale disponibilità idrica della regione pugliese.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

LIBERATORE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se essi intendano prendere in esame, per gli opportuni, possibili provvedimenti, la sempre più grave situazione creatasi nelle cave di marmo della Versilia (Lucca), dove la società anonima *Henraux*, proprietaria della quasi totalità dei bacini marmiferi della zona, sfruttando il fatto che per le cave di marmo non esiste, come per le miniere ed altri tipi di cave, una legge che impedisca gli appalti, gli affitti, ecc., ha creato con contratti capestro, col peso dei « settimi », coi pedaggi ed altro, una situazione veramente disastrosa che così si può riassumere:

1°) un numero sempre maggiore di cave viene abbandonata da appaltatori ed affittuari, aumentando così la disoccupazione e la miseria di una zona già tanto povera e dove il marmo è l'unica risorsa;

2°) ai cavatori non vengono pagati milioni e milioni di salari già maturati per il lavoro da essi prestato;

3°) agli agri marmiferi vengono sfruttati in modo irrazionale, rapinesco, con grave pregiudizio per lo stesso futuro della produzione marmifera apuana, da secoli vanto del nostro paese in tutto il mondo;

4°) i metodi di produzione del marmo, anziché ammodernarsi, restano quelli di un secolo fa, rendendo più difficile, anche sul piano della concorrenza e dei prezzi, lo svi-

luppo della produzione e lo stesso commercio di questo pregiato prodotto. (4428).

RISPOSTA. — Non soltanto per le cave marmifere ma per le cave in genere è prevista la possibilità dell'appalto, del sub-appalto o dell'affitto, contratti leciti in base al codice che disciplina la proprietà dei privati qual è quella delle cave.

Queste ultime, infatti, a differenza delle miniere, non fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato ma rientrano nella disponibilità del proprietario del suolo.

Circa il punto 1° dell'interrogazione si fa presente che la chiusura o il funzionamento a ritmo ridotto di talune cave della provincia di Lucca è dovuto in parte all'andamento stagionale e in parte anche alla congiuntura economica per la quale il mercato del marmo non statutario sembra orientato verso il consumo di materiale colorato, mentre il prodotto disponibile offerto dalle cave della zona (comune di Seravezza e di Stazzema) è in larga parte di colore bianco.

In seguito all'accennata depressione congiunturale la società *Henraux* (che è proprietaria della maggior parte degli agri marmiferi del comune di Seravezza) non ha proceduto al rinnovo di vari contratti di affittanza provvedendo tuttavia al graduale assorbimento degli operai mediante l'assegnazione in gestione diretta di una cava, la concessione di affitto di un'altra cava o favorendo la costituzione di cooperative fra gli operai scavatori.

Per quanto concerne il punto secondo dell'interrogazione si comunica che il Ministero del lavoro e previdenza sociale ha precisato che le imprese estrattive interessate — come dalle stesse concordato secondo le possibilità — si sono impegnate a completare i pagamenti relativi alle retribuzioni e alle altre indennità spettanti ai lavoratori.

Soltanto l'impresa Migliorini Pietro di Stazzema — che trovasi in stato fallimentare — non è in grado di corrispondere quanto dovuto agli ex dipendenti, i quali, per altro, a norma di legge, si sono regolarmente inseriti nel fallimento.

Il predetto Ministero ha inoltre fatto presente che tutti gli operai che erano rimasti senza lavoro in conseguenza delle difficoltà delle aziende da cui dipendevano, hanno prontamente trovato stabile occupazione presso altre imprese similari, per cui attualmente la situazione può definirsi normale.

Per quanto riguarda il punto terzo della interrogazione, si comunica che è stato inte-

ressato il competente ufficio distrettuale minerario per gli eventuali interventi del caso.

Per quanto riguarda, infine, il punto quarto dell'interrogazione, e cioè i metodi di produzione, si osserva che nel complesso non possono considerarsi antiquati; anche le cave più modeste infatti sono ora attrezzate per il taglio con il filo elicoidale (che anche attualmente è considerato il sistema migliore per abbattere il marmo) e, in genere, sono dotate di un compressore d'aria, servito da apposito motore diesel o elettrico, dispongono di un argano azionato da motore per il movimento dei blocchi di marmo sul piazzale di alimentazione e di martelli perforatori ad aria compressa. Naturalmente con l'aumentare dell'importanza delle cave, migliorano anche le attrezzature, come per esempio le teleferiche, le pale meccaniche, le gru, ecc.

Il Ministro dell'industria e commercio:
COLOMBO.

LIBERATORE. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se abbia preso in esame la situazione creatasi nei comuni di Forte dei Marmi, Pietrasanta e Seravezza (Lucca), dove, a seguito dei ripetuti straripamenti dei torrenti Versilia e Bonazzera, si sono avuti milioni di danni, la maggior parte dei quali alle colture agricole, con un notevole aggravamento delle già precarie condizioni di vita dei mezzadri e dei coltivatori diretti della zona;

e se intenda disporre per alcuni provvedimenti che, se presi al più presto, potranno contribuire a superare almeno le più acute difficoltà create all'agricoltura delle zone colpite ed a limitare le conseguenze del danno per l'immediato futuro. (9415).

RISPOSTA. — Per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole della provincia di Lucca, danneggiate dagli straripamenti dei torrenti Versilia e Bonazzera, gli agricoltori interessati possono rivolgersi al locale ispettorato agrario, per chiedere la concessione dei contributi nella spesa per la manodopera occorrente, ai termini del decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31. In proposito s'informa che, a seguito dell'interessamento svolto dal suddetto ispettorato, alcuni agricoltori danneggiati hanno già presentato domanda di concessione dei cennati contributi.

Aggiungesi che, allo stesso fine, gli agricoltori medesimi potranno anche fruire dei mutui trentennali di miglioramento fondiario, col concorso statale del 2,50 per cento nel

pagamento degli interessi, previsti dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Quest'ultima legge, poi, come è ben noto, offre la possibilità di provvedere alle necessità di conduzione aziendale, mediante la concessione di prestiti di esercizio e, per le esposizioni in corso, la proroga fino a 12 mesi delle relative scadenze, in caso di mancato o insufficiente raccolto.

Si fa infine presente che ai coltivatori danneggiati sarà accordata la priorità nella concessione del contributo nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate.

Il Ministro: RUMOR.

LIMONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali iniziative intende porre in atto allo scopo di ovviare l'attuale stato di disagio delle amministrazioni delle imposte di consumo in merito alla interpretazione degli articoli 13 e 16 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

È notorio che dette amministrazioni nell'accordare l'esenzione dalla imposta di consumo alle case di abitazione « anche se comprendenti negozi ed uffici », si sono sempre attenute alle norme di cui all'articolo 7 della legge 11 luglio 1942, n. 843, come più volte confermato dal Ministero delle finanze, mentre la magistratura con le sentenze pronunciate ha seguito ben altri criteri, inquantoché considera abrogata la citata legge n. 843. Così pure considera illegittima l'estensione delle esenzioni stabilite dal Ministero delle finanze per le costruzioni ad uso ospedali, collegi, scuole, ecc., parificate alle case di abitazione. (9789).

RISPOSTA. — La questione della tassabilità o meno degli uffici e negozi compresi in fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso, sarà, quanto prima, risolta in sede legislativa.

L'articolo 1 del disegno di legge d'iniziativa governativa concernente « agevolazioni tributarie in materia di edilizia » — atto Senato n. 493/D — che proroga, con modificazioni, i benefici previsti dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, disciplina, infatti, la materia in esame, statuendo che detti benefici sono applicabili ai « fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, purché a negozi non sia destinata una superficie eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra ».

Per quanto concerne, invece, l'ultima parte dell'interrogazione, deve premettere che

l'espressione « case di abitazione », contenuta nell'articolo 13 della citata legge n. 408, ha presentato e presenta, tuttora, difficoltà d'interpretazione.

Se è vero, infatti, che la corte di cassazione, con sentenza 2 dicembre 1958-28 ottobre 1959, n. 3143, ha ritenuto che detta espressione nella più immediata accezione, va riferita agli immobili destinati all'abitazione di nuclei familiari, è anche vero che la corte di appello di Bologna con sentenza 13 settembre 1958, n. 493, ha ritenuto che per coloro che vivono in comunità (militari, religiosi, collegiali), è casa di abitazione il luogo ove essi alloggiano stabilmente.

Inoltre se, come ha riconosciuto anche la corte di cassazione con sentenza 4 ottobre 1955, n. 2789, la *ratio* della legge n. 408 è quella d'incrementare ed incoraggiare lo sviluppo edilizio e di risolvere la crisi degli alloggi, tale *ratio*, a giudizio di questo Ministero, va riguardata in rapporto a tutte le categorie di cittadini ed in rapporto, anche, a quelle costruzioni, come, ad esempio, gli asili e le scuole, che costituiscono un necessario corollario delle abitazioni.

Per tali considerazioni, questa amministrazione, in mancanza di una consolidata contraria giurisprudenza della Suprema Corte, ha ritenuto e ritiene che, ai fini della determinazione del campo di applicabilità della ripetuta legge n. 408, debba farsi riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1094.

Detto articolo, nel prevedere per i fabbricati ad uso di abitazione agevolazioni analoghe a quelle di cui alla legge n. 408, ha espressamente dichiarato che sono equiparati alle case di abitazione gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali, le case di cura, i ricoveri, le colonie climatiche, i collegi, gli educandati, gli asili infantili, gli orfanotrofi e simili.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

LOMBARDI RICCARDO, DE PASCALIS E BAILLARDINI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere se non intenda abolire le limitazioni in atto che praticamente vietano l'importazione di penicillina-sostanza dall'estero, tenuto presente che tale situazione di ingiustificato protezionismo consente alle fabbriche nazionali di praticare un prezzo di vendita della penicillina artificiosamente alto, cioè fino al 400 per cento del prezzo in atto sul mercato internazionale, con grave danno per il consumatore e di quel-

le aziende farmaceutiche che sono costretti ad acquistare la materia prima al prezzo stabilito dal cartello. (8384).

RISPOSTA. — La produzione italiana di penicillina da fermentazione su scala industriale risale al 1948 e nel giro di pochissimi anni sono sorti sul territorio nazionale diversi grandi impianti che agiscono senza particolari vincoli, finanziari o tecnici, con le analoghe industrie estere, e rappresentano un investimento valutabile ad oltre 15 miliardi di lire, oltre gli oneri necessari per l'ammodernamento, l'ampliamento e le spese di ricerche e controllo.

Il regime vigente attualmente all'importazione in Italia della penicillina va considerato in rapporto alla opportunità di assicurare una equa protezione alla produzione nazionale, come avviene d'altra parte anche in altri paesi come Spagna, Benelux, Gran Bretagna e Francia.

Devesi però aggiungere che, in considerazione delle esigenze dei consumatori, il Governo non ha mancato di adottare provvedimenti intesi a ridurre i prezzi dei prodotti medicinali a base di penicillina (vedi *Gazzetta ufficiale* del 30 ottobre 1959, n. 262).

Il problema continua ad essere seguito attentamente in vista della migliore armonizzazione tra interessi della produzione e quelli del consumo.

Il Ministro: DEL BO.

LUPIS. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave malcontento esistente tra i dipendenti comunali di Augusta (Siracusa), Carlentini, Floridia, Sortino, Pachino e Rosolini, ai quali è stata rifiutata dall'« Inadel » la prestazione dell'assistenza sanitaria in forma diretta, e se non ritenga opportuno intervenire presso il suddetto ente perché le giuste aspirazioni dei dipendenti comunali sopra indicati — motivate anche dall'esiguità dei rimborsi effettuati dall'« Inadel » sulle spese per malattia — siano sollecitamente accolte. (9947).

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 9643, del deputato Gatto Vincenzo, pubblicata a pagina 4333).

MAGLIETTA. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dell'interno.* — Sulla richiesta del secondo congresso della Fidal — sezione sindacale ente autonomo Volturmo di Napoli — per la designazione di un regolare consiglio

di amministrazione che consenta all'ente di assolvere i suoi compiti statutari. (5252).

RISPOSTA. — Con decreto interministeriale del 28 novembre 1959 è stato provveduto alla nomina dei membri di nomina governativa del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Volturmo di Napoli. Con successivo decreto 30 dicembre 1959 del Presidente della Repubblica, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 18 gennaio 1960, n. 13, si è provveduto alla nomina del presidente e del consigliere delegato dell'ente in questione.

E poiché il comune di Napoli, con deliberazione 12 novembre 1959, ha provveduto alla nomina dei componenti di sua competenza si è in tal modo ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Ente autonomo Volturmo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
SCALFARO.

MAGLIETTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quale è l'attuale fase di costruzione o di attività dello stabilimento Fiat e dello stabilimento Viberti a Napoli. (8430).

RISPOSTA. — Lo stabilimento Fiat di Napoli, già completato nella parte muraria, sarà portato pienamente a termine entro e non oltre il 30 giugno 1960.

Secondo il progetto definitivo, il predetto stabilimento, che comporterà un investimento d'impianto globale per circa 5.300 milioni, con un immobilizzo iniziale di 500 milioni per scorte, sarà destinato alla fabbricazione di veicoli industriali modello 100 T.

L'« Isveimer » ha concesso alla Fiat a fronte del costo della iniziativa napoletana, un finanziamento di 3 miliardi che è stato eseguito con fondi del quarto prestito B.I.R.S.

Lo stabilimento napoletano della società per azioni officine Viberti cui l'« Isveimer » ha concesso un finanziamento per la realizzazione dell'iniziativa, risulta portato interamente a termine ed idoneo a svolgere le programmate produzioni.

Senonché, la società, a seguito dell'improvviso decesso del dottor Angelo Viberti, ha dovuto rivedere i suoi piani di produzione, ponendosi, per altro, il problema di dare una immediata utilizzazione al complesso napoletano.

Ciò premesso, si precisa che, in relazione ad analoga richiesta — congiuntamente rivolta dalla società per azioni officine Viberti e dalla società per azioni Partenopea trasporti — il

consiglio di amministrazione dell'« Isveimer » nella seduta del 21 dicembre 1959, ha deliberato di accedere, in linea di massima, alla prospettata concentrazione dello stabilimento Viberti nella società per azioni Partenopea trasporti; ciò allo scopo di non ostacolare la pronta utilizzazione del complesso napoletano della Viberti, tenuto anche conto dei conseguenti favorevoli riflessi sociali che questa apporterà nel campo dell'occupazione di manodopera.

La combinazione Viberti-Partenopea trasporti risulta come una concreta ed efficace soluzione per un immediato ed efficiente impiego del complesso industriale napoletano, considerate anche le capacità tecniche, amministrative e finanziarie della predetta società per azioni Partenopea trasporti.

Detta società — che ha in appalto la manutenzione ordinaria e straordinaria di 190 autobus Fiat 401 dell'azienda autofilotraviaria del comune di Napoli, A.T.A.N. — è stata indotta alla combinazione in parola dalla possibilità di concentrare in un unico rispondente complesso la sua attività e per tale iniziativa ha già riscosso il consenso di apposita commissione espressamente nominata dalla competente autorità comunale.

Il Ministro per il Mezzogiorno: PASTORE.

MAGLIETTA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se i motoscafi che fanno servizio turistico diretto Sorrento-Grotta Azzurra (Capri) sono regolarmente autorizzati. (9221).

RISPOSTA. — Il servizio di trasporto dei turisti alla Grotta Azzurra di Capri può essere effettuato liberamente con motoscafi di stazza fino a 20 tonnellate senza bisogno di particolare autorizzazione.

Lo stesso servizio, esercitato con natanti di stazza superiore, è invece affidato al solo corpo dei motoscafi di Capri, conformemente all'ordinanza della capitaneria di porto di Napoli del 20 febbraio 1952, n. 152.

La limitazione di cui sopra è stata introdotta per motivi di sicurezza del traffico, in quanto i motoscafi di tonnellaggio superiore alle 20 tonnellate presentano pericoli di esercizio per l'incolumità dei passeggeri, che invece mancano nei natanti di stazza inferiore.

Il Ministro: JERVOLINO.

MAGLIETTA. — *Ai Ministri della marina mercantile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se intendono adottare misure

adeguate per risolvere positivamente le sollecitazioni fatte dai marittimi dell'isola di Ischia (Napoli) in relazione al modo con il quale viene praticata l'assistenza dalla cassa marittima meridionale, notando in particolare che:

manca il medico dentista e l'oculista; mancano le attrezzature per analisi, radiografie ed elettrocardiogrammi;

manca un ospedale convenzionato per gli interventi chirurgici;

a Barano d'Ischia la farmacia locale non è autorizzata a fornire i medicinali, obbligando gli interessati ad andare in altro comune;

manca una convenzione per la maternità e le visite ostetriche.

Per conoscere se la cassa marittima meridionale ha esaminato la possibilità della creazione di un poliambulatorio nell'isola e quali misure ha adottato, nel frattempo, per rendere ai mutuati meno onerosa e più facile la assistenza. (9285).

RISPOSTA. — La cassa marittima meridionale interessata al riguardo ha comunicato che sono in corso trattative per la stipula di convenzioni per l'assistenza specialistica odontoiatrica e oculistica, per quanto, come del pari per le altre branche specialistiche, la possibilità da parte degli assistiti d'avvalersene restano limitate a qualche giorno per settimana, non risiedendo gli specialisti sul posto.

Per quanto concerne l'assistenza ospedaliera si precisa che in tutta l'isola d'Ischia esiste soltanto l'ospedale Santa Maria di Loreto di Forio che funziona soprattutto per il pronto soccorso disponendo soltanto di due corsie da sei letti, una per uomini ed altra per donne.

All'occorrenza effettua ricoveri per gli assistiti della cassa in quanto, ai sensi dell'articolo 33 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sugli infortuni sul lavoro e dell'articolo 12 del regio decreto 23 settembre 1937, n. 1937, sulle malattie della gente di mare, per il ricovero negli ospedali civili non necessita l'esistenza di una regolare convenzione.

Poiché risulterebbe prossima l'apertura di un nuovo ospedale a Lacco Ameno, si provvederà per una regolare convenzione con quest'ultimo.

Di conseguenza, sia per i ricoveri (in cliniche universitarie ed ospedali civili o in case di cura private) come per le visite di consulenza specialistica, accertamenti radiologici e

di laboratorio, terapie, ecc. gli assistiti si avvalgono della completa organizzazione sanitaria della cassa marittima in Napoli.

Anche per le spese di viaggio, si provvede al rimborso nei termini regolamentari.

Per l'assistenza farmaceutica a Barano di Ischia sin dal giugno 1959 è stata convenzionata l'unica farmacia esistente nel posto, presso la quale, pertanto, gli assistiti possono regolarmente ritirare i medicinali loro prescritti.

La predetta cassa marittima ha dato assicurazioni che, per quanto concerne l'assistenza di maternità ed ostetrica, sono in corso trattative con l'O.N.M.I. di Ischia per la stipula di una convenzione relativa al ricovero delle partorienti e per prestazioni ambulatoriali.

Non viene ravvisata, almeno per il momento, l'opportunità della istituzione di un poliambulatorio della cassa nell'isola.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: GOTELLI ANGELA.

MAGLIETTA. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Sul reclamo fatto al comune di Sorrento (Napoli) per la chiusura dell'unica stradetta che porta alla spiaggia de La Tonnarella; la viuzza è stata chiusa al pubblico dal proprietario della zona e gli interessati delle contrade Capodimonte, Crocchia, Priore e Lisimuoni hanno chiesto che il comune intervenga, nel giusto modo, per ottenere il ripristino del libero transito. (9881).

RISPOSTA. — La rivendicazione del diritto di uso pubblico della via, che dalla strada provinciale Sorrento-Massalubrense (località Capodimonte) conduce alla spiaggia Tonnarella, ha formato oggetto di una vertenza giudiziaria in sede civile (inscritta a ruolo al n. 8025 dell'anno 1951) intentata da Marino Vincenzo ed altri, quali attori popolari del comune di Sorrento, contro l'ingegnere Giuseppe Gargiulo fu Salvatore, che vantava diritto assoluto di proprietà su detta via.

Il relativo procedimento si è concluso in favore del Gargiulo, con sentenza del tribunale di Napoli, in data 6 aprile 1956, confermata dalla corte d'appello di Napoli — prima sezione civile — decisione del 24 maggio 1957, pubblicata il 10 luglio 1957.

Si esclude che, in epoca successiva al 1950, gli abitanti delle contrade interessate abbiano avanzato reclamo al comune di Sorrento, per ottenere il ripristino del libero transito.

Tuttavia, nella redazione del nuovo piano regolatore di quel comune, in corso di elaborazione, è probabile che venga previsto l'esproprio della zona in cui ha sede la via in argomento.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: SCALFARO.

MAGLIETTA. — *Ai Ministri dei trasporti e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere quando sarà completata la costruzione della funivia tra Porto d'Ischia ed il monte Epomeo (Napoli). (10182).

RISPOSTA. — Nel 1956 si manifestarono due iniziative distinte per la costruzione di una funivia all'isola d'Ischia, che raggiungesse la sommità del monte Epomeo, con partenza rispettivamente da Porto d'Ischia e da Lacco Ameno. Delle due iniziative la giunta provinciale di Napoli, competente, a termini dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, a rilasciare la concessione dell'impianto, prese in considerazione solamente quella che prevedeva la partenza da Porto d'Ischia.

Il progetto di tale funivia fu presentato dalla società seggiovie e funivie del Mezzogiorno in tempi successivi tra la fine del 1956 ed il 1957, talché fu possibile sottoporlo all'esame della commissione per le funicolari aeree e terrestri solamente nell'ottobre del 1957 e precisamente nell'adunanza del 3 ottobre 1957, detta commissione espresse il voto che il progetto stesso, da considerarsi come progetto di massima, poteva riconoscersi ammissibile per quanto riguardava il sistema proposto ed il tracciato, ma che era necessario ristudiare il profilo tenendo conto di alcune osservazioni riportate nel voto stesso.

Tale voto della commissione F.A.T. fu regolarmente notificato da questo Ministero, che fece sue le decisioni suddette, alla società richiedente e, da allora, nessun'altra notizia in merito al progetto di cui trattasi, che doveva essere ripresentato in forma completa e definitiva, è pervenuta a questo Ministero.

Solo il 7 gennaio 1960 è stata presentata dalla società funivie e seggiovie del Mezzogiorno un'istanza nella quale viene richiesta una sovvenzione dello Stato ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1110, per mettere in condizioni la società stessa di realizzare la costruzione della funivia. Tale istanza è attualmente in corso di istruttoria presso l'ispettorato compartimentale di Napoli della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale deve richiedere alla società

istante il completamento della documentazione ai sensi di legge.

Questo Ministero pertanto attende di poter decidere sulla richiesta sovvenzionabilità dell'impianto, ma comunque per giungere alla costruzione dell'impianto stesso è necessario che la società presenti alla regolare approvazione il progetto definitivo dell'opera.

Il Ministro dei trasporti: ANGELINI.

MAGNO E CONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga di dover intervenire nei confronti dell'Istituto poligrafico dello Stato, affinché venga ripristinata una vecchia disposizione, rimasta in vigore dal 1947 al 1957, in base alla quale i mutilati ed invalidi del lavoro, per infortunio subito negli stabilimenti del suddetto istituto, fruivano di 30 giorni di ferie speciali annuali invece di 15 giorni. (1688, già orale).

RISPOSTA. — L'Istituto poligrafico dello Stato, con provvedimento adottato il 13 luglio 1959, ha esteso ai mutilati ed invalidi del lavoro, in servizio negli stabilimenti dell'istituto medesimo, i benefici per ferie maggiorate (30 giorni) spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra.

Il Sottosegretario di Stato: SCHIRATTI.

MAGNO, KUNTZE E CONTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se è vero che diversi assegnatari di Chieti dell'ente riforma di Puglia, Lucania e Molise, hanno trasformato terreni boschivi senza aver ricevuto alcun compenso dal suddetto ente. (9145).

RISPOSTA. — Nel territorio del comune di Chieti, la sezione speciale di riforma fondiaria in Puglia e Lucania suddivise i terreni boschivi, acquisiti per effetto delle leggi di riforma fondiaria, in quote di ettari 0,20, attribuendole a diversi assegnatari di quel comune ad integrazione dei poderi.

Alcuni di detti assegnatari, di loro iniziativa, hanno disboscato le quote ad essi rispettivamente attribuite, facendone proprio il prodotto.

Aggiungesi che la sezione non ha mai dato — né avrebbe potuto dare — alcun affidamento per il pagamento dei lavori di cui trattasi.

Il Ministro: RUMOR.

MAGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — In merito ai motivi della sospensione dei lavori di sistemazione del Canale Peluso, in agro di Manfredonia (Foggia) ap-

paltati dal consorzio generale di bonifica della Capitanata.

Tali lavori sono sospesi dal febbraio 1957. (9795).

RISPOSTA. — I lavori di completamento della sistemazione idraulica del bacino « Canale Peluso », finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno, furono dati in appalto dal consorzio generale di bonifica per la Capitanata all'impresa ingegner Luigi Rotondo di Napoli, con contratto 30 marzo 1955, n. 3153.

Il termine di ultimazione dei lavori, previsto per il 5 aprile 1957, fu prorogato dalla Cassa per il Mezzogiorno al 15 febbraio 1958, a seguito dell'approvazione di una perizia di variante.

A causa, però, delle avversità atmosferiche, verificatesi nella zona durante la stagione invernale 1957-58, non fu possibile proseguire i lavori, i quali, in seguito ad autorizzazione della Cassa, furono sospesi, né furono più ripresi, in quanto l'impresa, per gravi dissesti finanziari sopravvenuti, chiese ed ottenne la risoluzione bonaria del contratto.

Il consorzio della Capitanata sta ora effettuando le operazioni di collaudo dei lavori eseguiti dall'impresa Rotondo, dopo di che si provvederà a redigere una perizia di spesa, che servirà di base per l'appalto dei residui lavori.

Il Ministro: RUMOR.

MALAGODI. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla istituzione in Trieste di un punto franco industriale nel comprensorio di quel porto, indispensabile per il risanamento dell'economia triestina. (7719).

RISPOSTA. — Il nuovo punto franco nel comprensorio del porto industriale di Trieste è stato istituito con decreto del commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste in data 23 dicembre 1959, n. 53.

Il Ministro: COLOMBO.

MALFATTI. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per conoscere quale è lo stato di avanzamento dei lavori per la elettrificazione dei centri e nuclei nella provincia di Rieti, sprovvisti di energia in ottemperanza della circolare C.I.P. dell'8 agosto 1957, n. 675. (10227).

RISPOSTA. — In relazione alla sopra trascritta interrogazione si comunica che nella circolare dell'8 agosto 1957, n. 675, riguar-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

dante il programma di elettrificazione dei centri e nuclei sprovvisti di energia elettrica da eseguirsi dalle aziende elettrocommerciali nel quinquennio 1957-1961, furono indicate, per la provincia di Rieti, le seguenti 6 località:

nucleo Poghette Forti nei comune di Borbona;

centro Colle Maggiore nel comune di Borgocollepegato;

centro Collegiudeo nel comune di Fiamignano;

nucleo di Sant'Andrea nel comune di Montebuono;

nucleo Borgo Provaroni nel comune di Poggio Bustone;

centro di Varco Sabino nel comune di Varco Sabino.

Tre delle citate località sono già state elettrificate (e cioè i centri di Varco Sabino e Collegiudeo ed il nucleo di Sant'Andrea); le altre tre località saranno elettrificate nel corrente anno 1960 o nel 1961.

Il Ministro: COLOMBO.

MARCONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga disporre che a cura dell'« Anas » nelle strade statali si provveda a tracciare strisce discontinue longitudinali nella mezzzeria della carreggiata, espediente che è ritenuto l'unico per ovviare ai gravissimi pericoli causati dalla nebbia, che rende oltremodo difficoltoso il traffico stradale, specialmente in Val Padana. (10067).

RISPOSTA. — È ben noto che l'« Anas », già prima dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada, aveva adottato, con criteri sperimentali, la segnaletica orizzontale, come elemento di completamento di quella verticale, per favorire al massimo la fluidità e la sicurezza della circolazione.

Con l'entrata in vigore delle nuove norme sulla disciplina stradale, raggiuntasi finalmente l'uniformità nel significato dei molteplici simboli, ed il disciplinamento preciso e completo delle modalità di impiego di questo moderno tipo di segnalamento, l'« Anas » ha immediatamente intrapreso una estesa opera di diffusione di tale segnaletica su tutte le strade statali.

Ovviamente questa azione di revisione e completamento si è iniziata in corrispondenza di quei punti critici per i quali sia nel nuovo codice della strada sia nel regolamento d'esecuzione ne è prevista esplicita applicazione obbligatoria entro il 30 giugno 1960: successivamente si provvederà anche ad una accu-

rata segnalazione di completamento. In questa seconda fase si segnaleranno con strisce discontinue anche le mezzerie delle carreggiate stradali di quei tronchi rettilinei ricadenti in zone soggette a nebbie frequenti e persistenti, per migliorare le condizioni di guida degli utenti della strada.

Infatti, nelle zone nebbiose, il segnalamento continuo della mezzzeria della carreggiata può permettere una guida più sicura e tranquilla, venendo a costituire la striscia bianca un buon riferimento, nei riguardi della posizione del veicolo sulla semicarreggiata stradale e sull'andamento planimetrico della strada.

Il Ministro: TOGNI.

MARICONDA E GRIFONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza del gravissimo pericolo di crollo in cui versa lo stabile dell'unico ospedale provinciale di Avellino e quali urgenti provvedimenti ha predisposto o intende adottare.

Gli interroganti chiedono di conoscere inoltre perché non si dà seguito al piano annunciato dal ministro Monaldi per risolvere la gravissima situazione ospedaliera della provincia di Avellino, oggi esasperata dal denunciato pericolo di crollo. (8818).

RISPOSTA. — L'imminente pericolo di crollo dell'ospedale civile di Avellino impose provvedimenti di urgenza che portarono al forzato abbandono dell'intero edificio in soli due giorni. Gli infermi furono trasferiti, in minima parte, all'ospedale San Giacomo di Monforte Irpino, distante solo 8 chilometri dal capoluogo, e, per la maggior parte, al locale ospedale Maffucci.

Non altre possibilità di soluzione si presentarono alle autorità che adottarono i suddetti provvedimenti di urgenza.

Questo Ministero e quello dei lavori pubblici provvidero con la massima tempestività agli opportuni accertamenti per stabilire l'entità dei necessari interventi.

Venne constatata l'urgenza di provvedere a rendere efficiente l'edificio dell'ospedale Maffucci per metterlo in grado di offrire l'indispensabile assistenza sanitaria ai degenti ivi trasferiti.

Il Ministero dei lavori pubblici dispose pertanto, a tal fine, un finanziamento straordinario di lire 80 milioni.

Per ciò che concerne il nuovo ospedale consorziale, la cui realizzazione delle opere murarie risale al 1938, si fa presente che l'amministrazione del consorzio ha attualmente a

disposizione 129 milioni sui 150 necessari per il completamento dell'opera, che risulta già appaltata per un primo lotto di 67 milioni.

Il completamento del nuovo ospedale consorziale avvia a soluzione il problema ospedaliero della provincia di Avellino e l'ospedale Maffucci, che ovviamente dovrà essere sgombrato, potrà essere destinato ad accogliere, come è nelle previsioni, il centro di assistenza all'infanzia.

Il Ministro: GIARDINA.

MAZZONI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

1°) se è a conoscenza del ritardo della consegna dei quartieri I.N.A.-Casa in Sesto Fiorentino (Firenze), già da tempo terminati e non ancora resi abitabili per il mancato allacciamento di energia elettrica;

2°) quale sia il vero motivo di tale ritardo, che da una parte si attribuisce alla mancata concessione di un appezzamento di terreno ove costruire una cabina elettrica che l'I.N.A.-Casa non avrebbe provveduto ad effettuare, mentre dall'altra parte si attribuisce alla richiesta di un esoso contributo da parte del monopolio Selt-Valdarno;

3°) quali provvedimenti comunque intenda prendere per porre termine alla scandalosa situazione di case già pronte e di lavoratori privi di alloggio che da mesi attendono di prendere possesso del proprio appartamento. (8924).

RISPOSTA. — Gli alloggi I.N.A.-Casa in Sesto Fiorentino (cantiere n. 11109) sono stati assegnati in data 23 novembre 1959 poiché a seguito dell'intervento della gestione I.N.A.-Casa e della stazione appaltante (Istituto case popolari di Firenze) è stato possibile ottenere che la società Selt-Valdarno provvedesse all'allacciamento elettrico degli alloggi stessi mediante un impianto provvisorio.

In effetti la società erogatrice aveva presentato al comune di Sesto Fiorentino un progetto di nuovo impianto, con il quale soddisfare, oltre alle esigenze dell'I.N.A.-Casa, anche quelle di altre utenze locali.

Tale progetto, però, comportava un notevole contributo che il comune di Sesto Fiorentino, per le condizioni del proprio bilancio, non poteva accogliere, cosicché si resero necessarie laboriose trattative tra il comune stesso, l'istituto case popolari di Firenze e la società Selt-Valdarno per la definizione della pratica che interessava gli alloggi I.N.A.-Casa.

La gestione I.N.A.-Casa non ha mancato di sollecitare anche a mezzo dei propri ispet-

tori tecnici la risoluzione del problema e in data 17 ottobre 1959 l'istituto case popolari di Firenze ha potuto comunicare che un accordo era stato raggiunto nei seguenti termini:

a) concessione da parte della gestione I.N.A.-Casa alla società Selt-Valdarno di metri quadrati 70 di area al prezzo complessivo di lire 260 mila per la costruzione a cura della predetta società di una cabina elettrica con la quale potranno essere soddisfatte anche altre esigenze oltre a quelle degli alloggi I.N.A.-Casa.

b) pagamento da parte della gestione I.N.A.-Casa alla società Selt-Valdarno delle spese, ammontanti a lire 600 mila, per l'allacciamento dei fabbricati all'impianto elettrico.

Avendo la gestione I.N.A.-Casa accolto le proposte di cui sopra, la società Selt-Valdarno potrà provvedere all'impianto definitivo e alla costruzione della cabina di trasformazione.

Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.

MICELI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Sui seguenti fatti.

Nell'istituto industriale di Catanzaro la serietà e la validità dell'insegnamento appaiono gravemente compromessi dalla carenza di aule scolastiche. Nel presente anno scolastico i 210 iscritti al primo istituto sono costretti a prendere lezioni in giorni alterni.

Agli alunni del quinto corso, sezione elettromeccanica, vengono impartite giornalmente lezioni con orario spezzato, dalle ore 8,30 alle 12 e dalle ore 14 alle 16,30; e ciò rende difficile lo studio individuale ai giovani residenti a Catanzaro, mentre coloro che risiedono fuori del capoluogo sono costretti a passare l'intera giornata dalle ore 7,30 alle 20 fuori casa. Ciò è tanto più grave in quanto gli studenti del quinto anno dovrebbero avere possibilità di una adeguata preparazione anche per poter sostenere positivamente gli esami di Stato.

In tale situazione, si impone l'attuazione di un serio piano di ampliamento dell'istituto, e come provvedimento di immediata realizzazione il trasferimento di parte dei corsi di avviamento in altra sede, già promesso dall'amministrazione provinciale, e nel frattempo l'utilizzazione di locali dell'istituto, oggi usati per servizi generali e di rappresentanza, per l'insegnamento agli alunni del quinto corso sezione elettromeccanica consentendo agli altri la possibilità di fruire di un razionale orario unico.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

L'agitazione per la soluzione di tali urgenti problemi è da tempo viva tra gli studenti ed è culminata nello sciopero degli alunni del quinto corso elettromeccanica.

L'interrogante chiede se il ministro non ritenga di dovere subito intervenire per l'attuazione di quei provvedimenti che garantiscano possibilità di serio insegnamento ai giovani di uno dei più importanti istituti scolastici della provincia. (9423).

RISPOSTA. — Il problema dei locali dell'istituto tecnico industriale (a cui sono annessi l'istituto professionale e la scuola di avviamento) è stato più volte fatto presente agli enti obbligati per legge alla fornitura di detti locali, senza che gli enti in parola abbiano adottato, a tutt'oggi, soluzioni soddisfacenti.

In conseguenza, le 30 classi dell'istituto tecnico e dell'annesso istituto professionale funzionano attualmente in 19 aule, per le quali si sono dovuti utilizzare anche gabinetti scientifici, laboratori e biblioteca, naturalmente con grave danno di questi servizi generali, e con un orario poco soddisfacente, che prevede, fra l'altro, il doppio turno per le prime classi e la riduzione delle ore d'insegnamento settimanale per tutte le classi.

Riconosciuta l'impossibilità di adottare un orario unico dalle 8,30 alle 14 (per deficienza di aule oltre che per ragioni didattiche), rilevata altresì l'assoluta inopportunità di estendere il doppio turno a tutte le classi dell'istituto, il preside dell'istituto, per soddisfare, per quanto possibile, le esigenze degli alunni viaggiatori, ha adottato un orario settimanale armonizzato con l'orario dei treni, che prevede lezioni continuate (8,25-12,30) per due giorni settimanali, e lezioni interrotte (8,25-12,20, 13,30-16,10) per gli altri quattro giorni. Tale orario comporta la riduzione a 37-38 ore settimanali delle 40-41 ore previste dai programmi.

L'astensione dalle lezioni, cui ha accennato l'interrogante, è stata limitata agli alunni della II-C, i quali, interpretando erroneamente le comunicazioni relative all'orario settimanale, avevano creduto di dover sostenere, nei giorni di orario spezzato, oltre nove ore di lezioni; chiarito l'equivoco, le agitazioni sono cessate e le lezioni continuano con l'orario stabilito.

La soluzione dei complessi problemi dell'istituto tecnico industriale di Catanzaro è comunque subordinata al trasferimento in altra sede dell'annessa scuola di avviamento professionale, che occupa attualmente 6 aule e 4 reparti di officina dell'istituto.

La fornitura dei locali per detta scuola rientra nella competenza dell'amministrazione comunale di Catanzaro, alla quale il Ministero non ha mancato di rivolgere le più vive sollecitazioni per l'adozione dei necessari provvedimenti.

Il Ministro: MEDICI.

MICHELINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni che ostano alla emissione del decreto relativo alla erezione in ente morale dell'ospedale civile di Cassino (Frosinone), atto che, consentendo la normalizzazione dell'attuale non soddisfacente gestione commissariale, potrà sollevare il prestigio dell'ente con i conseguenti riflessi positivi per la città, eliminando le vive preoccupazioni di larga parte della cittadinanza ed assicurando anche al corpo sanitario il regolare svolgimento della importante attività ospedaliera. (10092).

RISPOSTA. — Nessuna particolare ragione osta alla riforma dell'ospedale civile di Cassino (trattasi di decentramento dall'E.C.A. e di approvazione di statuto, e non di erezione in ente morale).

Dopo la recente pronuncia del Consiglio di Stato, che ha confermato la competenza di questo Ministero a curare gli adempimenti relativi all'erezione in ente morale e alle riforme degli enti ospedalieri, anche dopo l'entrata in vigore della legge istitutiva del Ministero della sanità, si è dato sollecito corso agli atti, predisponendo favorevole relazione al Consiglio di Stato, onde acquisirne il parere.

Non appena l'alto consesso avrà espresso il chiesto avviso sarà provveduto alla redazione del relativo decreto da sottoporre alla firma del Presidente della Repubblica.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

MINASI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere:

se è a conoscenza di ciò che la stampa locale unanimemente ha denunciato di grave sul comportamento del dottor Gennaro Mottola, presidente della camera di commercio di Catanzaro, nonché sul vivo malcontento che esiste tra le categorie economiche di quella provincia sull'attività dello stesso, carente di ogni iniziativa nell'interesse di una delle più depresse province meridionali;

se risponde al vero che il prefetto di Catanzaro ne propose la destituzione per seri motivi e che la proposta non venne accolta dal Ministero;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

se intende disporre gli accertamenti del caso per conoscere se risponde al vero che, avvalendosi della carica, procacciò posti ben remunerati ai suoi fratelli (uno di questi fu nominato senza concorso direttore della cassa mutua artigiani) ed ai suoi numerosi parenti;

se è esatto che per conto di quella camera di commercio ebbe ad acquistare un appartamento per diciotto milioni, appartamento che era stato acquistato, appena due anni addietro, per sei milioni;

che per conto della camera di commercio, malgrado il parere contrario del Ministero, ebbe ad acquistare un'Alfa 1900 con l'evidente fine di favorire il concessionario. (7676).

RISPOSTA. — A questo Ministero non risultano notizie di stampa concernenti il comportamento del dottor Gennaro Mottola, presidente della camera di commercio, industria ed agricoltura di Catanzaro, né malcontento delle categorie economiche sull'attività dello stesso;

non è pervenuta alcuna proposta di « destituzione » del dottor Mottola da parte del prefetto;

nessuna notizia è in possesso di questo Ministero in ordine al fatto che il dottor Mottola abbia procurato impieghi a parenti. Per quanto riguarda, in particolare, la nomina dei direttori delle casse mutue artigiane, si fa presente che la materia esula dalla competenza di questa amministrazione;

per quanto riguarda l'appartamento acquistato nel 1952 per l'ampliamento della sede camerale, si fa presente che il relativo prezzo corrispose alla valutazione fatta dall'ufficio tecnico erariale;

quanto all'acquisto dell'automezzo effettuato nel 1957, nessun parere contrario venne espresso in merito da questo Ministero.

Il Ministro: COLOMBO.

MINASI. — *Al Governo.* — Al fine di sapere quali provvedimenti intende sollecitamente fare adottare a favore delle popolazioni e delle famiglie direttamente colpite dalle gravi alluvioni che hanno recentemente sconvolto alcune vaste zone della provincia di Reggio Calabria, e specificatamente:

1°) se e con quali provvedimenti intende andare concretamente e sollecitamente incontro alla situazione di quelle proprietà agricole, particolarmente della piccola proprietà coltivatrice, che a seguito delle recenti alluvioni subirono danni rilevanti, come è accaduto in molti comuni del catanzarese, e come

è accaduto nei comuni di Galatro, Giffone, Taurianova, San Giorgio Morgetto, Laureana di Borrello, Maropati, Serrata ed altri comuni della provincia di Reggio Calabria;

2°) se e con quali provvedimenti intende dare una soluzione sollecita al problema della casa per quelle famiglie che furono costrette, durante la drammatica notte delle piogge alluvionali, ad abbandonare le proprie case per mettere in salvo la vita: o per quelle famiglie che furono costrette a ritornare od a rimanere, malgrado il grave rischio, in case, che, per responsabile accertamento tecnico, risulteranno pericolanti e con particolare riferimento ai comuni di Giffone, Galatro, Maropati, San Giorgio Morgetto e Serrata;

3°) se intende disporre che sia corrisposta tempestivamente un'assistenza alimentare alle famiglie che hanno perduto la casa o che sono state costrette ad abbandonarla;

4°) se intende adottare solleciti provvedimenti per la riparazione degli acquedotti danneggiati, per cui in alcuni comuni della provincia di Catanzaro e di Reggio Calabria o l'approvvigionamento idrico è stato interrotto o l'acqua arriva inquinata (come a Giffone, a Tritanti di Maropati, ecc.);

5°) se intende disporre che venga ricostruita nel comune di Maropati la strada che congiunge quel centro alla contrada Vera, già isolata. (9264).

RISPOSTA. — Il nubifragio abbattutosi sulla Calabria nel mese di novembre 1959 ha recato notevoli danni anche in provincia di Reggio Calabria, particolarmente nei seguenti comuni: Giffone, Maropati, San Giorgio Morgetto, Serrata e Galatro.

Il provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro è, dovunque, tempestivamente intervenuto, con opere di pronto soccorso, dirette al ripristino del transito sulle strade comunali e provinciali, alla riattivazione degli acquedotti e delle fognature, alla demolizione, sgombero e puntellamenti di stabili e di muri pericolanti a tutela della pubblica incolumità e per quanto altro poteva essere consentito dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Per la costruzione di alloggi a favore della popolazione della provincia di Reggio Calabria, questo Ministero ha disposto il finanziamento di lire 350 milioni ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, dando precise istruzioni per il rapido inizio dei relativi lavori.

Il prefetto, con la collaborazione di tutti gli organi tecnici della provincia, ha subito organizzato i soccorsi necessari, provvedendo

alla sistemazione delle famiglie rimaste senza tetto o, comunque, sloggiate da edifici pericolanti.

Ha, inoltre, disposto la concessione di contributi straordinari agli enti comunali di assistenza e contributi straordinari sono stati anche erogati per sovvenire le famiglie più bisognose rimaste senza tetto.

Le intendenze di finanza della Calabria sono state invitate dal competente Ministero a riferire sollecitamente sulla entità dei danni verificatisi, a seguito degli eventi calamitosi di che trattasi, nelle rispettive province, al fine di esaminare se si renda possibile, nel caso particolare, l'adozione delle disposizioni agevolative previste dall'articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1934, n. 1572.

Le intendenze stesse sono state nel frattempo autorizzate a sospendere, nei confronti dei possessori dei fondi rustici maggiormente danneggiati, la riscossione delle imposte sui redditi dominicale ed agrario, per la rata di dicembre 1959.

Analoga autorizzazione, previo accordo con le competenti prefetture, è stata anche concessa per le relative sovrimposte comunali e provinciali.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste, da parte sua, tramite i dipendenti ispettorati agrari, l'Opera per la valorizzazione della Sila ed i consorzi di bonifica operanti in Calabria, sta procedendo all'accertamento dei danni causati alle aziende agricole ed alle opere pubbliche di bonifica. I predetti enti si sono prodigati e si prodigano tuttora, con tutti i mezzi a propria disposizione, per ogni possibile assistenza alle popolazioni agricole danneggiate.

Inoltre, di intesa con l'Opera Sila, il medesimo dicastero sta predisponendo un piano di interventi inteso, nei limiti del possibile, a porre in grado gli agricoltori e gli assegnatari di poter provvedere alle risemine sui terreni danneggiati.

Per quanto si riferisce, infine, all'ultima parte della interrogazione, si fa presente che la strada in parola non risulta danneggiata a seguito della recente calamità, a meno che non si sia inteso alludere alle mulattiere Donatà e Mario nel comune di Maropati, le quali hanno riportato danni al piano viabile, senza, per altro, che sia stato interrotto su di esse il traffico.

Comunque, alla eventuale riparazione di tali mulattiere deve, per legge, provvedere il comune interessato.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

MINASI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Al fine di sapere se è a loro conoscenza che nel comune di Antonimina (Reggio Calabria), ove il problema della eliminazione della casa malsana, del tugurio, nonché quello di dare un tetto sicuro a quelle famiglie che sono costrette ad abitare case pericolanti, si pone, da tempo, in termini di estrema urgenza, non fu mai costruito un solo alloggio I.N.A.-Casa, né alcuno in forza della legge n. 640;

se intendono sollecitare adeguati provvedimenti al fine di riparare a sì grave trascuranza. (9960).

RISPOSTA. — Il comune di Antonimina non ha potuto essere incluso nei programmi di costruzione di alloggi I.N.A.-Casa perché trattasi di località dove il numero di lavoratori contribuenti al piano è molto esiguo e dove si è verificato, dal 1951 al 1957, un decremento di popolazione del 9 per cento.

Pertanto il valore di questi indici che fanno parte dei criteri generali di ripartizione delle costruzioni I.N.A.-Casa nel territorio nazionale, non consente di disporre assegnazioni a favore del comune suddetto.

Neppure è stato possibile includere il comune di cui si tratta nei programmi costruttivi sinora predisposti dal Ministero dei lavori pubblici nella provincia di Reggio Calabria in applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, date le limitate disponibilità dei fondi rispetto alle molteplici e pressanti esigenze degli altri comuni.

Tuttavia la particolare situazione del comune di Antonimina, prospettata dall'interrogante potrà essere tenuta presente allorché future eventuali provvidenze legislative consentiranno ulteriori interventi nel settore dell'edilizia popolare.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale:
GOTELLI ANGELA.

MINASI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se intende adottare i provvedimenti necessari per la costruzione della strada rotabile (circa 8 chilometri), destinata a congiungere la stazione termale di Antonimina al piano dei Corvi e per esso al centro turistico dello Zomaro, opera che servirà con gli interessi agricoli della zona gli interessi sociali di vita delle popolazioni interessate. (9961).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

RISPOSTA. — La costruzione di una strada in provincia di Reggio Calabria che congiunga la stazione termale Antonimina al ponte dei Corvi e, attraverso esso, al centro turistico dello Zomaro, non è compresa nei programmi della viabilità ordinaria della Cassa per il Mezzogiorno, né potrebbe attualmente esservi inclusa per assoluta indisponibilità della somma necessaria alla sua realizzazione.

Oltre a ciò la strada in parola si rivela scarsamente produttiva, in quanto essa attraverserebbe una zona completamente disabitata e a colture povere.

Il Ministro: PASTORE.

MISEFARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga di dover disporre perché siano accertati i criteri adottati dalla commissione comunale di Casignana (Reggio Calabria) nelle assegnazioni fatte degli alloggi popolari costruiti dal 1946 ad oggi.

Risulta all'interrogante che detta commissione non ha svolto la propria opera con la obiettività necessaria, ed ha assegnato alloggi a famiglie proprietarie di casa d'abitazione o benestanti e comunque non aventi diritto ed ha negato l'assegnazione a famiglie che abitano case pericolanti e a senzatetto.

Risulta inoltre all'interrogante che un certo numero di alloggi E.C.A. formano oggetto di speculazione per i privati, che li adoperano a magazzini o li cedono dietro compenso.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se l'assegnazione di alloggio fatta al segretario comunale è legittima e se lo stesso percepisce, anche dopo tale assegnazione, la indennità di alloggio.

L'interrogante chiede infine di conoscere le ragioni per le quali la prefettura di Reggio Calabria, alla quale sono pervenuti esposti e proteste, resta inerte e non si decide di procedere con la necessaria tempestività alle indagini reclamate dalle vittime dei favoritismi clientelari che si perpetrano indisturbatamente in quel comune, come del resto in tanti altri di quella provincia. (1741, già orale).

RISPOSTA. — La genericità delle affermazioni, contenute nella prima parte della interrogazione, non consente la possibilità di specifici accertamenti e di approfonditi controlli, tanto più che l'assegnazione di alloggi popolari viene disposta da varie commissioni, a seconda del tipo degli alloggi e degli enti che li costruiscono (alloggi I.N.A.-Casa, per alluvionati, per terremotati, per senza tetto, ed alloggi costruiti dall'Istituto autonomo per le case popolari).

A Casignana le assegnazioni di alloggi sono state disposte con regolari deliberazioni, adottate dalle competenti commissioni, e l'immissione in possesso degli assegnatari è avvenuta dopo la pubblicazione delle deliberazioni stesse e l'esame dei ricorsi, eventualmente prodotti dagli interessati.

Circa l'assegnazione di un alloggio al segretario comunale di detto comune, si precisa che trattasi di alloggio per alluvionati, concesso dall'apposita commissione comunale con deliberazioni del 23 luglio 1957, vistata dalla prefettura il 24 settembre 1957, previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti. Da notare che il segretario in parola è ammogliato, ha sei figli a carico e percepisce lo stipendio iniziale della carriera.

La concessione di una indennità di alloggio, disposta in suo favore dal consiglio comunale, non è incompatibile con il fatto che egli occupa un alloggio popolare, e rappresenta il rimborso della spesa a tal fine sostenuta, a sensi dell'articolo 19 della legge 9 agosto 1954, n. 748.

In merito agli alloggi amministrati dall'E.C.A., risulta trattarsi di ricoveri, sorti subito dopo il terremoto del 1908, ad iniziativa di alcuni enti che li donarono alla congregazione di carità, perché li assegnasse alle famiglie terremotate e, quindi, con attribuzione *ad personam* e senza limitazioni di tempo.

Trattasi di un beneficio circoscritto a determinate famiglie che, col trascorrere del tempo, pur senza ritenere intervenuta la prescrizione acquisitiva, ne hanno tramandato il possesso in favore dei propri discendenti.

Per altro, l'ente comunale di assistenza, subentrando alla congregazione di carità, ha più di una volta ricordato alla cittadinanza, mediante larga diffusione di pubblici avvisi, che trattasi di beni fuori commercio, mettendo in guardia ogni interessato da eventuali incaute contrattazioni.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

MISEFARI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non ritenga di dover provvedere perché sia coordinato l'orario di partenza degli autobus in servizio tra Nicastro (Catanzaro) ed i paesi del retroterra, e specialmente dell'autobus che parte da Nicastro e porta a San Bernardo, con l'orario del treno, che preleva allo scalo di Sant'Eufemia Lamezia i viaggiatori in arrivo con il direttissimo TS e li trasporta fino a Catanzaro lido (innesto con la ionica), passando da Nicastro.

Il detto treno Sant'Eufemia-Catanzaro lido, iniziando la corsa da Sant'Eufemia alle 13,18, giunge alla stazione di Nicastro alle 13,40 (con il nuovo orario 1° giugno, alle 13,43), mentre l'autobus per San Bernardo parte dal centro di Nicastro alle 13,45. E poiché la distanza tra lo scalo e il centro di Nicastro implica, per essere superata, un tempo maggiore, ai viaggiatori è impossibile materialmente raggiungere il mezzo che deve portarli a San Bernardo.

Si fa notare inoltre che i cinque minuti sono in realtà del tutto teorici, giacché, come è noto, il direttissimo TS giunge quasi sempre con un ritardo che oscilla mediamente tra i 5 e i 10 minuti. Si ritiene così che l'orario dell'autobus per San Bernardo debba essere spostato dalle ore 13,45 alle ore 14,15. (Si ricorda, del resto, che prima dell'istituzione del treno TS la partenza da Nicastro di detto autobus avveniva alle ore 14,30). (6122).

RISPOSTA. — L'orario dell'autoservizio Cicala-Soveria Mannelli-San Bernardo-Nicastro dell'impresa Nicoletti Luigi, approvato dall'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile per la Calabria, prevede la partenza da Nicastro della corsa di ritorno sull'intero percorso della linea alle ore 14 (e non alle ore 13,45), mentre l'arrivo allo scalo di Nicastro del treno AT 157 — in partenza da Sant'Eufemia Lamezia alle ore 13,18 dopo l'arrivo del treno TS — è previsto dall'orario ufficiale delle ferrovie dello Stato alle ore 13,35.

Da accertamenti appositamente effettuati in sopralluogo è risultato che l'impresa Nicoletti osserva regolarmente il suddetto orario.

Tuttavia, al fine di consentire ai viaggiatori in arrivo allo scalo di Nicastro e diretti oltre San Bernardo un più comodo accesso al centro abitato di Nicastro per usufruire del predetto autoservizio, sono state impartite istruzioni al predetto ufficio periferico perché esamini, nel quadro del sistema delle comunicazioni della zona, la possibilità di spostare dalle 14 alle ore 14,15 l'orario della corsa sopraindicata.

Il Ministro: ANGELINI.

MISEFARI E FIUMANÒ. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali passi intenda compiere presso l'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Calabria, il quale — contrariamente alle precise disposizioni di legge sul decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti (ispettorato generale M.C. T.C.), alle direttive di carattere generale che

a riguardo sono state emanate, nonché in aperta violazione della decisione n. 460 della quarta sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato — avocando la competenza della concessione del servizio pubblico automobilistico Palmi-piazza Amendola, rione Rovaglioso, oltre ad avere gravemente leso il diritto di quel consiglio comunale, che a maggioranza ha deliberato recentemente la concessione della linea alla locale azienda municipale autobus, ha inteso chiaramente occludere la possibilità, con specioso motivo, ai 2.500 naturali del rione Rovaglioso, in gran parte ferrovieri, ed all'intera cittadinanza di servirsi convenientemente ed agevolmente del diretto pubblico servizio.

Gli interroganti fanno presente che — come rilevasi chiaramente dalla deliberazione consiliare succitata — mentre precisa ed inequivocabile è la finalità dell'autoservizio pubblico di linea Palmi città-Palmi stazione ferroviaria dello Stato, in concessione alla ditta fratelli R. e D. Cambrea — diversa è quella della istituzione, la quale — secondo il previsto programma di esercizio — oltre a non creare alcuna interferenza con l'altra, pur avendo in comune un tratto di strada provinciale, si svolgerebbe su un percorso interno diverso e si estenderebbe (contrariamente a quanto si è voluto dimostrare con una pianta planimetrica non corrispondente alla reale situazione) fino a circa 600 metri dall'attuale piazzale esterno della stazione ferroviaria dove ha termine di corsa l'autolinea privata in concessione, e comunque sempre entro l'ambito del territorio comunale, come da piano regolatore.

Gli interroganti chiedono di conoscere altresì se il ministro non ritenga doveroso ed opportuno disporre una accurata inchiesta per rimuovere tutti quegli ostacoli che si frappongono per evidente clientelismo politico alla soluzione da anni auspicata dalla cittadinanza di Palmi del problema delle comunicazioni interne. (7672).

RISPOSTA. — Il comune di Palmi, con nota del 27 aprile 1959, nel comunicare all'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile per la Calabria che l'azienda municipale autobus (A.M.A.) di Palmi aveva chiesto di istituire una relazione automobilistica fra Palmi città (piazza Amendola) e Palmi (rione Rovaglioso), che si sarebbe sviluppata sul percorso quasi interamente comune alla autolinea Palmi città-Palmi stazione ferroviaria in concessione all'impresa fratelli Cambrea e sottoposta ai sensi dell'articolo 46, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

del 28 giugno 1955, n. 771, al potere concessionale dello stesso ispettorato compartimentale, chiedeva il parere di quest'ultimo circa l'organo cui sarebbe spettato il compito di definire la questione, allegando alla richiesta stessa una cartina topografica con l'indicazione del percorso della proposta relazione.

Poiché ai sensi del sopracitato articolo le concessioni relative alle autolinee dirette a collegare un comune con il proprio scalo ferroviario o con un vicino aeroporto rientrano nella competenza degli ispettorati compartimentali, il predetto ufficio periferico incaricava un proprio funzionario di compiere un rigoroso accertamento in sopralluogo per stabilire se la contrada denominata Rovaglioso fosse stata per caso una località ben distinta dallo scalo ferroviario.

Dall'accertamento risultò che le poche abitazioni esistenti intorno allo scalo ferroviario sono quasi tutte comprese in un semicerchio di raggio di 100 metri con centro nel piazzale antistante la stazione ferroviaria e con diametro parallelo alla fronte della stazione stessa, mentre la distanza fra la fermata capolinea del proposto autoservizio, così come indicata nello schizzo planimetrico inviato dal comune, e la stazione ferroviaria è per strada rotabile di circa 100-150 metri e per scalinata di 60 metri.

Inoltre i residenti nelle poche abitazioni della contrada Rovaglioso ebbero a dichiarare al funzionario in sede di accertamento che la zona viene indifferentemente denominata « scalo ferroviario » o « Rovaglioso ».

In tale situazione l'ispettorato compartimentale con nota del 26 maggio 1959 inviata al comune di Palmi non poteva non affermare, ai sensi del sopracitato decreto, la propria competenza a decidere sulla richiesta dell'A.M.A.

Né, d'altra parte, a seguito dell'anzidetta comunicazione, l'amministrazione comunale di Palmi ha ritenuto di replicare o di aggiungere motivi nuovi, né la stessa A.M.A. ha presentato all'ispettorato compartimentale concrete proposte per un esame della questione in sede compartimentale.

Devesi per altro rilevare, in relazione alla suindicata richiesta dell'A.M.A., che al collegamento fra il centro abitato di Palmi e la località Rovaglioso, che, come è risultato dall'anzidetto accertamento, si identifica con lo scalo ferroviario, provvede, come è noto, l'autolinea Palmi città-Palmi stazione ferroviaria dell'impresa fratelli Cambrea, il cui programma di esercizio, consistente in ben 15

coppie di corse giornaliere, può ritenersi più che sufficiente a soddisfare oltre il traffico da e per lo scalo anche le esigenze della popolazione residente nelle adiacenze dello stesso scalo ferroviario per le relazioni con il centro di Palmi. Pertanto l'istituzione della proposta relazione automobilistica oltre a sovrapporsi per la maggior parte del percorso a questa ultima autolinea verrebbe a determinare, ove assentita, dannose e ingiustificate turbative nei confronti delle medesima autolinea.

Il Ministro: ANGELINI.

MOGLIACCI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere:

se è a sua conoscenza che nella seduta del 17 giugno 1959 il vicedirettore dottor Matteo Giacalone ha oltraggiato la commissione distrettuale delle imposte il cui presidente ha dato comunicazione scritta dell'accaduto all'intendente di finanza di Trapani;

se e quali provvedimenti intende adottare nei confronti del predetto funzionario, che, oltre alle sanzioni di carattere penale, è anche passibile delle sanzioni amministrative di competenza di codesto Ministero. (9866).

RISPOSTA. — In merito al fatto segnalato dall'interrogante, è intervenuto un chiarimento che ha pienamente soddisfatto il presidente della commissione distrettuale delle imposte di Trapani.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECOHI.

MOGLIACCI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere:

1°) se è consentito all'ufficio delle imposte di conoscere le decisioni delle commissioni amministrative prima ancora che le stesse vengano pubblicate con il deposito presso le segreterie competenti: ciò perché l'ufficio imposte di Trapani ha più volte operato in tal senso provvedendo alla iscrizione a ruolo dei redditi decisi dalla commissione distrettuale;

2°) se risulta al ministro la costante violazione delle leggi di perequazione tributaria operata dall'ufficio distrettuale delle imposte di Trapani, che non ha mai provveduto ad indicare gli elementi di rettifica da cui originano gli accertamenti, e determinando dei redditi senza alcuna giustificazione attendibile che hanno destato e destano allarme nelle categorie economiche e specialmente tra i piccoli imprenditori;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

3°) se risulta al ministro il sistema adottato dall'ufficio distrettuale delle imposte nei confronti dei contribuenti per strappare ad ogni costo un concordato; sistemi che arrivano alla minaccia di non si sa bene quali rappresaglie ed alle intimidazioni;

4°) se risulta ancora il disservizio e la disorganizzazione dell'ufficio distrettuale delle imposte di Trapani per cui: non viene dato corso alle pratiche di rimborso di piccoli contribuenti, non vengono esitate le richieste istruttorie dell'intendenza di finanza sui ricorsi contro il ruolo e contro gli errori dell'ufficio, non vengono istruiti con solerzia i ricorsi per le commissioni amministrative, creando in tal modo disorientamento ed avvilitamento nei contribuenti;

5°) se è ancora a conoscenza del ministro lo strapotere esercitato da un ispettore provinciale delle imposte, come denunciato in una assemblea di commercianti di Trapani e pubblicato su vari quotidiani e settimanali dell'isola, che ha aggravato enormemente il disservizio esistente nell'ufficio avallandolo e suggerendo dei sistemi di accertamento e di imposizione non consoni alle vigenti disposizioni di legge;

se e quali provvedimenti intende adottare per risolvere la incresciosa situazione dell'ufficio distrettuale delle imposte di Trapani che ha destato e desta malcontento e panico in tutte le categorie dei contribuenti e specialmente nei piccoli. (9867).

RISPOSTA. — Circa il punto 1°) dell'interrogazione, deve osservarsi che rientrava nella facoltà degli uffici distrettuali delle imposte dirette procedere, ai sensi dell'articolo 109 del regolamento per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, alla iscrizione, a titolo provvisorio, nei ruoli, del reddito accertato, dopo decorsi sessanta giorni dalla trasmissione del reclamo alla commissione di primo grado. Tale facoltà trova ora conferma nell'articolo 175 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, in vigore dal 1° gennaio 1960.

In merito alla segnalata mancanza di una adeguata motivazione in alcuni accertamenti, si è già richiamata l'attenzione del competente ispettorato compartimentale delle imposte dirette, per una sollecita eliminazione dell'inconveniente.

Assolutamente infondato è, invece, l'asserito ricorso, da parte dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Trapani, alla « mi-

naccia » ed alla « intimidazione » per indurre i contribuenti al concordato, per la semplice considerazione che, in casi della specie, gli stessi contribuenti potrebbero adire gli organi competenti per ottenere l'annullamento del concordato.

Non si esclude, circa il punto 4°), che qualche ritardo possa essersi verificato sia nell'esecuzione di rimborsi che nell'istruttoria di reclami, ma tali fatti assumono un'importanza marginale se rapportati alla complessità del lavoro svolto dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Trapani, pur nella carenza di personale in organico.

Per quanto concerne il punto 5°), deve precisarsi che, a causa delle precarie condizioni di salute del titolare dell'ufficio del tempo, ora deceduto, la presenza dell'ispettore *in loco* si è resa necessaria per un efficiente espletamento dei servizi di istituto.

La situazione si è, infatti, normalizzata con l'assegnazione a Trapani di un nuovo titolare.

Devesi, infine, far presente che il competente organo ispettivo ha escluso che esista in Trapani « malcontento » e « panico » tra i contribuenti, per l'azione di accertamento del locale ufficio distrettuale delle imposte dirette, che segue nella propria opera criteri di moderazione e di cautela, nell'ovvio rispetto delle esigenze di giustizia e di perequazione tributaria.

Pertanto, qualora l'interrogante fosse a conoscenza di casi specifici di sperequata ed eccessiva azione fiscale, è pregato di farne segnalazione a questo Ministero, per i conseguenti interventi correttivi.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

MONTANARI OTELLO, CURTI IVANO, ROMAGNOLI, TREBBI E BIGI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria e commercio.* — Per sapere se non ritengano di intervenire presso l'E.N.I. affinché nel quadro di una politica di completa utilizzazione del metano per scopi chimici, industriali e domestici nella provincia di Reggio Emilia e nella regione emiliana, sia estesa immediatamente la rete del metano, per uso industriale e domestico, ai comuni di Scandiano, Castellarano, Casalgrande.

I suddetti comuni della provincia di Reggio Emilia hanno già avanzato proposta all'E.N.I. di costruire un ramo del gasdotto che, staccandosi dal metanodotto Cortemaggiore-Bologna, nei pressi di Bagno (comune di Reg-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

gio Emilia), tocchi gli abitati di Scandiano e Casalgrande, congiunga Veggio con il gasdotto di Sassuolo e prosegua sino a Castellarano. In tale modo è possibile assicurare la fornitura del metano all'industria locale, alle aziende artigiane e commerciali e servire la popolazione con l'erogazione per usi domestici.

La soluzione proposta è certa e logica e mira ad assicurare il gas alle piccole e medie industrie locali che potrebbero così ribassare i costi di produzione, assumere nuova manodopera e, in generale, la soluzione contribuirebbe a migliorare il tenore di vita di tutta la popolazione. (8869).

RISPOSTA. — La S.N.A.M. ha già a suo tempo preso in esame la possibilità di estendere la rete dei propri metanodotti ai comuni di Scandiano e Castellarano.

Senonché gli studi compiuti con riferimento alla eventuale attuazione delle derivazioni interessanti le località suddette hanno messo in evidenza la assoluta mancanza di ogni presupposto di convenienza economica.

Infatti, in relazione sia al modesto volume dei possibili assorbimenti, sia, soprattutto, agli alti oneri delle installazioni (dovrebbero essere posti in opera circa 25 chilometri di tubazioni), il costo e, quindi, il prezzo di vendita del gas naturale, portato in detti comuni risulterebbe così elevato da non poter presentare alcun vantaggio economico rispetto a quelli degli altri combustibili.

Il Ministro delle partecipazioni statali: FERRARI AGGRADI.

NANNUZZI, CIANCA, SPECIALE, FIUMANÒ, PELLEGRINO E CINCIARI RODANO MARIA LISA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno.* — Per accertare se e in che misura funzionari della pubblica sicurezza italiana, nel corso della loro collaborazione con i funzionari della pubblica sicurezza e del controspionaggio francese venuti in Italia per organizzare il servizio di protezione del presidente De Gaulle, abbiano fornito, per direttive ricevute o per circostanze di fatto, segnalazioni o indicazioni su patrioti arabi, tali da permettere a organizzazioni terroriste, venutene a conoscenza per questo tramite, la attuazione di attentati quale il gesto criminoso realizzato in Roma, la domenica 5 luglio 1959, contro un esponente del fronte di liberazione nazionale algerino.

Gli interroganti chiedono altresì di conoscere quali misure siano state prese per garantire dalle azioni terroristiche di ben individuati circoli colonialisti e gruppi di oltranzisti di tipo fascista, tanto la popolazione italiana, quanto gli stranieri ospiti del nostro paese; evitando qualsiasi misura o gesto che rappresenti anche soltanto una parvenza di tolleranza di fronte ai colonialisti e comprometta le nostre relazioni di amicizia con i popoli arabi. (1705, *già orale*).

RISPOSTA. — In occasione della visita in Italia del presidente della repubblica francese, generale De Gaulle, nostri funzionari di pubblica sicurezza ebbero contatti, in via preventiva, con colleghi della polizia francese ai fini della predisposizione dei necessari servizi d'ordine e di sicurezza atti a garantire l'incolumità dell'illustre ospite durante il suo soggiorno in territorio nazionale, e ciò analogamente a quanto si pratica in tutti gli stati in caso di viaggi o soggiorni di altissime personalità straniere.

Nella circostanza non furono fornite dai nostri funzionari informazioni di alcun genere su chicchessia.

Circa, poi, le affermazioni degli interroganti intese ad attribuire a determinati gruppi o circoli la responsabilità dell'eseccando attentato, avvenuto in Roma il 5 luglio 1959, tali affermazioni non trovano riscontro obiettivo nelle risultanze delle indagini finora svolte, e devono quindi considerarsi arbitrarie.

Da parte degli organi di polizia sono state adottate le necessarie misure per evitare il ripetersi nel nostro territorio di azioni criminose, comunque connesse alla questione algerina.

Eventuali provvedimenti nei confronti di stranieri presenti in Italia non potrebbero essere giustificati che da un loro comportamento non consono alle regole dell'ospitalità.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: SCALFARO.

NAPOLITANO GIORGIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere come si spieghi il fatto che l'amministrazione provinciale di Caserta non ha ancora posto in discussione il ricorso presentato il 27 maggio 1959, dal cittadino Pirozzi Pasquale di Aversa per la decadenza da consigliere provinciale del signor Petrillo Ulderico, essendo egli anche sindaco del comune di Casal di Principe; e se non ritenga di dovere intervenire per far sollecitare la discussione e decisione di detto ricorso. (10010).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

RISPOSTA. — Il carattere giurisdizionale delle funzioni svolte dai consigli provinciali in materia di decadenza dalla carica di consigliere, per motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, preclude qualsiasi intervento d'ufficio delle autorità amministrative nei confronti di quegli organi, la cui inerzia, per altro, legittima gli interessati a chiedere l'avocazione dei giudizi da parte della giunta provinciale amministrativa.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

NATOLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere le cifre esatte del numero di soggetti sottoposti alla pratica della vaccinazione antipoliomielitica nel paese, regione per regione e di ogni capoluogo di regione; nonché la classe di età dei vaccinati, il numero di vaccinazioni compiute e di quelle ancora in corso. (5845).

RISPOSTA. — Si forniscono i dati di cui all'elenco allegato.

Il Ministro: GIARDINA.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

Vaccinati contro la poliomielite per Regioni e Capoluoghi (a tutto aprile 1959).

REGIONI	DA 4 MESI A 3 ANNI			DA 4 A 6 ANNI			OLTRE I 6 ANNI		
	1 ^a iniezione	2 ^a iniezione	3 ^a iniezione	1 ^a iniezione	2 ^a iniezione	3 ^a iniezione	1 ^a iniezione	2 ^a iniezione	3 ^a iniezione
PIEMONTE	15.403	59.450	3.256	23.120	70.188	12.216	15.392	119.948	10.555
Torino	509	10.681	1.689	4.127	14.617	5.137	703	23.680	2.265
VALLE D'AOSTA	209	1.332	247	303	2.338	768	1.911	3.319	310
Aosta	77	369	130	45	456	170	501	583	37
LIGURIA	13.244	30.215	2.990	7.486	22.421	2.249	2.305	17.997	5.225
Genova	5.020	14.810	1.640	2.810	8.130	980	320	1.960	1.810
LOMBARDIA	57.373	149.572	11.806	43.900	118.103	20.691	46.707	161.868	110.770
Milano	1.086	14.948	3.952	896	13.989	8.010	1.410	23.351	40.433
TRENTINO-ALTO ADIGE	9.620	15.657	638	13.769	13.799	497	161	1.302	34
Trento	649	1.871	129	160	313	59	45	71	8
VENETO	49.294	74.012	5.890	24.028	32.039	3.034	11.742	46.281	1.184
Venezia	674	4.277	221	147	118	15	34	67	5
FRIULI-VENEZIA GIULIA	13.678	13.212	781	5.095	6.273	280	6.890	9.980	40
Trieste	4.932	4.168	75	847	753	34	—	—	—
EMILIA	9.299	109.663	5.319	50.889	80.002	5.307	29.485	126.357	6.380
Bologna	502	7.200	1.504	271	5.051	2.421	233	4.725	1.490
TOSCANA	13.371	67.961	12.978	11.157	60.098	9.519	6.432	162.683	7.510
Firenze	370	1.385	497	628	3.252	1.550	75	1.226	1.653
MARCHE	10.800	35.533	907	15.332	28.919	450	5.591	48.597	949
Ancona	287	1.185	6	474	1.732	16	—	—	—
UMBRIA	5.256	19.694	3.121	6.261	20.380	5.183	3.113	5.525	2.717
Perugia	192	2.758	792	460	4.874	1.718	—	—	—
LAZIO	16.124	72.346	3.691	20.935	73.223	5.733	14.503	119.009	14.458
Roma	1.671	19.665	2.178	2.210	21.386	3.196	69	39.410	2.650
ABRUZZI	7.292	64.166	2.039	12.088	27.052	373	6.099	44.674	1.667
L'Aquila	260	2.822	310	86	1.350	—	28	245	—
CAMPANIA	45.601	164.565	1.865	42.344	80.781	690	4.767	44.475	823
Napoli	5.804	21.513	146	5.488	22.991	143	1.057	7.263	61
PUGLIE	51.615	69.067	605	7.389	9.138	53	2.886	3.026	15
Bari	1.710	8.164	58	150	850	—	—	—	—
BASILICATA	971	19.455	320	315	7.284	39	130	1.965	5
Potenza	—	3.200	90	—	1.080	—	—	270	—
CALABRIA	26.749	36.192	494	6.026	8.350	114	9.500	11.370	145
Reggio Calabria	2.008	1.246	64	1.284	815	5	1.043	716	3
SICILIA	80.836	45.320	1.940	19.042	11.358	173	403	7.432	—
Palermo	1.820	3.112	511	1.311	2.015	—	—	—	—
SARDEGNA	16.605	46.411	1.193	19.565	4.543	36	533	685	—
Cagliari	2.944	4.223	91	287	387	—	—	—	—
ITALIA	443.340	1.093.823	60.080	329.044	676.289	67.405	168.550	936.493	162.787
	1.597.243			1.072.738			1.267.830		
	3.937.811								

NICOLETTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza che per la costruzione dell'autostrada Brescia-Padova sia stato espropriato ancora nell'agosto 1957 il terreno su cui sorgeva il cantiere della ditta Salvi Luigi in località San Polo, frazione di Brescia.

In detto cantiere per la produzione di ghiaia, pietrisco e sabbia per asfalto, erano occupati un centinaio di operai. Ora praticamente è chiuso.

Per conoscere le ragioni per cui a tanta distanza di tempo non sia ancora stata disposta alla ditta Salvi la liquidazione dei danni subiti, ponendola in condizione di non poter fare fronte ai suoi impegni verso gli operai. (9324).

RISPOSTA. — Con decreto 2 agosto 1957, n. 53897, il prefetto di Brescia autorizzava la società concessionaria dell'autostrada Brescia-Padova ad occupare, tra gli altri, i beni della ditta Crotti Francesco della sezione Sant'Eufermia di Brescia.

Su detti beni la ditta Salvi Strade, di cui è titolare Salvi Luigi, esercitava attività di escavazione di ghiaia senza essere proprietaria dei beni stessi; il trapasso di proprietà avveniva, infatti, più tardi. Ineccepibile è quindi la notifica, effettuata dalla società concessionaria, del decreto di occupazione alla precitata ditta Crotti che all'atto della notifica stessa risultava in catasto proprietaria.

La ditta Salvi non consentiva la pacifica occupazione dei terreni, ma opponeva vivace resistenza e proseguiva l'escavazione anche nella zona, già individuata con picchetti, interessata dai lavori.

L'occupazione poteva avvenire solo il 20 ottobre 1957, essendo stata iniziata nel contempo un'azione mediatrice intesa a trovare l'accordo sulla indennità di cessione dei beni in oggetto, nel qual caso la concessionaria avrebbe rinunciato a dare corso, nei confronti della ditta Salvi, alla normale procedura di espropriazione.

L'accordo si rilevava tuttavia impossibile a causa delle esorbitanti richieste della ditta suddetta, la quale proseguiva per più di un anno l'escavazione della ghiaia nella zona che rimaneva a nord dell'autostrada.

Per quanto riguarda il rapporto di causalità tra l'esecuzione dei lavori autostradali e la sospensione dell'attività della ditta Salvi, è da ritenere che tale rapporto non sussista dal momento che la sospensione stessa si è verificata prima che terminasse la coltivazione dei terreni residui a nord dell'auto-

strada. Del resto, sarebbe stato agevole per la ditta Salvi, e senza gravi oneri, il trasferimento degli impianti e dei mezzi d'opera nei terreni di sua proprietà a sud dell'autostrada. E anche da osservare che il numero di operai impiegati dalla ditta è stato sempre molto limitato, di gran lunga inferiore a quello segnalato dall'interrogante.

L'iter espropriativo nei confronti della ditta in oggetto è giunto ora alla sua conclusione, avendo la società concessionaria già eseguito la pubblicazione dell'ammontare delle indennità ai sensi della legge.

Si fa comunque osservare che, dopo l'ordinanza prefettizia di deposito delle somme di cui all'articolo 8 della legge 21 maggio 1955, n. 463, la ditta Salvi avrà facoltà di ricorrere contro l'ammontare delle somme stesse determinate dagli uffici tecnici dell'« Anas » e che saranno depositate nei modi di legge dalla società concessionaria.

Il Ministro: TOGNI.

NICOLETTO. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere dove sia archiviata la documentazione riguardante l'allarme aereo avvenuto la sera del 30 settembre 1940 nella città di Brescia. Si fa presente che detta documentazione è necessaria per la Corte dei conti che deve decidere su alcuni ricorsi presentati da cittadini bresciani. (9485).

RISPOSTA. — Agli atti dell'ufficio storico dello stato maggiore esercito, presso il quale è custodita tutta la documentazione relativa alle incursioni aeree dell'ultimo conflitto mondiale, nulla esiste che si riferisca « all'allarme aereo avvenuto la sera del 30 settembre 1949 nella città di Brescia ».

Di tale allarme, del resto, non è fatta menzione né nei bollettini di guerra dell'epoca, né in alcun altro documento esistente agli atti dei Ministeri della difesa e dell'interno.

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del profondo malcontento che esiste nei lavoratori dei comuni di Mairano-Brandico e Longhena (Brescia) nei confronti del collocatore intercomunale — con sede a Mairano — per il suo atteggiamento stranamente favorevole verso il padronato e discriminatorio verso i lavoratori;

per conoscere quali provvedimenti intende prendere per far cessare questa anormale situazione. (9915).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

RISPOSTA. — Dalle indagini esperite e da quanto confermato dagli stessi capilega dei comuni interessati, interrogati in proposito, nessun addebito è risultato nei confronti del collocatore comunale di Mairano-Brandico e Longhena in merito al suo operato nell'avviamento al lavoro dei disoccupati.

Al riguardo si ritiene opportuno far presente che nei suddetti comuni, ad economia esclusivamente agricola, la disoccupazione va da un minimo di zero a Longhena ad un massimo di sette a Mairano.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

NICOSIA E CALABRÒ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere l'esito delle indagini condotte dai carabinieri e dalla polizia per l'accertamento delle responsabilità in ordine all'attentato dinamitardo verificatosi domenica 5 luglio 1959 in Roma e nel corso del quale ha perso la vita un bimbo di 10 anni ed altri cinque sono rimasti feriti; e per sapere quali provvedimenti intenda prendere al fine di evitare il ripetersi di simili fatti criminosi nel territorio nazionale. (1703, già orale).

RISPOSTA. — Sono tuttora in corso, da parte dell'autorità giudiziaria, le indagini dirette alla identificazione dei responsabili della esplosione nell'interno dell'autovettura *Pugeot*, verificatasi a Roma in via Valsavio il 5 luglio 1959, dalla quale derivò la morte del bambino Rolando Ravai ed il ferimento di altre persone.

Agli accertamenti sin qui espletati hanno collaborato la scuola superiore di polizia scientifica, la squadra mobile e l'ufficio politico della questura di Roma, nonché la direzione di artiglieria presso il Ministero della difesa.

Allo stato attuale, non è dato riferire le risultanze finora acquisite ai fini delle indagini in corso, essendo gli atti compiuti, come è noto, coperti dall'obbligo del segreto di cui all'articolo 230 del codice di procedura penale.

Si tratta, comunque, di episodio che può considerarsi del tutto isolato e che si è verificato, nonostante la normale attuazione nel territorio nazionale di accurate misure preventive di vigilanza per evitare fatti del genere.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

NUCCI. — *Al Governo.* — Per conoscere quali misure si intendano adottare in aggiunta alle provvidenze in vigore, in favore delle aziende industriali, commerciali ed artigiane della Calabria, colpite dalle recenti

alluvioni e per le quali, in considerazione dell'entità dei danni accertati e delle ben note difficoltà dell'ambiente economico calabrese, sussiste il gravissimo rischio di non potere più ricostruire o riattivare i relativi impianti. (9635).

RISPOSTA. — Le provvidenze introdotte con la legge 21 agosto 1949, n. 638 (sulle imprese industriali danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità), e con la legge 13 febbraio 1952, n. 50 (concernente la estensione alle imprese commerciali e artigiane delle disposizioni contenute nella predetta legge n. 50) hanno avuto larga applicazione negli anni scorsi in occasione delle alluvioni verificatesi nel Polesine, nel salernitano e nella stessa Calabria. Sulla scorta dei favorevoli risultati ottenuti, si può fondatamente ritenere che l'applicazione delle suddette provvidenze consentirà di provvedere adeguatamente al ripristino dei beni distrutti a seguito delle alluvioni avvenute di recente in Calabria.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

ORLANDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno promuovere o sollecitare la emanazione del regolamento previsto dall'articolo 8 del decreto 30 novembre 1954, n. 1451, anche in relazione al fatto che il detto regolamento doveva essere approntato entro il 14 marzo 1956, ed in considerazione della situazione del personale che, attualmente alle dipendenze dell'amministrazione dell'interno e già in servizio presso le amministrazioni municipali istituite a suo tempo nel territorio italiano dell'Africa orientale e della Libia, non può conseguire, da oltre un decennio, alcuna promozione. (10034).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha potuto provvedere alla emanazione del regolamento previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, in quanto, alla scadenza del termine 29 marzo 1956, non erano stati ancora compilati i quadri speciali del personale municipale ex coloniale, cui il regolamento doveva riferirsi, atteso che l'ufficio stralcio del Ministero dell'Africa italiana, per necessità di carattere amministrativo, non poté trasmettere tempestivamente a questa amministrazione i fascicoli degli interessati e gli altri atti occorrenti.

Si soggiunge, per altro, che trovasi all'esame del Parlamento una proposta di legge

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

(atto Camera n. 141 del 1958) con cui, tra l'altro, vengono riaperti i termini per l'emanazione del regolamento di che trattasi.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

ORLANDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia informato circa lo stato di disagio in cui sono venute a trovarsi le numerose imprese — in genere di modeste dimensioni — che hanno effettuato, in provincia di Ancona, i lavori di pronto intervento disposti dal locale ufficio del genio civile in dipendenza dei danni arrecati dalle recenti alluvioni.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere se il ministro — rendendosi conto che detto disagio deriva dal fatto che non si è provveduto ad alcun pagamento dei lavori effettuati e che il ritardo lamentato è conseguente alla non ancora effettuata assegnazione della modesta somma di 350 milioni che il locale ufficio del genio civile era stato autorizzato ad utilizzare per la indilazionabile opera di pronto intervento — non ritenga necessario sollecitare gli uffici competenti perché procedano allo stanziamento ed al successivo accreditamento delle somme necessarie, tanto più che con decreto presidenziale n. 1059, il Ministero del tesoro è già stato autorizzato a prelevare 500 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1959-60. (10041).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già disposto a favore del provveditore regionale alle opere pubbliche di Ancona un primo accreditamento di 300 milioni di lire, per provvedere al pagamento dei lavori di pronto intervento eseguiti nelle Marche in dipendenza delle recenti alluvioni.

Il Ministro: TOGNI.

PAOLICCHI e PUCCI ANSELMO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il suo intendimento a proposito di quanto è avvenuto in una vertenza sindacale che interessa i lavoratori del settore laterizi di Pisa.

In considerazione della durata dell'agitazione, che può recar danno alla produzione del settore fino al rischio della chiusura dei forni — e in questo caso risulta evidente il danno che subisce l'occupazione operaia e l'intera economia — le maestranze e i sindacati hanno richiesto all'ufficio del lavoro di adoperarsi per la convocazione delle parti.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, che in un primo momento aveva ade-

rito alla richiesta di convocazione, ha poi comunicato di rinunciare per il rifiuto dell'Unione industriali a parteciparvi.

Gli interroganti, mentre rilevano questo comportamento dell'ufficio provinciale del lavoro, richiamano l'attenzione del ministro sul rischio di perdita economica, che è stato alla base della sollecitazione da parte operaia per la convocazione delle parti, e lo invitano ad adoperarsi presso l'ufficio provinciale del lavoro di Pisa perché adempia al suo compito. (1781, già orale).

RISPOSTA. — In merito all'agitazione del giugno-luglio 1959 delle maestranze occupate presso alcune aziende del settore dei laterizi di Pisa, originata dal mancato accoglimento delle richieste di concessione di un premio di rendimento e della continuità del rapporto di lavoro e al lamentato mancato intervento nella vertenza da parte del locale ufficio del lavoro, debbo precisare che il predetto ufficio non ritenne di poter accogliere il suggerimento della F.I.L.L.E.A. di Pisa di una immediata convocazione delle parti, dato il rifiuto dell'associazione competente degli industriali, di iniziare trattative sulle due richieste avanzate.

Da parte dei datori di lavoro infatti era stato dichiarato che non si sarebbero presentati alla convocazione data la impossibilità di regolare contrattualmente un premio che veniva già pagato solo da alcune ditte, trasformando così una liberalità di alcune aziende in un istituto contrattuale obbligatorio. Si sosteneva inoltre l'inaccettabilità dell'altra richiesta, relativa alla continuità del rapporto di lavoro, trattandosi di lavorazione stagionale. In tali condizioni la convocazione non avrebbe avuto che un carattere puramente formale data la mancanza di una delle due parti.

Comunque la richiesta relativa alla continuità del rapporto veniva successivamente abbandonata dalla F.I.L.L.E.A., che la manteneva solo come semplice raccomandazione. Come è noto l'agitazione dei lavoratori dei laterizi ebbe poi termine nei primi giorni dell'agosto 1959.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

PASSONI e GHISLANDI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per avere notizie in merito al completamento della sistemazione della stazione ferroviaria di Brescia, per la quale fin dal 1955 era stato elaborato un progetto completo ed erano stati predisposti gli stanziamenti necessari.

Rimangono infatti da realizzare importanti opere, prima tra tutte la costruzione dell'edificio centrale della stazione destinato al traffico viaggiatori. Va rilevato a questo proposito come sia urgente la esigenza di provvedere essendo l'edificio attualmente utilizzato a quello scopo sempre più inadeguato alle necessità del servizio, ed alla importanza della città di Brescia.

In particolare gli interroganti chiedono di conoscere l'attuale programma di attuazione dei lavori suddetti e quali difficoltà eventualmente si frappongono alla loro rapida esecuzione. (8550).

RISPOSTA. — Secondo il programma, a suo tempo stabilito, nella stazione di Brescia è stato dato corso ad una prima fase di lavori, attualmente in via di ultimazione, comprendente la costruzione di un fabbricato per servizi di stazione ove sono stati ricavati uffici, servizi accessori e bagagli; alloggiamenti per la polizia ferroviaria e n. 16 abitazioni per il personale, nonché la esecuzione di lavori vari minori, di sistemazione.

Non appena saranno stati ultimati gli anzidetti lavori verrà dato luogo alla seconda fase che prevede la costruzione di un nuovo magazzino merci con annessa pensilina.

Detto magazzino merci verrà ricostruito a reintegro di quello esistente, da demolire per far luogo alla sistemazione degli impianti terminali viaggiatori della linea secondaria Brescia-Iseo-Edolo da parte della Società nazionale ferrovie e tranvie (S.N.F.T.).

Successivamente, nella terza e quarta fase, verrà provveduto alla costruzione del nuovo fabbricato viaggiatori ed alle ulteriori opere di sistemazione e di completamento interne ed esterne connesse.

Il Ministro: ANGELINI.

PELLEGRINO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere a che punto sono le indagini esperite dal centro sperimentale per l'industria della pesca di Messina e dall'ufficio talassografico di Palermo sullo stagnone di Marsala (Trapani); e se è vero che le indagini preliminari hanno avuto esito positivo stabilendo che lo stagnone può essere industrializzato sfruttandolo per la piscicoltura, molluscicoltura e spongicoltura.

se non ritenga di intervenire presso il centro sperimentale suddetto autorizzandolo a proseguire le indagini per uno studio approfondito e serio sul problema e completarle nel termine più breve consentito dalla natura delle ricerche, onde intraprendere un'opera di

industrializzazione vagheggiata da decenni dalle popolazioni marsalesi. (9105).

RISPOSTA. — L'istituto talassografico di Messina ha condotto indagini di ordine chimico, fisico e biologico per saggiare le possibilità di un incremento della produttività dello stagnone di Marsala.

I risultati di tali studi, che dovranno comunque essere completati da altre indagini con l'ausilio di adeguati mezzi di ricerca, inducono ad affermare, secondo quanto testualmente ha comunicato il predetto istituto, che « migliorando con apposita bonifica le condizioni biologiche di quel bacino relativamente ai fondali, alla circolazione di acqua marina, alla scelta di animali e vegetali da far ivi acclimatare e riprodurre », si potrà realizzare un sicuro incremento di reddito.

Si fa presente, per altro, che le opere delle quali potrà eventualmente riconoscersi la convenienza, a seguito delle conclusioni finali dei predetti studi per una più razionale utilizzazione del bacino di cui trattasi, sono di competenza del governo regionale che deve anche sostenere l'onere relativo.

Il Ministro: COLOMBO.

PELLEGRINO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se è a conoscenza che nella zona di Castelvetro e Mazara (Trapani), sono stati rinvenuti dall'E.N.I. importanti giacimenti metaniferi che, secondo le stesse dichiarazioni del presidente dell'E.N.I. Mattei, sono di indubbio interesse industriale ;

se non ritenga di intervenire per la costruzione di un metanodotto per la distribuzione a tutti i centri della provincia dell'energia stessa a sollievo e progresso della loro economia. (9107).

RISPOSTA. — L'« Agip »-mineraria sta procedendo all'accertamento della effettiva consistenza del campo metanifero di Lippone-Mazara del Vallo mediante il calcolo teorico delle riserve e tuttavia, in base ai dati sino ad ora acquisiti, può prevedersi che il giacimento in questione non sia di rilevante entità.

Per quanto concerne, poi, l'utilizzazione del gas naturale rinvenuto, faccio presente che la S.N.A.M. sta svolgendo una indagine diretta ad individuare quali siano le possibilità di assorbimento di questo gas nelle zone viciniori al giacimento.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

PELLEGRINO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere i motivi per cui l'energia elettrica nella città di Marsala (Trapani) in alcune ore della giornata arriva agli utenti nell'intensità insufficiente all'uso degli elettrodomestici nonostante che la tensione dovrebbe essere di 160 volts; se non ritenga di intervenire per assicurare ai cittadini di Marsala la normale erogazione di energia elettrica. (9255).

RISPOSTA. — La segnalata insufficienza dell'energia elettrica in Marsala riguarda essenzialmente alcuni quartieri nei quali la costruzione di nuovi complessi edilizi ha determinato un sovraccarico della rete di distribuzione. A ciò è da aggiungere il fatto che il costante aumento di consumo, in relazione alle crescenti esigenze per uso domestico, e la notevole estensione del territorio per le numerose frazioni, hanno reso inadeguata l'attuale rete di distribuzione.

Da notizie in possesso di questo Ministero si è, comunque, in grado di comunicare che la ditta distributrice dell'energia elettrica — officina elettrica marsalese — ha già progettato il potenziamento del servizio per adeguarsi alle necessità dell'utenza; entro il corrente anno 1960 procederà alla costruzione di altre tre cabine elettriche, per le quali ha già acquistato le attrezzature necessarie; e quanto prima farà entrare in funzione quattro nuovi trasformatori di 200 chilowatt ciascuno.

Si comunica, infine, che il comitato interministeriale dei prezzi, al corrente della cenata situazione, ha provveduto ad interessare al riguardo il Ministero dei lavori pubblici affinché, attraverso i propri competenti organi periferici, vigili sulla sollecita realizzazione di quanto progettato dalla società officina elettrica marsalese.

Il Ministro: COLOMBO.

PEZZINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se sia informato del disagio e del danno economico che procurano al commercio agrumario nel comune di Paternò (Catania):

l'insufficienza del numero dei vagoni ferroviari giornalmente disponibili nelle stazioni di Schettino, San Marco e Agnelleria, per essere adibiti al trasporto degli agrumi ai fini dell'esportazione all'interno e all'estero e che dovrebbero essere nel complesso almeno 130-140 nei periodi di maggiore attività;

l'irrazionale utilizzazione degli stessi pochi carri finora disponibili, dei quali solo una quindicina attualmente vengono appron-

tati nelle stazioni per il carico ogni sera, mentre gli altri sono pronti solo la mattina, quando invece dovrebbero tutti essere pronti nelle stazioni la sera, allo scopo di consentirne il carico senza perdite di preziosissimo tempo.

L'interrogante chiede l'adozione di pronte misure volte ad eliminare i due gravi inconvenienti citati e ad evitare che anche per tali motivi venga ulteriormente ad aggravarsi la già preoccupante situazione agrumaria. (10183).

RISPOSTA. — Finora nelle stazioni di Paternò, San Marco, Schettino e Agnelleria, i carri occorrenti per il carico degli agrumi sono stati sempre forniti integralmente, tanto che nessuna richiesta di carico è rimasta insoddisfatta, sebbene quest'anno, a differenza di quanto è stato fatto in occasione di precedenti campagne agrumarie, non si è potuta costituire nelle varie località della Sicilia una scorta di carri atti al trasporto delle derrate, a causa dell'intensità delle richieste dei carri stessi su tutta la rete ferroviaria.

I carri in questione, comunque, non appena disponibili nella stazione incaricata della ripartizione (che per le località in esame è Catania), vengono distribuiti fra i vari centri in cui sono state presentate richieste di carico; e l'invio avviene ovviamente con parecchi treni, impostati per altro in modo tale che tra il loro arrivo e la partenza dei treni previsti per l'inoltro dei carri carichi vi sia il tempo per l'effettuazione del carico.

La richiesta degli interessati, tendente ad ottenere che tutti i carri necessari al carico giornaliero siano fatti trovare sul posto fin dalla sera precedente, non può essere accolta, perché provocherebbe un'inutile sosta di parecchie ore, con corrispondente allungamento del ciclo di utilizzazione dei carri stessi e quindi con riflessi negativi sulla disponibilità del materiale da carico.

Il Ministro: ANGELINI.

PINNA E BERLINGUER. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere, da ciascuno per la parte di sua competenza, se non ritengano necessario e urgente provvedere per la costruzione di un caseggiato per le scuole elementari di Zeffalù (Cagliari), dove — nonostante gli accertamenti delle autorità scolastiche e sanitarie — le cinque classi (comprendenti complessivamente 150 alunni) continuano ad alternarsi in turni di due ore e mezza in due misere stanze (di metri, 3,60 X 3,80 X 2,60), già considerate

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

l'anno scorso 1959 così scarsamente igieniche (la percenuale dei tracomatosi fra la popolazione scolastica era salita dal 18 al 47 per cento) che il sindaco aveva ordinato la chiusura delle scuole. (9292).

RISPOSTA. — La situazione scolastica del comune di Zerfaliu è indubbiamente grave in quanto le cinque classi di scuola elementare esistenti si alternano in due piccole stanze a piano terra, assolutamente inadatte all'uso scolastico.

L'amministrazione comunale interessata richiese a suo tempo l'intervento dello Stato ed ottenne, infatti, dal Ministero dei lavori pubblici — direzione generale per l'edilizia statale sovvenzionata — una promessa di contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'importo di lire 27.500.000. per la costruzione dell'edificio scolastico nel capoluogo, ma non avendo presentato agli enti interessati, benché più volte sollecitata, sia dall'ufficio del genio civile di Cagliari, sia dal provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, il progetto esecutivo dell'opera e la relativa documentazione, la pratica non ebbe alcun seguito.

La suddetta amministrazione intendendo, poi, avvalersi per la costruzione dell'edificio scolastico in questione dei benefici previsti dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, inoltrò a questo Ministero, nell'esercizio finanziario 1954-55, istanza intesa ad ottenere il contributo dello Stato sulla spesa per la realizzazione dell'opera.

La richiesta non poté essere accolta, essendosi dovuto provvedere a soddisfare, con i fondi a disposizione, esigenze più urgenti, rappresentate da altri comuni anche della stessa provincia di Cagliari.

Il comune in parola non ebbe cura di ripetere l'istanza negli esercizi finanziari successivi e si rivolse invece alla regione autonoma sarda di cui chiese l'intervento per la costruzione dell'edificio occorrente; la regione, però, secondo le notizie in possesso del Ministero, non potrà adottare alcun provvedimento al riguardo, prima del nuovo esercizio finanziario.

Ad ogni modo, per quanto attiene alla competenza di questo Ministero e di quello dei lavori pubblici, si fa presente che fino a quando il comune interessato non presenterà apposita istanza, nei modi e nei termini di legge, non sarà possibile prendere nella dovuta considerazione le necessità segnalate dagli interroganti, a meno che, nel frattempo, non venga approvato il disegno di legge sul « pia-

no decennale di sviluppo della scuola », attualmente all'esame della Camera dei deputati, nel qual caso, il Ministero, attenendosi alle disposizioni di cui all'articolo 16 del disegno di legge medesimo, potrà sostituirsi al comune e provvedere d'ufficio.

Il Ministro della pubblica istruzione: MEDICI.

PINNA, ANDERLINI, CODIGNOLA, BERLINGUER e MARANGONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga necessario chiarire — in seguito alle contrastanti interpretazioni ed erronee applicazioni della sua circolare del 31 ottobre 1957, n. 7537/73, da parte di alcuni provveditorati — che le parole della circolare stessa, secondo cui le indennità di trasferimento e di prima sistemazione ai maestri elementari spettano « agli insegnanti di ruolo nominati in altro ruolo in seguito a concorso che debbano raggiungere la nuova sede di servizio alla quale sono stati assegnati » non devono intendersi nel senso che tali indennità devono essere corrisposte soltanto agli insegnanti già « di ruolo soprannumerario » immessi nel ruolo ordinario in seguito a concorso, ma anche agli insegnanti già di « ruolo ordinario » assegnati ad altro ruolo (di altra provincia) in seguito al concorso magistrale 1958-59.

Sembra agli interroganti che la circolare predetta fosse già sufficientemente chiara, anche perché al momento in cui fu diramata (31 ottobre 1957) non poteva riferirsi agli insegnanti soprannumerari, nessuno dei quali aveva allora la possibilità di essere immesso nei ruoli ordinari per concorso per la semplice ragione che il concorso magistrale precedente a quello 1958-59 è stato bandito ed esaurito nel 1954 (quando di soprannumerari non si parlava nemmeno); ma un chiarimento in proposito appare, per gli inconvenienti lamentati, assolutamente necessario ed è vivamente atteso dalle categorie interessate. (9334).

RISPOSTA. — Il Ministero ritiene che la circolare del 31 ottobre 1957, n. 7537/73, indichi in modo chiaro e preciso le categorie di insegnanti elementari ammessi a fruire delle indennità previste dalla legge 29 giugno 1952, n. 489.

In particolare, al punto primo della circolare è precisato che le suddette indennità spettano agli insegnanti di ruolo, nominati in altro ruolo in seguito a concorso, che debbano raggiungere la nuova sede di servizio alla quale sono stati assegnati.

Non sembra che in relazione alla suriferita disposizione possano sorgere dubbi di interpretazione ed, in ogni caso, pare superfluo fornire con altra circolare ulteriori chiarimenti.

Comunque, si fa presente che il Ministero, nel caso in cui dovessero essere formulati appositi quesiti dai provveditori agli studi o dagli insegnanti interessati, non mancherebbe di precisare che gli « insegnanti di ruolo » cui la circolare in parola si riferisce sono ovviamente sia quelli di ruolo normale, sia quelli di ruolo in soprannumero.

Qualora, poi, gli interroganti intendessero precisare i casi concreti per i quali si siano verificati gli inconvenienti lamentati, si assicura che il Ministero avrebbe cura di chiarire tempestivamente, nel senso sopra indicato, ai competenti provveditori agli studi la corretta applicazione della circolare di che trattasi.

Il Ministro: MEDICI.

POLANO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere:

1°) se siano stati informati della grave situazione venutasi a creare a Solarussa (Cagliari) per la recente nuova alluvione verificatasi nella zona;

2°) se abbiano notizie di misure urgenti, e quali, adottate dalle autorità (prefetture, genio civile, ispettorato agrario ed altre) per portare assistenza ai colpiti e danneggiati dall'alluvione, con particolare riguardo a distribuzione viveri, medicinali, coperte alle famiglie alluvionate, alla loro sistemazione nelle case I.N.A., inabitate perché ancora prive di vetri e di energia elettrica ma che potrebbero essere rapidamente messe in condizione di accogliere le famiglie che hanno dovuto abbandonare le loro case rese inabitabili e pericolanti per effetto dell'alluvione, e apertura di lavori e di cantieri di lavori per le opportune sistemazioni delle strade e degli abitati danneggiati e per assicurare possibilità di lavoro ai lavoratori della località;

3°) se intendono disporre, per provvedere al risanamento degli abitati alluvionati resi inabili; alla assegnazione delle case I.N.A. in attesa del risanamento della zona alluvionata; ad una effettiva e più larga assistenza degli alluvionati e dei poveri della zona. (9167).

POLANO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* -- Per conoscere se i rispettivi organi peri-

ferici si siano interessati di determinare i danni agli abitati, alle colture, alle opere pubbliche causati dal maltempo in diverse zone della Sardegna; se abbiano dato, o intendano dare disposizioni perché tali rilevamenti siano compiuti con ogni possibile sollecitudine ai fini della determinazione degli interventi necessari per la sistemazione e il riattamento delle zone colpite, e per l'assistenza alle popolazioni danneggiate. (9168).

RISPOSTA. — Le eccezionali precipitazioni atmosferiche verificatesi in Sardegna nell'ottobre e nel novembre del 1959 hanno recato danni, più o meno notevoli, in vari comuni della provincia di Cagliari, mentre danni molto più lievi si sono registrati in quella di Sassari e nessun notevole danno nella provincia di Nuoro.

Comunque, i danni più notevoli si sono avute nelle campagne.

Il provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna è sollecitamente intervenuto, laddove tale intervento era consentito dalla legge 12 aprile 1948, n. 1010, disponendo la esecuzione di lavori di pronto soccorso, consistenti in puntellamenti di case di abitazione, in ripristino del transito su strade, e nello sgombero di macerie, ed in opere di difesa spondale del fiume Cixersi e di altri corsi d'acque.

Mentre i prefetti di Sassari e Nuoro non hanno avuto modo di intervenire con speciali provvidenze, data la irrilevante entità dei danni causati dalle piogge nelle loro rispettive province, quello di Cagliari ha sollecitamente impartito disposizioni per venire incontro alle più urgenti necessità delle popolazioni sinistrate, mediante la concessione di sussidi straordinari e provvedendo alla sistemazione delle famiglie sinistrate.

Quanto ai provvedimenti per venire incontro agli agricoltori danneggiati, il Ministero dell'agricoltura e foreste comunica che i medesimi, per il ripristino dell'efficienza produttiva delle proprie aziende, possono avvalersi dei mutui trentennali di miglioramento fondiario, col concorso statale del 2,50 per cento nel pagamento degli interessi di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, oppure dei mutui ventennali, al tasso di interesse del 4,50 per cento, previsti dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1208, a favore delle aziende agricole del Mezzogiorno e delle isole, e, limitatamente all'eventuale ripristino degli impianti irrigui e degli edifici rurali, possono far ricorso ai finanziamenti al tasso del 3 per cento di cui

alle disposizioni contenute nel capo terzo della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Per il ripristino della coltivabilità dei terreni, i suddetti agricoltori potranno giovare dei contributi previsti dal decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31.

Il Ministero medesimo ha, poi, assegnato alla regione la somma complessiva di 50 milioni di lire per la concessione dei prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento contemplati dalle disposizioni del titolo terzo della legge 25 luglio 1957, n. 595.

Inoltre, indipendentemente dalla possibilità già offerta dall'articolo 8 - comma secondo - della sopracitata legge 5 luglio 1928, n. 1760, di ottenere la proroga fino ad un anno dalla scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio in caso di mancato o insufficiente raccolto, il ripetuto dicastero ha in corso un nuovo decreto con il quale le agevolazioni creditizie previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 838, verranno estese anche alle aziende agricole che, a seguito delle recenti avversità atmosferiche, abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile totale.

Infine, ai coltivatori danneggiati sarà accordata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate.

Per quanto si riferisce, in modo particolare, al comune di Solarussa, si informa che l'abitato di tale comune ha riportato lievi danni consistenti in qualche casa invasa dalle acque.

Più notevoli, invece, sono i danni alle colture ed alla campagna, dove le piogge hanno ingrossato un canale di bonifica le cui acque straripando hanno invaso le case esistenti lungo detto canale, costruite, abusivamente, con mattoni e fango.

Non si sono, comunque, verificati crolli né danni alle persone.

Il Ministero del lavoro e previdenza sociale, per la parte di propria competenza, informa che la gestione I.N.A.-Casa ha in corso di ultimazione, nel comune di Solarussa, la costruzione di sei alloggi, che, per altro, a norma della legge 28 febbraio 1949, n. 43, debbono essere consegnati ai lavoratori aventi diritto in base alla apposita graduatoria compilata dalla competente commissione provinciale.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

POLANO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere la situazione attuale del tratto ferroviario in concessione alle strade ferrate

sarde tra Tempio e Palau; e precisamente: quando si prevede potranno essere completate le opere di ammodernamento progettate in quel tratto, in modo che le nuove automotrici, immesse nel tratto già ammodernato Sassari-Tempio, possano proseguire il percorso anche sulla linea Tempio-Palau. (10235).

RISPOSTA. — La situazione attuale dell'armamento nel tratto Tempio-Palau, sebbene garantisca la sicurezza dell'esercizio con i mezzi e le velocità attuali, non permette la immissione in servizio delle automotrici.

Perciò è previsto di ammodernare l'armamento e precisamente la saldatura alluminotermica dei giunti, la sostituzione di gran parte delle traverse, la ricarica della massicciata e l'introduzione dei raccordi parabolici previa picchettazione delle curve.

I lavori di cui sopra, che verranno presto iniziati, potranno essere eseguiti in circa sei mesi e pertanto si può ritenere che nel corso della prossima estate le automotrici attualmente in servizio sulla Sassari-Tempio potranno proseguire fino a Palau.

Il Ministro: ANGELINI.

POLANO. — *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato dei lavori per la costruzione dei cavalcavia sul tronco ferroviario Olbia-Golfo Aranci, opera già approvata ed appaltata, e quanto mai necessaria ed urgente per facilitare la circolazione degli automezzi in quel tratto stradale. (10238).

RISPOSTA. — In data 4 maggio 1959 è stata perfezionata la convenzione tra l'azienda ferroviaria e il comune di Olbia, relativa alla costruzione in attraversamento della linea Cagliari-Golfo Aranci, di un nuovo cavalcavia al chilometro 284+528, da eseguirsi a cura del comune di Olbia, sotto la sorveglianza dell'azienda ferroviaria, che eseguirà, a spese del comune, le sole opere necessarie per garantire la continuità e la sicurezza del proprio esercizio.

Per altro, benché le ferrovie dello Stato avessero, fin dal 20 gennaio 1959, autorizzato il comune ad eseguire i lavori in pendenza della stipulazione del citato atto, i lavori, appaltati dal comune alla società Ferrobeton, non sono stati ancora iniziati.

Risulta infatti che il comune sta ancora procedendo alle pratiche di esproprio dei terreni interessati dalla nuova opera.

Il Ministro dei trasporti: ANGELINI.

PRETI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali le promozioni a direttore di divisione e di sezione effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato abbiano determinato malcontento tra i funzionari interessati, cui sarebbero venuti a mancare i legittimi diritti od aspettative.

L'interrogante chiede ancora al ministro del tesoro se è possibile rimettere nuovamente al consiglio di amministrazione le promozioni stesse per un più accurato vaglio dei diritti acquisiti e delle legittime aspettative dei funzionari stessi. (1725, già orale).

RISPOSTA. — In data 11 giugno 1959, il consiglio di amministrazione della Ragioneria generale dello Stato, nella sua specifica competenza, nel pieno rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed in base a criteri di valutazione appositamente prefissati, effettuò gli scrutini per merito comparativo concernenti le promozioni alle qualifiche di direttore di divisione e direttore di sezione del ruolo della carriera direttiva.

Premesso che, allo stato degli atti, non risulta pervenuta alcuna protesta intesa a manifestare ed a far conoscere il malcontento segnalato dall'interrogante è appena il caso di rilevare che nessun diritto alla promozione poteva nella specie sorgere a favore di qualsivoglia interessato, bensì soltanto il diritto, debitamente riconosciuto, alla scrutinabilità relativa.

Pertanto, in mancanza di omissioni o di errori idonei a giustificare l'autoimpugnativa dei propri atti da parte dell'amministrazione, non è giuridicamente consentito promuovere alcun riesame da parte del consiglio di amministrazione.

Ed ancora, mentre tutti gli impiegati scrutinabili per la promozione sono titolari soltanto di una legittima aspettativa dell'avanzamento, la insoddisfazione dei non promossi è una mera *res facti* e non può di per sé determinare l'inficiamento dell'operato dell'amministrazione attraverso i suoi organi e conseguentemente la revisione dell'operato stesso; contro il quale, per altro, è sempre ammessa la tutela giurisdizionale per motivi di legittimità dinanzi al competente magistrato amministrativo.

Il Sottosegretario di Stato: SCHIRATTI.

PRETI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria e commercio.* — Per sapere se non considera deleterio per l'I.N.A. il continuo rinvio della nomina del presidente e del consiglio di amministrazione,

tenendo conto del fatto che un organismo industriale, che opera in regime di concorrenza con le imprese private, non può restare senza gravi danni in una situazione di incertezza assoluta, retto da persone il cui mandato è già scaduto da un anno e che ignorano se saranno confermate, e che pertanto si astengono dal prendere qualsiasi iniziativa che esorbiti dalla ordinaria amministrazione. (9758).

RISPOSTA. — Con decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1960 è stato provveduto alla nomina del presidente e del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

PRETI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi per i quali, a venti mesi dalla data di entrata in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425, malgrado i ripetuti ricorsi degli interessati ed al contrario di quanto invece venne a suo tempo regolarmente fatto per il personale in servizio, non è stato ancora provveduto nei confronti degli ex agenti del grado sesto degli uffici collocati a riposo anteriormente al 1° maggio 1958, che ne abbiano titolo, alla riliquidazione delle loro pensioni in applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 agosto 1957, n. 751, secondo la « interpretazione autentica » degli articoli stessi stabilita nel terzo comma dell'articolo 173 della legge 26 marzo 1958, n. 425. (10159).

RISPOSTA. — Il disposto dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1957, n. 751, relativo all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio nella prima applicazione della tabella approvata con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, è estensibile nei confronti del personale già cessato dal servizio perché espressamente contemplato dall'articolo 4 della stessa citata legge.

Il terzo comma dell'articolo 173 della legge 26 marzo 1958, n. 425 (stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato) si riferisce esclusivamente al personale in servizio al 1° maggio 1958 e dispone infatti che nei confronti del personale stesso si debbano applicare soltanto gli articoli 1 e 2 della ripetuta legge 8 agosto 1957, n. 751, mentre per l'estensione del medesimo beneficio a coloro che al 1° maggio 1958 si trovavano già in pensione sarebbe stato necessario il richiamo anche dell'articolo 4 della stessa legge n. 751

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

del 1957, richiamo che — come è stato rilevato — non si riscontra nel citato terzo comma dell'articolo 173 dello stato giuridico.

Tale interpretazione è stata manifestata dall'organo di controllo della Corte dei conti in sede di riscontro.

Devo, per altro, far presente che l'amministrazione ferroviaria ha predisposto — in sede di riesame delle norme dello stato giuridico — la modifica al ripetuto terzo comma dell'articolo 173 relativa al beneficio a favore degli ex dipendenti di cui trattasi.

Il Ministro: ANGELINI.

PREZIOSI COSTANTINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza che lo stabile dell'unico ospedale, discretamente attrezzato, anche se di modestissime capacità ricettive, quello civile di Avellino — che pure svolge le sue funzioni, fra innumeri difficoltà per lo spirito di sacrificio ed il valore dei suoi dirigenti, dei sanitari tutti e del personale addetto ai vari servizi — è pericolante, al punto che tutta un'ala che dava ricovero ad oltre cinquanta ammalati ha dovuto essere da un'ora all'altra sgomberata e gli infermi trasferiti in altra parte dello stabile, i letti quasi addossati l'uno all'altro, senza dare la possibilità ai medici ed al personale di adempiere pienamente a quel dovere di assistenza pur così sentito da essi.

La venuta in Avellino nel 1958 del ministro Monaldi sembrava avere avviato a soluzione un così grave problema, anche per l'impulso notevole dato al problema stesso dal prefetto della provincia, resosi subito conto della gravità della situazione, ma si è pervenuti successivamente al ristagno quasi del tutto completo per inerzia degli organi centrali.

Ciò è tanto più grave se si pensa che i rustici dell'ospedale consorziale e del sanatorio Maffucci furono quasi del tutto completati nel lontano anno 1938 e costarono varie centinaia di milioni, rapportate le spese allora sostenute ai prezzi di oggi, e che quindi è doveroso, allo stato, rivedere e risolvere una situazione così annosa e deprecata, in relazione soprattutto alle inderogabili necessità assistenziali delle laboriose ma povere popolazioni d'Irpinia.

Da quanto sopra esposto si desume la necessità di accelerare i lavori di completamento dell'ospedale consorziale a viale Italia, che, avendo visto completato o quasi il rustico nel 1938, dovrebbe pur entrare in funzione dopo 21 anni di attesa nel capoluogo di una pro-

vincia che è la più depressa del nostro paese ed all'ultimo gradino per posti-letto e cioè una media di 0,45 per mille.

L'interrogante chiede infine di conoscere dal ministro quali provvedimenti urgenti ha intenzione di adottare nella attuale grave situazione di emergenza che specificatamente si riferisce all'ospedale civile di Avellino, per venire incontro ad esigenze inderogabili, dinanzi alle quali non si possono adottare soluzioni burocratiche che lasciano il tempo che trovano.

L'interrogante coglie l'occasione per chiedere al ministro se non reputi opportuno e doveroso, al pari del suo predecessore, recarsi ad Avellino e rendersi anche egli conto di quanto sia necessario fare perché quel problema ospedaliero sia avviato sul serio a definitiva soluzione. (8812).

RISPOSTA. — L'imminente pericolo di crollo dell'ospedale civile di Avellino impose provvedimenti di urgenza che portarono al forzato abbandono dell'intero edificio in soli due giorni. Gli infermi furono trasferiti, in minima parte, all'ospedale San Giacomo di Monteforte Irpino, distante solo 8 chilometri dal capoluogo, e, per la maggior parte, al locale ospedale Maffucci.

Non altre possibilità di soluzione si presentarono alle autorità che adottarono i suesposti provvedimenti d'urgenza.

Questo Ministero e quello dei lavori pubblici provvidero con la massima tempestività agli opportuni accertamenti per stabilire l'entità dei necessari interventi.

Venne constatata l'urgenza di provvedere a rendere efficiente l'edificio dell'ospedale Maffucci per metterlo in grado di offrire l'indispensabile assistenza sanitaria ai degenti ivi trasferiti.

Il Ministero dei lavori pubblici dispose pertanto, a tal fine, un finanziamento straordinario di lire 80 milioni.

Per ciò che concerne il nuovo ospedale consorziale, la cui realizzazione delle opere murarie risale al 1938, si fa presente che l'amministrazione del consorzio ha attualmente a disposizione 129 milioni sui 150 necessari per il completamento dell'opera, che risulta già appaltata per un primo lotto di 67 milioni.

Il completamento del nuovo ospedale consorziale avvia a soluzione il problema ospedaliero della provincia di Avellino e l'ospedale Maffucci, che ovviamente dovrà essere sgomberato, potrà essere destinato ad accogliere, come è nelle previsioni, il centro di assistenza all'infanzia.

Il Ministro: GIARDINA.

PRINCIPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti d'urgenza intendano adottare, per venire incontro alle popolazioni della Calabria, ancora una volta colpite da un'alluvione; se non ritengano che una più organica applicazione della legge speciale per la Calabria, conforme alle premesse della legge stessa, avrebbe potuto eliminare le cause, che frequentemente determinano così gravi inconvenienti. (9456).

RISPOSTA. — Il nubifragio abbattutosi sulla Calabria nel mese di novembre 1959 ha recato notevoli danni in tutte e tre le province di tale regione.

Il provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro è, dovunque, tempestivamente intervenuto, con opere di pronto soccorso, dirette al ripristino del transito sulle strade comunali e provinciali, alla riattivazione degli acquedotti e delle fognature, alla demolizione, sgombero e puntellamento di stabili e di muri pericolanti a tutela della pubblica incolumità, e per quanto altro poteva essere consentito dalla legge 12 aprile 1948, n. 1010.

Per la costruzione di alloggi a favore della popolazione della Calabria, questo Ministero ha disposto in base alla legge 9 agosto 1954, n. 640, il finanziamento eccezionale di complessive lire 2,150 milioni così suddivisi: lire 950 milioni per la provincia di Catanzaro, lire 850 milioni per quella di Cosenza e lire 350 milioni per quella di Reggio Calabria, dando precise istruzioni per il rapido inizio dei relativi lavori.

Tra i primi interventi, di carattere assistenziale, da parte delle competenti prefetture vanno ricordate anzitutto le concessioni di contributi straordinari ai comuni maggiormente colpiti, e la erogazione di congrue somme per l'assistenza delle famiglie più bisognose.

Le prefetture medesime hanno preso tempestivamente ogni possibile iniziativa per soccorrere le famiglie rimaste senza tetto, ricevendo in tale opera il valido contributo della Pontificia opera di assistenza, della Croce rossa italiana e del comando territoriale di Napoli, che hanno messo a disposizione notevoli quantitativi di viveri, di vestiario, di coperte e di letti.

Le intendenze di finanza della Calabria sono state invitate dal competente Ministero a riferire sollecitamente sulla entità dei danni verificatisi, a seguito degli eventi calamitosi di che trattasi, nelle rispettive province, al fine di esaminare se si renda possibile, nel

caso particolare, l'adozione delle disposizioni agevolative previste dall'articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

Le intendenze stesse, nel frattempo, sono state autorizzate a sospendere, nei confronti dei possessori dei fondi rustici maggiormente danneggiati, la riscossione delle imposte sui redditi dominicale ed agrario, per la rata di dicembre 1959.

Analoga autorizzazione, previo accordo con le competenti prefetture, è stata anche concessa per le relative sovrimposte comunali e provinciali.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste, da parte sua, tramite i dipendenti ispettorati agrari, l'Opera per la valorizzazione della Sila ed i consorzi di bonifica in Calabria, sta procedendo all'accertamento dei danni causati alle aziende agricole ed alle opere pubbliche di bonifica. I predetti enti si sono prodigati e si prodigano tuttora, con tutti i mezzi a disposizione, per ogni possibile assistenza alle popolazioni agricole danneggiate.

Inoltre, di intesa con l'Opera Sila, il medesimo dicastero sta predisponendo un piano di interventi inteso, nei limiti del possibile, a porre in grado gli agricoltori e gli assegnatari di poter provvedere alle risemine sui terreni danneggiati.

Infine, per quanto riguarda le opere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, il competente Comitato dei ministri informa che tale ente ha tempestivamente preso tutte le misure per i più urgenti lavori di ripristino delle opere che sono state danneggiate dalle alluvioni stesse, autorizzando telegraficamente gli enti ed uffici concessionari alla diretta esecuzione dei lavori occorrenti.

La Cassa si riserva, inoltre, di finanziare in un secondo tempo, e comunque al più presto, quegli interventi a carattere definitivo che risulteranno occorrenti per le indicate opere, in base ai risultati degli accertamenti in corso e della valutazione degli inconvenienti che si sono verificati.

Si fa, inoltre, presente come non si possa sostenere che l'applicazione della legge speciale per la Calabria 26 novembre 1955, n. 1177, sia viziata da distorsioni rispetto agli obiettivi fondamentali determinati dalla legge medesima, riguardanti essenzialmente la conservazione e la tutela del suolo e degli insediamenti.

L'attività della Cassa si è infatti sviluppata in perfetta aderenza alle direttive formulate dalla citata legge n. 1177 e dal relativo piano regolatore; si può precisare in questo senso che il complesso delle opere di conservazione

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

del suolo e di consolidamento di abitati rappresenta il 73,5 per cento (rispettivamente il 61,7 per cento e l'11,8 per cento) degli interventi complessivamente programmati fino al 1960, ed il 74,3 per cento (rispettivamente il 61,6 per cento ed il 12,6 per cento) delle opere pubbliche di cui sono stati già approvati i progetti esecutivi.

È da considerare infine che i danni provocati dalle recenti alluvioni non possono essere imputati alla mancata esecuzione di interventi sistematori previsti in attuazione della legge speciale per la Calabria, bensì al fatto che dette alluvioni si sono verificate in forma particolarmente violenta ed eccezionale, in un periodo in cui non può ancora manifestarsi pienamente l'effetto regimatorio degli interventi intrapresi.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

PRINCIPE E MANCINI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della situazione del comune di Acquaro (Catanzaro), gravemente danneggiato dalle recenti alluvioni, attraversato da monte a valle dal torrente Salandria, affluente dell'Aurelio;

se non ritenga necessaria ed urgente la deviazione del torrente Salandria dal centro abitato, per evitare che, verificandosi piogge a carattere temporalesco, possano determinarsi danni ancora più gravi. (9714).

RISPOSTA. — Gli interventi richiesti dagli interroganti per impedire che il torrente Salandria possa determinare danni ancora più gravi all'abitato del comune di Acquaro, potrebbero essere previsti in sede di eventuali lavori di consolidamento dell'abitato stesso, da attuarsi ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1177, essendo tale comune classificato nelle tabelle degli abitati da consolidare a cura e a spese dello Stato.

A tal fine sarà valutata, in base alle effettive necessità, la possibilità di finanziare i predetti lavori con i programmi esecutivi della citata legge n. 1177.

Il Ministro: PASTORE.

PRINCIPE E MANCINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

a) se — considerato che il numero degli aspiranti all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria risulta generalmente inferiore alle necessità della scuola (in provincia di Cosenza hanno ottenuto incarico di insegnamento, in mancanza di aspiranti

laureati, anche studenti universitari) — non ritenga, predisponendo l'ordinanza relativa al conferimento degli incarichi e supplenze per il prossimo anno scolastico, di dover confermare le disposizioni attualmente vigenti e per cui hanno diritto all'inclusione nelle graduatorie provinciali, con qualifica di incaricati, anche gli « aspiranti non abilitati i quali abbiano prestato servizio di insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria statali o pareggiati per almeno due anni scolastici »;

b) in subordinata se non ritenga di estendere alle graduatorie compilate dai capi di istituto i criteri di valutazione dei titoli in uso presso i provveditorati agli studi per la compilazione delle graduatorie provinciali e previsti dalla tabella B annessa all'ordinanza ministeriale in data 28 aprile 1959. (9954).

RISPOSTA. — Il Ministero ha già preso in attenta considerazione il problema relativo alla inclusione nelle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria, con qualifica di incaricati, degli aspiranti non abilitati.

Al riguardo, si fa presente che, al fine di evitare gli inconvenienti segnalati dagli interroganti, il Ministero ha assunto l'iniziativa di predisporre un apposito schema di disegno di legge, recante modifiche all'articolo 1 della legge 19 marzo 1955, n. 160, per il quale sono in corso ora le necessarie intese con il Ministero del tesoro.

Se il provvedimento in parola sarà approvato, il problema potrà considerarsi risolto.

Il Ministro: MEDICI.

PUGLIESE. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti, ognuno nel settore di sua competenza, abbiano adottato o intendano adottare in favore dei comuni della provincia di Catanzaro, seriamente danneggiati dall'imperversare del maltempo di questi ultimi giorni, che ha provocato alle abitazioni, alla viabilità, alle campagne ed ai raccolti in atto perdite sensibili.

In particolare, quale azione di assistenza, di ripristino della viabilità, di allestimento di adeguati alloggi, di sistemazione dei terreni, di sgravi fiscali sia stata o sia per essere predisposta per la circostanza onde arrecare, sia pur parziale, sollievo alle popolazioni danneggiate. (9185).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

RISPOSTA. — Il nubifragio abbattutosi sulla Calabria nel mese di novembre 1959 ha recato notevoli danni anche in provincia di Catanzaro e, particolarmente, nella zona del Vibonese.

I comuni maggiormente danneggiati sono stati quelli di Gerocarne, di Dinami, di Soriano, di Dasà, di Arena e di Acquaro. Questo ultimo abitato, in considerazione delle numerose frane verificatesi, è stato già oggetto di accurate indagini da parte di un esperto del servizio geologico d'Italia, allo scopo di stabilire se occorre procedere alla esecuzione di idonee opere di consolidamento, oppure è necessario ricorrere ad un parziale trasferimento dell'abitato stesso, per evitare che, in avvenire, abbiano a ripetersi le frane stesse.

Il provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro è, dovunque, tempestivamente intervenuto, con opere di pronto soccorso, dirette al ripristino del transito sulle strade comunali e provinciali, alla riattivazione degli acquedotti e delle fognature, alla demolizione, sgombero e puntellamento di stabili e di muri pericolanti a tutela della pubblica incolumità e per quanto altro poteva essere consentito dalla legge 12 aprile 1948, n. 1010.

Per la costruzione di alloggi a favore della popolazione della provincia di Catanzaro questo Ministero ha disposto il finanziamento di lire 950 milioni ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, dando precise istruzioni per il rapido inizio dei relativi lavori.

Tra i primi interventi di carattere assistenziale da parte della prefettura di Catanzaro vanno ricordate anzitutto le concessioni di contributi straordinari ai comuni della provincia maggiormente colpiti, e la erogazione di congrue somme per l'assistenza delle famiglie più bisognose.

La prefettura medesima ha preso tempestivamente ogni possibile iniziativa per soccorrere le famiglie rimaste senza tetto, ricevendo in tale opera, il valido contributo della Pontificia opera di assistenza, della Croce rossa italiana e del comando territoriale di Napoli, che hanno messo a disposizione notevoli quantitativi di viveri, di vestiario, di coperte e di letti.

Le intendenze di finanza della Calabria sono state invitate dal competente ministero a riferire sollecitamente sulla entità dei danni verificatisi, a seguito degli eventi calamitosi di che trattasi, nelle rispettive province, al fine di esaminare se si renda possibile, nel caso particolare, l'adozione delle disposizioni agevolative previste dall'articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

Le intendenze stesse sono state, nel frattempo, autorizzate a sospendere, nei confronti dei possessori dei fondi rustici maggiormente danneggiati, la riscossione delle imposte sui redditi dominicale ed agrario, per la rata di dicembre 1959.

Analogha autorizzazione, previo accordo con le competenti prefetture, è stata anche concessa per le relative sovrimposte comunali e provinciali.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste, da parte sua, tramite i dipendenti ispettorati agrari, l'Opera per la valorizzazione della Sila ed i consorzi di bonifica operanti in Calabria, sta procedendo all'accertamento dei danni causati dalle aziende agricole ed alle opere pubbliche di bonifica. I predetti enti si sono prodigati e si prodigano tuttora, con tutti i mezzi a propria disposizione, per ogni possibile assistenza alle popolazioni agricole danneggiate.

Inoltre, di intesa con l'opera Sila, il medesimo dicastero sta predisponendo un piano di interventi inteso, nei limiti del possibile, a porre in grado gli agricoltori e gli assegnatari di poter provvedere alle risemine sui terreni danneggiati.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

ROMANO BRUNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere, anche in rapporto alla gravissima crisi idrica che nei giorni scorsi ha tormentato la popolazione napoletana, quali sono i motivi per i quali le opere dell'acquedotto Campano segnano da tempo il passo, non riuscendosi, certamente non per impedimenti tecnici, a realizzare per un breve tratto di soli sette chilometri l'allacciamento alle condotte delle acque del Biferno.

L'interrogante chiede altresì di conoscere entro quanto tempo dette opere, che sono già costate 25 miliardi e che recheranno grande sollievo all'approvvigionamento d'acqua della città e provincia di Napoli e delle province limitrofe, saranno definitivamente ultimate. (7905).

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 7884, del deputato De Caro, pubblicata a pagina 4318).

ROMEO E ANGELINI LUDOVICO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'attività svolta dal comitato di liquidazione della società per azioni Cantiere navale di Taranto — decreto

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

ministeriale 4 giugno 1959 — per quanto attiene il rispetto dei contratti di lavoro e degli accordi aziendali.

Nel corso degli ultimi due mesi detto comitato, violando apertamente gli accordi interconfederali e quelli aziendali in vigore da oltre un decennio, ha deliberato unilateralmente i seguenti provvedimenti:

licenziamento di n. 131 dipendenti, fra operai e impiegati, perché hanno superato il 60° anno di età (per consuetudine i licenziamenti avvengono al 65° anno);

licenziamento di n. 24 operai senza motivazione alcuna, dopo averli arbitrariamente obbligati a visita da parte dell'E.N.P.I. (trattasi di operai con una media di venti anni di anzianità);

abolizione, a partire dal 1° agosto 1959, della indennità di disagiata ubicazione (lire 31 al giorno) prevista dall'accordo aziendale dell'11 aprile 1945;

abolizione dell'indennità di superlogorio vestiario (4 per cento sul guadagno cottimo) riconosciuta agli operai in apposito accordo aziendale, per il particolare disagio dei lavori di bordo e nei doppi fondi (la distribuzione di vestiario non può essere sostitutiva di detta indennità);

abolizione del premio varo;

diffida a n. 21 lavoratori per avere partecipato ad una manifestazione di protesta, tendente ad ottenere il rispetto degli accordi aziendali e interconfederali;

presenza sul posto di lavoro di guardiani con il chiaro intento di intimidire i lavoratori.

L'adozione da parte del comitato di liquidazione dei suddetti provvedimenti, ha suscitato una comprensibile agitazione fra le maestranze dell'azienda, per i licenziamenti, per la sensibile decurtazione del salario, ma anche per il fatto che il passaggio dell'azienda all'I.R.I., alla luce di detti provvedimenti, appare come una prospettiva di peggioramento della condizione operaia all'interno dell'azienda.

Non è da escludere che alcuni uomini hanno interesse a mettere in cattiva luce l'I.R.I., di fronte ai lavoratori.

D'altra parte, il comitato di liquidazione ha il compito di liquidare la società e non già di decidere, in modo unilaterale, in materia di accordi sindacali e aziendali, tanto più che con una speciosa argomentazione giuridica i membri del comitato di liquidazione si sottraggono al riconoscimento delle rappresentanze sindacali dei lavoratori.

Gli interroganti chiedono, quindi, di sapere in che modo il ministro intende intervenire, per far cessare gli abusi del comitato di liquidazione, per l'annullamento dei licenziamenti, il ripristino delle indennità soppresse e il rispetto dei diritti sindacali dei lavoratori. (8359).

RISPOSTA. — Dall'esame degli argomenti dedotti nell'interrogazione e dagli accertamenti al riguardo eseguiti, si rileva che — a parte alcune inesattezze circa il numero degli operai licenziati — i quesiti posti dagli interroganti riguardano decisioni che rientrano nei poteri degli organi direttivi della società interessata e che, comunque, non risultano in contrasto con alcuna norma legislativa o contrattuale.

Nel rispetto dell'autonomia dell'azienda, fra l'altro impegnata in una difficile opera di salvataggio del centro cantieristico di Taranto, questo Ministero non ritiene di avere motivi per intervenire nel merito dei provvedimenti adottati.

Tuttavia, a chiarimento di alcuni punti specifici dell'interrogazione, si allega un promemoria redatto in base alle informazioni ricevute.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

PROMEMORIA

I dipendenti di età superiore ai 60 anni licenziati dai cantieri navali di Taranto, sono a tutt'oggi 124 e non 131.

Si fa presente inoltre che a seguito della visita medica, alla quale l'azienda ha ritenuto di sottoporre i lavoratori che dimostravano una palese ridotta capacità lavorativa, sono risultati inidonei al lavoro 23 operai, i quali sono stati conseguentemente licenziati.

Si soggiunge che le organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno in un primo tempo contestato al comitato di liquidazione l'opportunità di procedere ai suddetti licenziamenti e che, successivamente, le stesse hanno richiesto che venisse applicata anche nei casi in questione la procedura prevista dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1950 sui licenziamenti collettivi.

Trattandosi di una vertenza sindacale il competente Ministero del lavoro ha interessato l'ufficio del lavoro di Taranto perché convocasse le parti, ma la riunione, avvenuta in data 15 settembre dello scorso anno, non ha avuto esito positivo, in quanto il comitato di liquidazione dei cantieri navali ha eccepito che, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori licenziati avessero raggiunto o

superato il predetto limite di età, l'attuale fase di liquidazione speciale della società rendeva inattuabile il riesame di tali licenziamenti.

Per quanto riguarda l'indennità di disagiata ubicazione, si fa presente che, in base ad un accordo del 1945, stipulato tra la società e la commissione interna, tale agevolazione venne concessa in considerazione delle particolari difficoltà di trasporto dell'epoca.

Poiché, allo stato attuale, esiste un servizio di automezzi comunali, il cui capolinea trovandosi all'ingresso dello stabilimento, sono venute meno le ragioni che giustificano la concessione dell'indennità in questione.

Circa la lamentata abolizione dell'indennità di superlogorio vestiario, si pone in rilievo che il successivo accordo raggiunto l'11 giugno 1947, ha effettivamente sancito l'obbligo della corresponsione di tale indennità, ma lo stesso accordo ha anche riconosciuto alla direzione la facoltà di corrispondere, in sostituzione della medesima, il vestiario di lavoro occorrente.

Il comitato di liquidazione della società dei cantieri in questione, si è avvalsa di tale facoltà assegnando gratuitamente a ciascun operaio una tuta. Ai lavoratori impegnati in attività che causano un maggior logorio del vestiario, sono state date, sempre a titolo gratuito, due tute ed un paio di scarpe.

In merito al premio varo si comunica che nessuna norma ne prevede esplicitamente la corresponsione. D'altra parte per venire incontro alle necessità dei lavoratori è stato istituito il F.A.S. (fondo assistenza sociale), al quale affluiscono contributi volontari degli armatori e versamenti dell'azienda dello stesso ammontare delle citate contribuzioni.

Infine, relativamente alla diffida intimata a 21 operai, si precisa che, contrariamente a quanto affermato nella interrogazione in esame, le lettere di richiamo in questione furono inviate solo perché i suddetti lavoratori non avevano osservato l'orario di lavoro e non già per avere essi partecipato ad una manifestazione di protesta.

ROMEO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se non ritenga necessario intervenire presso la Società generale pugliese di elettricità (S.G.P.E.) affinché provveda ad eseguire lavori di ammodernamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica ai comuni del versante orientale della provincia di Taranto (da San Giorgio Jonico a Manduria).

Nella suddetta zona, infatti, il più delle volte basta una giornata di pioggia o un po'

di vento a provocare la sospensione dell'erogazione di energia elettrica. (9349).

RISPOSTA. — La zona orientale della provincia di Taranto è servita dalla Società generale pugliese di elettricità con un sistema di linee a media tensione alimentate dalle due stazioni di trasformazione 60.000-18.000 volt di Taranto e Francavilla.

Nel quadro delle opere in corso per il potenziamento degli impianti nella regione pugliese ed in vista dei prevedibili futuri incrementi della richiesta nella zona ad est di Taranto, è stata recentemente costruita una terza stazione di trasformazione 60.000-18.000 volt, presso il centro di Manduria.

L'impianto è stato completato, già da alcuni mesi, ma non è ancora entrato in funzione per l'opposizione manifestata da alcuni proprietari a concedere il permesso di attraversamento dei loro terreni con la linea di alimentazione a 60.000 volt; la società è stata pertanto costretta ad iniziare, nei loro confronti, la regolare procedura di esproprio che potrà concludersi entro qualche mese.

Con la realizzazione della terza alimentazione a 60.000 volt si avrà senza dubbio un miglioramento del servizio in tutta la zona ma non si potrà, evidentemente, eliminare l'eventualità di brevi interruzioni locali, nel caso si verificassero eccezionali perturbazioni atmosferiche.

A questo riguardo va precisato che le interruzioni lamentate a più riprese negli scorsi mesi di ottobre e di novembre, cui fa accenno l'interrogante, sono state provocate da condizioni metereologiche particolarmente avverse, come ha dato ampia notizia la stampa locale, e la cui violenza ha temporaneamente compromesso il regolare funzionamento di vari servizi di interesse pubblico e non solo di quello elettrico; la sospensione dell'energia è durata al massimo poche ore ed è stata localizzata ad alcuni soltanto dei centri serviti, grazie all'impiego di adeguate attrezzature ed all'impegno profuso dal personale, per il ripristino del servizio.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

ROMUALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere le ragioni tecniche, artistiche e d'altro genere che hanno determinato la commissione selezionatrice di Venezia di ammettere 3 pellicole e precisamente *Esterina*, regista Carlo Lizzani, *Il generale della Rovere*, regista Roberto Rossellini, *La grande guerra*, regista Mario Monicelli, senza che le stesse siano state visionate,

come è strettamente prescritto dal regolamento della mostra.

L'interrogante precisa che all'atto di tale decisione, mentre la prima pellicola, *Esterina*, per quanto non visionata, era per lo meno completa, le altre erano in fase di lavorazione (ripresa) e quella del Rossellini addirittura quasi agli inizi. (1799, già orale).

RISPOSTA. — Per l'ammissione dei film, che non possono superare il numero di quattordici, alla mostra da parte della commissione (articolo 3 del regolamento della mostra), non era prevista l'osservanza di modalità specifiche: in ipotesi del tutto teorica, è ovvio, potrebbe anche ammettersi l'eventualità che alla mostra fossero ammesse opere di chiara fama a tutti note, senza ulteriore esame di esse da parte della commissione.

Per altro, le tre pellicole indicate dall'interrogante sono state tempestivamente visionate dalla commissione di selezione a Roma e precisamente *Esterina* e *La grande guerra* il 27 luglio ed *Il generale della Rovere* il 28 luglio.

La grande guerra ed *Il generale della Rovere* sono state viste nei punti più salienti dell'edizione non ancora ordinata: la valutazione evidentemente deve essere stata fatta dalla commissione con ogni discernimento, se è vero che a questi due film per i loro pregi è stato poi assegnato il massimo premio in palio alla mostra.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: TUPINI.

RUSSO SALVATORE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è informato della situazione del Commissariato della gioventù italiana, se è vero che versa in istato fallimentare e per quali motivi.

Si desidera inoltre conoscere le ragioni dei licenziamenti del personale effettuati con il pretesto di inaccettabili trasferimenti, quale trattamento è stato fatto ai licenziati (o dichiarati dimissionari d'ufficio) e perché ad essi non è stata liquidata la pensione della previdenza sociale, pur avendo il commissariato trattenuto i relativi contributi in misura notevole.

Si domanda ancora se non è possibile sistemare detti dipendenti rimasti senza lavoro e senza pensione in qualche amministrazione statale o parastatale, riconoscendo agli effetti dei concorsi e delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni il servizio prestato alle

dipendenze del commissariato, dato che molti di essi hanno superato i limiti di età. (8243).

RISPOSTA. — La situazione finanziaria del Commissariato per la gioventù italiana è ben nota a questa Presidenza e può senz'altro escludersi che attualmente sia tale da giustificare le apprensioni manifestate dall'interrogante.

Infatti, già da tempo, il Commissariato della gioventù italiana — il quale, come è noto, non fruisce di contributi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, ma trae i mezzi di esercizio essenzialmente dai proventi dei propri beni e dalle entrate derivanti dall'attività svolta — ha adottato una serie di provvedimenti intesi a raggiungere l'equilibrio economico e finanziario della gestione.

Nel quadro di tali provvedimenti rientrano i trasferimenti di impiegati cui si riferisce l'interrogante; trasferimenti resisi necessari per conseguire una migliore utilizzazione del personale, distribuendolo più adeguatamente in relazione alle effettive esigenze delle singole sedi.

I dipendenti che non hanno raggiunto, nel termine prescritto, la nuova sede di servizio sono stati dichiarati, a norma del vigente regolamento del personale, dimissionari d'ufficio. Ad essi, per altro, è stato accordato un trattamento di quiescenza in capitale particolarmente favorevole, pari, cioè, a quattro mensilità dell'ultima retribuzione (per assegni a carattere fisso e continuativo) per ogni anno di servizio prestato. E da rilevare che molti di questi dipendenti hanno preferito rinunciare all'impiego invece che raggiungere la nuova sede perché disponevano di altra occupazione nel luogo di residenza.

Per quanto concerne la concessione della pensione I.N.P.S. — premesso che nessuno dei dipendenti cessati dal servizio per gli anzidetti motivi aveva raggiunto l'età utile per il conseguimento della pensione — è in corso di stipulazione, tra il Commissariato della gioventù italiana e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, apposita convenzione, che consentirà di definire la posizione assicurativa del personale.

Le disposizioni legislative vigenti non consentono, infine, di sistemare gli ex dipendenti del Commissariato della gioventù italiana presso amministrazioni statali o parastatali né di riconoscere, agli effetti dei concorsi e delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, il servizio prestato alle dipendenze del commissariato.

Il Sottosegretario di Stato: Russo.

RUSSO SALVATORE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è informato che negli uffici del genio civile di Enna da più di un anno non si liquidano numerose pratiche per danni bellici a causa degli assai esigui stanziamenti predisposti, su questo capitolo del bilancio, per la Sicilia.

L'interrogante si permette di rilevare che a sedici anni dalla fine della guerra ritiene un'assurdità il mancato pagamento di tali danni che colpisce prevalentemente le categorie più disagiate della popolazione. (10068).

RISPOSTA. — L'ammontare dei contributi da concedersi a privati in conto capitale, per il ripristino di stabili distrutti o danneggiati da eventi bellici, fissato per tutto il territorio nazionale in complessive lire 830 milioni, è stato da questo Ministero suddiviso tra i vari provveditorati alle opere pubbliche in proporzione alle necessità dai medesimi segnalate, per cui al provveditorato di Palermo sono stati destinati 50 milioni, cioè 35 in più di quanto a tale istituto venne assegnato nell'esercizio 1958-59, quota che, per evidenti ragioni di bilancio, non è stato assolutamente possibile ulteriormente aumentare.

È da tenere presente, altresì, che a favore dei proprietari che provvedono alla ricostruzione ed alla riparazione dei loro fabbricati danneggiati dalla guerra, sono destinati, annualmente in bilancio, contributi in annualità per 30 anni sui mutui dai medesimi contratti. Tali contributi vengono concessi con provvedimenti di questa amministrazione centrale.

Ove nei venturi esercizi finanziari si possa disporre di maggiori fondi per la concessione di contributi in unica soluzione, sarà, conseguentemente, aumentata la quota da assegnare ai singoli provveditorati alle opere pubbliche.

Il Ministro: TOGNI.

RUSSO SALVATORE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere le ragioni che ritardano l'inizio della riparazione della linea ferroviaria Valguarnera-Dittaino (Enna) interrotta da più di un mese in seguito all'alluvione verificatasi nella zona. (10160).

RISPOSTA. — La linea ferroviaria a scartamento ridotto Dittaino-Caltagirone ha subito ingenti danni, rimanendo interrotta nel tratto fra le stazioni di Dittaino e Valguarnera, a seguito del violento nubifragio abbattutosi sulla zona e del conseguente straripamento del torrente Calderari.

Non si è ritenuto opportuno dare immediato inizio ai lavori di ripristino per evi-

tare che, col perdurare del maltempo, i danni potessero ripetersi, con notevole aggravio di spese.

Comunque il servizio viaggiatori fra le stazioni di cui sopra è stato regolarmente effettuato con autopullman.

In data 18 gennaio 1960, sono stati iniziati i lavori occorrenti per la riattivazione della linea, lavori la cui ultimazione è prevista entro i prossimi giorni.

Il Ministro: ANGELINI.

SAMMARTINO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere il seguito delle indagini, promosse ormai da alcuni anni, relative alla ricerca di prodotti del sottosuolo nell'ambito della provincia di Campobasso; in particolare l'interrogante chiede di sapere se e quando verranno attivate le concessioni accordate sui territori dei comuni di Rionero Sannitico, Montenero Valcocchiara, Forlì del Sannio, Roccasicura, Carovilli ed Agnone. (10076).

RISPOSTA. — Nel territorio della provincia di Campobasso sono vigenti 2 permessi di ricerca per lignite accordati alla Società meridionale di elettricità e numerosi permessi di ricerca per silicati idrati di alluminio (bentonite, terre da sbianca) accordati a varie ditte.

Sono, inoltre, attualmente in vigore n. 9 permessi di ricerca per idrocarburi accordati a varie ditte per zone che interessano totalmente o parzialmente la provincia di Campobasso. Le indagini finora espletate nei permessi sopracitati mediante rilevamenti geologici, geofisici e perforazioni meccaniche, non hanno ancora condotto a rinvenimenti di idrocarburi interessanti dal punto di vista industriale.

Per quanto riguarda, in particolare, i territori dei comuni di Rionero Sannitico, Montenero Valcocchiara, Forlì del Sannio, Roccasicura e Carovilli, si fa presente che essi sono interessati dalla istanza di permesso di ricerca denominata convenzionalmente Isernia, avanzata dalla Società idrocarburi Chiaravalle del Gruppo adriatica di elettricità. Tale istanza, già esaminata dal comitato tecnico per gli idrocarburi, trovasi in corso di accoglimento.

Altre istanze, presentate per gli stessi territori da altre ditte, sono state rinunciate.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

SANNICOLÒ. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere se sono a conoscenza che:

il commissario straordinario al comune di Venezia ha deliberato di concedere ad una improvvisata società di utenti, composta quasi totalmente dei maggiori monopoli di Porto Marghera, la costruzione e la gestione di un acquedotto industriale del costo di circa tre miliardi;

detta delibera impegna il comune di Venezia al versamento annuo di 50 milioni per la durata di 30 anni, nonché alla cessione gratuita alla predetta società dell'attuale acquedotto di proprietà del comune, del valore di 5-600 milioni, e conseguentemente, alla rinuncia per lo stesso periodo di una entrata valutata dai 30 ai 50 milioni;

trascurando altri progetti di minor costo e migliore rendimento, è stata affidata la costruzione del nuovo acquedotto a trattativa privata ad una impresa locale, la C.R.E.A.;

il genio civile ha dato (cosa inusitata) parere favorevole in 24 ore.

Se quindi non ritengono che, considerando che l'operazione deliberata dal commissario costituisce rinuncia ad un reddito sicuro del comune (cessione acquedotto esistente), non sia obbligatorio il parere della commissione centrale per la finanza locale; e, soprattutto, trattandosi di delibera che impegna l'amministrazione per 30 anni privandola, inoltre, della possibilità di svolgere una giusta politica tariffaria in tema di fornitura d'acqua, sia per lo meno inopportuna una delibera così importante presa dal commissario alla vigilia della scadenza del suo mandato e debba perciò essere revocata, lasciando ogni decisione all'amministrazione democratica di prossima elezione.

Data la natura del problema ed i termini ristretti di tempo concessi per intervenire, si prega di rispondere con la massima urgenza. (8300).

RISPOSTA. — Il provvedimento, al quale si riferisce l'interrogante, adottato dal commissario straordinario al comune di Venezia, è inteso a provvedere alla non più dilazionabile esigenza di assicurare alla zona industriale di Marghera la quantità e la qualità di acqua necessaria agli stabilimenti, che attualmente vi funzionano, ed a quelli che in breve tempo dovranno esservi installati a seguito dei lavori di ampliamento della zona stessa.

La zona industriale in parola, infatti, occupa attualmente circa quarantamila operai

e, in conseguenza dei provvedimenti in corso, sarà in breve tempo raddoppiata.

Nel provvedimento è previsto che la costruzione e gestione dell'acquedotto viene affidata ad un consorzio formato dagli stessi utenti, il che, fra l'altro, dà sicura garanzia che le tariffe di vendita dell'acqua saranno contenute nella misura più bassa possibile.

Inoltre, speciali clausole della convenzione vincolano il consorzio a determinare le tariffe senza intento speculativo e cioè nella misura necessaria a coprire gli oneri di costruzione e gestione dell'impianto, sotto il controllo del comune e del comitato provinciale prezzi, nonché a praticare il medesimo regime tariffario a tutti gli utenti indipendentemente dalla loro partecipazione o meno, al consorzio.

La soluzione adottata con la deliberazione che interessa non è stata elaborata dall'amministrazione commissariale ma dalle precedenti amministrazioni elettive, tant'è che il commissario, resosi conto dell'urgenza del problema, nonché della esatta impostazione data allo stesso da parte della precedente amministrazione elettiva, null'altro ha curato che la stesura degli atti formali necessari alla sua conclusione, con l'unica sostanziale differenza, per altro, che il contributo a carico del comune, che era già stato concordato dalla precedente amministrazione nell'importo di lire 100 milioni annui, è stato ridotto nella fase delle trattative finali a soli 50 milioni, per un trentennio, con vantaggio tutt'altro che trascurabile per il bilancio comunale.

I predetti 50 milioni, che il comune si è impegnato a versare per 30 anni, costituiscono una aliquota di quella tassa sbarchi che l'amministrazione comunale percepisce, appunto, per gli oneri che deve sostenere per i servizi della zona industriale. In conseguenza, non sembra azzardato prevedere che la spesa in questione possa in un futuro molto prossimo essere recuperata dal comune sotto forma di un incremento del gettito della precitata tassa, in diretta dipendenza con l'aumento delle attività industriali e commerciali conseguenti alla costruzione del nuovo acquedotto.

Non corrisponde a realtà l'affermazione che la delibera testé adottata impegna il comune alla cessione gratuita al consorzio dell'impianto esistente e conseguentemente alla rinuncia di una entrata annua valutabile dai 30 ai 50 milioni, tenuto conto che la proprietà dell'attuale impianto è e rimane al comune e la sola gestione viene affidata al consorzio.

Circa la pretesa perdita che subirebbe il comune per la cessazione dei proventi del-

l'acquedotto esistente, a parte il fatto che non si tratta di un'entrata dell'entità indicata dall'interrogante, ma assai più modesta e per di più destinata a ridursi annualmente per crescenti spese di manutenzione straordinaria imposte dalla vetustà dell'impianto, è appena il caso di rilevare che con la costruzione del nuovo acquedotto verrà necessariamente a cessare la funzionalità di quello preesistente e quindi ogni eventuale reddito dello stesso.

Comunque, l'attuale impostazione data al problema non pregiudica la possibilità di gestione diretta del nuovo complesso da parte del comune, in quanto nella convenzione è prevista la facoltà di riscatto da parte del comune dell'esercizio dell'acquedotto, dopo il 15° anno di concessione, con le modalità previste dall'articolo 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578.

Inoltre, nell'ipotesi che la nuova amministrazione comunale riesca a procurarsi l'intero finanziamento occorrente, il consorzio ha anche accettato che il comune possa acquistare la totalità delle azioni del consorzio, pagandole al valore nominale e subentrando così immediatamente nella gestione dell'opera.

Non è esatta, poi, l'asserzione che i lavori siano stati affidati a trattativa privata alla società C.R.E.A. Il comune ha sempre ed esclusivamente trattato con il consorzio utenti dell'acquedotto.

La circostanza che il consorzio intenda eseguire l'opera attraverso una società specializzata di sua fiducia non ha rilevanza per il comune, dato che il consorzio, comunque, rimane l'unico responsabile della buona esecuzione e gestione dell'impianto e dato che l'onere per il comune stesso rimane, in ogni caso, inalterato, qualunque possa essere la spesa definitiva dell'impianto.

Il soprandicato provvedimento del commissario straordinario del comune di Venezia, concernente la stipulazione della convenzione tra il comune ed il consorzio utenti dell'acquedotto industriale di Marghera per la costruzione e gestione del nuovo acquedotto industriale, è stato adottato con deliberazione del 23 luglio 1959 (integrata con deliberazione del 14 dicembre 1959), sottoposta all'esame e parere del genio civile, del magistrato delle acque e della giunta provinciale amministrativa.

Le due deliberazioni sono state di recente trasmesse a questo Ministero per i provvedimenti di competenza della commissione centrale per la finanza locale.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene che l'operato del commissario straordinario —

al quale, come è noto, competono tutti i poteri del consiglio comunale — non presti il fianco a censura di sorta.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
SCALFARO.

SANTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se ritenga opportuno promuovere provvedimenti atti a sistemare adeguatamente gli impiegati appartenenti ai ruoli aggiunti della carriera di concetto degli uffici provinciali del tesoro, provenienti dal soppresso Ministero dell'Africa italiana, nella considerazione che:

1°) per la posizione di ruolo da essi rivestita in quell'amministrazione, ai sensi della legge 29 aprile 1953, n. 430, avrebbe dovuto essere loro garantito lo stesso sviluppo di carriera dei colleghi del ruolo organico dell'amministrazione di destinazione;

2°) è stata preclusa loro la possibilità di ottenere la promozione a vice direttore per l'avvenuta revoca dei 2 concorsi, già banditi, a 50 posti di quella qualifica. (8880).

RISPOSTA. — Il problema segnalato dall'interrogante circa lo sviluppo di carriera del personale ex M.A.I. assegnato agli uffici provinciali del tesoro non è specifico per detto personale, bensì per tutto il personale ex M.A.I. assegnato ai ruoli aggiunti delle varie amministrazioni.

La questione è, quindi, di carattere generale, e pertanto non sarebbe possibile l'adozione di un provvedimento particolare a favore del personale di cui trattasi, senza creare sperequazioni nei confronti del personale delle altre amministrazioni dello Stato.

Circa la seconda parte dell'interrogazione, con la quale si lamenta la revoca di due concorsi già banditi per la promozione a vice direttore, debbesi far presente che la revoca dei due concorsi è avvenuta in dipendenza della legge 22 dicembre 1957, n. 1234.

Comunque gli interessati, nella loro qualità di impiegati del ruolo aggiunto del soppresso M.A.I., non avevano titolo a partecipare ai concorsi medesimi, riservati esclusivamente al personale appartenente al ruolo ordinario degli uffici provinciali del tesoro.

Il Sottosegretario di Stato: SCHIRATTI.

SANTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della riforma burocratica.* — Al fine di conoscere:

1°) se sia stata diramata alle pubbliche amministrazioni la circolare (preannunciata nella risposta alla interrogazione n. 5053), re-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

lativa alla corretta applicazione del decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, sulle documentazioni amministrative;

2°) in caso affermativo, quali ulteriori istruzioni ritengano di impartire allo scopo di evitare il ripetersi delle inosservanze delle disposizioni del citato decreto, in particolare per quanto si riferisce alle copie autentiche dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi di accesso alle carriere statali, considerato che le amministrazioni, come può essere rilevato quotidianamente dalla lettura dei bandi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale*, pretendono, dei titoli stessi, l'originale o la copia autentica notarile;

3°) se consti loro che da parte di alcune categorie professionali vengono lamentate applicazioni non uniformi dell'articolo 7 del richiamato decreto presidenziale relativamente alla formalità di redazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, e se non intendano, pertanto, allo scopo di evitare cavilli giuridici nell'applicazione del citato articolo 7, la cui finalità di semplificazione degli adempimenti imposti al cittadino è fuori discussione, predisporre un modulo, per dette dichiarazioni, opportunamente elaborate e da valere per tutte le amministrazioni. (10030).

RISPOSTA. — Con l'unita circolare n. 27375/92500.5.1.1.26 del 25 gennaio 1960, si sono nuovamente richiamate tutte le amministrazioni alla più stretta osservanza delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, precisando, in particolare, che, anche nelle documentazioni per l'accesso alle carriere statali, l'autenticazione della copia del titolo di studio, come di ogni altro documento di cui sia autorizzata la produzione in copia autentica, potrà legittimamente farsi in uno dei modi indicati nell'articolo 6 del citato decreto presidenziale n. 678.

Quanto all'opportunità di predisporre apposito modulo per una uniforme redazione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà previste dall'articolo 7 del citato decreto, la questione è allo studio e questa Presidenza si riserva di dare eventuali istruzioni al riguardo, d'intesa col Ministero di grazia e giustizia.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: RUSSO.

CIRCOLARE N. 27375/92500.5.1.1.26

«Risulta che nei bandi di concorso ad impieghi statali alcune amministrazioni continuano a prescrivere la presentazione del-

l'originale diploma del titolo di studio o di una copia notarile, in contrasto con l'articolo 6 del decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, il quale dispone in via generale che l'autenticazione delle copie di atti e certificati può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio cancelliere o segretario comunale.

Vero è che l'articolo 13 dello stesso decreto fa espressamente salve le norme del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, sulla presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali. Ma tali norme — intese a garantire il più oculato controllo dei requisiti personali richiesti per l'accesso ai pubblici impieghi — si riferiscono soltanto alla specie ed al numero dei documenti da presentare ed al momento della presentazione; nulla prescrivono circa la formazione dei documenti da produrre ed in particolare circa il modo di autenticazione delle copie dei documenti stessi. A ciò invece provvede l'articolo 6, con una normativa di carattere generale, la cui finalità ben nota è di semplificare gli adempimenti imposti al cittadino nei suoi rapporti con la pubblica amministrazione.

Tale nuova disciplina, non essendo espressamente derogata dall'articolo 13, è applicabile anche alla materia in esame; e pertanto la formazione e l'autenticazione della copia del titolo di studio, come di ogni altro documento di cui sia autorizzata la produzione in copia autentica, potrà legittimamente farsi in uno dei modi indicati nel citato articolo 6.

Le amministrazioni e gli organi in indirizzo sono pregati di impartire conformi istruzioni agli uffici dipendenti ed agli enti pubblici soggetti al loro controllo, richiamandoli alla più stretta osservanza delle norme contenute nel decreto 2 agosto 1957, n. 678, e delle circolari di questa Presidenza, in materia di documentazioni amministrative e di legalizzazione di firme.

Specialmente in tema di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e di legalizzazione di firme, gli uffici dovranno scrupolosamente attenersi alle istruzioni già impartite, evitando la continuazione di prassi contrastanti con le nuove norme o comunque non aderenti allo spirito informatore di esse: istruzioni di cui va altresì curata la massima diffusione, al fine di eliminare gli inconvenienti segnalati.

Si gradirà cortese assicurazione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri: SEGNI.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

SCALIA. — *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali urgenti, concreti provvedimenti intendano adottare per venire incontro alla popolazione di Enna colpita dalla recente alluvione, agli agricoltori gravemente danneggiati nelle loro colture e ai lavoratori menomati nelle loro possibilità di occupazione e di lavoro, a seguito delle inondazioni verificatesi in quella provincia. (9617).

RISPOSTA. — Il nubifragio verificatosi il 30 novembre 1959 non ha arrecato in provincia di Enna danni di particolare rilievo ad opere pubbliche ed a centri abitati.

Non si è, pertanto, reso necessario un particolare intervento di questa amministrazione, tranne alcuni limitati lavori di pronto soccorso diretti al ripristino di qualche interruzione stradale.

Il nubifragio in questione ha, invece, recato danni più o meno notevoli alle campagne, per una estensione di circa duemila ettari di terreno, in parte già seminato a cereali a leguminose da granella, a prati ed erbai.

Danni di varia entità sono stati anche causati a strade poderali, a fabbricati rurali, a fossi di scolo ed a opere irrigue.

Il prefetto di Enna, a seguito di tali avvertenze, dispose subito, utilizzando la quota del fondo E.C.A. accantonata per esigenze eccezionali, la concessione di sussidi straordinari in favore delle persone bisognose più danneggiate e promosse una distribuzione, da parte della Croce rossa italiana, di numerosi pacchi contenenti coperte ed oggetti di vestiario e quella di generi alimentari e di vestiario messi a disposizione dalla Pontificia Opera assistenza.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste informa che gli agricoltori danneggiati possono far fronte alle necessità di conduzione aziendale avvalendosi dei prestiti di esercizio, a tasso d'interesse non elevato, previsti dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e, in particolare, dei prestiti quinquennali di conduzione, al tasso del 3 per cento, per la cui concessione quel Ministero ha posto a disposizione della Regione siciliana la somma di 50 milioni di lire, avvalendosi dei fondi sull'apposita autorizzazione di spesa recata dalla legge 24 luglio 1959, n. 622.

Per le eventuali esposizioni in corso, gli agricoltori interessati possono chiedere la proroga fino a 12 mesi delle relative scadenze,

a termini dell'articolo 8 — comma secondo — della citata legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Per il ripristino, poi, delle opere e delle colture distrutte o danneggiate, i predetti agricoltori possono far ricorso ai mutui trentennali di miglioramento fondiario, col concorso dello Stato del 2,50 per cento nel pagamento degli interessi, previsti dalla stessa legge 5 luglio 1928, n. 1760, oppure ai mutui ventennali, al tasso del 4,50 per cento, contemplati dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1208, a favore delle aziende agricole del Mezzogiorno e delle isole.

Limitatamente al ripristino degli impianti irrigui e di edifici rurali, gli agricoltori medesimi possono anche far ricorso ai finanziamenti, al tasso del 3 per cento, considerati nelle disposizioni contenute nel capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Per il ripristino della sistemazione e della coltivabilità dei terreni, gli agricoltori danneggiati potranno giovare dei contributi nella spesa per la manodopera occorrente, a termini del decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31, per la concessione dei quali gli ispettorati agrari di Enna e Caltanissetta dispongono della somma di 25 milioni di lire ciascuno, sui fondi assegnati da questo Ministero alla Regione siciliana sull'apposita autorizzazione di spesa pure disposta dalla ricordata legge 24 luglio 1959, n. 622.

Infine, ai coltivatori danneggiati sarà accordata la priorità nella concessione dei contributi nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per la parte di propria competenza, informa che nell'esercizio finanziario 1959-60 sono state assegnate alla provincia di Enna n. 74.620 giornate-operaio, per la esecuzione di opere di pubblica utilità mediante cantieri di lavoro.

Al 31 dicembre 1959 sono stati concessi n. 37 cantieri di lavoro e di rimboschimento per un totale di 47.515 giornate-operaio.

La limitata disponibilità di fondi non consente di effettuare assegnazioni straordinarie di giornate-operaio per la istituzione di cantieri di lavoro.

Tuttavia, ove venga segnalata dal competente ufficio provinciale del lavoro qualche situazione particolarmente grave, il Ministero medesimo potrà esaminare con ogni benevolenza la possibilità di adottare provvedimenti a carattere del tutto eccezionale.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

SCALIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dell'impresa Cassina Arturo, appaltatrice di lavori per la costruzione dell'aeroporto militare in contrada Sigonella del comune di Lentini (Siracusa), che non intende versare per i propri lavoratori alla cassa edile di mutualità ed assistenza della provincia di Siracusa le indennità ferie, gratifica natalizia, festività infrasettimanali, forfettizzate in percentuali del 21 e 20 per cento, e ciò a norma del contratto collettivo provinciale di lavoro.

Tali provvedimenti si rendono ancor più indilazionabili dal momento che l'impresa è stata già inutilmente diffidata dalla competente direzione generale del demanio nonché dall'ispettorato del lavoro circolo di Siracusa, senza adempiere, fino ad oggi, al predetto obbligo contrattuale. (10019).

RISPOSTA. — Nel contratto stipulato con la ditta Cassina è prevista la sospensione dei pagamenti fino alla concorrenza del 20 per cento delle somme dovute, qualora l'ispettorato del lavoro denunci di aver elevato a carico della ditta contravvenzione per infrazione agli obblighi in materia di assicurazione sociale e di protezione economica dei lavoratori.

Poiché finora nessuna denuncia del genere è pervenuta da parte dell'ispettorato del lavoro, che si è limitato a chiedere di diffidare la ditta, l'amministrazione non può adottare altri provvedimenti oltre la diffida già fatta.

Si soggiunge che la ditta ha corrisposto direttamente ai lavoratori l'indennità del 21-20 per cento per ferie, gratifica natalizia e festività.

Il Ministro: ANDREOTTI.

SCARASCIA E SCARONGELLA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere quando provvederà, tramite l'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ad abolire l'incostituzionale « divieto di carico » gravante su molte autolinee dell'Abruzzo, della Campania e delle Puglie e che intralcia il traffico ed il libero movimento dei cittadini.

Il lamentato « divieto di carico », ritenuto clausola obiettivamente onerosa a danno delle popolazioni civili, doveva essere abolito fin dal 1953, secondo promessa dell'allora ministro dei trasporti, che preannunciò tale abolizione nel termine di due anni. (10254).

RISPOSTA. — In relazione ad un ordine del giorno approvato dalla Camera dei depu-

tati, il Ministero dei trasporti, con circolare del 7 dicembre 1953, diramava disposizioni intese a limitare al minimo l'imposizione di divieti di servizio su linee di nuova istituzione e ad attuare, ove possibile, una graduale eliminazione dei divieti medesimi gravanti sulle linee già in esercizio.

Tale orientamento è stato costantemente seguito dall'amministrazione ed in molti casi si è addivenuti alla liberalizzazione dei servizi.

Tuttavia va rilevato che talvolta tale liberalizzazione è ostacolata dalle particolari situazioni dei trasporti delle singole zone, in quanto ovviamente non si può attuare lo svincolo delle autolinee dalle limitazioni di traffico, laddove tale svincolo possa determinare pregiudizi alla vitalità economica, e quindi, alla continuità degli altri servizi di trasporto della zona, con evidenti dannosi riflessi sul pubblico interesse.

Ad ogni modo l'amministrazione continua ad osservare il principio di liberalizzare le autolinee dai divieti di servizio, principio che potrà trovare una più ampia attuazione qualora sarà approvato il disegno di legge sulla nuova disciplina degli automezzi di linea.

Il Ministro: ANGELINI.

SCIORILLI BORRELLI E NICOLETTO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga opportuno emanare un decreto che proroghi (almeno per un anno ancora) la prescrizione dei contributi assicurativi della previdenza sociale nella assicurazione obbligatoria, contributi che non sono ancora stati versati, ma applicati su tessere rilasciate precedentemente al quinquennio. La suddetta prescrizione è prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1957, n. 818. Quanto sopra è giustificato dalla entrata in vigore della legge del 20 febbraio 1958, n. 55, che estende il beneficio della pensione ai superstiti di quegli assicurati deceduti tra il 1° gennaio 1940 e il 31 dicembre 1944; si sono verificati casi, in questi giorni, di vedove che non hanno versato le tessere assicurative ancora in loro possesso, e riferentesi a periodi di lavoro del proprio coniuge, che prima della entrata in vigore della legge n. 55 sopra citata non sarebbero servite di per sé a far acquisire il diritto alla pensione. (2177).

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro non ravvisa l'opportunità di farsi promotore di un provvedimento inteso a prorogare la facoltà di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto presidenziale 27 aprile 1957, n. 818.

Non va dimenticato al riguardo che il principio generale fissato dal primo comma dell'articolo 9 del citato decreto, che considera inefficaci a tutti gli effetti e non rimborsabili le marche assicurative relative a periodi anteriori di oltre cinque anni alla data di consegna all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle tessere personali su cui sono applicate, ha rappresentato, e rappresenta tuttora, disposizione indubbiamente di favore rispetto alle precedenti norme regolamentari (articolo 43 regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, portante il regolamento di esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184), ed alla temperante prassi adottata al riguardo dall'istituto assicuratore interessato.

La norma di cui al secondo comma dell'articolo 9 citato ha voluto stabilire, seppure in via temporanea ed eccezionale, una ulteriore agevolazione nei confronti degli interessati ed ha infatti considerato pienamente efficaci le marche assicurative riferentisi a periodi anteriori al quinquennio, sempreché le tessere relative fossero consegnate all'istituto assicuratore entro il termine di un anno dalla entrata in vigore di detto decreto presidenziale.

Orbene, tale agevolazione trae origine, come accennato, da disposizione transitoria ed eccezionale ed altera un principio di carattere generale, per cui non può che soggiacere ai limiti ed alle condizioni previste inderogabilmente dalla legge. La concessione di una ulteriore proroga di un anno, oltretutto, annullerebbe ogni valido motivo di rifiuto opponibile ad ulteriori richieste di proroga che certamente verrebbero avanzate in futuro e finirebbe col rendere inoperante il principio di carattere generale di cui all'articolo 9, primo comma, del citato decreto presidenziale del 1957, n. 818.

Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.

SERVELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non intenda esaminare l'opportunità di creare presso gli istituti sperimentali di Genova, di Napoli e di Torino, corsi di specializzazione per chimici conciatori, tintori, la cui mancanza in Italia pone in serie difficoltà gli artigiani della pelletteria, i quali, non avendo personale specializzato, non possono far fronte a tutte le ordinazioni provenienti dall'estero. (9993).

RISPOSTA. — La formulazione delle proposte per ottenere la istituzione delle sezioni

di qualifica per chimici conciatori e tintori presso gli istituti professionali di Genova, Napoli e Torino, rientra nella competenza del consiglio di amministrazione di ciascuno istituto professionale, il quale sottopone al Ministero, prima dell'inizio dell'anno scolastico, il piano di attività che l'istituto stesso intende svolgere.

Tale piano deve essere stabilito in relazione alle esigenze dell'economia locale.

Ciò premesso, si avverte che nessuna proposta è stata formulata, per quanto riguarda l'istituzione di sezioni per chimici conciatori e tintori, da parte dei consigli di amministrazione degli istituti sopraindicati, né per il corrente anno scolastico né per il passato.

Si assicura, ad ogni modo, l'interrogante che eventuali proposte in tal senso saranno prese in attenta considerazione dal Ministero.

Il Ministro: MEDICI.

SERVELLO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga opportuno impartire direttive intese a far obbligo ad ogni fabbrica o maestro artigiano di istruire allievi in proporzione dei propri lavoranti.

A questo fine i contributi dello Stato stanziati per le scuole professionali potrebbero essere devoluti a beneficio degli allievi stessi, con conseguente vantaggio per la manodopera disoccupata. (10002).

RISPOSTA. — La questione riguardante la determinazione dell'obbligo per le imprese di assumere apprendisti in proporzione del numero degli operai qualificati in esse occupati non può essere risolta con norme di carattere amministrativo, ma solo legislativamente.

In occasione della discussione parlamentare della legge 19 gennaio 1955, n. 25, il problema venne sollevato, ma fu evitato il ricorso ad un'imponibile, poiché si ritenne che le provvidenze previste dalla legge, soprattutto in materia di contributi per le assicurazioni sociali, avrebbero rappresentato per i datori di lavoro uno stimolo sufficiente ad assumere apprendisti.

L'esperienza della prima applicazione della legge ha confermato l'esattezza della previsione del legislatore. Dal 1955 al 1959 gli apprendisti occupati nelle aziende artigiane e non artigiane sono passati infatti da 172 mila a 627 mila unità.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

SFORZA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se ritiene legittimo l'aver negato al tenente colonnello Renato Di Stolfo, col decreto del Ministero delle finanze del 12 agosto 1948, n. 1059537, i maggiori assegni di pensione di guerra, perché l'aggravamento riscontratogli non fu ritenuto dipendente dalla nuova guerra, quando, l'ufficiale, che prestava servizio militare a Roma, per evitare la cattura da parte dei tedeschi, il 16 settembre 1943 se ne allontanò, riuscendo a passare le linee; se ritiene esatta l'interpretazione, data dalla direzione generale pensioni di guerra a tal fatto, che non fu ritenuto evento di guerra, in contrasto stridente col tassativo disposto del regio decreto del 27 gennaio 1944, n. 54, che prevede la concessione della medaglia di benemerenza per volontari di guerra a tutti coloro, militari e civili, che, dopo l'8 settembre 1943, hanno varcato le linee per mettersi a disposizione delle legittime autorità. (1684, già orale).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 27 aprile 1937, n. 977298, a favore del signor Di Stolfo Renato veniva concessa la pensione di quarta categoria con assegno di cura, a far tempo del 1° novembre 1936, per « sclerosi apicale e sottoapicale bilaterale con enfisema marcato, già accertato di natura tubercolotica » contratta nella guerra 1915-18.

Successivamente, con domanda del 5 gennaio 1946, inoltrata al servizio pensioni dirette nuova guerra, l'interessato chiedeva nuovi accertamenti sanitari per aggravamento della sua invalidità in conseguenza degli asseriti disagi sopportati nell'anno 1943 mentre era in servizio al distretto militare di Roma II, per sfuggire alla cattura dei tedeschi.

La commissione medica per le pensioni di guerra di Roma, nella visita del 7 luglio 1947, riscontrò « infiltrazione sclerosante apico-sottoapicale bilaterale con enfiseme polmonare » per cui fu proposta l'assegnazione della seconda categoria di pensione con assegno di cura.

Il comitato di liquidazione, nell'adunanza collegiale del 25 ottobre 1947, espresse parere negativo sull'aggravamento della infermità per servizio prestato dall'interessato nella guerra 1940-45, e considerò intempestiva la domanda prodotta nel 1946 in quanto escluse ogni rapporto di dipendenza fra le lesioni riscontrate e che motivarono la pensione e la lievissima azione di gas tossici subita nel 1916.

In conformità del parere del comitato, con decreto ministeriale del 12 agosto 1948,

n. 1059537, venne negata all'invalido il diritto al maggiore assegno per non dipendenza del riscontrato aggravamento dal servizio prestato nella nuova guerra.

Il Di Stolfo, avverso il citato decreto ministeriale n. 1059537, produsse ricorso alla Corte dei conti che, con decisione del 26 giugno-19 luglio 1950, n. 13225, pur ammettendo la dipendenza della invalidità dai gas tossici e, quindi, la tempestività della domanda, respinse il ricorso stesso, poiché, conformemente al parere espresso dal collegio medico legale, l'esito degli accertamenti eseguiti dimostrò che « l'infermità riscontrata al ricorrente, nella visita del 7 luglio 1947, non aveva subito alcun aggravamento, ma, anzi, le condizioni generali del malato e l'aspetto clinico delle infermità apparivano migliorati rispetto alle visite precedenti »... « salva restando al ricorrente la facoltà di presentare nuova domanda di aggravamento ai sensi degli articoli 21 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e 7 del regio decreto 18 agosto 1924, n. 1383 ».

La predetta decisione venne dall'interessato impugnata per revocazione e la Corte dei conti, con decisione del 14 dicembre 1953-5 luglio 1954, n. 23634, dichiarò inammissibile il gravame.

Successivamente, il Di Stolfo produsse nuova domanda di aggravamento che, in ossequio alla citata decisione n. 13225, fu ritenuta tempestiva. Senonché la commissione medica di Roma, giusta verbale del 31 ottobre 1955, giudicò non aggravata né rivalutabile la invalidità dell'interessato: tale parere venne confermato dalla commissione medica superiore che, nella seduta del 21 luglio 1956, su visita diretta, giudicò la invalidità stessa ascrivibile alla sesta categoria.

Nei confronti dell'interessato, pertanto, veniva emesso il decreto ministeriale del 26 settembre 1956, n. 1670549, negativo per non riscontrato aggravamento.

Da quanto sopra, appare chiaro che l'amministrazione nessuna decisione ha emesso che sia in contrasto con il regio decreto del 27 gennaio 1944, n. 54.

Al Di Stolfo, infatti, fu negato il diritto alla concessione del maggior assegno di seconda categoria proposto dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Roma per aggravamento d'infermità, in quanto la Corte dei conti respinse il ricorso non perché non valutò il servizio prestato dall'ufficiale nella guerra 1940-45, ma perché ritenne la di lui infermità, su conforme parere del collegio medico legale, migliorata rispetto alle visite

precedenti che dettero luogo alla liquidazione della pensione di quarta categoria, concessa per la infermità contratta nella guerra 1915-18.

Il Sottosegretario di Stato: SCHIRATTI.

SINESIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per eliminare il vergognoso stato di completo abbandono in cui, da oltre 15 anni, versano le case economiche dei ferrovieri di Porto Empedocle (Agrigento). Mettendo da parte il fatto che dopo alcuni anni dalla loro costruzione si ebbero a lamentare crolli di soffitti che qualche volta misero a repentaglio vite umane, è da notare che il materiale impiegato nelle costruzioni, di per sé scadente, col passare degli anni è stato sottoposto ad un eccessivo e continuo logorio per cui oggi le condizioni degli alloggi, ed in particolare di quelli della palazzina di vicolo Caico, lasciano molto a desiderare. La zoccolatura dell'edificio è mancante in molte parti, l'intonaco è cadente, le pareti non imbiancate, le finestre sono quasi tutte divelte e mancanti dei vetri, le imposte non verniciate e la pulizia dei locali viene effettuata molto saltuariamente ed in modo sommario.

I numerosi esposti indirizzati dagli interessati al capo reparto lavori di Caltanissetta ed alla divisione lavori di Palermo, sono risultati vani, ed i ferrovieri-inquilini non sanno più a chi rivolgersi per ottenere, al pari degli altri colleghi d'Italia, il rispetto dei loro diritti al riguardo. (9002).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti eseguiti, non è risultato che, negli alloggi del personale ferroviario di Porto Empedocle, siano mai avvenuti crolli, totali o parziali, di soffitti.

Soltanto il soffitto di un alloggio è stato danneggiato in seguito alla installazione abusiva di un'antenna per televisione.

Le costruzioni risultano eseguite con materiali idonei, com'è dimostrato anche dall'attuale buona consistenza e stabilità delle strutture e delle murature, nonostante la vetustà delle costruzioni stesse.

Lo stato generale di manutenzione degli anzidetti fabbricati e, in particolare, quello degli infissi è soddisfacente. Mancavano soltanto alcuni vetri, dei quali si è subito disposto il montaggio.

Con i fondi disponibili per le opere di ordinaria manutenzione si esaminerà, in graduatoria di urgenza con analoghi lavori della rete, la opportunità di provvedere, non ap-

pena possibile, alla ripresa di intonaci e coloriture all'esterno dei fabbricati e nei vani delle scale.

Il Ministro: ANGELINI.

SINESIO. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare in favore delle aziende commerciali siciliane che, in occasione del sesto convegno regionale, hanno manifestato la viva preoccupazione della categoria anche con una vibrata mozione conclusiva.

In essa particolarmente è lamentato che, mentre per il 90 per cento tali aziende sono a conduzione familiare con un reddito medio equiparabile al salario di un operaio generico, il reperimento dei mezzi finanziari per il credito di esercizio presenta innumerevoli difficoltà d'ordine burocratico ed i prestiti vengono concessi ad alto tasso d'interesse.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere i provvedimenti che si intendono adottare per stroncare l'abuso delle vendite extracommerciali specialmente nel settore alimentare. (9006).

RISPOSTA. — Allo scopo di andare incontro alle necessità del settore del commercio, su proposta di questo Ministero il Governo ha approvato un disegno di legge per i finanziamenti a medio termine, con contribuzione da parte dello Stato nel pagamento degli interessi, alle medie e piccole imprese commerciali per la realizzazione di programmi di apprestamento, di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, ivi comprese le opere murarie. Il predetto provvedimento è stato già approvato dal Senato ed è in corso di esame presso la Camera dei deputati.

Se, come si ha motivo di ritenere, il disegno di legge in parola verrà approvato dal Parlamento, diverrà legge operante ed anche i commercianti siciliani potranno ovviamente beneficiare delle cennate provvidenze.

Il Governo, inoltre, mantenendo un impegno assunto in sede di dichiarazioni programmatiche, è stato lieto di soddisfare una delle più diffuse aspirazioni dei commercianti, provvedendo alla approvazione di un disegno di legge per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali, che è anche esso già all'esame del Parlamento.

Per quanto concerne le vendite extra commerciali di cui all'ultima parte dell'interrogazione, si ritiene che l'interrogante abbia inteso riferirsi alle vendite che vengono effettuate da enti pubblici e da enti privati e

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

che sono rivolte a favore di determinate categorie di persone (spacci « La Provvida », cooperative di consumo, enti assistenziali, spacci interni di fabbrica, ecc.).

È da precisare al riguardo che, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, sono soggetti all'obbligo della licenza soltanto gli enti privati o le persone che vendono al pubblico.

L'obbligo della licenza non riguarda quindi né gli esercizi gestiti da enti pubblici (spacci « La Provvida »), né quelli, che, pur essendo gestiti da enti privati, vendono merci soltanto a determinate categorie di persone (cooperative di consumo sprovviste di licenza di commercio ma che limitano la loro attività a favore dei soli soci, spacci gestiti da organizzazioni assistenziali, spacci aziendali, ecc.).

Più volte è stato chiarito alle competenti autorità periferiche, con apposite circolari, che le cooperative sprovviste di licenza di commercio devono limitare la loro attività di vendita a favore dei soli soci; che gli enti assistenziali possono vendere merci a favore dei soli iscritti e per mezzo di spacci gestiti dagli enti stessi; che debbono essere vietate tutte quelle vendite, le quali, pur praticate dalle suddette organizzazioni, vengono in alcuni casi effettuate in locali aperti al pubblico e con sistemi pubblicitari tali da lasciare chiaramente comprendere l'intenzione di estendere le vendite stesse a consumatori non associati.

Tali istruzioni hanno formato oggetto anche della recente circolare in data 10 agosto 1959.

Risulta che le istruzioni anzidette sono tenute presenti dalle autorità periferiche, alle quali eventuali abusi possono, comunque, essere segnalati per ottenerne la repressione.

Il Ministro: COLOMBO.

SINESIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere se sono a conoscenza che i lavori per la costruzione della variante a nord della strada statale 115, a Porto Empedocle (Agrigento), sono stati da tempo inspiegabilmente sospesi, mentre gli operai attendono che vengano interamente liquidate le loro spettanze. L'impresa che conduceva detti lavori aveva spianato quasi tutto l'interno percorso della variante, iniziando la costruzione dei tre ponti che avrebbero dovuto completare l'opera. Lo stato di

abbandono in cui il tracciato è stato lasciato e gli agenti atmosferici, hanno quasi distrutto il lavoro di due anni.

Il progetto di variante alla strada statale 115 nacque come conseguente necessità di smaltire il traffico lungo la discesa Spinola che, a causa della sua ripida pendenza (16 per cento), è stata teatro di luttuosi e terrificanti incidenti che si sono quasi sempre conclusi con il sacrificio di vite umane. Nella discesa Spinola della strada statale 115, strada di accesso all'abitato di Porto Empedocle, il traffico si è fortemente intensificato per l'aumento delle esportazioni del porto di Porto Empedocle e per la crescente industrializzazione di questo centro dove quotidianamente affluiscono colonne di autotreni e di mezzi pesanti carichi di sterri di zolfo, salgemma, acido solforico, benzina, olii minerali, zolfo in pani, pietra di gesso, sali potassici, ecc. Da notare ancora che in questa discesa (battezzata, e non a torto, dalla stampa « discesa maledetta ») viene incanalato l'imponente traffico di transito in quanto la statale 115 è l'unica strada che allaccia il versante occidentale della Sicilia a quello orientale.

L'interrogante chiede quindi quali provvedimenti urgenti vogliano adottare i ministri per consentire la ripresa e il completamento dei lavori (per tale opera è stata stanziata una somma di lire 550 milioni) e che venga inoltre studiato a fondo un efficiente piano per la risoluzione del problema della viabilità della provincia di Agrigento, con particolare riferimento alle strade necessarie all'allacciamento dei porti di Porto Empedocle e di Licata al loro *hinterland* economico. (9574).

RISPOSTA. — I lavori di costruzione della strada panoramica di circonvallazione all'abitato di Porto Empedocle fra i chilometri 178 + 730 e 183 + 120 della strada statale n. 115 (eseguiti dall'« Anas » in base ad apposita convenzione con la Cassa per il mezzogiorno) vennero aggiudicati all'impresa Iacona Francesco di Agrigento ed il relativo contratto, dell'importo di lire 375.274.502, venne stipulato il 16 giugno 1958.

L'ultimazione di tali lavori era prevista entro due anni dalla consegna dei medesimi, avvenuta il 14 aprile 1958.

I lavori, per altro, non hanno avuto uno svolgimento regolare, poiché l'impresa ebbe a manifestare più volte una notevole carenza di mezzi finanziari necessari per condurli con la richiesta alacrità.

Pur avendo ceduto (col riconoscimento dell'« Anas ») alla cassa di risparmio Vittorio

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

Emanuele, filiale di Agrigento, i crediti nascenti dal contratto di appalto allo scopo di ottenere un finanziamento, l'impresa ha più volte differito il pagamento dei salari dovuti ai propri operai, costringendo l'« Anas » a provvedervi direttamente per ben due volte ai sensi dell'articolo 22 del capitolato generale d'appalto, e non ha provveduto altresì agli obblighi assicurativi, per cui, su istanza dell'« Inam », è stato notificato all'« Anas » un atto di pignoramento.

E da far presente, poi, che la Cassa per il Mezzogiorno, nell'intento di aiutare l'impresa a riprendersi, ebbe a nominare un collaudatore in corso d'opera, con l'incarico di esaminare la situazione e prospettare, se del caso, in accordo con la direzione dei lavori, soluzioni che consentissero di far proseguire al più presto i lavori da parte dell'impresa medesima.

Poiché il collaudatore non si è dimostrato favorevole a tale soluzione e nel contempo, si è resa più manifesta l'incapacità dell'impresa a condurre a buon fine l'opera, la Cassa per il Mezzogiorno ha disposto la rescissione del contratto.

In previsione di tale rescissione il compartimento della viabilità di Palermo ha predisposto un progetto per l'esecuzione dei lavori ancora da eseguire, lavori che saranno accolti ad impresa ritenuta più idonea.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

SINESIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sono informati della grave crisi che attualmente travaglia il cantiere navale di Palermo.

L'interrogante chiede, altresì, di sapere se il ministro competente non ritenga urgente intervenire in ossequio alla legge del 29 luglio 1957, n. 634, assegnando delle commesse di lavoro al predetto cantiere in modo da rendere più sicuro e tranquillo l'avvenire dei lavoratori, il cui numero è spaventosamente diminuito da 6 mila unità a 3.500 con il pericolo di ridursi ancora oltre anche nelle festività del Santo Natale. (9962).

RISPOSTA. — Allo scopo di alleviare le conseguenze dei vuoti di lavoro nel settore cantieristico, causati dalla crisi che travaglia la marina mercantile di tutto il mondo, questo Ministero ha ritenuto anticipare l'avvio del programma di potenziamento della flotta Finmare.

Per altro — tenuto conto che le aziende facenti capo alla Finmeccanica raggiungono

da sole un potenziale annuo che consentirebbe la costruzione di circa 500 mila tonnellate stazza lorda di naviglio — ne consegue che la realizzazione di questo programma, per quanto di notevole consistenza, non può da solo risolvere il problema dei cantieri navali italiani, ma soltanto apportare un temporaneo e limitato sollievo alla situazione di alcuni cantieri del gruppo I.R.I.

Si sta ora considerando la possibilità di dar corso a un programma straordinario agiuntivo di costruzioni navali.

In tale senso sono state avanzate proposte ai dicasteri competenti sull'esito delle quali si fa riserva di dare notizia appena possibile.

Il Ministro delle partecipazioni statali: FERRARI AGGRADI.

SOLIANO, NANNUZZI e GRILLI GIOVANNI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se e quali provvedimenti intende adottare al fine di:

1°) eliminare la stridente sperequazione venutasi a determinare tra il personale dipendente dell'ufficio registro e conservatorie dei registri immobiliari, il quale è stato autorizzato, con circolare della direzione generale delle imposte dirette, ad effettuare un diverso numero di ore straordinarie a seconda del grado rivestito;

2°) ovviare alla deficienza numerica del personale in servizio presso gli uffici della provincia di Varese, deficienza che attualmente costringe tale personale, per ridurre il disagio dei contribuenti, ad effettuare prestazioni in ore extra-straordinarie, non retribuite, creando con ciò inammissibili deroghe alle norme costituzionali e sindacali;

3°) evitare che per l'avvenire si verifichino siffatte esasperazioni nella somministrazione delle mercedi straordinarie, che turbano legittimamente le categorie interessate meritevoli, degne di elogio per la continua dimostrazione di attaccamento al proprio servizio nell'interesse del pubblico bene. (9965)

RISPOSTA. — Con circolare 15 dicembre 1959, n. 78752, è stato disposto che il personale dell'amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, possa effettuare, a decorrere dal 1° gennaio 1960, prestazioni di lavoro straordinario, a compensazione di quelle eventualmente non rese da alcuni dipendenti dello stesso ufficio, entro il limite di spesa stabilito dal primo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, ragguagliato al corrispettivo di 24 ore mensili

per tutto il personale con coefficiente inferiore a 500.

Tale disposizione consente agli impiegati di eseguire sino a 48 ore mensili di lavoro straordinario.

È stata, altresì, chiesta al Ministero del tesoro, ai sensi del secondo comma del citato articolo 11 del decreto presidenziale n. 767, l'autorizzazione ad elevare il limite di spesa da 24 a 30 ore mensili, e ciò allo scopo di migliorare ulteriormente il trattamento già concesso.

Per quanto concerne il personale, premesso che la lamentata carenza risulta comune a molti uffici del registro, e pertanto il problema si presenta di non facile soluzione, deve essere far rilevare che sono stati, di recente, assegnati in provincia di Varese tre funzionari, di cui due all'ufficio del registro di Busto Arsizio ed uno a quello di Gallarate, ed è stato, inoltre, distaccato in missione per due mesi all'ufficio atti civili di Varese un impiegato della carriera esecutiva.

Altre assegnazioni avranno, comunque, luogo in occasione della imminente nomina di nuovi funzionari.

Inoltre, a seguito dei recenti provvedimenti legislativi in materia di imposta generale sull'entrata corrisposta in abbonamento sono state già emanate disposizioni, affinché alcuni funzionari in servizio presso gli uffici I.G.E. vengano destinati a quegli uffici del registro che hanno più necessità di personale.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per conoscere, dopo le notizie diffuse dalla stampa circa il ritrovamento di un giacimento di metano in provincia di Matera:

1°) la reale (o presunta) consistenza del giacimento in questione;

2°) la futura destinazione del prodotto del sottosuolo;

3°) attraverso quali iniziative, si intenda utilizzare localmente il metano, nel quadro dei ribaditi impegni del Governo per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno. (6840).

RISPOSTA. — Nel permesso di ricerca per idrocarburi liquidi o gassosi denominato Ferrandina in provincia di Matera sono stati perforati n. 9 pozzi, mentre altri 4 sono attualmente in corso di perforazione.

Dei pozzi perforati, 7 sono risultati positivi a metano e 2 soltanto sono risultati sterili. Tre dei pozzi positivi non sono ancora stati sottoposti alle normali prove di produ-

zione e quindi non si conosce ancora la loro potenzialità.

Circa la consistenza del giacimento non si possono ancora fare definitive precisazioni, per quanto la percentuale dei pozzi positivi e la notevole distanza intercorrente fra di essi possono far presumere che il campo abbia dimensioni rilevanti.

Per quanto riguarda la futura destinazione del prodotto del sottosuolo si informa che il Comitato dei ministri per le partecipazioni statali ha disposto presso i dicasteri interessati lo studio di un piano di utilizzazione nella regione. Tali studi sono tuttora in corso e sono del resto coordinati al definitivo accertamento della consistenza del giacimento.

Il Ministro: COLOMBO.

SPADAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre la inclusione del Salento fra le zone che beneficieranno delle provvidenze previste dalla ripartizione dei proventi del prestito nazionale.

Si tenga infatti presente che nella zona di cui sopra, a causa delle avversità atmosferiche e dell'andamento stagionale, tutti i raccolti sono stati gravemente compromessi: da quello del grano (rese dal 2 al 3 per cento) a quello delle uve (perduto per l'80 per cento), a quello degli ortaggi (totalmente distrutti), del tabacco e delle olive. (7833).

RISPOSTA. — Questo Ministero, avvalendosi dei fondi stanziati nel proprio bilancio sulle autorizzazioni di spesa recate dalla legge 24 luglio 1959, n. 622, ha disposto, a favore delle province del Salento, le seguenti assegnazioni:

650 milioni di lire, a favore dell'ispettorato compartimentale agrario di Bari, nella cui circoscrizione ricadono anche le province del Salento, per la concessione dei contributi nella spesa per opere di miglioramento fondiario, a termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

30 milioni di lire a favore di ciascuna delle province di Taranto, Brindisi e Lecce, per la concessione dei prestiti quinquennali di conduzione, al tasso del 3 per cento, considerati dalla legge 25 luglio 1957, n. 595;

85 milioni, 165 milioni e 200 milioni di lire, a favore, rispettivamente, delle province medesime, per la concessione dei contributi previsti dal decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31.

Inoltre, con i fondi stanziati sulle autorizzazioni di spesa recate dalla stessa legge per

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

il settore della bonifica, sono state effettuate, a favore degli enti operanti nella penisola salentina, le seguenti assegnazioni per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria alle opere di bonifica:

20 milioni di lire al consorzio di bonifica Arneo con sede a Nardò;

20 milioni di lire al consorzio di bonifica Ugento Li Foggi, con sede a Lecce;

65 milioni di lire all'ente di irrigazione Puglia e Lucania, per lavori nel comprensorio di bonifica in agro di Brindisi;

10 milioni di lire al provveditorato alle opere pubbliche di Taranto.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste:
RUMOR.

SPADAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno provvedere a che sia sanata una evidente ingiustizia praticata ai danni degli insegnanti di educazione fisica all'atto del loro collocamento a riposo.

Infatti agli stessi, ai fini della concessione dell'indennità di buonuscita dell'« Enpas », non viene riconosciuto il periodo di servizio prestato nei ruoli anteriormente al 1946; servizio regolarmente riconosciuto ai fini della carriera e della pensione.

Tanto più è evidente l'ingiusto trattamento riservato a questa benemerita categoria, se si tiene presente che ad altre categorie di insegnanti e di impiegati, ai fini dell'indennità di buonuscita, viene giustamente considerato anche il servizio nel ruolo prestato alle dipendenze di enti locali (vedi servizio dei maestri elementari) e persino il servizio prestato alle dipendenze di privati (vedi impiegati degli archivi notarili).

Dato che la questione interessa più di 3 mila insegnanti attualmente in ruolo, l'interrogante è convinto che un provvedimento d'urgenza verrà adottato, per sanare tale evidente sperequazione di trattamento. (10085).

RISPOSTA. — La questione concernente il riconoscimento, anche agli effetti della liquidazione di buonuscita da parte dell'« Enpas », del servizio di ruolo prestato dagli insegnanti di educazione fisica anteriormente al 1° ottobre 1946, alle dipendenze dell'E.N.E.F., dell'O.N.B. e della G.I.L., ha già formato oggetto di attenta considerazione da parte di questo Ministero, che, fin dal 1957, interessò in proposito il dicastero del tesoro per addivenire alla emanazione di un apposito provvedimento legislativo.

Le trattative hanno dato luogo ad un lungo scambio di corrispondenza a conclusione del quale il Ministero del tesoro, nella cui prevalente competenza rientra la questione stessa, ha espresso parere non favorevole all'accoglimento della proposta di questo Ministero.

La mancata adesione del suddetto dicastero è motivata da considerazioni di principio, ma, soprattutto, di ordine finanziario, dato che l'onere per la concessione del richiesto beneficio, calcolato all'incirca in un miliardo, non trova possibilità di copertura.

Recentemente, il dicastero del tesoro, interpellato per un possibile riesame del problema, ha confermato il proprio avviso non favorevole.

In tale situazione questo Ministero non ha modo di poter aderire alla richiesta contenuta nella interrogazione soprariportata.

Il Ministro: MEDICI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritiene ancora di dover lasciare in carica il sindaco di Corsi, in provincia di Lecce, malgrado che in danno dello stesso sia stata inoltrata dal comando dei carabinieri regolare denuncia, per reati perseguibili di ufficio, e penda attualmente procedimento penale, in sede istruttoria, contrassegnato col n. 3083, del 1959, del registro generale della procura della Repubblica presso il tribunale di Lecce.

Rispondendo a precedente interrogazione n. 7445, veniva affermato che a carico del predetto sindaco di Corsi erano emerse soltanto alcune irregolarità amministrative, di semplice carattere formale e di scarso rilievo, che non giustificavano una denuncia alla autorità giudiziaria.

Tale risposta, evidentemente fornita sulla base di indagini quanto meno non complete, contrasta con la denuncia trasmessa dal comando dei carabinieri all'autorità giudiziaria e col procedimento penale in istruttoria, per cui si torna a sollecitare provvedimenti idonei ad eliminare il fermento esistente in gran parte della popolazione di quel comune ed a convincere tutti che non si possono, impunemente, violare le norme penali, morali e di onesta amministrazione.

Non adottare provvedimenti amministrativi in siffatta situazione farebbe perdere la fiducia nelle istituzioni e farebbe pensare, sia pure ingiustamente, che si vogliano coprire o minimizzare veri e propri atti di responsabilità penale. (8200).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

RISPOSTA. — In data 5 e 14 maggio 1959 pervennero alla prefettura di Lecce due esposti in bollo a firma di alcuni cittadini di Corsi con i quali si prospettava la necessità di accertamenti in merito ad alcuni fatti di quella amministrazione comunale.

Il prefetto dispose subito un'inchiesta che venne accuratamente effettuata da un vice prefetto ispettore.

Risultarono alcune formali irregolarità amministrative, con la esclusione, nei fatti denunciati, di elementi di reato che avrebbero potuto giustificare la denuncia all'autorità giudiziaria.

La prefettura di Lecce provvide, per altro, sulla base delle risultanze ispettive, a contestare all'amministrazione comunale le irregolarità rilevate.

In data 30 giugno 1959 pervennero alla prefettura ulteriori segnalazioni dal comando del gruppo dei carabinieri di Lecce relative a irregolarità nello svolgimento dei cantieri di lavoro del comune di Corsi, nonché a nuovi fatti, con precise indicazioni, non compresi negli esposti dei reclamanti. Il prefetto dispose quindi una suppletiva inchiesta che ha posto in luce alcune irregolarità nello svolgimento dei cantieri di lavoro che potevano configurare un illecito penale, per cui lo stesso prefetto rimise in data 30 settembre 1959 alla procura della Repubblica una documentata denuncia per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Il relativo procedimento penale è tuttora in istruttoria sicché, allo stato, mancano gli estremi di legge per potere adottare, nei confronti del sindaco di Corsi, qualsiasi provvedimento amministrativo.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

TOGNONI, BARDINI, BECCASTRINI, ROSSI MARIA MADDALENA e BRIGHENTI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e delle finanze.* — Per sapere se e quando è stata applicata la norma contenuta nell'articolo 18, lettera g), del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (partecipazione dello Stato ai profitti delle aziende minerarie); e per sapere quanti fondi sono stati reperiti a tale titolo negli ultimi dieci anni. (7214).

RISPOSTA. — La norma contenuta nell'articolo 18, lettera g) del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, che dà facoltà al ministro dell'industria e commercio, sentito il ministro delle finanze, di stabilire nei decreti di concessione mineraria l'eventuale partecipazione

dello Stato ai profitti dell'azienda, non è stata mai applicata.

Al riguardo si precisa che la questione venne sottoposta nel 1957 all'esame del Consiglio superiore delle miniere, il quale rilevò che nel trentennio decorso dall'entrata in vigore del citato regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, le amministrazioni competenti non avevano ritenuto opportuno applicare la clausola della eventuale partecipazione dello Stato ai profitti delle aziende minerarie in considerazione della difficile situazione del settore dell'industria estrattiva.

Il predetto consesso osservava, inoltre, che tale potestà discrezionale dell'amministrazione presentava estreme difficoltà per un'equa applicazione; e considerato che la situazione economica e giuridica del settore minerario non aveva subito, in via generale, mutazioni di rilievo, espresse il parere che non era opportuno modificare la prassi seguita e disporre per le future concessioni l'onere della partecipazione ai profitti.

Questo Ministero si è attenuto a tale parere.

Il Ministro dell'industria e commercio: COLOMBO.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro delle finanze e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere le ragioni per le quali gli uffici finanziari continuino ad interpretare l'articolo 5 del decreto-legge 14 dicembre 1947, ratificato il 29 dicembre 1948, n. 1482, in relazione all'articolo 39 della legge 29 luglio 1957, n. 634, nel senso più restrittivo, violando lo spirito delle disposizioni legislative in favore della industrializzazione del Mezzogiorno.

Infatti, per la mancanza di una formalità qualsiasi quelle esenzioni che la legge concede vengono negate, sebbene sia assolutamente pacifico e pacificamente comprovato che nei termini fissati dalla legge le operazioni di industrializzazione sono state effettivamente compiute e documentate presso la Cassa e gli istituti finanziatori della Cassa stessa.

L'interrogante chiede che i ministri in parola provvedano immediatamente ad impartire disposizioni più chiare agli uffici periferici, facendo rilevare che, se in effetti la attestazione da parte del Ministero ritarda, basta che la stessa sia stata richiesta e che nei termini siano stati compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 5.

L'interrogante chiede infine che almeno si accetti quello che dice l'articolo 39 e cioè

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

che è sufficiente che l'attestazione sia presentata nei tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, e cioè dopo tre anni e tre mesi dalla registrazione dell'atto. (8787).

RISPOSTA. — Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 dicembre 1947, n. 1598, dispone che le imposte di registro e di trascrizione ipotecaria sul primo trasferimento degli immobili occorrenti per le iniziative industriali, di cui al precedente articolo 2 dello stesso decreto legislativo n. 1598, già corrisposte al momento della registrazione in misura fissa, sono dovute nella misura normale qualora, entro il termine di tre anni dalla registrazione, non sia dimostrato, con dichiarazione del ministro dell'industria e commercio, che il fine dell'acquisto sia stato conseguito dal primo acquirente.

La norma della cui applicazione si tratta, reca, pertanto, un vero e proprio termine perentorio — tre anni decorrenti dalla data di registrazione dell'atto di acquisto — per la dimostrazione — da darsi esclusivamente con il documento ivi indicato — dell'avvenuto conseguimento delle finalità industriali e subordinata, inoltre, a tale formalità la conferma delle agevolazioni, già accordate in via provvisoria al momento della registrazione.

Tale interpretazione ha trovato conferma nella costante giurisprudenza della commissione centrale e della Corte di cassazione, la quale con la sentenza 21 aprile-13 ottobre 1958 in causa Microlambda contro Finanza, ha stabilito il principio che il solo fatto della tardiva presentazione del prescritto certificato, legittima la liquidazione e la riscossione delle normali imposte di trasferimento.

Né, a diversa conclusione possono condurre le disposizioni dettate dall'articolo 39 della legge 29 luglio 1957, n. 634, le quali, a prescindere dalla loro inapplicabilità ai rapporti posti in essere prima della loro emanazione, estendono i benefici concessi dal citato decreto legislativo n. 1598 ad atti diversi da quelli contemplati in detto decreto e, precisamente agli atti di acquisto in proprietà, in enfiteusi o di affitto ultra ventennale, con o senza ipoteca, di terreni da assoggettare a radicale trasformazione con rilevanti investimenti di capitale o al rimboschimento, in quanto i prodotti ottenibili siano interamente utilizzati quali materie prime e trasformati nello stabilimento industriale al cui esercizio i terreni sono funzionalmente destinati.

Solo per tali atti, infatti, la legge richiede l'assentimento con decreto ministeriale, nel

quale vengono stabilite le condizioni della concessione ed il termine in cui devono essere adempiute, e prevede il periodo di tre mesi dalla scadenza di detto termine per comprovare l'avvenuto adempimento.

Non riesce, pertanto, possibile impartire istruzioni nel senso richiesto dall'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze: VALSECCHI.

TREBBI, BORELLINI GINA, ROMAGNOLI, IOTTI LEONILDE, BIGI, BOTTONELLI, DEGLI ESPOSTI, GORRERI, MONTANARI OTELLO e NANNI. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare in ordine alla grave situazione, estremamente lacunosa, esistente nei contratti di fornitura elettrica per pubblica illuminazione.

Gli interroganti chiedono, innanzitutto, se risulta al ministro che le tariffe in atto per la pubblica illuminazione — servizio sociale — sono di gran lunga superiori, nella generalità dei comuni, a quelle disposte dal provvedimento del C.I.P., n. 348, per l'utilizzazione sino a 3 mila ore per potenza sino a 30 chilowatt (potenza entro il cui limite è compresa la stragrande maggioranza dei comuni italiani);

se è noto al ministro che numerose società, in aperta violazione delle norme C.I.P., hanno sdoppiato i contratti del 1942 istituendo artificialmente un rapporto di fornitura e uno di manutenzione, manovrando liberamente, in virtù di tali misure, onde violare in pratica il blocco dei prezzi;

a quale risultanza è pervenuta l'inchiesta disposta dal C.I.P. nel febbraio 1958 relativamente ai contratti di fornitura per illuminazione pubblica.

Gli interroganti in particolare chiedono di sapere quali provvedimenti il ministro intende adottare nei confronti della S.E.E.E. (gruppo Edison), che pretende tariffe diverse a seconda del tipo di lampade impiegate (lampade a incandescenza, lampade a fluorescenza), comunque sempre superiori a quelle stabilite per blocco, e che ha imposto inoltre alle amministrazioni comunali numerose clausole contrattuali illegittime e iugulatorie, che hanno costretto oltre 100 comuni delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna a denunciare gli illeciti contratti. (7632).

RISPOSTA. — Il provvedimento C.I.P. del 20 gennaio 1953, n. 348, ha dettato norme per

la unificazione delle tariffe per illuminazione privata e per gli usi industriali per potenze fino a 30 chilowatt, mentre, per quanto riguarda le tariffe della energia per pubblica illuminazione, ha confermato la maggiorazione del 2.300 per cento rispetto ai prezzi bloccati del 1942. Pertanto il provvedimento n. 348 non ha stabilito alcun massimale per le forniture di energia elettrica per uso di pubblica illuminazione.

Per quanto concerne in generale le tariffe per la pubblica illuminazione, è da tenere presente che i contratti di somministrazione di energia per detto uso, proprio perché possono essere comprensivi del prezzo dell'energia e di altre prestazioni accessorie, come manutenzione degli impianti, ricambi lampade, ecc., debbono considerarsi come contratti non di sola fornitura di energia.

Tuttavia la segreteria generale del C.I.P. ha in proposito più volte avuto occasione di precisare che, quando i contratti del 1942 non prevedono una separazione nelle tariffe tra il corrispettivo energia ed il corrispettivo per altre prestazioni accessorie, l'aggiornamento del canone — da riferirsi sempre al chilowattore, anche se espresso in *lumen* oppure in watt-anno — deve avvenire applicando sul canone stesso il coefficiente di maggiorazione del 2.300 per cento.

Se, invece, per il corrispettivo energia era stabilita una tariffa e per le prestazioni accessorie era previsto un diverso compenso, la sola tariffa deve continuare ad essere aumentata del 2.300 per cento, mentre per le prestazioni accessorie, non soggette a blocco o a disciplina, il relativo importo può essere rivalutato in base a diretti accordi tra le parti o con apposite convenzioni.

Inoltre, in caso di modifica dei contratti in dipendenza di ampliamenti degli impianti o della loro trasformazione da incandescenza a fluorescenza, il corrispettivo luce va sempre riferito a quello bloccato del 1942 ragguagliato a chilowattore, mentre potranno essere determinati tra le parti gli eventuali compensi per l'ampliamento e la manutenzione degli impianti e gli altri oneri accessori.

Con tali criteri interpretativi va pertanto giudicato l'operato delle aziende elettriche in caso di rinnovo dei contratti del 1942.

Si fa presente, inoltre, che in vista della opportunità di meglio precisare su base nazionale le tariffe ed i rapporti di fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione, che interessano i comuni, il C.I.P. è venuto da tempo nella determinazione di pro-

cedere alla unificazione delle tariffe anche in questo settore, che non era stato compreso fra i settori sottoposti ad unificazione dal provvedimento del 20 gennaio 1953, n. 348. Con circolare del 31 gennaio 1958, n. 700, sono stati, infatti, interessati tutti i comitati provinciali dei prezzi a trasmettere copia dei contratti di fornitura per poterne valutare le differenti caratteristiche. Attualmente si stanno elaborando gli elementi più interessanti che potranno consentire agli organi consultivi dello stesso C.I.P. di stabilire una tariffa unificata su base nazionale per tutti i contratti di pubblica illuminazione.

Per quanto riguarda, in particolare, la società emiliana esercizi elettrici, si comunica che la segreteria generale del C.I.P. ha provveduto, a suo tempo, a disporre ulteriori indagini, per il tramite dei comitati provinciali dei prezzi della Emilia, per accertare definitivamente la legalità o meno di quanto operato dalla predetta società nel settore dei contratti di fornitura di energia elettrica ad uso di pubblica illuminazione ai vari comuni serviti.

Da tali indagini è risultato che la società di cui trattasi ha rinnovato gradualmente, dal 1947 in poi, tutti i precedenti contratti, stipulati con i comuni, per la pubblica illuminazione, previ accordi con gli stessi ed approvazione da parte delle autorità tutorie. Detti rinnovi furono giustificati sia dalle distruzioni belliche delle reti sia in seguito a richieste di ampliamenti dei preesistenti impianti per la pubblica illuminazione, o di loro trasformazione da incandescenza a fluorescenza.

Dall'esame particolare delle tariffe dei nuovi contratti, in rapporto alla situazione tariffaria esistente nel 1942, è emerso che la società emiliana, all'epoca del blocco, e cioè al 1942, aveva in essere contratti di due tipi. Un primo tipo prevedeva un canone annuo composto da una quota commisurata alla potenza luminosa espressa in *decalumen* o in candele, e da un'altra quota rappresentante il corrispettivo per il ricambio lampade, espresso in tante lire per ogni centro luminoso. Il secondo tipo di contratti prevedeva un corrispettivo per watt-anno ed un altro per centro luminoso.

Malgrado che, da quanto segnalato dai comitati provinciali prezzi dell'Emilia, il rinnovo dei contratti di cui si parla, preceduto da liberi accordi tra le parti, non abbia comportato per i comuni oneri superiori a quelli derivanti dalla rigida applicazione del coefficiente autorizzato di 24 volte rispetto al 1942,

la segreteria generale del C.I.P. è venuta nella determinazione di esaminare caso per caso le singole situazioni contrattuali.

Il Ministro: COLOMBO.

TREMELLONI. — *Al Ministro del bilancio.*
— Per conoscere quale sia l'azione condotta, e quella che ci si propone di condurre, in ordine alla riduzione del prezzo d'uso del capitale, specialmente per il credito a lunga scadenza; e per sapere se si siano esaminate, e come, le possibilità di contrarre il costo di gestione bancaria del danaro, o se si intenda compiere un'indagine sull'attuale costo anche in relazione ai raffronti con gli altri paesi del M.E.C. (1737, *già orale*).

RISPOSTA. — Nel 1958, in una situazione di mercato particolarmente favorevole, date le notevoli liquidità lasciate a disposizione dell'economia, venne disposta la riduzione del tasso ufficiale di sconto per favorire in linea generale la riduzione del costo del danaro.

Gli effetti di tale riduzione, congiunti alla situazione del mercato finanziario, non hanno mancato di farsi sentire anche sui tassi delle operazioni a più lunga scadenza, settore cui si accenna. Infatti, i tassi praticati dai vari istituti per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie e per le operazioni di credito agrario hanno subito da allora delle riduzioni.

Nelle operazioni a più lungo termine, si è avuto inoltre negli ultimi anni un aumento pressoché costante dei corsi medi delle obbligazioni e delle cartelle fondiarie, di guisa che, anche per tali motivi, sono venute a migliorarsi per i mutuatari le condizioni generali di costo. Infatti, a parità di oneri, risulta aumentato l'importo realizzato dai detti mutuatari.

D'altra parte, per iniziativa del Governo, ed allo scopo soprattutto di favorire lo sviluppo degli investimenti produttivi in settori di indiscutibile interesse per l'economia nazionale, sono stati adottati diversi provvedimenti legislativi di contenuto particolare, mentre gli altri progetti sono in corso o all'esame del Parlamento, diretti tutti a contenere entro limiti molto bassi il tasso delle operazioni creditizie a medio e lungo termine effettuabili in applicazione di tali provvedimenti.

Sono da ricordare fra questi in modo particolare:

la legge 14 gennaio 1959, n. 5, che eleva da 135 e 175 miliardi il Fondo di rotazione

istituito presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per la concessione di mutui al 3 per cento;

la legge 14 aprile 1959, n. 200, che aumenta da 10,5 a 15,5 miliardi il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

la legge 24 luglio 1959, n. 622, che nel ripartire il ricavato del prestito settennale di 300 miliardi fra i vari settori economici, destina 8 miliardi all'aumento delle dotazioni dei fondi speciali per la concessione di mutui di favore a lungo termine, all'agricoltura, all'edilizia, ed al turismo, nonché 2,4 miliardi alla concessione di contributi per ridurre al 3 per cento il tasso di interesse sui mutui agli artigiani;

la legge 30 luglio 1959, n. 623, che autorizza, tra l'altro:

a) la spesa di 35 miliardi per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi sui mutui (durata 10 anni, tasso 5 per cento, riducibile al 3 per cento per il Mezzogiorno) per la costruzione, rinnovo, conversione ed ampliamento di impianti industriali;

b) la spesa di circa 18 miliardi per l'aumento dei fondi di dotazione di alcuni istituti regionali per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie e dei tre istituti specializzati meridionali (« Isveimer », « Irfis », C.I.F.).

Sono da ricordare, infine, la legge che autorizza la concessione di mutui particolari (durata 15 anni al tasso del 3 per cento) alle imprese esportatrici di prodotti ortofrutticoli per la costruzione di impianti ed attrezzature; il disegno di legge (atto Camera n. 526) per l'estensione della garanzia statale per rischi speciali ai prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero ecc....; il disegno di legge (atto Senato n. 859) per il credito a medio termine alle imprese commerciali; ed infine lo schema di disegno di legge, già approvato dal Consiglio dei ministri, per la costituzione presso il mediocredito centrale di un fondo autonomo, con 10 miliardi di dotazione, per l'esportazione.

In sintesi, per le operazioni di mutuo effettuate o con l'assistenza di contributi statali o a valere sui fondi anticipati dallo Stato stesso, i tassi d'interesse, tenuto anche conto delle zone depresse agevolate (Mezzogiorno, territori montani, ecc.) oscillano:

per il settore di credito agrario dal 3 al 5,50 per cento;

per il settore dei finanziamenti industriali dal 3 al 5,50 per cento.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

Per il credito peschereccio, il tasso d'interesse è stato recentemente ridotto dal 3 al 2 per cento; mentre per il settore artigianale si è avuta pure una riduzione dal 4,5 per cento al 3 per cento.

Non si può concludere questa disamina, senza ricordare che, per effetto della stabilità della nostra moneta, che ci ha valso l'assegnazione per il 1959 dell'Oscar per la moneta stabile, messo in palio da un noto giornale economico-finanziario inglese, continuano ad affluire nel nostro paese capitali esteri per investimenti nell'industria, il che, determinando un aumento di mezzi finanziari per impieghi a scadenza anche non breve, influirà, molto verosimilmente, in senso favorevole sulle condizioni per gli impieghi stessi con un progressivo adeguamento del mercato finanziario interno a quello internazionale.

Passando a considerare l'altra questione prospettata e cioè il costo della gestione bancaria del danaro ed i raffronti con il costo per tale gestione sostenuto negli altri paesi del M.E.C., si fa presente che nell'ambito dell'organizzazione bancaria italiana, di cui è ben noto l'elevato grado di organizzazione e di efficienza, non mancano approfondite e continue indagini per la migliore conoscenza degli elementi di costo che variano da istituto ad istituto e la cui misura è in funzione delle strutture dei singoli organismi bancari, influenzati, per altro, da fattori diversi per i singoli paesi.

Il Ministro: TAMBRONI.

TREMELLONI. — *Ai Ministri del bilancio e di grazia e giustizia.* — Per sapere se intendano proporre al Parlamento aggiornate norme legislative intorno alla forma e al contenuto dei bilanci delle società per azioni (articoli 2423, 2424 e seguenti del codice civile), e alla pubblicazione degli stessi, in particolare se si intende conseguire una maggiore o meno generica informativa per gli azionisti, informativa che attualmente si manifesta troppo spesso inadeguata alle dimensioni assunte da molte imprese e alle esigenze di una seria azione di allargamento dell'azionariato. (1738, già orale).

RISPOSTA. — Il Ministero dell'industria e commercio ha già sottoposto al preventivo esame del Dicastero di grazia e giustizia uno schema di provvedimento che ha appunto lo scopo di aggiornare le vigenti norme in materia di pubblicità dei bilanci delle società per azioni in modo da renderle adeguate allo sviluppo di tali società e da consentire, attra-

verso una più larga informativa, un effettivo controllo da parte dei piccoli azionisti.

L'iniziativa che ha avuto l'assenso di massima del Ministero di grazia e giustizia, è favorevolmente considerata anche dai Ministeri del bilancio e del tesoro ed è attualmente all'esame degli uffici competenti.

Il Ministro del bilancio: TAMBRONI.

TRIPODI E ROBERTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga urgente procedere ad un sostanziale ampliamento dell'organico del corpo delle guardie forestali, allo scopo di adeguarne la consistenza numerica alle accresciute esigenze del servizio.

Risulterebbe infatti agli interroganti che, nonostante i 270 elementi entrati in servizio in seguito al concorso bandito nel 1953, il corpo delle guardie forestali non è tuttora posto in condizioni di far fronte ai suoi complessi ed onerosi compiti. Né è pensabile che l'entrata in servizio dei 185 elementi previsti dal concorso bandito nel 1957 sia sufficiente per sanare la situazione.

Le conseguenze di questo grave stato di cose sono particolarmente rilevanti nelle zone forestali meridionali, dove poche guardie, ed in età avanzata, agiscono affiancate da personale giornaliero e da guardie giurate, senza per altro essere in grado di assicurare alcuna seria tutela al patrimonio boschivo ad esse affidato. (6018).

RISPOSTA. — La situazione prospettata è ben nota a questo Ministero, che cercherà di dare ad essa, al più presto possibile, adeguata soluzione.

Il Ministro: RUMOR.

TROISI. — *Ai Ministri degli affari esteri, del commercio con l'estero e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se, dopo la risposta della commissione della Comunità economica europea alla interrogazione scritta n. 49 dei deputati Troisi ed altri (pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee del 31 dicembre 1959, n. 67), relativa al *dumping* del vino praticato dalla Francia sul mercato tedesco, non ritengano necessario ed urgente, in attesa che diventi operante per i prodotti agricoli l'articolo 42 del trattato di Roma, avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 101, promuovere la consultazione fra gli Stati membri oppure adire l'Alta corte di giustizia della C.E.E., affinché si pronunci sulla

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

illegittimità del provvedimento francese e predisporre, intanto, adeguate contromisure per la tutela della nostra produzione. (10143).

RISPOSTA. — A seguito di passi svolti da parte italiana presso la C.E.E. in ordine al problema delle esportazioni vinicole francesi, al fine di sollecitare una definizione della questione mediante il ricorso alle disposizioni previste dall'articolo 46 del Trattato, i competenti servizi della commissione stanno svolgendo uno studio approfondito con particolare riferimento alle difficoltà da noi lamentate.

Risulta inoltre che in seno alla commissione della C.E.E., la direzione generale dell'agricoltura, d'intesa con quella del mercato interno, sta per completare l'elaborazione della nota contenente le proposte di soluzione da sottoporre alla commissione medesima ed il commissario Mansholt — che segue personalmente la questione — intenderebbe chiedere nel più breve termine, che essa venga esaminata con urgenza.

Sembra che fra le proposte di soluzione che verranno presentate alla commissione sarà, in modo particolare, posto l'accento sull'opportunità della istituzione in Francia di una tassa compensativa all'esportazione al fine di ristabilire il necessario equilibrio sui mercati della Comunità; altre misure che abbiano lo stesso effetto verrebbero pure indicate, ma non è dato ancora disporre di più precise indicazioni al riguardo. Né è possibile, per il momento, sapere se le determinazioni della commissione al riguardo assumeranno la forma della raccomandazione ovvero della decisione (articolo 115 del Trattato). Ad ogni modo, sulla particolare gravità del problema e sulla necessità di un'azione comunitaria che induca il governo francese a riflettere seriamente sulle conseguenze della sua attuale politica vinicola, verrà richiamata l'attenzione della commissione da parte dei competenti servizi della predetta direzione generale dell'agricoltura.

La questione stessa è stata da parte nostra sollevata pure in sede bilaterale in occasione della recente riunione della commissione mista italo-francese che ha avuto luogo a Parigi il 16 e 17 dicembre 1959.

Va comunque ricordato che, da parte italiana, non si è mancato di adottare un importante provvedimento cautelativo: quello della non apertura di contingenti globali pari al 3 per cento (nel 1959) e al 4 per cento (per il 1960) della nostra produzione nazionale.

Il Ministro del commercio con l'estero:
DEL BO.

TROISI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga necessario ed urgente — dato l'incremento del traffico petrolifero connesso con lo stabilimento Stanic e la mancanza di sicurezza per il porto e la città, come è stato messo in evidenza in precedenti interrogazioni — disporre l'inizio dei lavori della darsena dei petroli nel porto di Bari, considerato che la commissione per lo studio dei piani regolatori dei porti ha già espresso parere favorevole al progetto. (10426).

RISPOSTA. — La commissione per i piani regolatori dei porti si è recentemente pronunciata sulla proposta di massima redatta dall'ufficio del genio civile opere marittime di Bari per la costruzione nel porto di quella città di una darsena petroli.

I relativi atti sono stati trasmessi al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'ulteriore e definitivo parere.

Si ritiene, per altro, opportuno far presente che, anche dopo le conclusioni del precitato consesso, non sarà possibile, almeno per ora, affrontare con le normali assegnazioni di bilancio, neppure per stralci, una spesa così notevole che l'opera in questione comporta e che ammonta a diversi miliardi di lire.

Il Ministro: TOGNI.

VIDALI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sono a conoscenza che con provvedimento adottato il 15 luglio 1959 la direzione dell'arsenale triestino ha sospeso 300 dipendenti per sei giorni, annunciando che lo stesso provvedimento colpirà successivamente altri dipendenti. Si tratta di lavoratori di tutte le officine che, alternativamente, passeranno alla cassa di integrazione. Le sospensioni vengono motivate dalla mancanza di lavoro.

Praticamente in tal modo si riduce a 24 ore settimanali l'orario dei lavoratori dell'arsenale. Tenendo conto che già risultano sospesi a tempo indeterminato circa 150 lavoratori delle altre due maggiori industrie I.R.I. triestine, il cantiere San Marco e la fabbrica macchine Sant'Andrea, risulta in tutta la sua drammaticità l'aggravamento della situazione che colpisce questo importante settore della vita economica locale, nella precaria situazione generale della città.

L'interrogante sollecita il Presidente del Consiglio e il ministro delle partecipazioni statali ad intervenire con urgenza per assi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1960

curare lavoro all'arsenale triestino e alle altre industrie cittadine provvedendo alla revoca delle disposizioni date dalla direzione dell'arsenale. (7597).

RISPOSTA. — Anche l'arsenale triestino come tutti i cantieri nazionali, risente della sensibile contrazione di attività verificatasi, a causa dell'attuale crisi dei noli.

Tuttavia, si ritiene che — nello specifico settore delle riparazioni navali, nel quale opera in modo preminente detto arsenale — il cennato andamento del mercato presenta carattere di transitorietà, e ciò perché non potranno più oltre rinviarsi per un gran numero di navi in esercizio, i necessari lavori di manutenzione e di revisione.

Un sostanziale miglioramento dovrebbe, comunque, aversi in futuro dalla costruzione recentemente ultimata del grande bacino di carenaggio in muratura il cui costo si è aggirato intorno a 2.200 milioni di lire.

Ciò premesso faccio presente che le difficoltà connesse alla acquisizione degli ordini, accentuate dall'ubicazione dell'arsenale fuori dalle linee di traffico, determinano, saltuariamente, dei vuoti di attività, che non consentono la piena occupazione delle maestranze.

Attualmente però la società è riuscita a migliorare notevolmente il proprio carico di lavoro, cosicché risultano quasi totalmente occupate tutte le maestranze, ivi comprese quelle del cantiere San Rocco, già facente parte dei Cantieri riuniti dell'Adriatico (C.R. D.A.) e che, come è noto, è stato assorbito dall'arsenale triestino, nella primavera 1959.

Infatti, appena 130 operai dell'arsenale lavorano ad orario ridotto e ricevono l'integrazione dall'apposita cassa, mentre a 50 operai del cantiere San Rocco viene corrisposto l'intero salario, pur non rendendosi possibile il loro impiego per tutta la giornata lavorativa.

Il Ministro delle partecipazioni statali:
FERRARI AGGRADI.

VIDALI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali il commissario generale del Governo persiste nel rifiutare la applicazione, nella sua integrità, del trattamento economico in atto al 26 ottobre 1954.

agganciato a quello dei lavoratori metalmeccanici, ai dipendenti civili del cessato governo militare alleato.

Infatti, mentre gli emolumenti, stipendi e salari di detto personale hanno subito effettive diminuzioni per aumenti di contribuzioni e ritenute varie e sono stati decurtati per la riduzione del costo vita (punto di contingenza), non si è provveduto alla concessione del conglobamento (4 per cento). Inoltre dall'ottobre 1954 sono state bloccate le promozioni ed è stata rarefatta, a danno degli interessati, la concessione degli scatti di stipendio periodici, limitata ad un massimo di 12 (ormai raggiunto dalla maggioranza dei dipendenti).

Tale situazione ha provocato grande danno morale ed economico all'intera categoria, con particolare ripercussione negativa nei confronti dei settori meno retribuiti. La misura appare tanto più ingiusta in quanto al personale in uniforme dei corpi di polizia dell'ex governo militare alleato, il cui trattamento economico era agganciato a quello dei carabinieri, a decorrere dal 1° luglio 1959, sono state concesse — con l'applicazione delle medesime norme ed istituzioni stabilite per i dipendenti statali e nelle stesse misure — le quote di aggiunta di famiglia ed una indennità integrativa.

L'interrogante sollecita pertanto un intervento del Governo affinché sia posto termine alla situazione di disagio che colpisce una larga schiera di lavoratori triestini. (8013).

RISPOSTA. — È noto che in proposito venne predisposto, per iniziativa governativa, un apposito disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 20 dicembre 1956 (atto n. 2639), disegno decaduto a causa della fine della decorsa legislatura e ripresentato alla Camera dei deputati il 21 ottobre 1958 (atto n. 413).

Mediante l'applicazione di siffatto provvedimento legislativo potrà trovare regolarizzazione giuridica ed economica anche il personale in questione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
SCHIRATTI.